


248
19



~~D. Stefano Gobino~~

Preposito Generale dei Chierici Regolari
della Congregazione Somasca

Ai Padri e Fratelli della medesima Congregazione,
i quali seguiranno questa Regola, Pace e
Misericordia.



Fissate lo sguardo, o Figli in Cristo Dilettissimi nel libro
della Vita, cioè nella via, posta in iscritto, per con-
durre religiosamente la mortal vita, e per acquistare
valorosamente l'immortale, il qual libro fu ora nuova-
mente dato alla luce e consegnato alle mani di voi
tutti. Imperocchè essendo già trascorsi cinquanta anni da
che comparirono in pubblico i canoni del nostro Istituto
confirmati dalla Apostolica autorità, ondechè con tale
intervallo di tempo vedevasi alquanto mutata la loro for-
ma, e pochiissimi esemplari sussistevano; i Padri negli
ultimi Consi tenuti a Vicenza stabilirono che si sareb-
be provveduto alle loro chiarezza ed osservanza, se si

voltassero e si presentassero agli occhi vostri in una forma migliore. Spesso si agisce contrariamente alla Regola, diceva un Personaggio insigne ^{per} pietà e per prudenza quando non si legge la Regola. E per questo, a quel Popolo, cui la gloria della legge scritta dal dito di Dio rese illustre, troviamo esser stato comandato: Sarà come un segnale in tua mano, e come un monumento sotto i tuoi occhi. (Exod. 13. 19.)

Le seconde edizioni dei libri sogliono essere più emendate e maggiormente accrescite. Imperocchè alcuna volta se la prima edizione riesce poco completa e forbita, l'Autore divenuto più dotto coll'esperienza e collo studio ne medita una seconda per conciliare la fama all'opera sua collo splendido titolo della perfezione quando ha già perduto la grazia della novità. Questo Libretto non può né deve raccomandarsi a Voi con questa prerogativa, imperocchè le Nostre Costituzioni a sentimento di sapientissimi uomini sono il fiore scelto della regolare disciplina; se vi sarà alcunché da desiderarsi, o da compiersi, non sarà questo

nella legge, ma nei sudditi; un qualche errore potrà trovarsi nei costumi, ma non nel codice; e tal errore sarà tanto più vergognoso, quanto più chiara vien presentata in detto codice l'idea della religiosa perfezione. Due volte il sommo Legislatore della Natura e degli Uomini diede agli Ebrei le tavole del Decalogo. La prima furono sperate da Mosè allorchando il Popolo sudeggiava per darsi a pessimi disegni. La seconda furono scritte con più felice evento e durarono per una lunga serie d'anni. Ma poiché, la Dio merca, una cura squisita ed in vero diligente esegui la prima impressione delle nostre leggi, vogliamo sperare che questa seconda edizione sia ancor più corretta, cioè a dire che in il vigore dell'egregia Costituzione ^(*) fiorisca più abbondantemente ^(*) imperocchè non progredire nella via del Signore è colpa). Ricopiate i carissimi Figli, questi sacri Precetti, nelle tavole del vostro cuore, affinché possiate, quasi poster non rivalganti, eseguire assiduamente e fedelmente quelle cose che santamente e sapientemente

furono stabilite dai nostri Maggiori. Mirate e operate secondo l'esemplare che a Voi propose il Nostro Padre, di beata memoria, Giuliano Emiliano nel monte Somaschese. Nulla giova il guardare i buoni insegnamenti di vista, anzi il più delle volte nuoce, e vi guida all'eterna rovina, quando non si procura con un migliore studio di metterli in pratica. Non vi è cosa più turpe che il render sterile quella sapienza che è madre di fecondità, e il corrompere con un'ozio ostinato i semi della celeste dottrina. Abitate assiduamente sotto i vostri occhi quella perfetta immagine della vita spirituale, dell'umiltà, del disprezzo di tutte le cose, dell'ardentissima Carità verso Dio e verso il prossimo, che a noi, chiamati dalla terra di Egitto, che è il secolo, alla terra promessa, che è la Religione, mostrò sul Monte il più saggio Condottiere; affinché di là si traesse il nome alla nostra Società e la norma nei Costumi. Perciò forniti di quel doppio aiuto per acquistare la virtù, cioè a dire dei Decreti e degli

Esempi, di cui nulla haavi di più dolce, né di più efficace, alacramente intraprendete la via della santità e della giustizia, fino a che possiate giungere alla meta della perfezione. L'Opera è l'unica lode della virtù. Iddio stesso, cioè la prima regola dell'Onesto, fin dal principio delle cose informò il genere umano a questa verità. Solennemente, come è suo costume, scrive Tertuliano contro Marcione, che in quell'opificio del nascente Mondo da Mosè veniva ripetuto spesso: Dio D. disse, si faccia, e fu fatto; affinché, soggiunse, Iddio ti si manifestasse interamente e nel dire e nel fare.

Certamente non potèvasi richiamare alla memoria alcun altro più atto documento dell'osservanza della legge fuori di quello descritto nell'Apostolice, col quale ci viene comandato di prendere il Libro e divorarlo. Noi vediamo distinguersi in due ordini quelle cose che comandasi nei libri: nell'uno si contengono le scienze, nell'altro le leggi. Non haavi una chiara distinzione fra la scienza e la legge, poi-

che fa mestieri ammettere ^{a poco a poco} la proposizione dell'una, do-
po averla ^{averla} sminuzzata e come premasticata con un esame,
mentre invece fa d'uopo tranquillare tutta intera quella
dell'altra. La bocca dell'anima è l'intelletto, e perciò
i divini monumenti attestano che la Sapienza Eterna
è usi fuori dalla bocca dell'Altissimo. I denti poi so-
no l'indagine e l'analisi della verità. Per Sapere ci
fa d'uopo masticare il libro; per Obbedire invece ci è
mestieri tranquillarlo. C'è nel culto religioso ed illi-
bato della legge, secondo la sentenza dei Santi Padri, si
ricerca un'obbedienza affatto cieca; non l'esame della
mente, ma l'ossequio della volontà; non conviene in-
vestigare il precetto colla ragione, ma compierlo coll'ope-
ra. L'occasione del primo peccato fra i mortali fu il
non aver divorata la legge, ma l'averla masticata.
Perché comandò Dio, disse quel seduttore attento e
fornito di mirabile artificio per ingannare: ^{ma} Quello è
indizio di Sapere e non di Obbedire. Quindi col-
la lunghezza del tempo conseguente, specialmente pres-
so i sacri Ceti, per un confuso e grossolano esame

delle leggi ne avvenne il danno della frodita, e la
caduta dallo stato dell'innocenza nella corrente e d'abso-
so degli errori e delle colpe. La scienza è il cibo
dell'anima, il quale, affinché passi in alimento e
succo, è mestieri che venga tritato e masticato. Ma
la legge, essendo l'arte medicatrice della corrotta
natura, offre una medicina, la quale se si mastica,
~~o~~ non si inghiottisce, ~~o~~ non si rigetta fuori; men-
tre, tranquillata, avrebbe recato salute all'inferno.
Imperocché i Precetti Vitali (come il Divino Girolamo
chiama le regole di Pacomio) sono ^{come} certe pillole, le qua-
li non scacciano dal ventre i cattivi umori, ma i
cattivi costumi dall'anima. Belle sono quelle parole,
come del resto tutte le altre, del sommo apice degli in-
gegneri: Vivere conforme alle leggi è la stessa salute.
Il che fu detto ottimamente per la civile Repubblica, ma
con maggior verità e con più valore se si trasferisce ai
dogmi per coltivare la pietà, se ciò terrete strettamente
attacato all'intimo dei vostri cuori, nulla può avvenire
di più
se ^{di più} baldi per lo studio delle Costituzioni, nulla di più

opportuno alla dignità della Religione, nulla di più
utile alla salute delle anime. Come la trascuranza
delle leggi è una vituperosissima deformazione della
Congregazione e la certa rovina delle anime.

Quanto sublimi sono le seguenti parole di Cassiano!
Siccome, dice, un'immensa gloria è promessa a colo-
ro che fedelmente servono a Dio, e che stanno a Lui
attacati secondo l'istituzione della Regola, così pen-
gravissime stanno preparate per coloro che con pederza
e negligenza l'avranno eseguita. Adempite, dunque,
Figli carissimi, tutte le cose di questa regola che si
sono scritte, le quali non furono prescritte invano,
ma perché tutti vivessero conformi le medesime. Im-
perocché se così si giungerà a conseguire la felicità
della vita futura ed insieme di quella che non finirà
già mai.

Tu poi, o Clementissimo Creatore e Riparatore del
l'uman genere, che vedesti che l'effigie ~~tua~~
portante la Croce fosse l'Insegna ed insieme il Modello
dell'ultima fra le altre tue Congregazioni; poiché

ti dicesti la Parola ed il Braccio del Padre; fa
che le parole di salvezza che per suo Volere ci
vengono prescritte in queste Regole, noi le traducia-
mo in fatti; affinché i religiosi costumi di vita pas-
sino in costumi; e questo Libro Vitale cancelli il
diarografo del decreto, ossia il ^{reato} dell'eterna pena, e
lo affigga alla tua Croce; e noi, godendoci del frutto
della medesima Croce, aseriva alla beata eter-
nità.

Bolla Pontificia

~~Urbano Papa Ottavo~~
a

perenne memoria della cosa.

Il sacrosanto officio dell'Apostolato per l'ineffabile provvidenza della divina sapienza affidato alla nostra umiltà continuamente Ci suggerisce, di abbracciare, fra le gravissime e molteplici cure dell'Apostolica servitù, con speciale amore quella, per mezzo della quale i fedeli di Cristo sotto il giogo soave della religione, servendo al Dio delle virtù, sotto statuti fissi e providamente ordinati, e sotto costituzioni fossano progredire di giorno in giorno nella santità e nella giustizia con più felici accrescimenti e perciò quelle cose, le quali per questa ragione furono stabilite ed ordinate, affinché da tutti coloro, a cui spetta, siano inviolabilmente osservate, e sussistano nella perpetua robustezza della quercia, noi uniamo del patrocinio della Apostolica conferma,

secondo che vediamo salutarmente expedire nel Signore. Saggiamente il diletto figlio Giovanni Antonio Palino Procuratore Generale della Congregazione Somasca, già di San Maiale di Pavia e della Dottrina Cristiana del Regno di Francia, a nome suo e della predetta Congregazione a Noi fece teste esporre che, per felice e prospero regime ^{e governo} della medesima Congregazione, furono fatte in diversi tempi alcune Costituzioni, ultimamente poi riconosciute per mezzo dei Venerabili nostri fratelli Cardinali della Santa Chiesa Romana, preposti agli affari dei Regolari, e che furono compilate del seguente tenore, Vale a dire:

(N. B. - Il rimanente della Bolla Novasi in fine delle.)

Regole

~~Libro primo~~

Del fine della Congregazione, degli istituti e della varietà delle persone.

~~Capitolo I~~

1.^o L'anno di salute del genere umano 1528 il Padre Girolamo Emiliani, di beata memoria, Patrio Veneto, ispirato dal Divino Volere, fe sorgere valorosa nella Chiesa di Dio, affinché militasse in Cristo, quest'umile Congregazione dei Chierici Regolari. Prese questa il suo nome da Somasca, piccolo villaggio, ove ebbe gettate le sue prime fondamenta.

2.^o Ed il fine che quell'ardentissimo nostro Padre volle proporre a se stesso ed a' suoi commilitoni fu di congiungere insieme la vita attiva alla contemplativa; in special modo poi di provvedere al prossimo, aiutandolo con qualsiasi fin opera che possa esser suggerita dalla divina carità. Dal che ne avvenne che in quei primitivi

tempi i Nostri la prima volta furono chiamati dal volgo i Padri delle opere e dei poveri. Per tanto fin dalla sua prima origine, col consenso dei Sommi Pontefici, essa abbraccio vari Istituti, pieni di carità e di pietà ed erantio molto utili nella stessa Chiesa di Dio. Imperocchè prima d'ogni altra intraprendeva la cura di coloro, i quali privi di fortune ed occupandosi dai genitori chiamansi Orfani, tanto in quelle cose che riguardano la coltura dell'anima, quanto in quelle che spettano a quella del corpo.

3.^o Indi si sforza di coltivare ed i giovanetti stabiliti nei Seminarii secondo il decreto del sacro Concilio Tridentino, e quelli che trovansi nei pubblici Ginnasi, e nei Collegi dei nobili o nelle Accademie, indirizzandoli alla Cristiana pietà ed alli studi delle scienze.

4.^o Per ultimo, affinché non sembri che, mentre invigila alla salute delle anime altrui, anneghittisca in quella dell'anima propria, essa tiene Collegi claustrali come case proprie a guisa di altre tante palestre, dove i suoi soldati disoccupati e liberi da ogni cura di cose e di affari

pari, con più esercizi di vita contemplativa, darsi tutti al solo Dio, si ammaestrano nella pugna spirituale e nel profitto, sperandosi oratio di trarne di giorno in giorno sempre più maggiori sussidii alla salute dei prossimi. Poiché ella si sforza di giovare al popolo Cristiano e coll'amministrazione dei Sacramenti, e colle celebrazioni dei Sacrificii delle Messe, e col tenere sacre lezioni e prediche, e colle esercizii di altre opere pie, fra cui poi tiene il primo luogo quella di insegnare ai fedeli la Dottrina Cristiana; e perciò Paolo Quinto, di felice rimenbranza, Pontefice Massimo incorporò alla nostra Congregazione quella dei Padri che chiamansi della Dottrina Cristiana in Francia, dove ^{Padri} quei con autore speciale si occupano in questa fatica pubblicamente nelle vie, nelle piazze e nelle Chiese, affinché noi pure facessimo altrettanto in Italia. ✱

✱ Questa unione fu scelta da Innocenzo X. l'anno 1646 a richiesta dei Dottinari. Vedi Appendice n. 1.

4. Tutti coloro poi che compongono tutta intera la Congregazione si dividono come in due classi, l'una dei

Sacerdoti e dei Chierici; l'altra di coloro che son destinati al servizio e che si chiamano Laici professi, o aggregati. Del resto comune è la nostra maniera di vivere, e tale ~~è~~, ~~è~~ che a nessuno visio difficoltà per abbracciarla, come quella che ~~non~~ induce ad una grande austerità, né ad una più severa afflizione di corpo; ma che per mezzo di una vera umiltà, di una perfetta obbedienza, annegazione e rinunzia della propria volontà nella via di Cristo Signore conduce i Nostri al palio della perfezione. Per la qual cosa allorchando cominciò anzitutto a crescere ~~per~~ fruttuosi semi della Chiesa di Cristo Signore, Il Santissimo Pontefice Dio V. l'anno di nostra salute 1568, ai sei di Dicembre, correndo il terzo anno del suo Pontificato, la volle aggregare nel numero delle Religioni, e la pose sotto la regola del Santo Padre Agostino. Allora poi l'anno seguente 1569, emessi con solenne cerimonia i voti della professione dai primi nostri Padri, nel giorno 29. Aprile, di sacro a San Pietro Martire, ed a Santa Caterina da Siena, facendole pienamente Iddio ~~reddo~~ di tutti i

beni, risplendette il felice e santo natale della Congregazione. La quale in seguito tutti gli altri Sommi Pontefici, ogniqualvolta si presentò l'occasione, confermarono ed approvarono non solo, ma la arricchirono eziandio di moltissimi grazie e privilegi.

Capitolo II^o

Della legittimità radunanza del Capitolo Generale e del modo delle celebrazioni del medesimo.

- 1.^o Poiché le cose particolari tutto quello che di bene possiedono, e l'esser loro medesimo, ed il conservarsi, lo devono riconoscere dalle cose universali, perciò tornerà a conto incominciare dallo stesso Capitolo Generale della nostra Congregazione, dal quale prendono in certo qual modo forma e sussistenza tutte le altre cose che spettano al buono e retto regimine.
- 2.^o L'indizione pertanto del Capitolo Generale si farà dal Preposito Generale, ovvero dal un altro che ha ottenuto questo diritto e facoltà, per mezzo di pubbliche lettere stampate, le quali si spediscono a tutti i Superiori delle Case in Italia, ed al

Provinciale, ossia ai Provinciali, se avverrà che si trovino più fuori d'Italia, e tutti i Vocali conosceranno di essere in questa maniera legittimamente invitati. Ciascun dei medesimi procurerà d'intervenire a quello. Se poi si verrà a conoscere che non tutti sono intervenuti nel tempo stabilito, quelli che si troveranno presenti, finché prima gli assenti, come si è detto, siano stati legittimamente invitati, rappresenteranno tutto intero il Capitolo, e tutto ciò che da loro in quella adunanza verrà eseguito avrà il medesimo valore che se da tutti fosse stato fatto, e nessuno oserà disapprovare.

- 3.^o Nessuno si recerà al Capitolo Generale all'infuori dei Vocali, e dei Soci e di coloro che potranno esser chiamati dal Preposito Generale per una disputa, o discorso.
- 4.^o Chicchessia, tanto Vocale, che Socio nella Domenica, in cui si daranno principio ai Conizi, sia tenuto di consegnare al Preposito Generale fedelmente il denaro o la nota di esso, né potrà, durante i Conizi, donare, comperare o permutare con un'altra cosa alcuna, senza licenza del Preposito Generale sotto pena di proprietà da incorrersi ifso fatto, sancita nelle nostre Costituzioni.

5.^o I Consiglieri ed il Cancelliere assieme al Preposito Generale si troveranno assolutamente presenti nella feria quinta precedente il sopraddetto giorno di Domenica, i Vocali ed i Soci nel Sabato. Ciascun di loro tanto per l'andata, quanto pel ritorno prenderà per quanto s'è possibile la via diritta. Il Preposito del Collegio dove si terranno i Conizi con uno dei Consiglieri deputi due o anche più Sacerdoti per la Sacristia e per la celebrazione delle Messe: aggiungerà un altro per compagno al portinaio; agli altri affidi la cura dei cibi; destini le camere per Padri che dovranno venire, con sopra le loro porte i nomi di coloro ai quali siano state fissate: ai Laici e Chierici della medesima famiglia ingiunga di servire con somma cortesia ai Padri che arrivano, di lavar loro i piedi, di rifare quotidianamente i letti, e di occuparsi in simili uffici con grande carità e gentilezza.

6.^o Il Preposito Generale nominerà quattro tra i Vocali, per ascoltare le confessioni dei Vocali e dei Soci: uno o due Annunziatori, i quali procurino che ogni cosa si faccia secondo il prescritto delle Costituzioni, e presiedano alle crisi

monie; uno che indichi le ore prescritte per l'incominciamento di ogni azione; due dei Collegiali i quali facciano da portinai del Capitolo: e comanderà che sia attaccato alla porta del Capitolo l'indice, nel quale vi siano descritti i nomi dei Ministri predetti e degli altri, e la sua firma, fatta di propria mano.

7.^o Nella Domenica, in cui si darà principio ai Conizi, lo stesso Preposito Generale celebrerà con solenne rito la Messa de Spiritu Sancto, ovvero alcun altro dei più ausari, alla quale Messa interverranno tutti i Vocali e Soci che non si troveranno occupati nel celebrare il Santo Sacrificio; prima o dopo la Messa si tenga un discorso, ed in quella stessa mattina tutti antenderanno all'orazione, ed a compiere divotamente i sacrificii.

8.^o Nel medesimo giorno, a due ore dopo il pranzo, dato secondo il solito il segnale col campanello, il Preposito Generale, e tutti i Vocali, e chiunque per qualsivoglia motivo troverassi nello stesso Collegio, si raduneranno in Coro, ed ivi per una mezz'ora si daranno all'orazione mentale per il felice procedimento del Capitolo Generale;

trascorsa la mezz'ora, colui al quale fu affidata la cura del tempo, dopo chiesta la benedizione, ad un cenno del Preposito Generale incomincerà le Litanie della Beata Vergine Maria, recitate le quali, lo stesso Preposito Generale, o il Vicario, oppure, in loro assenza, colui che fu insignito di maggiore autorità, proseguirà le pred, come appresso.

V. Ora pro nobis sancta Dei Genetrix.

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

V. Domine exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Oremus. Defende quæsumus Domine, Beata Maria semper Virgine intercedente, istam ab omni adversitate familiam, et totum corde tibi prostreatam ab hostium propitius tuere clementer insidij. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

9. La qual maniera di pregare sarà a dirittura la medesima dopo il pranzo ed alla sera per tutto il tempo del Capitolo.

10. Terminata l'orazione, col segno del campanello saran

chiamati i Vocali ed i Soci ad intervenire nel luogo destinato per i Conizi, dove subito con silenzio si condurranno; detto luogo dovrà esser messo all'ordine con religioso apparecchio: ivi giunti, tutti pieghino le ginocchia davanti all'immagine di Gesù Cristo Crocifisso posta sopra mensa, ed il Preposito Generale, alzati gli occhi al cielo, dica:

V. Auditorium nostrum in nomine Domini.

R. Qui fecit caelum et terram.

V. Benedicite.

R. Deus.

V. Dominus nos benedicat, et ab omni malo defendat, et ad vitam perducat aeternam; et fidelium animas per misericordiam Dei requiescant in pace. R. Amen.

11. Ondi si faccia alternativamente la confessione generale e l'assoluzione, come si fa in Coro al Completorio.

Confiteor Deo Omnipotenti, etc. Misereatur, etc. Indulgentiam, etc.

Allora il Vicario Generale, o in sua assenza, il Vocale più vecchio di professione **assolva** il Preposito Generale, o, non trovandosi egli presente, il primario con questa formula di parole.

Auctoritate Omnipotentis Dei mihi licet indignissimo per

sedem Apostolicam virtute privilegiorum Mendicantium, vel alio quovis titulo concessa, ego te absolvo ab omni vinculo excommunicationis, suspensionis, interdicti, et quibusvis alijs sententijs, censuris, et poenis; et teum super quavis irregularitate, et impedimento dispenso, quatenus possum, et tu indiges, ad hoc tantum, ut quaequaque per te fiunt in Congregationibus praesentis Capituli habendis, rata et firma sint. In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Posto il Preposito Generale **absolve** gli altri con queste parole.

Auctoritate Dei Omnipotentis mihi licet indignissimo per sedem Apostolicam virtute privilegiorum Mendicantium, vel alio quovis titulo concessa, ego vos omnes hic congregatos, et etiam omnes alios, durante hoc Capitulo, volis omnes congregandos ab omni vinculo excommunicationis, suspensionis, interdicti, et a quibusvis alijs sententijs, censuris, et poenis absolvo, et cum iisdem super quavis irregularitate, et impedimento dispenso, quatenus possum, et vos, et illi indigetis, ad hoc tantum, ut omnia, quae in Congregationibus praesentis Capituli peraguntur, rata et firma sint. In nomine Patris, et Filii,

et Spiritus Sancti. Amen.

Dopo queste cose, intonerà l'Inno, Veni Creator Spiritus, etc.

V. Emitte spiritum tuum, et creabuntur.

R. Et renovabis faciem terrae.

V. Cor mundum crea in me Deus,

R. Et spiritum rectum innova in visceribus meis.

V. Domine exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Oremus. Deus, qui corda fidelium sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

Oremus. Omnipotens sempiternus Deus, qui facis mirabilia magna solus, praetende super famulos tuos, et super congregationes illis commigas spiritum gratiae salutaris, et ut in veritate tibi complacent, perpetuum eis rorem tuae benedictionis infunde. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Terminate queste cose iacendo vieda a susluogo, come si

esporrà al Capo 19 di questo libro, trattando dell'ordine del sedere. Il Preposito Generale terrà una qualche grave e pastorale esortazione adatta alle cose che devono trattare, ed insieme ecciterà tutti a procurare la gloria di Dio, ad abbracciare la pace e la vera concordia, ad osservare la modestia tanto in casa che fuori per tutto il tempo dei Conizi, ad attendere all'orazione: avvertirà che nessuno osi senza licenza né dare lettere ad alcuno, né riceverle da chiesa, che niuno si rechi nelle camere degli altri, né cagioni in altri sospetto di ambizione, né esca dai chiostri senza benedizione, o senza che gli sia assegnato il compagno, né presuma di pranzare, cenare, o mangiare fuori del refettorio comune, e molto meno fuori del Collegio; esorterà tutti alla religiosa osservanza del silenzio nelle ore stabilite e specialmente nel tempo che trovansi a mensa, e ad esser pronti alle obbedienze ricordate per mezzo del segno del campanello; finalmente avvertirà una seconda volta di rassegnare ciascuno il denaro, se non lo avrà rassegnato.

13.^o Ma poiché importa moltissimo per costituire legittimamente i Conizi & usare una grande diligenza nell'osservare

che possa con diritto concorrere all'elezione; per questo il Preposito Generale, o trovandosi egli assente, o altrimenti impedito, il Vicario Generale ~~concederà~~, che se alcuno verrà a conoscere esservi fra i congregati chi sotto qualunque titolo sia privato del diritto del voto, lo manifesti al Capitolo prima che si venga a quelle cose che debbonsi eseguire nel Capitolo, leggendo il Cancelliere le seguenti parole: Ego JB. Cancellarius de mandato M. B. P. nostri Praepositi Generalis. admones, et omnibus notum facio, si quis noverit quempiam ex congregatis, aut congregandis quocumque nomine suffragii iure privatum esse, ad Capitulum referat, antequam ad ea, quae in praesenti Capitulo sunt decernenda, deventurum. In quorum fide, etc.

Se quindi nasceranno alcune difficoltà, i Padri del Capitolo con la loro prudenza o le discutano, o, se le cose saranno talmente dubbie che si richieda molto tempo a esse essere ammessi, fare, & potremo tutti ^{essere ammessi} ~~essere ammessi~~, premessa questa protesta, che il Cancelliere a voce alta in modo da poter esser da tutti udito, reciterà a nome di tutti.

Ego JB. Congregationis Sarnaschae, totiusque Generalis

Capituli Cancellarius omnium nomine, ac vice, protestor, ac mox omnes, ac singulos, qui huius Capitulo intersunt, ut si aliquis adest excommunicatus, suspensus, interdictus, aut alio quovis titulo inhabilis ad electionem tam activam, quam passivam, vel ad alia in Capitulo definienda secundum canonicas instituta, privilegia, et consuetudines, aut quacunque alia ratione, Capitulo illico exeat: quoniam alij nullo modo intendunt ius, et facultatem eligendi ipsi communicare, atque ita expressè protestantur, et de hac protestatione postulant per me Cancellarium praedictum fieri decretum. Insuper omnium nomine protestor, quod, si electiones faciendae, vel aliqua ex ipsis ob aliquod vitium, defectum, vel ignorantiam iuris, aut facti, vel alio quovis praetextu nullae declarantur, (quod absit) in omni casu, nullo prorsus excluso, ius, et potestas eligendi, aliisque definiendi ad nos, et Capitulum pleno iure, et sine aliqua diminutione revertatur. Et hanc protestationem volumus haberi pro repetita toties, quoties opus fuerit, vel expedierit, et de dictis protestationibus pariter requirunt per me Cancellarium fieri decretum. Con questa protesta si reputa^{affatto} tolta ogni qualsiasi genere

di difetto, dal quale in qualunque modo possa esser viziato, od offugnato il Capitolo.

14. Allora il Cancelliere reciti ad alta voce i nomi di tutti i Vocali e Soci, tanto presenti, quanto assenti, cioè lette pubblicamente le lettere, se ne avranno alcuna, di coloro i quali o trascurarono di venire al giorno prefisso, o non poterono: dal che si conosca essersi legittimamente congregati i Comizi.

15. Dopo di queste cose, dovramosi chiamare coloro i quali, aggregati al numero dei Vocali, daranno per incominciare per la prima volta l'ufficio capitolare, e questi tutti ingiurialisi innanzi al Preposito Generale, ed ai Consiglieri emetteranno la professione di fede, e giureranno in questa maniera:

Ego J. testor in vivo Deum, quod ea omnia, quae in Comitijs generalibus instantibus, et futuris agentur, quae in totius Congregationis, aut personae alterius quoquo modo praesudicium vergere possint, sine sigillo secreti continebo.

16. Poiché i Vocali saranno stati ricevuti dagli altri con religiose congratulazioni, i Soci daranno legere se stessi col vincolo del giuramento, omettendo la parola « et futuris ».

17. E resto il Preposito Generale, non ancora depositato il

sigillo, genuflesso nel mezzo dei Conizi si innanzi all'immagine del Crocifisso confesserà a Dio ed ai Padri le proprie colpe esteriori con grande umiltà d'animo e sommissione di corpo, mentre i Padri staranno tutti in piedi col capo scoperto. Subito che egli sarà ritornato al proprio posto, tutti i Vocali e Soci faranno la medesima cosa notando frattanto il Cancelliere le colpe di ciascuno: indi si ristabiliranno, ciascuno al proprio posto.

18. Compita l'accusa delle colpe, si leggeranno tre capitoli delle Costituzioni, cioè — Delle elezioni in genere — Della maniera di eleggere il Preposito Generale — e Quale cosa debba il Preposito Generale —. Letti i quali, il Preposito Generale esorti seriamente tutti quanti a custodire diligentissimamente sotto sigillo secreto tutte quelle cose che si tratteranno nei Conizi, in guisa che non sia mai permesso dire, o in qualunque altro modo manifestare, da uno consenti alla tale decisione, decreto, o elezione, che l'altro si oppone, oppure quelle cose che si saranno trattate o disputate nelle elezioni, e simili. Per ultimo si finirà per il giorno seguente la creazione del nuovo

Preposito Generale.

19. In ciascun giorno i Vocali si raduneranno al mattino e dopo il pranzo nel luogo destinato per i Conizi, fino a tanto che non si siano finite tutte quelle cose ^{che} appartengono al Capitolo Generale e prima di entrarvi si dovrà sempre premettere il segno del campanello da cui che dal Preposito Generale ne avrà avuto l'incarico.

Dipoi si adunerà il Definitorio, nel quale si osserveranno tutte quelle cose che vengono riferite nel Capitolo « Del Definitorio e suo ufficio ».

20. In ultimo luogo si raduneranno nuovamente i Vocali, per trattare degli altri che dovranno aggregarsi fra i Vocali, allora se a caso nelle superiori sessioni si fosse tralasciata alcuna cosa, se occorrerà di dover definire, approvare o anche da rigettare qualche cosa dal Capitolo Generale, ciò verrà proposto dal Cancelliere, e uditi prima i pareri di tutti, subito si definirà con voti secreti. Finalmente il Preposito Generale con una breve esortazione infiammerà tutti ad una vicendevole unione di animi tra loro, ^{risolventi di} sebbene (di differenti) luoghi, e a conservare specialmente

quella col capo, ad abbracciare prontamente l'obbedienza, ad esser di animo molto affezionati alla nostra Congregazione, e ad esercitar verso tutti la carità; indi il Cancelliere annunzierà ad alta voce i luoghi destinati a ciascuno Vocale solamente, mentre essi stanno ascoltando.

21. Terminato queste cose, dato il segno col campanello, i Vocali ed i Socii si recheranno in Chiesa, come pure tutti i Nostri che si troveranno in detto Collegio, cantando il Te Deum laudamus et., e in a forte chiuse si leggeranno i nomi di tutti i Superiori e sudditi dal Cancelliere. Poi il Preposito Generale comincerà l'Inventario, gli altri proseguiranno. Terminato quello, e data la vicenda secondo il solito il bacio della pace, si stimeranno licenziati i Conizii.

22. Ciascuno, presa prima la benedizione dal Preposito Generale, e le lettere patenti, se sarà Superiore, si recherà al luogo destinato gli dall'obbedienza. Si freggerà a chi dovrà partire, il tempo del suo viaggio, né sia lecito di contravenire a ciò, eccettuata l'occasione d'infirmità.

Capitolo III.

Quali esser debbano i Vocali del Capitolo Generale, e quali debbano a quello portarsi.

10. Difendendo tutto il bene dell'intera Congregazione dal Capitolo Generale, il quale ne sostiene tutto il peso di quella, nell'elezione ed ammissione dei Vocali v'è duopo d'una natura considerazione, affinché cioè si provveda alla pubblica salute, non al privato vantaggio di alcuno. Perciò procureremo di ascrivere soltanto coloro, i quali si distinguono sopra gli altri e nella vita e nei costumi: coloro che per prudenza, e consiglio e scienza sanno provvedere nelle ardue imprese; parimenti quelli che per parecchi anni saranno stati provati nella Religione; e saranno trascorsi almeno sei anni dopo ^{emessa} la professione; e coloro che almeno avranno raggiunto l'anno trentesimo di loro età. Sappiano poi non doversi aggregare nel numero dei Vocali colui, che o avrà apostatato, o sarà stato colto in qualche delitto, o che di lui non evident

indizii probabilmente si dubiti che non abbia a conserva-
 re in segreto quelle cose che si trattano nei Conizii, e per
 ultimo colui che convinto di colpa, abbia sofferta alcuna
 pena a giudizio della Santa Inquisizione; così pure
 se alcuno dei Padri già ascritti tra i Vocali sarà stato
 convinto di aver commesso alcuno dei predetti delitti, costui
 sia levato dal numero dei Vocali, nè mai venga ascrit-
 to nuovamente tra i medesimi.

2.º Il modo di eleggere i Vocali sarà il seguente. Il Preposito
 Generale ordinerà che i Padri radunati in Capitolo
 vengano dal Cancelliere anticipatamente avvisati che nel-
 la sessione seguente si dovranno creare nuovi Vocali (cio
 poi si farà, se nel passato triennio saranno morti alunni di
 loro, o saranno ritenuti da perpetuo impedimento) i quali
 debbano sostituire il posto di quelli che mancano a com-
 pimento del numero quarantesimo, * il che, se si
 dovrà fare, nella sessione seguente prima di tutto si legi-
 gerà dal Cancelliere tutto intero questo capitolo. Dipoi
 si prendano a sorte tre Scrutatori per raccogliere i voti,
 i quali tre subito si accostarono alla mensa, recandosi

frattanto i Consiglieri al loro posto. Il Padre Generale
 si ritirerà ^{dal suo sito} alquanto, e ordinerà che il Cancelliere dica
 ad alta voce =

In nomine sanctissimae Trinitatis, Patris, et Filii, et Spi-
 ritus Sancti, unusquisque vestrum accedat ad nominationem
 et suffragia ferenda pro electione novorum Vocalium pro
 annis iuramento.

Il Padre Generale prima di tutti giurerà con queste pa-
 role:

Ego N. N. Praepositus Generalis Cler. Reg. Congreg.
 S.omascae, et Doctrinae Christianae in Gallia; testem
 invoco Deum, qui me iudicaturus est, quod in creatione
 novorum Vocalium illos eligam, quos secundum verita-
 tem conscientiae meae, pensatis circumstantiis, probiores, et
 magis idoneos indicavero.

La stessa cosa si farà da tutti gli Elettori, prima farò da
 gli Scrutatori, i quali si aggiungeranno le solito parole, = et
 me fidelem in haec Scrutatoris manere, ac sine dolo praestabo.

* Quarantesimo secondo prefisso dalle ordinazioni di Alessan-
 dro VII. (nel nostro Bollario a pag. 187.) Vesti Append. N. 2.

3.^a Terminati i giuramenti, il Padre Generale, lascia gli Scrutatori, indi gli altri Vocali, tenendo l'ordine di professione si accosteranno alla mensa, e getteranno nel cassetto ^{in preparato} un solo biglietto con sopra il nome e cognome di uno soltanto. Gli Scrutatori leveranno le schede e le numereranno; se in quelle troveranno esser più i nominati che i da nominarsi, lo Scrutatore più vecchio di professione avvertirà i Padri dello sbaglio, e rigettata la prima nomina si dovrà venire ad una seconda; che ^{se} lo stesso errore si troverà anche nella seconda, il Padre Generale costringerà gli Elettori con precetto di santa obbedienza, e ciascuno di essi a nominarne uno solamente, e non di più. Lette le schede, gli Scrutatori descriveranno i nominati e dopo falsati, nuovamente li descriveranno tutti tenendo l'ordine di professione; che se nel dare il voto sarà avvenuto un qualche errore riguardo all'ordine di professione, non dimeno le elezioni saranno valide, né dalla medesima nomina dovrà nascere alcun diritto in quanto all'elezione.

4.^a La votazione comincerà con ordine di professione, e tutti i nominati si sottoporranno ai voti, né frattanto sarà notifi-

ficato dai Scrutatori quale numero di suffragi abbia riportato ciascuno; descriveranno bensì i nomi loro con il numero dei voti riportato da ognuno: terminata la ballottazione, si notificheranno coloro che saranno stati eletti a più voti, se ve ne saranno alcuni, e questi si preferiscano agli altri; similmente si proclameranno eletti coloro che avran sortito più voti sopra la metà, e rispettivamente sopra gli altri fino a compimento del numero quarantesimo inclusive. Che se fra quelli che hanno più voti, se ne troveranno alcuni con pari numero di voti, non essendo ancora suffito il numero di quaranta ¶, allora questi si balloteranno per ordine di professione, e chi avrà più suffragi, si riconosca per eletto; che se ancor in questa ballottazione saranno eguali di voti, si giudichi eletto il più vecchio di professione; e se saranno ancor eguali di professione, preceda nell'elezione il più vecchio d'età.



Quarantesimo secondo; alle stesse ordinazioni App. 2.^o 3.



Quaranta Due, come sopra.

Che se la sorte posterà che insorga una qualche difficoltà, o controversia (cioè che di tratto in tratto succedesse in simili

negozii) il Capitolo Generale col maggior numero dei voti risolverà interamente la cosa, e gli altri si acqueteranno.

Se taluni degli eletti si trovassero presenti in quel Collegio, dopo pubblicate le elezioni, si chiamino in Capitolo, e osservate quelle cose che furono stabilite di sopra, si ricevano.

Se poi si trovano in quella Città, la loro assenza di nul-
la impedisca quelle cose che dovranno allora trattare.

5.° Il numero di coloro che dovranno intervenire al Capitolo Generale con ~~at~~ ambedue le voci, ✱ per un conto oltrepassi il numero di quaranta: tuttavia, se la nostra Congregazione, cioè che la Dio meriti speriamo, prenderà un maggior accrescimento, sia libero, coll'andar del tempo, allo stesso Capitolo, aumentare il numero predetto, parcamente però e moderatamente, e ciò non si stabilisca se non da
con due parti di voti.

✱ Per un conto oltrepassi il numero di quaranta due; imperocché ciascuna delle tre Provincie della nostra Congregazione abbia quattordici Vocali del Capitolo Generale e non di più; né si venga in nessuna Provincia alla nomina di nuovi Vocali, se non quando i suoi Vocali

saranno al di sotto di quattordici. Dalle medesime etc.
Vedi - Appendice N.° II.

6.° Affinchè poi gli Elettori vengano fin chiaramente in cognizione, qual scienza, prudenza o consilio si richieda in quelle che potranno esser proposte nel tempo della nomina de' nuovi Vocali, acciocchè, ascritti tra i Vocali, possano consigliare nelle cose ardue, e facciano con grande spirito nella vigua del Signore, farsi degni di premio: niuno per l'avvenire, o si proponga o si asciva nel numero dei Vocali, qualora non abbia per lo spazio di dieci anni insegnate con metodo le scienze speculative; o parimente per anni dieci non siasi esercitato con profitto delle anime e con lode della Congregazione, nelle predette o nelle lezioni; ovvero per dodici anni non abbia fruttuosamente insegnata la Rhetorica, o le lettere umane; o se, in qualunque de' nostri Collegi, amantissimo della disciplina regolare non siasi per lo spazio di quindici anni lo devolvemente portato nell'amministrazione de' Sacramenti, finchè sia molto versato nei casi di coscienza; o non siasi per dieci anni occupato per la Congregazione nell'ammaestrare i Novizi,

con del primo, come del secondo Noviziato, o Professo-
rio; e finalmente quando non siasi applicato a comporre
opere insigni, ovvero non abbia per lo spazio di dodici an-
ni fedelmente e diligentemente servito al Molto Reve-
rendo Padre Nostro Deposito Generale in qualità di Se-
gretario.

7.^o Le debite attestazioni poi fatte dai Superiori, e dai Visitatori,
con loro giuramento, delle predette qualità, e fatiche soppor-
tate sieno portate a tutti i Capitoli Generali, affinché si ri-
copino in un libro speciale da conservarsi nel Collegio di
S. Maria, il qual libro si reciterà al Capitolo, acciocché
tutte possano leggersi dal Cancelliere prima di metter ma-
no al ballottaggio di ciascuno de' concorrenti.

8.^o Ma poiché può avvenire che alcuno non abbia continua-
to l'intrapreso ufficio per tutti questi spazi di tempo stabilis-
ti, vogliamo che questa interruzione non pregiudichi i meriti
di alcuno, come neppure, se alcuno avesse rispettivamente
impiegato tutto l'odesto tempo prefisso nell'adempimento di var-
ni dei predetti uffizii, sarà indegno di questa prerogati-
va, il che resta tutto rimesso al giudizio de' medesimi

Padri, i quali, venute conto delle persone e delle fatiche, con-
cederanno con somma equità i gradi e gli onori ai merita-
voli, acciocché tutti vengano stimolati ad una fiorita di vi-
ta e di costumi, ed allo studio delle buone arti, ed all'amo-
re ed osservanza della regolare disciplina.

Se non osservate queste leggi, niuno stia di esser mai nel
numero dei Vocali del Capitolo Generale, ^{nevi} ~~ne~~ di averne un
quale che diritto.

Interveranno parimente al Capitolo Generale con ambedue le
voci il Provinciale della Francia e il D. lui Socio, che la
stessa provincia eleggerà, né si ritirerà dal Comitato, se
non dopo scelti i Conizi, sebbene l'altro sostituto nel
luogo del Provinciale si trovasse anche assente.

9.^o Oltre questi Vocali, interveranno ai Generali Conizi i Soci,
o Discreti, da eleggersi dai luoghi d'Italia, come appresso,
i quali, godendo della voce attiva soltanto, daranno il loro
voto in tutte le elezioni delle dignità maggiori, ossia
degli Officiali, cioè di coloro che costituiscono tutto intero
il Definitorio, e l'audia del Provinciale della Francia, e
degli Scrittori: e terminate quelle elezioni, usciranno

dal Capitolo, né potranno prender parte al trattamento o definizione delle altre cose. * Questi saranno in numero di otto, finché non farà bene al Capitolo Generale di stabilire altrimenti secondo la varietà dei tempi e dei luoghi.

Questi saranno in numero di otto; perciò ciascuna Provincia manderà al Capitolo Generale tre Soci o Discreti. Dalle medesime ordinazioni eccl. Vedi Appendice N.º 5.

10.º Nessuno potrà esercitare la carica di Socio, o Discreto, il quale non abbia ^{compiuto} l'anno trentesimo terzo di sua età, e il decimo di professione, e neppure se non sarà nato di legittimi natali, quando sopra tale impedimento non abbia ottenuto la legittima dispensa: né colui che si sarà talmente sottratto dall'obbedienza, da vivere fuori dei Conventi per un mese, non avendone avuta alcuna licenza, o se sarà stato convinto di aver commesso un qualche grave ed enorme delitto, o finalmente se a giudizio della santa Inquisizione sarà stato condannato ad una pena canonica.

In nessuna maniera potrà un Vocale del Capitolo Generale esser eletto in Socio.

11.º La maniera di eleggere i Soci sarà la seguente: Spetterà al Superiore di ciascuna casa destinata per l'elezione del Socio, o trovandosi egli impedito, al Vice Superiore il convocare il Capitolo Conventuale, e ciò dal giorno festivo dell'Evangelista San Luca, ossia dai 18 del Mese di Ottobre, dopo pubblicata l'indizione del Capitolo Generale, da tenersi nel prossimo seguente anno (salvo che in qualche caso impensato non richiedesse un altro tempo da stabilirsi col voto dei Conventuali da colui che farà l'indizione del Capitolo.) fino ai 25 dello stesso mese inclusive, non prima, né dopo. Il Superiore fisserà il giorno per la nomina del Socio, e di ciò farà conoscerli per mezzo di lettere tutti coloro che dovranno intervenire alla detta elezione, e se tutti non saranno convenuti, differisca l'elezione fino all'ultimo giorno, nel qual tempo quand'anche tutti non saranno intervenuti, tuttavia la nomina si faccia lo stesso, né l'assenza od indugio di alcuno a nim parte impedisca o possa viziare detta nomina. Comodissimo i Superiori procurino per quanto è possibile che l'elezione non venga differita

nell'ultimo giorno, e se per una giusta ragione doves-
se differirsi, facciano in modo che s'incominci nel mat-
tino dell'ultimo dì.

12.° Al questo Capitolo interverranno tutti e singoli i professi
iniziati negli ordini sacri, purchè abbiano il diritto del
voto, dimoranti tanto nella casa stabilita, quanto altrove
entro la medesima città, oppure fuori alla distan-
za di sei miglia. Oltre questi verranno i Procuratori,
se alcuni saranno stati mandati dai luoghi subordinati
alla Casa dell'elezione giusta il prescritto dell'editto
stampato, il cui esemplare sarà riportato in calce alle
Costituzioni. (Vedi n.° 15. di questo Capo - e Append.).

Nella nomina dei Soci si eleggeranno tre Scrutatori per
mezzo di voti segreti: il Superiore poi, e due dei più vec-
chi di professione tra gli ^{stessi} Elettori raccoglieranno le schede ed
i voti nella elezione degli Scrutatori.

Ciascun Elettore abbia una pagella scritta con lo stesso
carattere, in cui vi si leggano i nomi ^{e cognomi} dei Vocati di quei
luoghi che a simile elezione possono concorrere, ossia
di coloro che avranno quelle condizioni che sono contenute

nel Breve sopra di ciò emanato. Poscia il Superiore
del luogo, indi gli Scrutatori, e dopo gli altri per ordine di
professione, fatto prima il giuramento di non eleggere se stesso,
ma il più probò, e il più idoneo, lascieran cadere nel ca-
disco la carticella con sopra il nome di chi fu da se eletto,
come appresso si prescrive per le elezioni del Capitolo Gene-
rale. Colui, nel quale saranno concorsi più voti sopra la
meta, si proclamerà eletto. Che se nessuno avrà riportato
il debito numero di voti, per ordine di professione si sottoporran-
no al ballottaggio tutti quelli che sono nominati nelle sche-
de, e chi sarà trovato avere più voti sopra la meta, sia
egli dichiarato Socio.

13.° Nessuno poi nella nomina dei Soci godrà del diritto del
voto passivo, il quale non sia nel numero di quelle fami-
glie, le quali concorrono alla medesima elezione a norma
di ciò che prescrive il Decreto.

14.° Che se ad alcuno d'altra famiglia, trattenuto da luoghi
e pubblici affari, impedito dall'obbedienza ed autorità dei
Superiori, occadrà di trovarsi in quel luogo, ove si farà
l'elezione del Socio, questi abbia ancor esso tutto il diritto di

votare in quella casa. ✱

Purché egli si trovi in quella con l'obbedienza per un qualche spazio continuo di tempo, che sia almeno di quattro mesi prima del tempo dell'elezione. Perciò si guardino i Superiori dal mandare in un luogo quelli che dal Definitorio furono destinati in un altro, prima delle elezioni dei Soci, senza un motivo urgente.

Dal decreto della S. Congregazione, prefetto agli affari dei Regolari, dei quindici Dicembre 1634., come nel nostro Dollario a pag. 166 e 167 - Vedi Append. n. 6.

L'Assente dalle nostre case con l'obbedienza a motivo di un pubblico negozio ~~et~~ in quel tempo, in cui deve esser fatta l'elezione dei Soci, concorra ad essa elezione per mezzo di un Procuratore da eleggersi dal corpo di quel Capitolo.

I Visitatori, ed i Pro-Visitatori concorrano all'elezione del Socio soltanto in un luogo della loro Provincia.

Il Padre Generale abbia diritto di suffragare in ogni Collegio, il suo Secretario in un luogo solamente.

Colui che ha già dato il suo voto in una casa, sebbene

fassi ad altra casa con obbedienza, tuttavia non interverrà alla elezione del Socio.

15.° Coloro che abiteranno in luoghi distanti oltre sei miglia da quello in cui si dovrà eleggere il Socio, costoro prenderanno parte all'elezione per mezzo di Procuratori eletti, secondo la forma da prescriversi nelle lettere Provinciali del Capitolo Generale. ✱

✱ Non concorreranno poi immediatamente e col proprio voto alla nomina del Socio, sebbene fosse prima dal Preposito Generale, e da altri Superiori già mandati al luogo, dove deve esser eletto il Socio, quantunque eziandio vengano deputati in quello di famiglia, o ivi si trovino, come i soci dei Visitatori; imperocché il diritto del voto nell'elezione del Socio, nel luogo cioè dove costui viene eletto, lo hanno solamente coloro i quali almeno per lo spazio di quattro mesi prima del tempo prefisso all'elezione, e vi dimorano, o per lo meno vi sono stati deputati. Dal medesimo Decreto della Congregazione, riportate all'append. n. 6. - Vedi Appendice II. 7.

16.° Quelli che daranno il loro voto col nome di Procuratore

~~subito che sarà giunto il momento della nomina~~, consegneranno al Superiore del luogo, dove dovassi compiere l'elezione del Socio, le lettere credenziali della procura, le quali dovranno aprirsi subito che sarà giunto il momento della elezione, e sederanno come se fossero della famiglia, ritenendo l'ordine di professione, né alcuno di loro userà più di un sol voto.

17.^o Nei dubbi circa l'elezione del Socio, i quali possono occorrere tanto nella stessa elezione, quanto prima o dopo, il Preposito Generale con i Consiglieri, o Assistenti stabilisca a norma della sua prudenza, e provvisi che non succeda aggiunta alcuna di suffragi. Il medesimo sia stabilito nelle altre difficoltà, che possono nascere in simili elezioni, e ad una tale decisione tutti dovranno acquietarsi.

18.^o I luoghi che sono in qualunque modo destinati ad eleggere il Socio, ciascuno in proporzione, somministreranno al Socio quel danaro, che sarà bastante per suo viaggio. L'assegnamento dei luoghi per eleggere i Socii, ~~scelta~~ e di quelli in cui si deve fare l'elezione, sarà fatto dal quel Definitorio, che immediatamente precederà il Capitolo

tole Generale. Se il Definitorio non li avrà stabiliti, il Preposito Generale, e trovandosi questi gravemente infermo, o morto, o impedito, il Vicario Generale con due Padri del Definitorio supplisca, e ciò che in questa distribuzione, e assegnamento di luoghi verrà decretato, niuno ardisca infrangere.

19.^o Se accadrà che qualcuno eletto Socio non possa recarsi al Capitolo, ciò significato per lettere al Preposito Generale, si dia agli Elettori la facoltà di eleggerne un altro, se questo si potrà comodamente eseguire, oppure niuno vi vada, a giudizio del Preposito Generale.

20.^o Quelli poi che saranno stati eletti Socii, prima di entrare in Canonici, presenteranno al Preposito Generale ed ai Consiglieri gli attestati della loro elezione sottoscritti dal Cancelliere della casa in cui fu fatta l'elezione, e muniti di sigillo. Ad esso Preposito Generale e Consiglieri apparterrà l'esaminare diligentemente se gli detti attestati siano degni di fede, e se i Soci sian privi di alcuna delle prescritte condizioni; e trovandosi qualche difetto, li riggheranno dalla funzione di Socii; ed in tal caso tutta la facoltà che ad quell

competeva di eleggere, si stimi ipso iure, et facto trasportata nel Capitolo Generale; si guardi però che non si faccia aggiunto di suffragi.

Capo IV^o

Del tempo e del luogo del Capitolo Generale,
e delle preghiere da farsi per esso.

- 1.^o Il Capitolo Generale si celebrerà ogni tre anni, ossia ogni qualvolta dovassi eleggere il monaco Generale, nella terra Domenica dopo la Resurrezione di Nostro Signore, quando per grande guerra, peste, o per grande e generale carestia non venga differito in altro tempo a giudizio del Deposito Generale e del Definitorio, il che verrà manifestato per mezzo di lettere, ed in tal caso si stimino prorogate tutte le Dignità, fino alla nuova elezione, la quale si farà tosto che commodamente si possa.
- 2.^o Il luogo per detto Capitolo sia uno dei nostri Collegi, prescelto dal Definitorio nell'anno antecedente agli stessi Conizi. Che se per qualche impensato motivo il luogo

destinato dal Definitorio ritornare meno opportuno, o poco comodo, dal Deposito Generale e dai Consiglieri ne verrà nominato un altro, tuttavia a tempo opportuno di quisa che tutti i Padri del Capitolo Generale ed i Superiori dei luoghi possano esser fatti consapevoli di questa seconda elezione del luogo. Il che similmente sia stabilito intorno al luogo del Definitorio.

- 3.^o Tutti i Superiori delle case, per lo spazio d'un mese prima che abbiano principio i Conizi, curino diligentemente, da tutti coloro, i quali vivono secondo l'istituto della nostra Religione, raccomandando ^{a Dio} colle preghiere e coi sacrificii i Padri che dovranno recarsi ai Conizi. I Chierici ed i Frati reciteranno ogni giorno l'ufficio piccolo dello Spirito Santo, o la Corona della Beata Vergine dal tempo suddetto fino a che si licenzieranno i Conizi: i Sacerdoti, o celebreranno frequentemente la Messa de Spirito Sancto a giudizio del Superiore, o in ciascuna Messa, quando secondo il rito della Chiesa ciò si potrà fare, aggiungeranno la colletta de Spirito Sancto. Nel sabato precedente al giorno di Conizi Digiuneranno tutti e per tutto il tempo

dei Conizi in tutte le Chiese della nostra Congregazione un qualche sacerdote celebrerà la Messa de Spiritu Sancto. Tutti i giorni non impediti, e nelle medesime Chiese nella Feria seconda dopo la terza Domenica, la quale da principio alla celebrazione del Capitolo Generale si canterà solennemente la Messa de Spiritu Sancto; i nostri Chierici e Laici riceveranno nello stesso giorno dalle mani del celebrante il Santissimo Sacramento dell' Eucarestia: da tutti si faranno devote preghiere per il felice principio ed esito del Capitolo Generale: al mattino, ed alla sera dopo l'orazione mentale si reciteranno le Litanie dei Santi con le solite voci, e colle orazioni de Spirito Sancto, e della Beata Vergine, per i Prelati, per la Congregazione, e famiglia, per qualunque necessità. Sarà molto opportuno che ciascuno, a giudizio del Superiore e del Confessore, aggiunga specialmente in questo tempo alle orazioni i digiuni, o qualunque altra mortificazione della carne affine d'implorare l'aiuto divino. I nostri Confessori impartiranno i loro penitenzi agli esercizi di pietà e di religione, acciò, moltipli-

cati gli intercessori, fin facilmente si consegli ai Nostri la virtù e la grazia dello Spirito Santo.

4. Il Procuratore Generale implorerà dal Sommo Pontefice una plenaria Indulgenza a tutti quelli che visiteranno la Chiesa del Collegio, nel quale si celebrerà il Capitolo Generale.

~~Capitolo~~ V

Delle elezioni in genere, e della maniera di votare.

1. In tutte le elezioni richiamino allo ^{mente} i nostri Padri, essete a loro carico il comodo e l'incomodo di tutta la Congregazione, e che a loro sarà ascritta qualunque cosa sia per accadere. Perciò accordandosi negli animi, ed uniformandosi a tutto loro potere alla volontà del Signore, procurino sempre di eleggere coloro che per la pietà e carità verso Dio ed il prossimo, per l'amore alla Congregazione, per prudenza e per saperi conosceranno esser più degni degli altri, ed intendano che in tal tempo devono operare ciò che ciascun bramerella di aver operato, se fosse giusta per

lui l'ora estrema in cui dovesse esser presentato al Tribunale del Giustissimo Giudice.

2. Ma acciocchè con animo retto e sincero s'accostino per eleggere, e non ignorino quali virtù necessariamente si richiedano nelle persone che devono esser elette, comandiamo che avanti l'elezione di tutti gli Ufficiali si leggano dal Cancelliere quelle cose che intorno ad essi sono state stabilite nelle Costituzioni, e rispettivamente intorno ai loro uffizi.

3. Se però taluno dubiterà quale sia più o meno idoneo, ad esso lui sarà lecito d'interrogare gli Elettori, però con la sola intenzione di sapere le qualità ed i meriti di coloro di cui possa farsi elezione.

4. Si guardi poi ciascuno dal procurare o per sé, o per altri, direttamente, o indirettamente suffragi; chiunque avrà fatto altrimenti incorra ipso facto in tutte le pene e censure stabilite contra codesti ambiziosi, specialmente della privazione degli uffizi, che posseggono, e inhabilità a conseguire altri in avvenire, senza speranza di esser sopra di ciò altrimenti da alcuno dispensati, se non se dalla Sede Apostolica, o andio

dalla punizione da darsi figli gravemente secondo la qualità della colpa. Tutte le sopradette pene s'incorrono erian d'io dai Complici, e da coloro che essendo semplicemente di ciò consapevoli, non li palezano; il che resta decretato anche per i Capitoli Collegiali. In tutte le elezioni da farsi con nel Capitolo Generale, come nel Definitorio, giurino gli Elettori di non eleggere se medesimi, ma i più probi ed i più capaci.

5. Sotto pena di colpa grave ^{sugli Elettori} niuno, palesi ad altri il voto che avrà dato; posttale manifestazione però sion si stimi viziata l'elezione; e ciò si osservi ancora nella elezione dei Soci.

6. Niuno usi nella scheda, quando questa non sia stampata, parole ambigue, disgiuntive o condizionanti, o alternative; e quando dai Scrutatori si trovino cotale schede, siano annullate, e non impediscano la fatta elezione.

7. Sebbene fosse ancor la cosa indecisa, e non per anche promulgata l'elezione, tuttavia non sia lecito ad alcuno di ritirare la cartucella che avrà posta una volta nell'urna, né di cambiare il suo voto, e non si ammetta sopra di ciò

protesta alcuna in contrario.

9.^o Non si facciano mai le elezioni di notte tempo, ma si potranno protrarre dalla prima ora del giorno fino alla vigesima quarta esclusivamente, ovvero si differiscano al giorno appresso.

9.^o Nuno, benché da legittime cure impedito altrove, faccia passar in altri il diritto del proprio voto.

10.^o Se, essendosi già legittimamente dato principio all'elezione e non avendosi incominciato a pubblicarla, giungessero altri; siano questi ammessi a proseguire insieme con gli altri l'elezione; niuna cosa però si rinnovi a cagione di questo.

11.^o Se alcuno dimorante nella Città, o Villaggio, o anche nel luogo, in cui si celebra il Capitolo Generale, all'ora fissata per la radunanza, e dato il segnale col campanello, non si troverà presente, costui si consideri per assente, ed a niun patto restino viziate le elezioni. Ma se qualcuno di

Vocali si trovasse ~~in luogo~~ impedito da qualche infermità, ^{nel collegio} dove si tiene il Capitolo, quando egli non abbia alla presenza del Cancelliere ed inoltre di due Vocali rinunziato al suo voto e non siasi ritirato, dovranno recarsi da lui

uno degli Scrutatori ed il Cancelliere con una cassetta traforata nella parte superiore, ma vuota, e dapprima aperta dagli Scrutatori e poi chiusa, la cui chiave sarà collocata sopra la mensa del Conizio, e avendo con sé cinque o sei fragelle, nelle quali vi siano scritti i nomi e cognomi dei Vocali, escluso quello dell'infermo, portarle a lui; poi l'infermo stesso taglierà segretamente la scheda, nella quale vi sia il nome e cognome di colui che vorrà eleggere, la piegherà, e fremerà il giuramento solito a farsi dagli Elettori, la getterà nella cassetta per la fessura. Che se l'infermo non potrà far queste cose da sé, eseguirà tutto il già detto uno dei Vocali da eleggersi a suo arbitrio, fatto prima in mano del Preside il giuramento di conservare il segreto; le quali cose compiute, ritorneranno al Conizio colla cassetta per via diritta, senza recarsi ad altro luogo; gli altri Scrutatori apriranno la cassetta, estrarranno la scheda, e la getteranno nell'urna. Se fin saranno gli infermi, si farà lo stesso, contate però le schede prima che vengano gettate nel vaso. Venendosi poi

(ballottate)
ai calcoli, l'inferno sarà il primo di tutti a porre il suo voto nel solito cadiso. Che se alcuno si troverà malato fuori di quel Collegio, costui si consideri per assente.

12° Se la minor parte degli Elettori ricusa di votare, o esca dal Conzilio, finché due parti delle tre resistano, e sentano diversamente, ciò nondimeno queste due parti potranno fare le elezioni, finché ^{i due terzi di quei} due rimasero, consentano all'elezione.

13° Coloro che si troveranno presenti all'elezione non potranno rinunciare al proprio voto attivo, benché sentano diversamente di quello che vedranno essere decretato, ma usando moderazione, non rinescano loro di seguir il giudizio del numero maggiore.

14° Se alcuno dei Vocali, per qualsivoglia occasione, anche necessaria escirà dal Conzilio nel tempo delle elezioni, se non avrà dato il suo voto, il di lui diritto e facoltà sia di eleggere, sia di decretare il resto, s'intenda trasferito negli altri che rimangono nel Conzilio, e l'elezione fatta da questi, o in qualche Secreto stabilito, sia ferma e legittima. Che se avesse da ritornare prima del ter-

mine dell'elezione, o della promulgazione di qualche decreto, purché l'auto nell'elezione, quanto nei decreti non siasi incominciato a pubblicar i voti, potrà anche egli esercitare il suo diritto di votare.

15° Se qualcheduno assente avrà fu quella sola volta rinunciato al proprio suffragio, ma tosto pentendosi di tale rinuncia sarà ritornato ai Conzili, sia accettato con gli altri Vocali.

16° Nel dare i suffragi il Deposito Generale, non altrimenti che gli altri, si serva di un solo calcolo; tuttavia quando da alcuno cadesse un egual numero di suffragi favorevoli e contrarii (eccettuato le elezioni che si fanno da tutto il Capitolo Generale) venendosi ^{già} del nuovo ai calcoli, allora goda il privilegio di un doppio suffragio.

17° Se nei suffragi da darsi, o nei già dati nascerà qualche controversia, il Padre Generale, oppure il Presidente, gli Scrutatori, il Consigliere minore, ed i due più vecchi di Professione la tolgano di mezzo e la definiscano coi loro voti, in modo che si eseguisca ciò che ai più sembra. Che se ciò accadrà nella elezione del Deposito Generale

lo stesso Capitolo dovrà risolvere la controversia, ed al suo decreto tutti si acqueteranno.

18. Colui che verrà eletto non ricusi la carica che gli vien data, come dal Signore, imposta, ma con animo tranquillo la riceva; né si accetti senza di sorta da alcuno, se non viene approvato dalle due parti del Capitolo o del Definitorio, secondo che dall'uno o dall'altro sarà fatta l'elezione; se però taluno conoscesse in sé medesimo provarsi qualche legittimo impedimento secreto, non sia dagli altri creduto, quando non l'attesti con giuramento, alla presenza del Capitolo o del Definitorio.

19. Chiunque verrà eletto giusta il prescritto delle Costituzioni, si abbia testo per confermato, quando il Deposito Generale, il Vicario e i Consiglieri non ravvisino in esso alcun che impedimento Canonico; e se ad essi parerà grave il sospetto di tale impedimento, e dopo una diligente ^{giudiziale} ricerca, conosceranno chiaramente esser vero lo stesso, in tale caso dichiarino invalida l'elezione, e si passi ad un'altra. Agli eletti però sia lecito esercitare la carica subito dopo l'elezione, sino a tanto che ai Padri predetti non sia palese l'im-

pedimento. Ma chi per un qualche impedimento sarà una volta rigettato dall'elezione, non più venga promosso, se prima del risarcimento non saranno fatti consapevoli i Sociali.

20. La carica di ciascuno dei maggiori Officiali non s'intenda cessata se non quando, poco prima della nuova creazione d'ogni Officiali, il Cancelliere, per comandamento del Deposito Generale, farà tutti avvisati della elezione da farsi e li chiamerà alla medesima. Ed allora in quello stesso momento cesseranno quelle dignità.

21. Nella radunanza del Capitolo Generale oltre il Deposito Generale, come appresso, si eleggeranno eziandio gli altri Officiali del Definitorio, ognuno dei quali se avrà conseguita per un triennio una dignità del medesimo Definitorio, passato che sia detto triennio, potrà esser eletto ad un'altra, e non alla medesima, ~~eccettuato~~ ^{eccettuato} il Procuratore Generale, il quale potrà, dopo compiuto il triennio, esser rieletto: in tal caso poi si leverà dal Definitorio, ed in suo luogo si eleggerà il quinto Definitore, il quale compirà il numero decimo terzo del Definitorio e per un triennio, come gli altri, duri in quella

carica.

✱ Dopo le predette Ordinazioni di Alessandro, il Procuratore Generale non può essere confermato, ma solamente essere eletto da quella Provincia, alla quale fu tenuto. Vedi Append. 28. 8.

22. Se avverrà poi che alcuno degli Officiali maggiori, durante il triennio che principia dal giorno dell'elezione, passi all'altra vita, oppure si renda inhabile all'ampimento del suo officio, sia per infermità, sia per qualche altro impedimento, venga nel prossimo seguente Definitorio sostituito un altro in suo luogo con due terzi di suffragi, il quale faccia le veci di colui, nel luogo del quale fu sostituito, tanto nella carica, come nel luogo e per tutto il decoro di tempo che sopravanza.

23. Se durante il Capitolo Generale alcuno degli Officiali maggiori non potrà adempire il suo officio, ne venga eletto un altro dal Definitorio, che faccia le veci dell'impedito.

24. L'elezione del Preposito Generale si faccia con due terzi di voti: tutte le altre colla maggioranza di voti sopra la metà rispettivamente, tolto il caso riferito di sopra al paragrafo 12.

„ Se la minor parte degli Elettori cert. ... , e quando non venisser in altro luogo stabilito altrimenti.

25. Mentre si sta dando i voti ad alcuno, o di ragione di lui, questi si astenga dal voto per quella volta; così dal Capitolo, o dal Definitorio, ed insieme ~~di~~ lui essano anche coloro che gli sono parenti in primo e secondo grado.

26. Le pallottole, che si gettano nel radice per le elezioni, quando poscia si estraggono, siano vedute dai soli Scrutatori, e non dagli altri Elettori.

~~Capitolo VI~~

Della maniera di eleggere il Preposito Generale.

1. Ogni tre anni si eleggerà a Preposito Generale uno dei Vocati, il quale presieda a tutta la Congregazione: ✱ la confermarzione del medesimo, ossia la nuova elezione oltre il primo triennio potrà aver luogo solamente per l'altro prossimo seguente.



Secondo le ordinazioni citate di Alessandro III. il Preposito Generale dovrà essere di quella Provincia, alla quale fu tenuto.

quella dignità, incominciando nell'anno 1662 dalla Provincia Romana, e quindi alla Veneta. Vedi Appendice II.º 9.

Il modo e la maniera di eleggerlo sarà la seguente:

- 1.º Nella mattina del Lunedì il Deposito Generale, o, in sua assenza, il Vicario Generale celebrerà la Messa dello Spirito Santo, alla quale interverranno tutti quelli, che trovansi in quel Collegio, ^{ma} specialmente gli Elettori, i quali si reficcano col Santissimo Corpo di Cristo preso dalle mani del celebrante, e nuno, che non sia legittimamente impedito, si astenga da questa spirituale refezione.
- 2.º Suonato poscia la campanella, tutti quelli che si troveran nel Collegio, Sacerdoti, Chierici, Lari, si raduneranno in Coro, ed uno dei Chierici portando la Croce, dal Coro per la Chiesa, come suol farsi nelle Processioni, vestiti con cotta, si porteranno al luogo dei Conzii. Il Deposito Generale, con camice, stola e piviale di colore rosso, in mezzo al Vicario Generale ed al Consigliere maggiore, o se sarà Vicario Generale, tra gli stessi Consiglieri, o tra due maggiori di professione si avvanzerà, cantandosi a due cori l'inno *Veni Crea-*

tor Spiritus, e tenendo tale ordine, che precedano quelli che non sono ascritti al numero degli Elettori, indi i Soti, poscia i Vocali. Arrivati alla porta del Conzio, il Deposito Generale e gli Elettori, deposti il piviale e le cotta, entreranno nel Capitolo e si chiuderanno le porte. Due portinai sempre vi assisteranno, poco lontani dall'ingresso; gli altri ritorneranno al Coro, dove, infino a tanto che termini la elezione, si daranno alla preghiera, rimanendo frattanto esposto all'Altar Maggiore il Santissimo Sacramento dell'Eucarestia.

- 3.º Entrati gli Elettori nel Capitolo si prosterneranno in ginocchio davanti l'immagine di Gesù Cristo crocifisso; allora il Deposito Generale incomincerà l'Antifona:

Veni sancte Spiritus, reple tuorum corda fidei, et sui auxilij in eis ignem accende.

V. Emitte spiritum tuum, et creabuntur.

R.º Et renovabis faciem terrae.

V. Domine exaudi orationem meam.

R.º Et clamor meus ad te veniat.

F.º Dominus vobiscum.

R.º Et cum spiritu tuo.

Oremus - Deus, qui corda fidelium sancti Spiritus illuminatione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Oremus - Omnipotens omnipotens Deus, qui facis mirabilia magna solus, praestende super famulos tuos, et super congregationes illis commissas spiritum gratiae salutaris, et ut in veritate tibi complacent, perpetuum eis rorent tuae benedictionis infunde.

Mentes nostras, quaesumus, Domine, lumine tuae claritatis illustra, ut videre possimus, quae agenda sunt, et quae recta sunt, agere valeamus. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Antiphona. - Sub tui praesidium confugimus, sancta Dei Genetrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa, et benedicta.

V. Ora pro nobis sancta Dei Genetrix.

R. Ut digni efficiamus promissionibus Christi.

Oremus - Depende, quaesumus, Domine B. Mariae sem-

per Virgine intercedente istam ab omni adversitate famuliam, et toto corde tibi prostratam ab hostium profectus fuere clementer insidij. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

5º. Terminato queste cose, si stinni subito cessata la di lui carica. Depositato dunque il sigillo nelle mani del Vicario, (il qual Vicario per questo stesso officio e nome di Preside goda di tutta quella potestà, che può esser somma nel Deposito Generale) rimessosi in ordine, si conduca a quel luogo, che per professione è a si dovuto. Che se spettarà al Vicario Generale di convocare il Capitolo, questi ciò non ostante sarà il Presidente, e continuerà nel suo officio e luogo.

6º. ^{i Padri Elettori} Avanti che ^{si} vengano all' elezione del Deposito Generale, se alcuna cosa si dovrà stabilire intorno alla persona del medesimo, o degli Officiali maggiori, intorno ai diritti, alla maniera di procedere, e che riguardi alle elezioni, sarà questo il luogo, fatti prima uscire dal Capitolo i Soci d'Italia. Poi in tal modo si faccia l'elezione; si collochi sopra ^{postasi in capo} la mensa del Capitolo, come è costume

7º

una piccola urna, e dal Cancelliere si distribuiscono a tutti gli Elettori, sia Vocali, e sia Soci cinque osei fogli, in cui vi siano impressi i nomi e cognomi di tutti i Vocali del Capitolo Generale, cancellato però il nome e cognome di quel tale a cui si consegnano. Poscia si eleggeranno per voti segreti dai Vocali e dai Soci tre Scrutatori, i quali debbano servire alle elezioni di tutti gli Officiali maggiori, e del Provinciale della Francia. I voti però di coloro che eleggeranno gli stessi Scrutatori saranno ricevuti dal Presidente del Capitolo, e dai due Consiglieri, ed, in assenza di uno di questi, dal Cancelliere; e mancando ambedue i Consiglieri, dal Cancelliere e dal Vocale più vecchio di professione.

8.^o Eletti gli Scrutatori, il Presidente si ritirerà alquanto dal mezzo della mensa, acciò che possano ivi fermarsi gli Scrutatori; indi, ad un cenno del Presidente, il Cancelliere pronunzierà ad alta voce:

In nomine Sanctissimae Trinitatis Patris, et Filii, et Spiritus sancti, ad Praepositi Generalis nominationem, et suffragia ferenda unusquisque ex ordine accedat.

9.^o Difesi leverassi il Presidente, e inginocchiatosi davanti alla Santissima immagine di Cristo crocifisso, facendosi prima il segno della Croce, si obbligherà con giuramento, pronunciando simili parole:

Ego D^e. Praeses, et Elector testem invoco Deum, qui me iudicaturus est, quod secundum veritatem conscientiae meae unum in Praepositum Generalem, quem proborem, et magis idoneum, pensatis circumstantiis, indicavero, una scheda, non tamen meipsum nominabo.

10.^o Allora piegata la propria scheda, in cui si contiene il nome e cognome del soggetto da sé prescelto, e sollevatala con dritta alla presenza degli Scrutatori, la lascerà cadere nell'urna, indi farà ritorno alla propria sedia; lo stesso eseguiranno immediatamente ad uno ad uno gli Scrutatori, dicendo:

Ego D^e. Scrutator, et Elector testem invoco Deum, qui me iudicaturus est, quod secundum veritatem conscientiae meae unum in Praepositum Generalem, quem proborem, et magis idoneum, pensatis circumstantiis, indicavero, una scheda, non tamen meipsum nominabo; et verum, ac praecisum numerum suffragiorum, quae pro unoquoque lata fuerint, enun-

tiabo: et in hoc. Scrutatoris munera me fidelium, ac sine
dolo praestabo.

11. In seguito ciascuno degli Elettori, serbato l'ordine di profes-
sione, s'accosterà alla stessa mensa, e piegato le ginocchia, fe-
cendosi il segno della Croce, giurerà con queste parole:

Ego N. Elector testem invoco Deum, qui me iudicatu-
rus est, quod secundum veritatem conscientiae meae
unum in Praepositum Generalem, quem proborem, et ma-
gis idoneum, pensatis circumstantiis, iudicavero, una scheda,
non tamen me ipsum nominabo.

E tosto alzandosi, piegato il foglio, ed sollevatolo con due
dita alla presenza degli Scrutatori, lo lascerà cadere nel-
l'urna, e ritornerà al proprio luogo.

12. Eseguite le tali cose da ciascuno nella stessa maniera, il
più giovane per professione o per età degli Scrutatori, estrarà
le schede dall'urna e le numererà alla presenza
degli Scrutatori, i quali dopo dispiegatele, le leggeranno
ad alta voce, scrivendo ciascuno in un proprio foglio i no-
minati col loro rispettivo numero di suffragi.

13. Che se due terzi degli Elettori avranno consentito in alcuni

questi si giudicari legittimamente eletto, e tosto, ad un cenno
del Presidente, il maggiore degli Scrutatori stenderà il
Decreto della elezione con queste parole:

In legitima Congregatione die N. Mensis N. Anni
N. in Civitate N. vel oppido N. in Collegio N.
habita, secundum rationem praescriptam a nostris Con-
stitutionibus. Ego N. Scrutator Senior huius Capitu-
luli, Spiritus Sancti gratia invocata meo, et omnium
nomine, ad quos pertinet electio, eligo in Praepositum
Generalem Clericorum Regul. Congreg. Sarnaschae, et
Doctrinae Christianae in Gallia, et electum Doctorem ad
modum N. Patrum N. N.

Codesto Decreto sottoscritto dagli Scrutatori e segnato col
sigillo della Congregazione, verrà pubblicato immediatamen-
te dal maggiore degli Scrutatori, quando egli non sia l'e-
letto; imperocché allora l'incarico di pubblicarlo spetterà
al secondo Scrutatore di professione dopo di lui.

14. Ma se nessuno avrà sortito il pre detto numero di voti,
allora si farà ai calcoli. L'ultimo degli Scrutatori paleserà
ad alta voce tutti i nominati nelle schede, ed il più

vechio di professione sarà il primo ad esser sottoposto ai suffragi; colui, del quale dagli altri si fa la ballottazione dovrà astenersi per quella volta dal dare il voto, ed escirà dal Capitolo. Sarà ufficio del Cancelliere di portare in giro il bussolo marcato di un segnale per l'affermazione e per la negazione, di distribuire le singole fallottole ai singoli Elettori, e dopo che esso per il primo di tutti avrà introdotto in detto bussolo il suo voto, dovrà ricevere primieramente quelli del Presidente e degli Scrittori, e poscia degli altri per ordine di professione, indi riportare il bussolo predetto agli Scrittori, i quali levatine i calcoli, li contaranno, li paragoneranno al numero degli Elettori, notando in una carta il numero dei voti, il qual numero però non pubblicheranno se non se dopo la votazione di tutti. Dipoi gli altri ^{tutti} ₆ quanti saranno i nominati, verranno sottoposti ai calcoli, e il numero riportato da ciascuno sarà registrato dagli Scrittori. Colui poi che avrà superato di più calcoli il numero di due parti rispettivamente necessario all'elezione, costui sarà il Deposito Generale. Che se due avranno sortito insieme un equal

numero di voti, si giudichi eletto il maggior di professione, e fra gli eguali di professione, il maggiore di età. Il Cancelliere, mentre porta in giro il bussolo, mentre distribuisce i voti e li raccoglie, si astenga totalmente dalle parole e dai cenni, ma, tenendo gli occhi bassi, abbi la mente a Dio, e da Lui implori a ciascuno lume ed aiuto.

15. Se nel modo sopra riferito si troverà che nessuno fu eletto, allora si dovrà nuovamente ritornare alla votazione, tenendo assolutamente l'ordine osservato di sopra; che se la cosa resterà ancora incompiuta, allora, lasciati coloro che non avranno riportato più di quattro voti, gli altri tutti verranno sottoposti al giudizio dei calcoli, incominciando da colui il quale avrà prima riportato più voti; che se per neppure in questa maniera si potrà dar compimento all'elezione, allora i Padri Elettori si daranno all'orazione per un quarto d'ora, indi sottoporranno di nuovo i sopradetti al giudizio dei voti, e non avendo nemmeno in questo modo effetto l'elezione, si faccia la nuova nomina per mezzo di schede

osservando sempre le cose sopradette, e l'ordine prescritto. De' per tutto quel giorno esiranno i Padri dal Capitolo, nè verrà loro recata cosa alcuna per il vitto ad eccezione di pane e vino, prima che non sia terminata l'elezione.

16° L'eleto poi a Preposito Generale, col capo scoperto e rivolto alla Santissima immagine di Gesù Cristo si porrà a sedere in mezzo fra il Preside e lo Scrutatore maggiore, mentre tutti gli altri altissimi, si fermeranno in piedi. Allora il Presidente intonerà l'inno Te Deum laudamus ecc. e gli altri tutti lo proseguiranno fino alla fine. Questo terminato, aggiungerà:

V. Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.

R. In templo sancto tuo, quod est in Hierusalem.

Si ripeterà poi tre volte questo versicolo col suo responso. Poscia si soggiungerà:

V. Domine exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Oremus - Deus, cuius misericordiae non est numerus, et bonitatis infinitus est thesaurus; piissimae maiestatis tuae pro collatis donis gratias agimus, tuam semper clementiam exorantes, ut qui petentibus postulata concedis, eodem non deseres ad praemia futura disponas. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

17° Trattanto avvertiti della elezione i portinai del Convizio, uno di loro recandosi presso al campanello, e dandone il segnale, radunerà i Collegiali; il nuovo Generale si vestirà dei sacri paramenti, gli Elettori di cotta, come si fece in sul principio, e precedendo la Croce, tutti collo stesso ordine tenuti entrano in Convizio, procederanno dal Convizio alla Chiesa, e girando intorno, come si fa nelle supplicazioni, si accosteranno all'Altar maggiore, cantando a due voci il Cantico di Zacharia e Benedictus Dominus Deus ecc.

18° Poscia il Preposito Generale inginocchiatosi in mezzo fra ancora fra il Preside e lo Scrutatore maggiore pregherà alquanto tempo in silenzio, riposto prima il Sacramento della Santissima Eucarestia; indi accostata la ma

no alla pietra sacra giurerà con questa formola:

Ego H. servus Dei, et indignus Praepositus Generalis Congregationis Somaschae, et Doctrinae Christianae in Gallia, testem invoco Deum, quod Congregationem pro viribus meis iuxta ipsius Constitutiones factas, et Canonicas faciendas administabo.

Allora il Presidente gli consegnerà il sigillo, e con questo stesso si stimerà confermato il Preposito Generale: l'ufficio del Presidente poi cesserà immediatamente.

19. Terminato queste cose il Preposito Generale col capo coperto sederà su di una sedia preparatagli in coram Evangelij, dove dopo il Vicario Generale, e lo Scrutatore maggiore, i quali in quel momento assisteranno allo stesso Preposito Generale, tutti i Vocali ed i Soci, secondo l'ordine di professione, coi ginocchi piegati lo abbracceranno riverentemente, ed in testimonianza di obbedienza bacieranno la di lui destra: i Collegiali poi, ed i domestici tutti bacieranno la estrema anteriore parte del piviale. Tosto entrati in Coro si svestiranno delle cotte, e per quella mattina, se in essa sarà succeduta l'elezione,

nella fin si opererà nei Conizi, affinché gli Elettori possano prepararsi coll'orazione per le altre elezioni, quando il Preposito Generale non volesse tenere un discorso o in nel Tempio, o nel Conizio.

Capitolo VII

Della Elezione degli Officiali maggiori e della maniera di dare i suffragi in essa.

1. Nel primo Congresso dopo l'elezione del Preposito Generale si eleggano gli altri Officiali del Capitolo Generale; e primamente il Vicario Generale, poi ~~due~~ i due Consiglieri, indi i tre Visitatori, poscia il Provinciale della Francia, tosto i quattro Definitori, in seguito il Procuratore Generale, per ultimo il Cancelliere.



La nostra Congregazione per comandamento di Alessandro Papa VIII. sotto il giorno dei 23 Dicembre dell'anno 1661 fu divisa in tre Provincie, cioè di Lombardia, di Venetia, e Romana. La Provincia di Lombardia abbraccia tutti i luoghi ^{o possedera} che possiede, nello stato Milanese, e nei domini adiacenti.

dei Duelli di Savoia, Mantova, e Parma, e del Dominio degli Elveri. La Provincia Venetiana comprende tutti i luoghi che si trovano o troveranno nel dominio della Repubblica di Venezia e nel Principato di Trento. Per ultimo la Provincia Romana comprende tutti i luoghi posti e da porsi nelle restanti dirioni dell'Italia. Quelli che anno professato avanti l'anno 1662 si reputino figli di quella Provincia, in cui sono nati; ma quelli che dopo fecero la professione o la faranno in avvenire, si giudichino figliuoli di quella Provincia, in cui furono ammessi alla Religione, e in cui anno fatto la professione. Colui perciò che non è figlio d'una Provincia, non potrà nella medesima neppur esser Superiore. Le dignità di Preposito Generale, di Vicario Generale, e di Procuratore Generale, in tal modo si distribuiscono, che a ciascuna Provincia per giro venga sempre conceduta una di queste dignità. Ogni Provincia abbia il suo Consigliere, il suo Visitatore ed il suo Definitore, i Visitatori si chiamino in avvenire Prepositi Provinciali, ed abbiano una potestà ordinaria sopra ciascuno casa della

loro Provincia. Il Cancelliere per ultimo sia di quella Provincia, della quale è il Preposito Generale. Nel primo Congresso dunque dopo l'elezione del Preposito Generale, si eleggano gli altri Officiali del Capitolo Generale e primieramente il Vicario Generale, poi il Procuratore Generale (come da speciale decreto del Capitolo Generale del 1662) indi i Consiglieri, poi i Prepositi Provinciali; in seguito i Definitori, e per ultimo il Cancelliere saranno creati; il Procuratore Generale però, terminata la sua carica, sia per proprio diritto nel seguente triennio Consigliere della sua Provincia, quando non sia eletto Generale o Vicario Generale, oppure Provinciale. Dalla stesse ordinazioni di Alessandro VII.º al luogo citato. Vedi Appenzio Dic. 26.º 19.

- 2.º Gli Scrutatori nelle Elezioni di questi Officiali saranno i medesimi che furono nell'elezione del Preposito Generale.
- 3.º Nell'ora dunque stabilita, convocato secondo il solito il Capitolo, e letto dal Cancelliere dal libro delle Costituzioni quelle cose che appartengono all'Elezione ed ufficio del Vicario Generale, saranno chiamati dallo stesso Cancelliere

gli Elettori con queste parole:

In nomine Sanctissimae Trinitatis. Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, ad nominationem Vicarij Generalis, et suffragia ferenda unusquisque accedat ex ordine.

4.º Detto questo il Vicario consegnerà il sigillo al Preposito Generale, e farà ritorno al luogo dov'egli secondo l'ordine di professione. Allora il Preposito Generale mettendosi genuflesso davanti alla Santissima Immagine di Cristo Crocifisso giurerà con queste parole:

Ego D. Praepositus Generalis testem invoco Deum, qui me iudicaturus est, quod secundum veritatem conscientiae meae in unaquaque maiorum Officialium electione, quos probiores, ac magis idoneos, pensatis circumstantiis, indicavero, una schedula nominabo.

5.º Poscia alzandosi il Preposito Generale, prendi la scheda piegata, in cui vi si trova scritto il nome e cognome del soggetto da lui scielto, la leva prima con due dita alla presenza di tutti e la getta nell'urna, indi subito fa ritorno al proprio posto. Il medesimo fanno immediatamente gli Scrutatori, così giurando:

Ego D. Scrutator et Elector testem invoco Deum, qui me iudicaturus est, quod secundum veritatem conscientiae meae in unaquaque maiorum Officialium electione, quos probiores, et magis idoneos, pensatis circumstantiis, indicavero, una schedula, non tamen meipsum nominabo, et non nisi verum, et praesens numerum suffragiorum, quae pro unaquaque electione lata fuerint, enumerari permittam, et fidem me, ac sine dolo in hoc Scrutatoris munere praestabo.

6.º Tutti gli altri Elettori metteranno nell'urna alla presenza degli Scrutatori la loro nomina, piegate prima le ginocchie avanti l'immagine del Crocifisso e fatto il giuramento in questo modo:

Ego D. Elector testem invoco Deum, qui me iudicaturus est, quod secundum veritatem conscientiae meae, in unaquaque maiorum Officialium electione, quos probiores, et magis idoneos, pensatis circumstantiis, indicavero, una schedula, non tamen meipsum nominabo.

7.º Lo stesso faranno i Soci, lasciate nel giuramento quelle

parole (non tamen meipsum). Allorquando tutti avranno rispettivamente ciò eseguito, il minore degli Scrutatori, mentre gli altri guardano, numererà le schede cavate dall'urna, gli Scrutatori le leggeranno e registreranno tutti i nominati col loro numero di voti riportato. Se si di qualcheduno concorreranno i voti richiesti, costui si giudichi eletto. Ma se nessuno avrà sortito i voti necessari alla legittima elezione, allora l'elezione si faccia per mezzo dei calcoli, seguendo in tutto e per tutto l'ordine indicato riguardo all'elezione del Preposito Generale.

9° Solamente il bossolo, in cui devonvi mettere le pallottole, verrà portato in giro non dal Cancelliere, ma da uno degli Elettori, che a questo scopo delegherà il Preposito Generale, dal quale Elettore verranno erandio distribuite le pallottole, in modo che, in una mano tenga il vaso, contenente ben sì altro tante pallottole quanti sono gli Elettori, nell'altra poi il bossolo, e nello stesso tempo si faccia la distribuzione delle pallottole, e la votazione; nè frattanto a

costui sia permesso di parlare ad alcuno, né allettare con gesti o con lenni di chiesa.

9° Se nel primo scrutinio non avrà luogo l'elezione, distribuiti nuovamente i calcoli, la votazione comincerà a farsi da colui, che nello stesso primo scrutinio avrà riportato un maggior numero di voti, in di dagli altri secondo il numero dei suffragi.

10° E questa maniera di fare lo scrutinio e di dare il voto si osservi interamente anche nella elezione degli altri Officiali.

11° Allorquando saranno terminate le elezioni degli Officiali maggiori, il giorno seguente siano dette elezioni confermate, colla testimonianza di un pubblico Notaio e col l'intervento dei Soci. Questi poi, prima di partirsene per le loro deputazioni, se avranno ricevute lettere dai sudditi dei luoghi di loro elezione, ed ~~avranno~~ avranno ordine di consegnare al Definitario qualche altra cosa che ad essi appartenga, fedelmente le consegnino e riferiscano.

Capo VIII

In quale debba essere il Preposito Generale.

- 1° Chi dovrà eleggersi in Preposito Generale abbia per lo meno compiuti i quarant'anni di età ed i dieci di professione: sia di onesti natali, libero da qualsiasi impedimento Canonico, sano di corpo e robusto, acciocché possa reggere alla vita comune, alle assidue fatiche ed al grave peso congiunto coll'onore, sia zelante di difendere e promuovere la regolare disciplina, il qual zelo fusso di noi col viver religioso avrà fatto conoscere abbastanza sia nel comandare e sia nell'obbedire.
- 2° Si distingua dagli altri per carità verso tutti, ma singolarmente verso i figliuoli orfani, ed in oltre per bontà e sapere, acciocché possa or con private, or con pubbliche esortazioni correggere i sudditi, e diffondere negli altri un odore maraviglioso di sapienza e di pietà.
- 3° Abbia una vera e sincera umiltà di spirito, accompagnata da una grave autorità, sia insieme umano e severo,

e così composto e libero da tutte le perturbazioni d'animo, che quei sudditi, i quali avrà ripresi e avvisati, con rassegnazione ricevano i suoi avvisi e le sue correzioni.

- 4° Desideriamo che egli sia dotato dalla natura di grande ingegno, perfetto nel costume, di vita irreprensibile, e giusta il comune concetto, fedelissimo amministratore dei beni della nostra Congregazione, e molto dedito all'orazione.
- 5° Abbia in sé medesimo una tale magnanimità e fermezza di spirito che non si lasci con facilità smovere dal retto pensare, né che sotto apparenza di umiltà e mansuetudine consenta che siano trascurati i suoi avvisi o comandi.
- 6° Per ultimo non patisca deformità di membri, ma piuttosto sia di bell'aspetto, e soprattutto così ornato di ogni genere di virtù che possa esser agli altri di esemplare e di norma, a cui debbansi conformare. Contuttocio, se ben sarebbe desiderabile che in uno si accoppiassero tutte queste qualità, tuttavia si adoperino gli Elettori di promuovere alla suprema dignità della Congregazione colui che più si accosta alla medesima.

~~Capitolo~~ **XXII**

Dell'ufficio e autorità del Preposito Generale

1. Essendo al Preposito Generale imposta una carica gravissima, e d'ogni altra la più ardua e difficile, cioè d'indirizzare con le parole e con gli esempi a quell'altissima di perfezione, e cui può arrivare la fragilità dell'umana natura, le anime consegnate alla sua fede, potestà e prudenza, ragionevole cosa è che niente abbia più a cuore, quanto ricercar le maniere, con cui a suo giudizio possa agevolmente pervenire a quel fine, che esso dee principalmente volere, senza però venir meno nella cura delle cose temporali.

2. Per la qual cosa impiegherà tutta la sua autorità, e ne darà ogni l'esempio, acciocché sieno dappertutto osservate le Costituzioni e i decreti, così che ^{sollecito di} opportunamente e importunamente esortare e correggere, secondo la diversità della natura, dell'ingegno e dei costumi di ciascuno, e d'immunare le virtù colle quali si guariscono le malattie

dello spirito, e si acquistano le perturbazioni, pensi sempre al conto che dovrà rendere innanzi al Tribunale di Cristo non solo della sua salute, ma etiam di quella degli altri.

3. Inoltre procurerà di sapere lo stato di tutta la Religione, e di conoscere di tratto in tratto come stiano giornalmente le cose, se in alcun luogo si raffreddi l'ardore della regolare disciplina, se i Prepositi ed i Rettori adempiano sollecitamente al loro dovere, e se con paterno affetto provvedano alle necessità spirituali e corporali dei sudditi.

4. Pertanto nel primo anno del suo Generalato visiterà in persona tutti i luoghi della Congregazione, acciocché conoscuta la natura dei luoghi e delle persone, possa più facilmente ordinare e stabilire quelle cose che devono disporre. Che se si troverà legittimamente impedito, visiterà quella parte della Congregazione, che potrà, riservando la visita della restante nel prossimo seguente anno, e frattanto cercherà di sapere dai Superiori la natura, l'indinazione e l'ingegno dei sudditi, e lui

stesso noterà in un libro da conservare presso di sé e da portar seco, le cose degne d'esser notate.

5° Ogni qual volta il Preposito Generale arriverà a qualunque dei nostri luoghi per occasione di visita, tutti nell'ingresso della Chiesa lo accompagneranno, ed ivi reciteranno l'inno De Deum laudamus.

6° Eccezzuato il tempo della visita, dimorerà in quel Collegio della nostra Congregazione, che si sarà eletto per luogo di sua residenza.

7° Quelle cose che si saranno stabilite nel Capitolo Generale o nel Definitorio provvi che siano eseguite secondo il sentimento e la volontà dei medesimi Badri, anche in ordine al tempo, al modo, ed alle altre circostanze.

8° Abbia famigliari alla mano le Costituzioni, i decreti dei Capitoli Generali o Definitorii, i privilegi, le concessioni, e le facultà concedute dai Sommi Pontefici alla nostra Congregazione.

9° Del resto l'autorità d'esso Preposito Generale sarà tanta, quanta viene a lui conceduta dalla legge, e dai privilegi, eccettuate quelle sole cose che sono contrarie alle

nostre costituzioni, ed ai decreti del Capitolo Generale.

10° Niuno vesta l'abito della Religione, o sia ammesso al Proviziato, od alla professione; niuno sia promosso agli Ordini Sacri; niuno eserciti l'ufficio di Predicatore, di Lettore, di Confessore, o di Parroco, senza l'espressa facultà d'esso Preposito Generale, la qual facultà egli tuttavia potrà delegare agli stessi Superiori, o ad altri, come più stimerà convenire; ma la facultà di ricevere Provizi alla professione non la potrà ad altri concedere che ai soli Superiori, il Vicario Generale, il Procuratore Generale e Visitatori, costituendoli e dichiarandoli suoi Vicarii.

11° Sarà suo officio; ogni qual volta sembrerà esser necessario, col voto dei Consiglieri radunare e licenziare il Capitolo; e dichiarar qualche Costituzione.

12° Sarà altresì a lui lecito, fuori del tempo del Definitorio, il deputar le persone della nostra Congregazione da uno in un altro luogo.

13° Nella morte, o lunga assenza di alcun Superiore, ^{o nel cambiamento di ufficio} col voto dei Consiglieri e Assistenti potrà sostituire un altro

in suo luogo, che, decorato col nome di Vicario, avrà l'ordinaria autorità del Superiore. fino al di lui arrivo.

14.° Potrà inoltre prendersi per Segretario qualche Sacerdote, uomo grave, età, per costumi, per probità, e ornato di ferizia nello scrivere.

15.° Sia affatto in suo arbitrio il comunicare ai Visitatori, e ad altri la sua autorità, come pure il ritirarla, il diminuirla, e di nuovo accrescerla a suo piacimento, specialmente quando gli accadrà di dover necessariamente intraprendere un qualche viaggio, o allontanarsi dalle loro Province, in quisa però che per sé stesso possa, quando la natura delle cose lo esigga, approvare ciò che quelli avran fatto, ma non possa disapprovarlo senza il consentimento dei Consiglieri, o degli Assistenti; e di nuovo sia a lui lecito il determinare quello che conoscerà nel Signore esser utile. Quando però debba uscire d'Italia, rimanga in questa con ogni potere il Vicario Generale.

16.° Venendo alla morte un Visitatore, o trovandosi impedito, potrà di tempo in tempo destinare un altro in luogo

del Visitatore, il quale avrà il nome di Provisitatore, che se poi si spedisce per qualche causa particolare, allora si chiamerà col nome di Commissario, e in tal caso s'ingloba solamente in quell'affare, per cui fu mandato.

17.° Apparterrà a lui stesso (il Generale) il terminare col parere del Vicario Generale e d'ambidue i Consiglieri, o Assistenti i negozi più gravi che non tollerano dilazione, quando quelli non siano riservati ai Conizi Generali o al Definitorio.

18.° Similmente potrà imporre le pene a tutti i Delitti, ancora gravissimi; e la medesima facoltà potrà comunicare al Vicario Generale, ed ai Visitatori o Commissari. da esso nominati; però eccettuando la pena corporale da incorrersi fuori dei ^{nostri} chiostri, la quale marci d'infanzia il reg, poiché questo non potrà imporre che col consenso del Definitorio, quando comodamente possa attendersi il tempo della sua riunione, e in caso diverso col consenso degli Assistenti e dei Consiglieri, o dei due Vocali del Capitolo Generale più prossimi, purché dei cinque voti quattro, da esprimersi ezian-

- 19.° Dio per lettere, concorrano nel medesimo sentimento. Sia di lui autorità il dare licenza ai Capitoli, o ai Superiori di ricorrere alla Santa Sede per alienazioni da farsi e per imposizioni di censi, e senza la licenza del Preposito Generale non ardisca il Procuratore Generale di intraprendere alcuna di simile.
- 20.° Al medesimo sia riservato il poter dispensare i Novizi che hanno oltrepassato l'età dei quarant'anni, fino ai cinquanta, purché siano ricevuti.
- 21.° Tuttoché non sia ad essersi vietato nelle stesse visite il fare ordinazioni e decreti per il particolare governo di ciascun luogo; tuttavia si astenga, per quanto è possibile dal ~~far~~ le visite, e tali ordinazioni s'intendano terminate col terminare della sua carica.
- 22.° Sia inoltre a lui lecito di comandare a tutti, e a ciascuno dei professi nella nostra Religione in virtù di santa obbedienza, e di adoperare le ecclesiastiche censure; tuttavia essano caldamente lo stesso di servirsi per quanto può parcamente sia dell'una come delle altre.
- 23.° Se a motivo di conservare la disciplina s'intenderà giovare la

- riserva a se di alcuni casi e censure, potrà farlo col parere del Vicario Generale e dei Consiglieri; tuttavia sia in sua libertà di conferire a chi gli sarà in piacere la facoltà dell'assoluzione.
- 24.° Poiché talvolta accade che non si possano trovare i Consiglieri in quella città, in cui risiede il Preposito Generale, sarà a questi permesso di eleggersi due dei Vocali per assistenti, in guisa che se a caso venisse a mutar residenza sia in suo potere l'eleggersi altri ~~due~~ assistenti, i quali dimorino nel luogo, ove egli si ritrova; e questi in quelle cose, specialmente odiose, nelle quali si tratta del Diritto di un Terzo, facciano col loro suffragio Secreto ciò che sarà retto; ma nel resto godano solamente del voto consultivo, come detto, né loro la prudenza Dichiarano poi non esser questi Officiali, né doversi chiamare dignità una tale Assistenza.
- 25.° Durante il viaggio abbia sempre seco due compagni, o ambedue Sacerdoti, o almeno uno di loro, il quale gli faccia da Segretario; o l'altro laico.
- 26.° Celebrando egli la Messa sia assistito da un Sacerdote e

da un Clerico. Abbia a suo uso due camere, acco-
modate con religiosa e comune suppellettile, e un La-
ico professore per suo servizio.

Sia contento del vitto e vestito comune; tuttavia se avver-
rà di usare di qualche cibo particolare, cioè faccia con
tale moderazione, che tutti conoscano farsi questo in ri-
guardo alle fatiche, alla necessità ed all'onore del grado.

27.° Dai Rostri verrà sempre onorato col titolo di Molto Re-
verendo Padre Maestro.

Si servirà di due sigilli; d'uno più grande per sigil-
lare i pubblici scritti; d'uno più piccolo per sigillare le
lettere private; nell'uno e nell'altro vi sia incisa l'im-
magine di Gesù Cristo portante la croce, coll'iscrizione
Onus meum leve, che vogliamo sia lo stemma della no-
stra Congregazione; nei medesimi vi si leggano intorno que-
ste parole: Propositus Generalis Clericorum Regularium
Congregationis Sennaschae, et Doctrinae Christianae
in Gallia.

28.° Compiuto il triennio del suo Generalato, nel prossimo
seguente Capitolo Generale alla presenza di tre Giudici

costituiti dallo stesso Capitolo per mezzo di voti segreti,
sia tenuto a render conto dell'entrata e delle spese, e di
cio si descriva dagli Atti del Capitolo un autentico esemplare,
da potersi trasmettere a Roma, ogniqualvolta venisse
richiesto dalle Sede Apostolica.

~~Capitolo~~ ~~di~~ ~~San~~ ~~Giuliano~~

Della autorità e maniera di procedere della
Congregazione verso il Preposito
Generale.

- 1.° Essendo stato decretato che l'autorità e il potere del Prepo-
sito Generale sia sottoposta al Capitolo Generale e al Defini-
torio; è giusto che egli, riconoscendo una potestà a sé
superiore, si conformi a quelli e che prontamente esegua
sia tutte quelle cose che di tempo in tempo vengono stabilite
dal Capitolo Generale o dal Definitorio.
- 2.° Il Vicario Generale ed i Consiglieri, soprattutto colla loro
carità e vigilanza procureranno d'impedire che il Prepo-
sito Generale per troppe fatiche o per indiscreta severità

di vita non cada in uno stato pessimo di salute . . .

9. Dovranno inoltre i Consiglieri, allorché credessero de-
quo di ammonizione il Preposito Generale circa alcuna
cosa riguardante la sua persona, od il suo ufficio, avvisar-
lo nel Signore colla dovuta modestia ed umiltà; che se
egli dopo la prima e seconda ammonizione non si ravve-
desse in quella cosa, allora venga corretto dai medesimi Con-
siglieri; se poi in cose di grande importanza verrà sorpreso
negligente sia per grave indisposizione di corpo, sia per qual-
che altra causa, o necessaria o volontaria, e da cui si teme
venisse un qualche grave danno alla Congregazione, in
tal caso sia tenuto a far passare la cura di dette cose in
mano del Vicario Generale, qualora ciò chiedessero i Con-
siglieri; e se egli ciò trascura, il Definitorio a suo tempo
interamente lo eseguisca. Ma avanti il Preposito Gene-
rale così dovessi intendere le Costituzioni, colle quali
si stabilisce ciò che appartiene al Capitolo Generale o al
Definitorio, che rimanga fermato dover essere di ^{da lui tentate} ~~riser-~~
vare il valore e importanza tutte le determinazioni, ~~che~~
fossero contrarie alle medesime.

4. Benché noi non duessimo disperare così della divina grazia,
che venga a noi in mente di aver qualche timore, che
tale debba essere talvolta il Preposito Generale da cadere
in qualche delitto, per cui secondo le leggi Canoniche si deb-
ba punire colla pena della deposizione dall'ufficio;
tuttavia se per giusto giudizio di Dio ciò mai avvenisse,
dopo ciò la colpa sarà chiarissimamente manifesta, sia
esso levato dall'ufficio, e secondo la gravità del delitto
castigato, servatis servandis.
5. Ma poiché spesso volte accade, che chi presiede al governo
degli altri, sia esposto ai delti ed alle detrazioni di molti,
così si adopereranno i Padri del Definitorio che non si
ammettano le prove dei rinfacciati delitti, se non sono
efficacissime.
6. Pertanto se accadrà (il che Dio allontani) che il Preposito Ge-
nerale abbia commesso alcuni di quei delitti, che sono degni
di deposizione, dovranno coloro che ne sono consapevoli, avvertire
anzitutto il Vicario Generale di tutta la serie del fatto, il
qual Vicario, premessa l'orazione, esaminato diligentemen-
te con matura considerazione la cosa, se lo giudicherà.

espedita, chiamerà i Consiglieri, ai quali esporrà la cosa, come è in se stessa.

7.° Quindi essi pure, considerata diligentemente la materia, se stimeranno esservi luogo alla deposizione, convocheranno gli altri Padri del Definitorio, e se alcuno ricuserà d'intervenire sotto qualsiasi titolo, chiameranno i più vicini Vocali, sostituendoli ai mancanti fino a compimento di Dodici.

8.° I Consiglieri riferiranno la cosa al Definitorio (al qual Definitorio non si metterà piede lo stesso Preposito Generale). Presunte le preghiere, quella cosa verrà diligentissimamente ed accuratissimamente esaminata. Terminato codesto esame, quando due delle tre parti del Definitorio consentano alla deposizione del Preposito Generale, s'intenda privato dell'ufficio, osservato però prima l'ordine della legge; subito poi si rendano avvisati con pubbliche lettere tutti i Vocali e Superiori della deposizione del Preposito Generale, e tutta la sua autorità passi al Vicario Generale fino al prossimo Capitolo Generale, che dovrà si convocare nella prossima seguente Pasqua.

9.° Del caso predetto il Vicario Generale terrà nel Definitorio il luogo e l'ufficio del Preposito Generale, e nel luogo del Vicario verrà dal Definitorio sostituito un altro.

10.° Se il delitto, del quale il Preposito Generale fu accusato non sarà così enorme, o non così bastantemente provato, che vi sia ragione di deporto, ma di correggerlo, o di punirlo con ~~alcun'altra~~ pena, allora il Vicario ed i Consiglieri differiranno il tutto al Definitorio della seguente Pasqua; dove secondo la qualità della colpa verrà inflitta la pena. Che se gli accusatori, o testimoni saranno trovati mancanti nelle prove, sieno puniti con pena grave, firmata dai Padri del Definitorio, e venga dichiarata con pubbliche lettere l'innocenza del Preposito Generale.

~~Capitolo~~ **XI**

Dell'ufficio ed autorità del Vicario Generale

1.° A Vicario Generale si dovrà eleggere, secondo la ma-

niera prescritta di sopra al Capitolo Della Elezione degli Officiali maggiori, con nome insigne per tale probità e virtù, quale vien richiesta da una carica che va intimamente congiunta con quella del Deposito Generale, e col primario governo della Congregazione.

2.º L'ufficio di Vicario durerà per un solo triennio, * sebbene il Deposito Generale venisse confermato per un altro triennio.

* La confermarione non può aver luogo dopo le citate Ordinazioni di Alessandro. Vedi App.º 22.º 11.

che se durante il primo o secondo anno dell'uno o dell'altro triennio il Deposito Generale venisse a morire per altro motivo si ritirasse dall'ufficio, purché dal giorno della vacanza alla terza Domenica dopo Pasqua vi siano sessanta giorni intermedi, allora il Vicario Generale intimerà il Capitolo da congregarsi nella Domenica accennata. Ma se lo spazio del tempo frammento sarà più breve, in tal caso col voto dei Consiglieri e degli assistenti potranno rispettiva-

mente detta intimazione, osservare sempre quelle cose che decretammo doversi osservare nella indizione del Capitolo Generale: in modo però che vi sia sempre lo spazio intermedio di sessanta giorni, e che il Capitolo senz'altro s'incominci prima del ventuno di Maggio. Che se ciò non potrà effettuarsi, allora e si stimi per rogato l'ufficio del Vicario ^{fino} ~~del~~ seguente anno, e si differisca la radunatura del Capitolo al tempo convenuto. Ma colui che verrà eletto a Deposito Generale, sia eletto, non per un intero triennio, ma per il tempo che rimane a compimento del già incominciato triennio. * E se il Vicario stesso, o un qualche altro degli Officiali maggiori venisse per caso promosso al Generalato, allora per elezione venga costituito un nuovo Officiali, il quale termini l'ufficio ed il tempo assieme al nuovo generale.

* Secondo le citate ordinazioni di Alessandro neppure il Vicario può esser eletto in Deposito Generale. Vedi App.º 22.º 12.

Ogniqualvolta avverrà che lo stesso Vicario Generale adempisca l'ufficio del Deposito Generale, da tutti si consideri

collocata in essolui la suprema autorità, offere gli si
fretti ovunque quell'onore, riverenza ed obbedienza che
è dovuta al Capo di tutta la Congregazione, e goda
dei Nostri, tanto nelle lettere, come nei colloqui il titolo
di Molto Reverendo Padre Nostro.

3. Accadendo che il Vicario Generale venisse a morte,
o dovesse licenziarsi dall'ufficio suo per una qualche
altra causa, allora gli succeda ipso iure et facto il più
anziano di professione dei Visitatori fino al prossimo De-
finitorio, in cui col consentimento di due terzi di voti
verrà creato il nuovo Vicario: ciò che decretiamo esi-
stendo dell'elezione delle altre dignità del Definitorio in
simili casi.

4. Se ambedue, cioè il Preposito Generale, ed il Vicario
Generale venissero a morte, o per altra causa cessassero
dal loro ufficio; in tal caso ipso iure et facto succederà
il più anziano per professione dei Visitatori, come abbiamo
detto del Vicario Generale, colla stessa autorità, e onore,
e titoli del Preposito Generale, ed eserciterà nel Capitolo
Generale l'ufficio e la carica di Presidente.

5. L'ufficio pertanto del Vicario Generale sarà di presie-
dere al Capitolo fino alla creazione o confermazione del
Preposito Generale; di ~~far le veci~~ rappresentar la per-
sona del Preposito Generale, con ogni ^{di} ~~lui~~ autorità di
farne le veci, allorché egli si trovasse assente, o colpito
da qualche infermità.

6. Spetterà al medesimo il convocare il Definitorio (quando
si debba trattare della deposizione del Preposito Generale);
il dire nel Capitolo e nel Definitorio il suo parere
subito dopo i Consiglieri; ~~il~~ ^{il} visitare i luoghi del
Preposito Generale destinategli, e quindi fare l'ufficio e la
carica di Visitatore;



Nimane ancora la stessa facoltà nel Vicario Generale;
imperocché questa non gli fu espressamente derogata coll'Or-
dinazione di Alessandro; perciò il Vicario visiti quei luoghi
che gli furono dal Preposito Generale destinati, però senza
pregiudicare la giurisdizione del Provinciale. Vedi
Appendice II.º 12.

Sarà pure ufficio del Vicario, venendo a morte alcuno
dei Visitatori, o trovandosi impedito, il visitare coll'ordi-

varia facoltà del Visitatore i luoghi a questo soggetti, quando per giuste ragioni il Preposito Generale non avesse stabilito altrimenti; per ultimo l'eseguire tutte quelle cose che a lui riguardano conforme i decreti delle nostre Costituzioni, e che il Preposito Generale vorrà a lui comunicare.

Abbia anche un proprio sigillo colle insegne della Religione, il quale porterà in giro scritte le seguenti parole: Vicarius Generalis Congregationis Somaescae, et Doctrinae Christianae in Gallia.

Capo XII

Della qualità ed officio dei Consiglieri

1. Della maniera che sopra fu riferita, da tutto il Capitolo si dovranno eleggere Due Consiglieri che dovranno durare per un triennio nella loro carica; essendo le principali virtù dell'istesso Consigliere la probità e la fondanza, questa acquistata coll'uso e quella colle virtù, mediante la divina grazia, perciò dovranno gli Elettori

per l'occhio principalmente sopra quelli i quali coll'uso e coll'esperienza di molti anni sappiano rettamente gli istituti della nostra Congregazione ed abbiano dato gran saggio di virtù. I Consiglieri devono esser tre. Appen. 28. H.



2. Anche la fedeltà s'addice grandemente ai Consiglieri, affinché costantemente dicano tutte le cose nella loro realtà, tengano in segreto tutto ciò di cui si fece consulto e deliberazione, e quello che essi stessi sentivano in sé, ed affinché similmente s'acquiescano al giudizio del Preposito Generale quando, ascoltato prima il loro consiglio, avrà stabilita alcuna cosa. Per la qual cosa si guarderanno primieramente e con diligenza dal palesare fuori della consulta di aver essi o approvato un qualche secreto, o di aver in qualsiasi maniera sentito altrimenti; anzi piuttosto difenderanno e loderanno qualunque consiglio del Superiore, come da tutti voluto e lodato; se però la cosa di cui si tratta è di non piccolo momento, e diligentemente considerata, e fatta ^{anche} preghiera al Signore, vedranno ^{ancora} discordare la loro sentenza da quella del Preposito Generale, consulteranno il Vicario Generale, e se il di lui parere s'unirà colla loro

volontà, allora con quella modestia, che è conveniente, consiglieranno il Preposito Generale a mutar sentimento; ed in caso diverso protesteranno di ragguagliarne a suo tempo il Definitorio.

4.° Spiegheranno però con libertà l'animo loro, ma in maniera, che ricordati della carità cristiana, non sembrino troppo attaccati ai loro divisamenti.

5.° Sarà ufficio dei Consiglieri il trovarsi sempre presenti al Capitolo Generale, al Definitorio, e dovunque sarà di bisogno, ed il ~~non~~ difendere l'autorità tanto del Capitolo, come del Definitorio.

6.° Dovendo far qualche ammonizione al Preposito Generale circa il vitto, o vestito, o governo della Congregazione, tenendo Dio avanti gli occhi, dovranno ciò eseguire con umiltà e modestia; inoltre dovranno vicendevolmente fra loro mostrarsi pronti al loro ufficio. Finalmente opereranno tutte quelle cose che per prescrizione delle Costituzioni sono di loro dovere.

7.° Dei due Consiglieri sia maggiore colui che è più anziano di professione; e se ambedue saranno eguali

di professione, il primo luogo sarà di colui che è più vecchio d'età.


Capo XIII°


Della qualità ed ufficio dei Visitatori

1.° Seltene l'ufficio di visitare sia proprio del Preposito Generale, tuttavia, per conservare sempre la regolare disciplina, e per sostenere più agevolmente il peso di tutto il governo, il Capitolo Generale, oltre il Vicario Generale eleggerà tre uomini idonei, amanti spinti della pubblica salute e della osservanza delle Costituzioni, per un triennio, nella maniera di sopra prescritta, i quali, per quanto si potrà desideriamo, che da verun peso di Preposito, o Rettore vengano aggravati.

2.° Due giorni dopo che saran giunti a luoghi che dovranno visitare, useranno della mensa comune: frequenteranno il loro celebreranno ogni giorno la Santa Messa: e dal loro esempio insegneranno di aver essi fissato ogni cosa e forniero in quello che si mantenga salvo ed

intera la disciplina nella Congregazione.

3.°  Ciascuna delle Provincie, nelle quali può comodamente esser divisa la nostra Congregazione, abbia il suo Visitatore, il quale una volta all'anno forastera quei luoghi che dal Preposito Generale gli furono destinati da visitare, e ciò farà nel tempo e con un compagno sacerdote da stabilirsi dal medesimo.

 Ciascuna delle tre Provincie della nostra Congregazione abbia il suo Provinciale, il quale in tutti i luoghi a lui soggetti eserciti una potestà ordinaria. Vedi Appendice N.° 15.

4.° Qui esortiamo il Preposito Generale nel Signore, a scegliere, per quanto sarà possibile, eccettuato l'anno della visita generale, il domicilio in un qualche Collegio fisso, ed a tollerare di buon animo che vifermo dei Visitatori eseguisca nella sua Provincia la propria incombenza di visitarla.

5.° L'autorità dei Visitatori, ecciando fuori della visita sarà questa, cioè formare i processi (come li chiamano) informativi, ^{nelle cose più gravi} esaminare i testimoni, costituire il reo

chiederlo in carcere, ed altre simili cose, le quali vengono decretate dalle Costituzioni, fino alla sentenza definitiva esclusivamente.

6.° Potranno comandare qualche cosa ai loro sudditi in virtù di santa obbedienza, legarli colle censure, e da queste assolverli; formar salubri decreti, secondo che loro sembrerà nel Signore convenire a ciascun luogo, purché non sieno contrarii alle Costituzioni, ed ai Decreti del Capitolo Generale, o del Definitorio; domandar conto delle entrate e delle spese, rivederle con diligente esame, e sottoscrivere i libri delle amministrazioni.

7.° Destinare le persone che dimorano nella sua Provincia da uno in un altro luogo della medesima Provincia quando occorra un qualche necessario e pressante motivo, che non soffra dimora.

8.° Finalmente operare tutte quelle cose, che ad essi adorno in vari luoghi le Costituzioni, o che il Preposito Generale vorrà loro concedere.

9.° Giunto che sia il Visitatore ai nostri luoghi a moti

vo di visita, suonata la campanella, subito dopo che egli avrà, come il solito, fatta per breve tempo orazione in Chiesa, tutti il riceveranno festosamente e con riverenza, e si reccheranno alla ^{di lui} stanza, che avranno cura di religiosamente prepararli, per chiederli la benedizione; egli alla sua volta li riceverà con amore e benignità al bacio della mano, ed al religioso amplesso. Il che farimenti dovassi fare, e maggior riverenza e con più onore, all'arrivo del Preposito Generale.

2° Entrato il Visitatore nella camera, e ricorsi alla benedizione ed al bacio della mano tutti quelli che dimorano in quella casa, chiederà al Superiore se mai vi fosse presentemente alcuna cosa, la quale richiedesse necessario rimedio; il qual rimedio egli prontamente somministrerà.

3° Quando gli sembrerà opportuno, ordinerà che si radunino tutti i Professi, e recitato l'Inno Veni Creator Spiritus. etc.

X. Emitte spiritum tuum, et creabuntur.

R. Et renovabis faciem terrae.

X. In cimento congregationis tuae.

R. Quam possedisti ab initio.

X. Domine exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

X. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Oremus - Concede nos famulos tuos, quaesumus, Domine Deus, perpetua mentis, et corporis sanitate gaudere, et gloriosa Beatae Mariae semper Virginis intercessionem, a presenti liberari tristitia, et aeterna perfui laetitia. Per Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

Deus virtutum, cuius est totum, quod est optimum, insere pectoribus nostris amorem tui nominis, et praesta in nobis religionis augmentum, ut quae sunt bona nostras, ac pietatis studio, quae sunt nutrita, custodias. Per Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

Ordinerò che si leggano dal Cancelliere del Collegio, se

vi sarà, o dal primo Vocale dopo il Superiore, le lettere patenti della Provincia a sé commessa.

Dovrà con un breve discorso li animerà a manifestare intieramente e sinceramente la verità nelle cose spettanti alla visita, avvisandoli, che, mossi dal desiderio di vendetta, o da altra offensione, non dicano quelle cose che sarebbero da tacersi, o al contrario non taccino quelle che si dovrebbero falsare; inoltre, quando ciò giudicherà esser expediente, imporrà per precepto la necessità di questa cosa; insegnerà quelle cose che comunemente i Dottori asseriscono riguardare la carità e correzioni fraterna, affinché per avventura lo zelo disgiunto dalla scienza della legge non distrugga, o perturbati la carità. Indi intimerà la pena del taglio a quelli che avranno mancato nelle prove.

Che se per loro maggior consolazione vorranno esporre alcuna cosa, alla presenza del compagno, a ciascuno sarà libero di farlo.

14.° Darà principio alla visita colle cose sacre. Pertanto entrato nel Tempio, e chiusa la porta che servono d'in-

gresso al popolo, osservi con qual cura e diligenza si custodiscano il l' augustissimo Sacramento dell' Eucarestia, l' Olio degli infermi, l'acqua battesimale e le altre cose sacramentali, ed eziandio le Reliquie dei Santi; se gli Altari siano ornati di monde tovaglie, e ninetti, secondo il rito, della sacra pietra; se i confessionali abbiano le loro sufficienti grate; se intieramente vengano soddisfatte le obbligazioni di Messe, e finalmente examinerò diligentemente tutte quelle cose che sia nella Chiesa e sia nella Sacristia spettano al culto divino.

15.° Prima di parlare ai sudditi, proverà di sapere da qualche Padre Vocale del Capitolo Generale, si v'è, o da alcuni Seniori lo stato di tutte le cose, così spirituali, come temporal, della casa e delle persone, e della maniera di vivere; e come gli sembrerà expediente, metterà in iscritto tali notizie, le quali però colla somma cura cercherà che non pervengano in mano d'altre.

16.° Stringate diligentemente queste cose, ed informatosi brevemente anche dal Superiore delle azioni e degli stu-

di di ciascheduno, prenderà la lista delle persone, scritta per ordine di professione; frosia per mezzo di un ministro fisso, fatto venire separatamente ciascuno a sé, darà tali segni di benevolenza e di carità, che non forgerà ad alcuno occasione di mormorare, o di sospettare male di sé stesso.

18.° Quivi prudentemente domanderà a ciascuno come stia di salute corporale e di forze, se dimora volentieri in quella casa, se nulla gli manca quanto al vitto e vestito, se abbia da proporre cosa alcuna spettante al suo sollevamento spirituale o alla sua istruzione; come si conosca pronto per fare ed obbedire alla volontà del Superiore, e parecchie altre simili cose.

19.° Per ciò che riguarda agli altri, domanderà in qual maniera si comporti il Superiore verso i sudditi; se in tutte le cose egli adempia rettamente il suo ufficio; se avesse veduto in lui alcuna cosa degna di correzione; se abbia conosciuto esservi alcuno inobbediente e susurratore; se vi regni la concordia fra i sudditi; se

taluno cada in sospetto di troppa familiarità; se a caso vi si trovassero in quel Collegio alunni i quali il più delle volte discordano in tutte le cose dal Superiore o dagli altri; come si osservino le Costituzioni, ed eriaudino i decreti del Capitolo, del Definitorio, o del Preposito Generale e del Visitatore, ovvero del Superiore; quale sia il progresso di tutti nella via del Signore, nel timore, e nella pietà, ed eriaudio nelle lettere.

19.° Il Visitatore non acconsenta facilmente a colui che riferisce alcuna cosa contra il Superiore o contra altri, ma diligentemente osservi e accuratamente esamini tutte le circostanze; se troverà esservi alcuno di assai grave negli altri, eccetto il Superiore, allora, comunicata la cosa allo stesso Superiore e col socio della Visita, delibererà quello che sarà suo da deliberare; che se la cosa sarà tale da patir dilazione, in tal caso consulterà il Preposito Generale.

20.° Terminata la visita delle persone, visiterà le celle di tutti, occupandosi in special modo che si osservi la comunità, che tenuto conto della religiosa povertà,

nessuno soprabbondi di cosa alcuna, e manchi, né che vi si trovi in quelle alcuna cosa, che poco s'addice all'onomo religioso.

Si recherà eziandio nelle camere comuni e nelle officine, e le visiterà; leggerà con diligenza gli indici della Sacristia, della Biblioteca, e della pubblica suppellettile, ordinando che siano dal Superiore provvedute quelle cose ^{che} a suo giudizio, sono necessarie per supplire alla comune indigenza.

Per ultimo esaminerà la Camera del Superiore; aprirà lo scrigno, in cui si custodisce il Danaro, il qual danaro verrà da lui numerato alla presenza del Superiore e del Procuratore; si farà presentare i libri dei conti, e calcolerà ed esaminerà le entrate e le spese sottoscrivendole, secondo che parrà convenevole alla prudenza ed alla giustizia.

Prima di consegnare i libri al Superiore, obbligherà lui ed il Procuratore con giuramento a manifestar fedelmente i debiti, se alcuni ne avesse contratti quella casa; e tanto il Senaro

La formula del giuramento sarà la seguente:

Ego D. Collegii, vel Academiae, aut domus sancti D. talis Civitatis, vel oppidi Deum testor et Jesum Christum Crucifixum, quem mihi opto in hora mortis propitiuum, quod Reverendae Paternitati tuae omnia debita, et credita, et omnem pecuniam huius Collegii, sive domus, fideliter indicabo. Sic me Deus adiuvet, et haec sancta Dei Evangelia.

24.

Poscia il Visitatore, quando credesse utile di ammonire il Superiore ed il Procuratore della casa circa l'amministrazione dei beni temporali, o circa i libri dei conti, li ammonirà in questo luogo; subito dopo formerà uno scritto, nel quale vi si trovino notate le rendite annue sì certe come incerte di quella casa, e le spese; quali provvisioni di viveri abbia lasciato, quanta di debito, quanta di danaro; farimenti le limosine di qualche rilievo somministrate alla Casa o alla Chiesa di quel luogo a contemplazione di alguno dei Nostri; similmente ed i redditi ultimamente acquistati dal Superiore o da qualunque altro;

le obbligazioni di Messe e di Anniversari; le spese fatte in fabbriche, o in suppellettili, così sacre, come per uso dei Mostri, quando dette spese ascendano ad una somma notabile; E questo scritto, sottoscritto di loro mano e con giuramento dal Superiore e dal Procuratore, lo porterà seco al Definitorio, e frattanto ne manderà immediatamente un esemplare del medesimo al Preposito Generale.

25.° Fatto questo, e diligentemente considerate tutte quelle cose, che nell'atto medesimo della visita avrà conosciuto, sia che riguardino allo stato delle persone, sia al governo della casa, fatta prima orazione e celebrato il divino Sacrificio, noterà con maggior diligenza quelle che sarà manifesto e ciò che a lui sembrerà verisimile.

26.° Se troverà che taluno sia caduto in colpe non leggieri (intorno a che giudichi egli come gli pare) e tuttavia non sia a tutti manifesto, allora alla presenza del Superiore lo correggerà, e secondo la grandezza del delitto gli imporrà la pena. Il Superiore poi

che sarà reo della medesima colpa verrà dal Visitatore corretto benignamente, ma da sùmo; alla presenza di almeno come meglio gli sembrerà.

27.° Finalmente comunicati col Superiore di quella casa i Secreti, qualora se ne debbano fare alcuni, ordinerà che si raduni il Capitolo Collegiale, nel quale terrà un breve ma grave discorso intorno quasi ad una rimozione spirituale dell'anima, intorno all'amore della religiosa perfezione, e di tutte le virtù, specialmente della carità e della pietà, terminato il quale, ciascuno confesserà giuntesse le sue colpe esteriori, e riceverà di buon animo la correzione e la pena impostagli. Dal Visitatore secondo la gravità delle colpe.

28.° Quelle colpe che possono esser corrette dovranno tutte esser corrette dal Visitatore, né si potranno riferire al Definitorio, salvo che dalla oppressione delle medesime si possa tenere un qualche grave danno alla Congregazione, ciò che similmente resterà decretato intorno alle cattive inclinazioni.

29.° Per ultima di tutti il Superiore della casa, di qualsiasi

dignità non si insignito (poiché eccettuiamo solamente il Deposito ed il Vicario Generale), mentre gli altri stanno in piedi, accuserà le proprie colpe ad esempio di Cristiana umiltà ed a sollievo della coscienza, e supplichevolemente chiederà che gli sia imposta la penitenza.

Finalmente il Visitatore comanderà che siano letti ad alta voce i decreti fatti, e che vengano ricopiati nel libro degli Atti del Collegio, i quali decreti dovranno poi esser richiesti dai successivi Visitatori.

Licenziato il Capitolo il Visitatore procurerà, per quanto starà in lui, di lasciare alla famiglia, che ha visitato, il bene della pace e della tranquillità, in guisa che dopo la sua partenza tutti conoscano essersi quello maravigliosamente aumentato.

12.° Per la qual cosa, terminata la visita, potrà dimorare in quella casa per alcuni giorni, nei quali parlerà benignamente ai sudditi e li consolerà nel Signore.

13.° Però studierà di porsi sotto gli occhi anzitutto questo, che cioè mentre desidera di contentare i sudditi,

non li abbia da rendere fin troppo negligenti nell'esercizio della vita religiosa, o meno ossequiosi verso il Superiore; anzi piuttosto dipenderà soprattutto la causa del Superiore, e farà vedere i sudditi a stimar giusti e buoni i detti e fatti di lui.

34.° Trattanto sia tenuto trascrivere in due schede la visita fatta, nella quale si contengano i costumi di ciascuna casa, principiando dal Superiore, l'attività dell'ingegno, l'abilità ed altre simili cose, e di queste schede, sigillate di sua propria mano, una al più presto possibile la manderà al Deposito Generale, l'altra poi riterrà presso di sé, per recarla a suo tempo al Definitorio.

35.° Sebbene vogliamo che il Visitatore faccia le veci di padre anziché di giudice, specialmente verso i deboli e gli infermi; tuttavia se sorprenderà che taluno sia autore di dissensioni, e discordie ~~tra fratelli~~ o (cioè che è più grave) tra i Superiori ed i sudditi, o di pubblico scandalo, lo punirà gravemente in guisa che la di lui correzione quidi molto gli altri a contenersi nel loro ufficio.

36.° Le spese nella visita, che si dovranno fare però con

moderazione (le quali verranno prescritte dal Definitorio) si somministreranno dai luoghi da visitarsi.

I Visitatori siano tenuti a render fedelmente ragione al Preposito Generale, ed a' suoi Consiglieri del Denaro ricevuto per il viaggio e di quello che sarà loro rimasto dopo le spese dei viaggi.

Non sia lecito al Visitatore ricevere doni di sorta, neppure dopo la visita; né parimenti esprimere o divulgare altrove cosa alcuna intorno ai luoghi ed alle persone che ha visitato, ad eccezione delle virtù e dei beni.

I Superiori dei luoghi, nei quali avverrà che dimorino i Visitatori, trattarannosi con loro assai umanamente, desiderando che in tutte le cose vi regni la concordia e la quiete; inoltre rammentino di non aver essi assolutamente alcun diritto in quelle cose, che spettano all'ufficio dei Visitatori.

I Visitatori poi anzitutto dovranno soddisfare alla loro carica, indi a quelle cose che si riferiscono alla

regolare disciplina del loro Collegio o Casa; né sarà loro lecito frattanto esercitare in quei luoghi, ne quali dimoreranno, alcun diritto, fuorché quando la necessità, od il consenso del Superiore ciò esigga.

40. Ciascun di loro abbia un sigillo, nel quale vi siano incise l'insegna della Religione, e vi si leggano in greco scritte le seguenti parole: ✠ Visitator Congregationis Somaschae, et Doctrinae Christianae in Gallia.



Proepositus Provincialis Congregationis Somaschae. Dalle ordinazioni di Alessandro - Appendice II: 16.

Capo XIV

Dell' ufficio ed autorità del Provinciale della Francia.

Subito dopo i Visitatori e nella maniera sopra indicata si eleggerà il Provinciale della Francia fra due o tre nominati o proposti dal Capitolo Provinciale.

La sua autorità sarà comune con quella degli altri Visitatori, ad eccezione di quella, la quale viene loro concessa nelle lettere sopra l'Unione fatta dal Sommo Pontefice, o che gli verrà comunicata dal Profposito Generale secondo la circostanza delle cose e la varietà di esse, e la distanza dei luoghi.

Darà la facoltà a certi destinati Collegi di poter ricevere Novizii; i quali dovranno esser ammessi alla professione da lui stesso, o per mezzo dei Superiori locali.

Sceglierà entro la Provincia un luogo per la sua residenza, il quale a suo giudizio sia grandemente opportuno per esercitare il suo ufficio.

Interverrà al Capitolo Generale con ambedue i suffragii. La sua carica durerà per tre anni.

Accadendo che il Provinciale della Francia venga a morire, in tal caso si giudichi eletto il Superiore più anziano di professione.

Altra il suo sigillo, nel quale vi sia incisa l'effigie di Gesù Cristo portante la Croce, e scritto in giro

queste parole: Provincialis Galliae Congregationis Somaschae, et Doctrinae Christianae.

Convocerà il Capitolo Provinciale nel mese di Settembre precedente al Capitolo Generale, a cui dovrà intervenire oltre il Provinciale, ~~et~~ ciascun Superiore locale insieme al Socio, e Discreto da eleggersi dal Capitolo Convocazionale del medesimo luogo, purché in almeno in tre vi dimorino.

Si stabilisca un Archivio comune per le scritture in una casa da nominarsi dal Capitolo, e le chiavi di detto Archivio non escano mai dalle mani del Superiore; e in ogni casa vi sia il proprio Archivio, nel quale diligentemente si conservino gli scritti.

Il Cancelliere riporti in un libro gli Atti del Capitolo Provinciale; e detto libro si custodisca nell'Archivio.

Il Capitolo Provinciale abbia la facoltà di eleggere, deporre, i Superiori, e confermare i medesimi secondo che dalla pubblica cosa sembrerà meglio e vantaggioso; ma se la necessità, o una grande utilità lo richieda, esortiamo che non venga prorogato il triennio ai

Superiori nel medesimo luogo.

Abbia l'autorità di dispensare coi professi dal difetto dei natali purchè possano conseguire la dignità nella Provincia, e coi Novizii purchè possano indossare l'abito della Religione.

Possa concedere le esenzioni secondo il prescritto delle Costituzioni; formare Decreti pel buon governo della Provincia; assegnare i luoghi, le cariche e gli uffizii alle persone; fissare il luogo pel Capitolo Provinciale da congregarsi ⁱⁿ appresso.

Tramandare due o tre Padri di singolare probità e prudenza per voti segreti, presentare i nominati al Capitolo Generale, affinchè uno di essi venga eletto al Provincialato; parimenti eleggere un Socio, il quale intervenga con ambedue i suffragii al Capitolo Generale assieme al Padre Provinciale; ed eseguire quelle altre cose, che sono contenute nelle lettere dell'Unione.

Sarà incarico del Provinciale l'avvertire a tempo opportuno il Preposito Generale della celebrazione del

Capitolo, e delle singole cose che si dovranno trattare in esso Capitolo; manifestargli per lettera quello che sarà occorso nella Provincia, che sia degno d'esser notato; consultare il medesimo nelle imprese ardue quando ciò potrà fare commodamente; finalmente procurare con ogni studio, affinchè gli animi siano congiunti col vincolo della carità e della società eriaudio nelle diverse Provincie, ^{nella casa del Signore} e affinchè ~~tutti camminino~~ ^{tutti camminino} concordemente.

Capo XV

Delle qualità dei Definitori e del loro ufficio.

- 1.° Si eleggeranno ~~tre~~ regolarmente quattro Definitori nella maniera che fu prescritta per li altri Officiali; i quali Definitori non solo dovranno esser forniti di esperienza e probità, ma eriaudio d'una sufficiente erudizione, e dureranno in carica per un triennio.
- 2.° Loro ufficio sarà l'intervenire, quando comoda-

mente il potranno, al Capitolo Generale, ed al Definitorio; se qualche cosa verrà rimessa al Capitolo o Definitorio; se nasceranno fra i sudditi, o contro i Superiori, o anche fra i Vocali alcune controversie, sarà loro ufficio il riconoscere tutte queste cose, considerando la sola verità del fatto, e secondo la gravità delle cose definirle col giudizio del Prefetto Generale, del Vicario, e dei Consiglieri, oppure esporle al Definitorio per che vengano da esso definite.

2.^o Apparterrà orando ai medesimi, premessa l'orazione e la consulta, l'osservare che cosa si debba rispondere alle lettere mandate al Capitolo, o al Definitorio: consegnare il tutto in iscritto al Cancelliere, dopo averlo prima comunicato al Prefetto Generale e fatto dal medesimo approvare.

3.^o Inoltre procureremo di dare in quei luoghi, in cui avremo il Soggiorno, esempi di regolare disciplina, e di tutte l'altre virtù; di giovare ai Superiori col consiglio o coll'opera; e finalmente adempiere



tutte quelle cose che nelle nostre Costituzioni vennero decretato essere di loro spettanza.

Si eleggeranno tre Definitori. Dalle medesime ordinazioni di Alessandro VII. Appendice N.º 17.

~~Capo XVI~~

Delle qualità del Procuratore Generale e del suo ufficio.

1.^o Il Procuratore di tutta la Congregazione si eleggerà da tutto il Capitolo Generale uno, nel quale si trovino la probità della vita, l'integrità dei costumi, la prudenza nel maneggio degli affari, ed una certa naturale destrezza d'ingegno in tutte le cose; finalmente ^{che} abbia un tale affetto verso la Congregazione da sembrare che sarà per amministrare con grande studio e fedeltà gli affari della medesima.

2.^o Affinchè poi possa trattare con ologante assiduità i negozi della Congregazione, dichiariamo che in quelle cose le quali spettano al suo ufficio, non sia egli soggetto

al Superiore locale, né tenuto alle comuni osservanze.

11.° Il Superiore ^{però del Collegio} gli assegnerà per compagno particolare un Laico professo di sperimentata probità, il quale sappia prudentemente tacere e parlare a suo tempo.

12.° Avrà poi tanta autorità, quanta ad esso concederanno tutti i Padri nel Capitolo Generale: e il mandato di procura sarà letto pubblicamente dal Cancelliere nel Capitolo Generale, e trascritto nel libro degli Atti d'esso Capitolo.

13.° Dell'atto della Visita sia allo pure soggetto ai Visitatori in quelle cose che riguardano le sue private azioni, ma non in quelle che spettano all'ufficio; e sia parimenti tenuto a render ai detti Visitatori ragione del ricevuto e dello speso.

14.° A nessun altro fuori del Procuratore spetterà l'impetrare concessioni, o lettere Apostoliche per la Congregazione, o per un Collegio, o casa, o per qualche privata persona; come pure il metter mano ad ogni

negotio lite, o contratti esterni che si debban promovere nella Curia Romana.

15.° Non intraprenderà cose che si riferiscano allo stato di tutta la Congregazione, o che riguardino le Costituzioni della medesima, senza averne avuta espressa facoltà dal Capitolo Generale o dal Definitorio.

16.° Fuori di quelle cose, che abbiamo ora ricordato, nulla opererà che non sia approvato e comandato dal Preposito Generale.

17.° Qui però eccettuano quelle cose che sembrano appartenere al foro interno della coscienza, o a Indulgenze da impetrarsi; nel che dona il Procuratore regolarsi con tal prudenza, che anteponga sempre alla privata utilità di ciascuno il pubblico comodo della Congregazione.

18.° I professi della nostra Congregazione che si receranno a Roma non s'intrigheranno in alcun affare senza il consenso del Preposito Generale o del Procuratore Generale, eccettuati quei che riguardano il foro interno della coscienza.

Se il Preposito Generale giudicherà che alcuna cosa sia degna di consulta, domanderà il parere del Procuratore Generale, il quale glielo dirà, o scriverà, con firmandolo con quelle ragioni, dalle quali è indotto a un tal parere.

Abbia presente lo stato intero della Congregazione; e perciò accadendo alcunchè di nuovo nei Collegi, o negli altri luoghi, che possa riguardare al suo ufficio, sarà debito dei Superiori ^{di quei luoghi} notificar ciò con lettere ad esso Procuratore immediatamente.

Tenga presso di sé le Bolle autentiche, e gli istromenti della fondazione, erezione ed accettazione di qualunque luogo della nostra Congregazione.

Invigili massimamente su quelle cose, le quali a suo giudizio riguardano la pubblica utilità della Congregazione, e per mezzo d'un corriere in ciascuna settimana faccia consapevole il Preposito Generale dello stato e della riuscita delle cose e degli affari.

Formi un indice delle Bolle, dei Brevi, e di tutti gli

scritti di qualche importanza, che si conservano in Archivio; ed ogni cosa disponga ~~con~~ ^{difinitamente} e con ordine, e la custodisca.

16.° Trascriverà con diligenza e riferirà in un libro la somma di tutti gli affari, ed dei memoriali delle suppliche che a lui vengono spedite, delle quali noterà erario il procedimento e l'esito, segnando sempre l'anno, il mese ed il giorno; questo libro poi comandiamo strettamente che venga da lui consegnato fedelmente al suo successore.

17.° Si comprerà alcuni esemplari delle Bolle, dei Brevi propri, e dei Brevi che di giorno in giorno vengono emanati dal Sommo Pontefice, ed al più presto possibile li trasmetterà al Preposito Generale, ed ai Visitatori, i quali pure alla loro volta procureranno di trasmettere ai Superiori della loro Provincia il numero di detti esemplari.

18.° Risponderà benignamente e con molta cura a coloro, i quali avranogli affidato un qualche affare, ~~ed~~ ^{ed} informandoli dello stato e dell'esito di detto negozio.

Sarà tenuto a riportare in un libro la somma del danaro che o dal Preposito Generale, o dagli altri Padri avrà ricevuto per trattare le cose e per terminare gli affari, come pure sarà tenuto a registrare in detto libro distintamente e fedelmente le spese fatte in essi (cioè partitamente da chi abbia ricevuto il danaro, in quali cose lo abbia impiegato, ed altre simili cose) affinché, anche trovandosi lui assente, si possa finire il conto del ricevuto e dello speso, ed insieme conoscere quanto si debba dall'una e dall'altra parte.

20. Si guardi dall'impiegare il danaro a sé conseguente in cosa alcuna, benché onesta ed utile senza un ordine del Preposito Generale, e all'imporsi di quelle cose, per cui tale danaro gli fu affidato dal Preposito Generale o da qualunque altro.

21. In virtù poi dello Spirito Santo e col precetto di Santa Obbedienza, eziandio sotto pena di privazione dell'ufficio da incorrersi isofatto, e di altre pene da imponersi dal Definitorio, obblighiamo il Procuratore Generale

a non chiedere, cercare o impetrare direttamente o indirettamente anche o nome della medesima Congregazione o sotto qualsiasi altro titolo, lettera alcuna o risposta al viva voce senza un espresso mandato del Capitolo Generale, in vigore delle quali lettere o risposte venga a variare il governo della Congregazione, o nelle quali si contenga la mutazione di alcuna delle Costituzioni; così pure a non favorire alcun altro che voglia impetrare siffatte lettere, o risposte; né vi presterà alcun consenso: dichiarando noi nullo tutto ciò che avverrà che si faccia in contrario.

22.

Obblighiamo il medesimo sotto precetto di santo obbligo, e sotto la pena di scomunica latae sententiae a guardarsi dal togliere e sottrarre dall'Archivio del Procuratore, ~~sotto~~ non ostante qualsivoglia pretesto, scrittura alcuna, o processi, o Bolla, o Nota proprio, o lettere Pontificie, o lettere sottoscritte dalla mano di qualche Cardinale; che se avrà avuto l'ardire di far questo, al detto precetto e pena, vi si aggiunga dai Padri del Definitorio la privazione

della voce attiva e passiva per un dato tempo a loro arbitrio, e da fissarsi secondo la qualità della colpa.

3.^o Se avverrà che venga per un qualche caso a mancare il Procuratore Generale, affinché i pubblici negozi non abbiano a sottostare a un qualche danno il Preposito Generale potrà col consenso dei Consiglieri o degli Assistenti surrogare in luogo di lui uno dei Vocali, con quella autorità che gli parrà bene di comunicargli, fino al prossimo venturo Definitorio, nel quale o verrà confermato con due terzi di voti, o se ne eleggerà un altro.

Si servirà del medesimo sigillo che usano i Visitatori, cambiando le parole in questo modo:

Procurator Generalis Congregationis Sarnaschae
et Doctrinae Christianae in Gallia.

~~Capitolo XVII~~

Della qualità e dell'ufficio del
Cancelliere.

- 1.^o Il Cancelliere si eleggerà da tutto l'intero Capitolo Generale nella stessa maniera riferita di sopra trattando degli Officiali; questo Cancelliere compiuto che avrà il suo triennio cederà il posto ad un altro.
- 2.^o Sarà uomo di poche parole, di sperimentata fedeltà ed assai pratico nello scrivere lettere, e tale che per pietà, insieme e per prudenza in quelle cose che gli verranno comandate si quanto altri mai eminente.
- 3.^o Sarà ufficio del Cancelliere il riportare con accuratezza di propria ^{Atti} mano nel libro degli ^{Atti} del Capitolo Generale tutte quelle cose che si saranno trattate e decretate nel Capitolo Generale, o che saran state stabilite dal Definitorio, alle quali cose, dopo che il Preposito Generale si sarà sottoscritto, egli pure porrà la sua propria firma.
- 4.^o Vogliamo poi che gli atti e i decreti, che si formeranno nei Capitoli e nei Definitorii, sottoscritti dal Cancelliere, abbiano presso di noi fora di pubblico istamento.
- 5.^o Parimenti trascriverà nel medesimo libro gli stessi Atti

da mandarsi al Procuratore Generale, lirollerà col pubblico sigillo, ed alla sottoscrizione del Preposito Generale vi aggiungerà anch'egli la sua.

6° Inoltre riceverà le lettere da qualsiasi luogo dirette al Capitolo, o Definitorio, ad un cenno del Preposito Generale, o del Preside le leggerà, e ricevuti dai Definitori, o dai Consiglieri, come sopra, i summi capi delle cose, risponderà alle medesime lettere: compilerà secondo il solito eziandio le lettere pubbliche delle elezioni.

7° Avrà presso di sé quattro libri, nel primo dei quali riporterà distintamente e collocati con ordine tutti gli atti del Capitolo, e di ogni Definitorio; guardandosi con somma diligenza, sotto la pena della scomunica latae sententiae, tanto lui come qualsiasi altro dal cancellare, o aggiungere, o mutare maliziosamente neppure una parola, la quale inverta il senso.

Nel secondo vi trascriverà i nomi e cognomi di tutti i professi, tanto Chierici che Laici, li uni però

separati dagli altri, tenendo sempre l'ordine di professione.

Nel terzo vi registrerà i nomi di tutti i Vocali, mettendovi l'anno ed il giorno che furono ascritti.

Nel quarto vi noterà il nome e cognome di tutti i Visitati, parimenti mettendovi l'anno, il mese, il giorno che avranno indossato l'abito della Congregazione.

8° Abbia due libri degli Atti, uno da conservarsi nell'Archivio di S. Maiolo di Pavia, l'altro da custodirsi cautamente presso di sé. Lo comandiamo al medesimo sotto pena stabilita di colpa gravissima ed eresia, sotto formale precetto di santa obbedienza affinché non ardisca mostiare ad altri fuorché ai Vocali il libro, contenente gli Atti dei Capitoli e dei Definitori, che egli terrà presso di sé, né ricopiare da quello cosa alcuna, né consegnare o mandare il ricopiato, senza licenza del Preposito Generale, o del Visitatore.

9° Al qual precetto e pena vogliamo parimenti che

soggiaia il Preposito del Collegio di S. Maiolo, se avrà tentato egli stesso di fare ciò che colla presente Costituzione proibiamo al Cancelliere. Le Chiavi dell'archivio che si conserva nel Collegio di S. Maiolo di Davia stiano presso il Preposito del medesimo Collegio, nè mai vengano consegnate ad alcuno, il quale non sia ascritto fra i Vocali del Capitolo Generale.

10.° Costui interverrà al Capitolo Generale tre giorni prima della celebrazione, ed a lui verrà assegnata una stanza con una cassa ben munita di serrature per custodirvi santamente le scritture.

11.° Finalmente farà tutte quelle cose che di tratto in tratto gli vengono attribuite dalle Costituzioni: ed affinché egli possa a pieno e chiaramente soddisfare a tutte queste cose, il Preposito Generale gli destinerà un Vocale a compagno.

Capitolo XVIII

Dell'ordine e della maniera di proporre le cose in Capitolo.

1.° Compilate rispettivamente nella maniera e coll'ordine prescritto le elezioni degli Officiali Maggiori, se avanzerà alcuna di tempo per deliberare, si leggeranno pubblicamente le lettere spedite al Capitolo, e sentito il parere dei Consiglieri, si decretino le risposte per quelle cose che saranno di poca importanza.

2.° Le cose poi più gravi si proponano assolutamente sempre il giorno prima che si tratti di esse, affinché venga conceduto lo spazio di un giorno per la deliberazione.

3.° Pertanto chiunque vorrà proporre qualche cosa, fuori del Conizio si richiederà dal Cancelliere, conseguirà in iscritto al medesimo le proposizioni da leggersi in Capitolo: poscia si abbraccerà coi Consiglieri e brevemente manifesterà loro le ragioni della cosa proposta:

essi Consiglieri poi lo ascolteranno benignamente e con pazienza, non risponderanno però cosa alcuna, né daranno in alcun modo a vedere per quale delle due parti essi sieno propensi.

4.^o Le parti del Deposito Generale, del Vicario, e dei Consiglieri saranno di esaminare diligentemente quelle cose che saranno state proposte, se cioè da ~~quelli~~ ^{quelli} che essi sapranno in segreto, apertamente contengano alcuna cosa contraria al bene comune, e in tal caso respingeranno le proposizioni, e modestamente intimeranno al proponente. Eccettuato questo caso, si ascolti tutto ciò che da ciascuno verrà proposto.

5.^o Nel proporre le cose si osserverà l'ordine seguente. In primo luogo si dovrà trattare di quelle cose che sembrano concorrere a mantenere o a restituire la regolare disciplina nella Congregazione, o ad accrescere la gloria di Dio: e perciò, se nel Capitolo Generale celebrato ultimamente saranno stati stabiliti alcuni decreti, anzitutto dovranno esser propo-

6.^o sti quelli affinché o vengano confirmati, o respinti. Secondariamente quelle cose si dovranno proporre che riguardano la salute delle anime, come sarebbe se nella Congregazione vi si fosse introdotto un qualche grave detrimento della salute dei Fratelli; se saranno stati commessi certi gravi delitti, e vi sia il pericolo che il loro contagio si sparga diffidamente negli altri; se alcuni si saranno ritirati dalla religione, e vivano fuori dei chiostri per nulla affatto solleciti della loro salute, e in qual maniera si possano richiamare, o come provvedere si possa alla loro salute, ed altre simili cose.

7.^o In terzo luogo quelle cose che riguardano al culto delle Chiese ed a tutto ciò che è Ecclesiastico.

8.^o In quarto luogo se si dovranno accettare altri luoghi, o abbandonarne alcuni di essi come poco convenienti al nostro proprio istituto.

9.^o In quinto luogo i beni temporali, come sarebbe se vi fossero da fare o da confirmare alcuni istru-

menti; se si debba sovvenire al bisogno di qualche luogo; se si debbano fare dal comune alcune collette, ed altre consimili cose.

10.° La maniera di proporre sarà la seguente. Il Cancelliere a voce alta reciterà la proposizione stessa che fu consegnata in iscritto, mentre tutti attentamente stanno ascoltando, senza avvicinarsi nulla di suo, e senza toglier niente dallo scritto. Il Consigliere Maggiore ed opporrà le ragioni dell'una e dell'altra parte fra se contrarie, indi dirà il suo parere, e per ultimo scieglierà le ragioni opposte.

In secondo luogo l'altro Consigliere, dimostrerà egli pure come la pensi in quella cosa e da quali ragioni sia portato; e con quella modestia che è conveniente risponderà alle ragioni del parere contrario.

In terzo luogo nella stessa maniera dirà il Vicario Generale la sua sentenza, e così in seguito tutti gli altri, conservando l'ordine di professione, fino all'ultimo.

Ultimo di tutti il Preposito Generale dimostrerà a qual parte egli si attenga, e per quali ragioni.

11.°

Se la maggior parte dei Vocali sarà d'accordo in qualche sentenza, dopo che il Cancelliere avrà messo in iscritto separatamente dal libro detta sentenza, verrà dal medesimo pubblicata a voce più alta.

Dopo di ciò, quegli che dal Preposito Generale sarà destinato a distribuire i suffragi, finito che abbia di distribuire a ciascuno i singoli calcoli, raccoglierà i medesimi portando in giro il bussolo avente un segnale di affermazione ed uno di negazione; per ultimo porterà lo stesso ai Consiglieri, i quali, numerati apertamente ed alla presenza di tutti i calcoli, pubblicheranno ciò che avrà determinato la maggior parte.

12.°

Se i voti saranno eguali da ambe le parti, allora si venga nuovamente ai calcoli; che se si fossero ancora eguali i suffragi come prima, in tal caso il Preposito Generale abbia il diritto di servirsi di due voti e stabilita in questo modo la sentenza per mezzo di voti segreti, dal Cancelliere a suo tempo venga registrata nel libro integralmente senza

mutamento di sorta.

13.^o È quello che qui stabiliamo dell'uguaglianza dei suffragi, vogliamo che sia osservato per la definizione di qualsiasi cosa anche nei Definitorii e nei Capitoli Collegiali, a cui sia presente il Preposito Generale.

14.^o In ogni consulta da farsi o in Capitolo, o fuori del Capitolo dal Preposito Generale con i Consiglieri, o in Definitorio coi Definitori, nella quale si debba definire alcuna cosa in virtù delle Costituzioni, ciò si faccia per voti segreti, e quello che determinerà la maggior parte, ciò si stimi definito, se in qualche caso particolare non sarà stato determinato diversamente; e a quel decreto dovranno sottoscrivere eziandio gli altri che erano di contrario parere.

15.^o D'alcuna sentenza sia mai considerata come stabilita legittimamente, ancorché sembri comune a tutti, se non sarà confermata dalla maggior parte con voti segreti, il che si deve estendere anche a qualsivoglia trattato da risolversi eziandio fuori del Capitolo Generale,

o tutti non saranno convenuti nella medesima sentenza per mezzo della parola Placet.

16.^o Se poi la cosa proposta fosse involta da tante difficoltà, che esaminata in più congressi non si fosse potuta risolvere, si eleggano per voti segreti quattro o al più sei di quei Padri che si trovano presenti al Capitolo, e ciò che da tutti essi, o dalla maggior parte di essi verrà stabilito, venga promulgato a tutto il Capitolo Generale da uno dei medesimi ad un cenno del Preposito Generale.

17.^o Tuttavia se qualcheduno, essendo di contrario parere, vorrà contraddire alle ragioni dei predetti, sia ascoltato; ma finalmente venga da tutti approvato come detto e decretato da Dio quello che o tutti o la maggior parte dei predetti Padri avranno determinato.

18.^o Il modo di eleggere questi quattro o sei sarà il seguente. Il Preposito Generale nominerà dodici Padri, i quali tutti si sottoporranno al ballottaggio per ordine di professione: colui che primo di tutti avrà sortito la maggior parte di voti sopra la metà, costui si giudichi eletto, e quando saranno compiuto il numero di sei, si

lascino gli altri.

19.° Secondo poi la gravità dei negozi, o per avere una intiera cognizione di una cosa, il Capitolo potrà eleggere uno o più Vocali, i quali o definiscano intieramente la cosa, se così parerà al medesimo, o la riferiscano al Capitolo perché sia definita.

20.° Nel pronunciare le sentenze si schivino tutte le ambiguità: sia semplice il discorso, né più lungo del bisogno: parlino a capo scoperto e composti nel corpo, non farò in piedi, né con voce più alta di quel che richiede l'ampiezza del luogo.

21.° Sia una sola volta lecito a ciascuno di esporre il proprio sentimento, e non mai di replicare il discorso: ma se l'affare sarà di grande importanza sarà lecito il parlare di bel nuovo, quando tutti gli altri avranno detto il loro sentimento, chiedendo al Padre Generale la benedizione.

22.° Il parlare sia religioso e modesto, quale si conviene ad un uomo religioso: non si oda parola alcuna aspra, o pungente, non si veda assolutamente alcun disprezzo

di un secondo, neppure nel gesto: ciascuno esponga con libertà il suo parere come veramente lo sente, e perciò niun discorso di chiechessia venga interrotto da alcuno.

23.° Si osservi il silenzio in guisa tale che neppure a voce bassa si permetta un lungo parlare: mentre si fanno le elezioni e gli scrutini, e si numerano i voti i nostri. Si sollevino la mente a Dio, e con pio affetto o pregheranno per lo stesso Capitolo, o leggeranno qualche libro, non reciteranno però le ore Canoniche.



24.° A nessuno sia lecito di uscire dal Capitolo, o di muoversi dal proprio luogo senza il permesso del Preposito Generale.

~~Capitolo~~ X. 154

Dei gradi delle dignità e dell'ordine del sedere.

1.° Nella nostra Congregazione la principale e la maggiore di tutte le dignità è quella del Preposito Generale;

la seconda del Vicario Generale; la terza dei Con-
 glieri; la quarta dei Visitatori; la quinta del Provin-
 ciale della Francia; la sesta dei Definitori; la set-
 tima del Procuratore Generale; l'ottava del Cancellie-
 re; la nona dei Superiori locali, siano Prepositi eia-
 no Majori; l'ultima dei Viceprepositi. Di un'altra,
 fuori delle accennate, vogliamo che nella nostra Congre-
 gazione si riconosca o chiamata Dignità.

2.° Terminata le elezioni il Preposito Generale nel Capito-
 lo Generale sederà sempre in mezzo fra i Consi-
 glieri, innanzi ai quali secondo il solito starà la men-
 sa,  il maggiore alla destra, il minore alla sinistra;  dopo di questo il Cancelliere: Il Vicario Generale
 nella propria sedia il primo di tutti: dopo di lui
 tutti i Vocati, indi i Secj secondo l'ordine di pro-
 fessione.



Il primo Consigliere alla destra, al quale seguirà
 il terzo; il secondo alla sinistra, dopo il quale
 verrà il Cancelliere. Appendice II.° 18.

3.° Allorché si tiene il Definitorio, il Preposito Gene-


rale ed i Consiglieri sederanno come sopra si è detto;
 Un capo della mensa a destra il Vicario Generale,
 dopo lui si sederanno in giro gli altri per ordine di
 professione, non di dignità, ed in ultimo luogo il Can-
 celliere, come sopra.

4.° Del tempo e nel luogo del Capitolo, o del Defini-
 torio i Vocati ed i Soci fuori del luogo del Conizio
 precedano a tutti i Collegiali anche più anziani di
 professione.

5.° Ora fuori del tempo e del luogo del Capitolo, o del De-
 finitorio l'ordine di sedere dovrà tenersi secondo la pro-
 fessione e non secondo l'età; salvo che alcuni non sia-
 no eguali di professione, imperochè allora dovrà pre-
 cedere colui che fra di loro è maggiore di età.

6.° In ogni luogo sederà il primo il Preposito Generale,
 e dopo di lui il Vicario Generale. Indi sederanno i Vi-
 sitatori ed il Provinciale della Francia, parimenti cia-
 scuno nella sua Provincia, ma nella altrui dopo il Su-
 periore locale ed in Roma dopo il Procuratore Gene-
 rale; il Procuratore Generale solamente in Roma.

sederà dopo il Superiore del Collegio, ma fuori di esso Collegio precederà tutti i Superiori, non però il Vicario Generale, né il Visitatore: i Provicatori, durante il loro ufficio, occuperanno il luogo del Visitatore; ma terminato che sia il loro ministero, torneranno alla propria sedia.

7° Nelle nostre case il Superiore terrà il primo luogo, il secondo il Vicesuperiore, indi gli altri  per ordine di professione, sebbene si trovino insigniti di qualche dignità.



Secondo l'ordine di professione, quando non si trovino presenti alcuni dei Padri del Definitorio; imperocchè tutti questi dovranno precedere ogni altro; e se alcuna volta avveniva che essi siano sudditi in qualche casa, allora sederanno immediatamente dopo il Superiore della Casa. Dalle medesime ordinazioni di Alessandro. Appendice II. 19°

8° Ove poi il governo del luogo sta presso i Rettori, quando dal Capitolo Collegiale, o dal Definitorio non sia stato nominato il Vicerettore, non essendovi alcun Voce-

le del Capitolo Generale, il maggiore di professione essi nel sedere, come nell'amministrazione della casa terrà il luogo e l'ufficio di Vicerettore.

9° Il Clerico promosso ai Sacri Ordini preceda gli altri Clerici semplici, benché primi di professione: ma quando questi verranno promossi allo stesso Ordine ritorneranno al loro posto dovuto per anzianità di professione.

10° I Laici professi sederanno dopo i Clerici (benché Novizi); i Laici ~~professi~~ Novizi abbiano il luogo prima degli Ospiti e degli Aggregati.



Fra i Novizi preceda chi sarà stato per il primo alla probazione ammesso.

Il Clerico Novizio iniziato agli Ordini Sacri segga il primo tra i Novizi, e se sarà Sacerdote tenga l'ultimo luogo fra i Sacerdoti professi.



Del Definitorio e del suo ufficio.

1° Quando nasca da uno ad un altro Capitolo Generale negozi gravissimi, acciò non avvenga alcun

danno alla Congregazione, il Preposito Generale in ciascuno dei due anni intermedi, nella Domenica terza dopo la Pasqua di Messurazione dovrà radunare il Definitorio, il quale consterà di tredici voti, vale a dire: del Preposito Generale,  del Vicario Generale,  dei due Consiglieri, dei tre Visitatori, de quattro Definitori, del Procuratore Generale (se non sarà stato confermato dopo il triennio, che se sarà stato confermato in suo luogo si porrà il quinto Definitore già stato eletto dal Capitolo) ed il Cancelliere.



Dei tre Consiglieri, dei tre Visitatori o Provinciali, dei tre Definitori, del Procuratore Generale e del Cancelliere. Dalle Ordinazioni citate.

Inoltre coloro che avranno sostenuto la carica di Preposito Generale, o di Vicario Generale, quando non abbiano ottenuta nel Definitorio altra carica, potranno durante la loro vita, ed anzi dovranno per il bene pubblico intervenire al Definitorio col titolo di assistenti e col diritto di suffragio, senza però recar pregiudizio all'ufficio del solito Definitorio. Dal Decreto

di Urbano Papa VIII.° del giorno 4 Febbraio 1642. come nel nostro Bollario a pag. 175.

2.°

Ogni qualvolta poi mancherà alguno dei predetti, finché con lettere circolari mandate ai singoli Padri del Definitorio sia stato per ogni chiamato, il Preposito Generale, o trovandosi egli impedito, quegli a cui spetterà radunare il Definitorio, e gli altri del predetto Definitorio, purché siano in numero di sei, eleggeranno tanti Vocali, quanti mancheranno a compimento del numero prescritto di tredici, colla maggior parte di voti; coloro che così saranno stati eletti, avranno l'autorità solamente in quel Definitorio, ed essi andranno l'ultimo luogo nella radunanza. Trattanto poi se taluni di coloro che furono prima ascritti al Definitorio arrivassero, gli eletti ultimamente dovranno cedere l'ufficio.

3.°

Che se alguno per un qualche impedimento perpetuo, o continuo non potesse intervenire al Definitorio, dovrà esso Definitore in luogo del defunto o altrimenti impedito eleggere con due terzi dei voti un altro Vocale.

4.°

Trovandosi per malattia o per altra legittima ragione

assente dal Definitorio il Deposito Generale, fare
le sue veci con la medesima autorità il Vicario Gene-
rale, ed a compire il numero predetto soltanto per
quella volta verrà sostituito un altro, nel modo che
più sopra fu riferito. Che se il Vicario per qualsia-
si legittima causa avvenisse di trovarsi impedito, tut-
ta la di lui potestà in quello spazio di tempo dovrà
trasferirsi nel Provinciale seniore, la qual pote-
stà licenziato che sia il Definitorio, cesserà sul
momento.

5.^o Del giorno di Domenica, nel quale si darà princi-
pio al Definitorio verrà dal Deposito Generale can-
tata la Messa solenne, o da un altro dei più
degni per suo mandato; negli altri luoghi della
nostra Congregazione s'innalzeranno devote preghie-
re a Dio ad arbitrio di ciascun Superiore.

6.^o Benchè la somma e principale potestà sopra di
tutti e di tutte le cose della nostra Congregazione
sia presso il Capitolo Generale legittimamente con-
gregato, tuttavia la seconda risiederà presso i Pa-

dri del Definitorio.

7.^o

Pertanto spetterà al Definitorio il ricevere i Sto-
zi eretico illegittimi, sia con le due parti dei voti
favorevoli: eleggere i Superiori ed altri qualis-
siano Officiali Sei luoghi; accettare rinunzie per
giuste ragioni fatte da qualcheuno di dignità, a chi
sia stato promosso; infliggere una pena ^{corporale} gravissi-
ma da scontarsi fuori dei chiostri, la quale re-
chi infamia, o di perpetuo carcere, o per dieci anni;
dichiarare quali esaurioni ed a chi si possano con-
cedere per lo spazio di oltre un anno; mutare ad
arbitrio ^{tutte} le persone da uno in un altro luogo;
ricevere con le due parti di voti del Definitorio Colle-
gi da abitarsi da solo Professi, Orfanotrofi ed anche
Accademie e Collegi dove s'educano; giovani (non
però Seminari di Chierici) finché esse case ven-
gano perpetuamente incorporate alla Congregazione;
deporre per giusto motivo, come sopra, e osservare le co-
se che sono da osservarsi, il Deposito Generale; rice-
vere Aggregati ed altre cose che sono ad esso accompa-

te dalle Costituzioni.

8° Convocato il Definitorio giureranno i Padri di tener segrete quelle cose che si tratteranno in Definitorio, di qualunque genere esse siano; e però il Preposito Generale per il primo, posta la mano sopra il libro degli Evangelii, giurerà con la seguente formola:

Ego H. Praepositus Generalis Congregationis Sarnesehae, et Doctrinae Christianae in Gallia testem invoco Deum, quod nihil ex iis, quae in toto hoc Definitorio peragantur, quae in alterius praesudicium vergere possunt, et quae secreta esse Patres decreverint, tempore ab iisdem praescribendo, cuiquam patefaciam, aut communicabo. Sic me Deus adiuvet, et haec Sancta Dei Evangelia.

9° Nella stessa maniera tutti rispettivamente giureranno alla presenza del Preposito Generale, e degli altri; il che si farà in tutti i Definitorii, ed anche in quelli che si celebrano in occasione del Capitolo Generale.

10° Avanti che si metta mano a trattar delle cose nel Definitorio, lo stesso Preposito Generale escirà dal Definitorio per lasciar luogo agli altri di parlar liberamente

di essolui; e se nello stesso si troverà cosa che sia degna di riprensione, sarà corretto dal Vicario Generale imponendogli anche, se così sembrerà bene, una pena, la quale dovrà esser fissata da tutto il Definitorio; e lo stesso faranno successivamente gli altri Padri del Definitorio, cominciando dal Vicario Generale fino all'ultimo.

11° Finito il giuramento si leggeranno primieramente le lettere presentate al Definitorio, e quando queste contenessero cose facili, si risolveranno sul momento; se poi richiedessero una più lunga e matura considerazione, allora si differisca il risolvere nella seguente sessione.

12° Del Definitorio proponrà solamente il Preposito Generale, senza aggiungere assolutamente nulla del suo, e scura manifestare da qual parte egli sia propenso; che se nella esposizione il Preposito Generale lascierà alcuna circostanza che sia necessaria da sapersi, sarà lecito ad uno dei Consiglieri il suggerirla, chiesta prima la benedizione dal Preposito Generale.

13° Del dire i pareri dopo i Consiglieri sarà primo di tutti il Vicario Generale, indi gli altri per ordine di professione.

Finalmente si osserveranno tutte quelle cose, ^{che} sono prescritte nel Capo dell'ordine e della maniera che si deve tenere nel proporre in Capitolo le materie, le quali cose tutte qui si abbiano per ripetute.

14.° Se vi saranno presenti personalmente Novizi, si esamineranno da due Padri del Definitorio, i quali riferiranno con verità e sincerità la cosa a tutto il Definitorio, e per i primi diranno il loro parere. E quindi i nostri Padri non s'allontanino per nulla da ciò che è stato stabilito in ordine alla accettazione dei Novizi.

15.° Fatti i decreti, e registrati dal Cancelliere, vengano i Padri del Definitorio all'elezione dei Superiori, e se alcuni di questi si troveranno ivi, li chiameranno, affinché consegnino al Cancelliere un foglio, nel quale siano notati tutti i Professi e non Professi che sono sotto il loro governo, inoltre le necessità delle cose alle quali presiedono, e ciò che a loro giudizio potrebbe esser di giovamento alle medesime: indi presenteranno ^{fedelmente} ai Padri del Definitorio in iscritto i crediti, la somma del denaro che lasciarono nella cassa e che consegnarono al Vicesuperiore, e

quella che portarono seco e che conservano presso di sé.
16.° In seguito il Preposito Generale ed i Visitatori esporranno se vi sia nei Superiori cosa degna di riprensione, se sia d'uopo levarli, mutarli o promuoverli, niente tacendo di quelle cose, che col falsarsi le stimeranno verissime un utile alla pubblica salute, benché con incomodo di qualche privata persona: farimenti proporranno le necessità tanto temporali come spirituali dei luoghi.

17.° Avanti di metter mano alle elezioni dei Superiori si legga dal Cancelliere il primo Capo del libro terzo delle nostre Costituzioni, e ciò che in quello si prescrive attentamente e diligentemente si noti e si osservi.

18.° L'elezione dei Superiori comincerà da quei luoghi che sono i più antichi, e gli Scrutatori saranno il Preposito Generale, il Consigliere minore ed il Cancelliere. Fatto da tutti il giuramento di eleggere i più buoni e capaci, ciascuno avrà sotto gli occhi un foglio nel quale vi saranno notati tutti i Vocati; questo si farà dai Padri una diligente ricerca di coloro ^{che} stimeranno idonei alle Superiorità. Trattanto in scheda preparate ciascuno vi scriverà il nome di colui che verrà nominare, e gitterà nell'urna tal nominata;

nello scrivere i nomi nelle schede per l'elezione dei Superiori si usi una diligente cura, affinché non possa essere conosciuto il carattere neppure dagli stessi Scrittori.

19°

Se nel primo scrutinio si troverà che nessuno fu eletto, si sottopongano tutti i nominati al ballottaggio, e chi avrà avuto la maggior parte di voti sopra la metà rispettivamente, costui si dichiarerà eletto.

20°

Osservino però i Padri nelle elezioni dei Superiori, che coloro che furono Superiori per un triennio, vengano rimossi dalla Superiorità di quel medesimo luogo. Se poi sarà expediente, per una qualche grave necessità o per un giusto motivo, che uno sia confermato, il che si faccia di raro, desideriamo grandemente, che tale prorogazione venga decretata con due parti del Definitorio.

✱

Ma niuno per nessun conto può esser Superiore nella medesima Casa, se non per un triennio, passato il quale deve scorrere un'altro triennio intero, prima che si rinnovava al governo della medesima casa sotto qualsiasi titolo, o di Superiore o di Vicario. Dalle ordinazioni di Alessandro. Appendice N.º 21.

21°

Si dovranno far eleggere quelli che si giudicheranno non aver ambito di dignità, ma di averle piuttosto abborrite dall'intimo affetto dell'umiltà; quelli che sopravvanceranno gli altri per carità, per prudenza, per pazienza, per destrezza nel trattare le cose, per perfezione di virtù, per zelo della religione inquisita, ^{tale che} ~~dell'anno~~ giustamente e presiedere agli altri, e possano giovarli. Niuno si promuova mai a Superiore, quando non abbia compiuti sei anni dopo fatta la professione; neppure chi sia solito di attendere ai propri comodi e non alla pubblica utilità; chi due volte abbia abbandonata la Religione, o sia stato per un anno intero o circa afastato; chi fu castigato con pena di gravissima colpa; chi sarà stato giudicato reo dall'Officio della santa Inquisizione; chi alcuna volta sarà stato convinto d'infedeltà e scialacquamento nell'amministrazione dei beni temporali; chi goda della conversazione e con uomini secolari ancorché Principi, con pregiudizio della Religione e della religiosa disciplina.

✱

Dovranno eleggersi coloro che sono figlioli della stessa Provincia; quelli che si giudicheranno non aver ambito ecc... È da notarsi il Breve di Clemente X. 5 Febb. 1675, col quale, affine di togliere affatto l'ambizione ^{e persone} tutti i Chierici della nostra Congregazione, sono

proibiti di ricorrere in qualsiasi modo agli esterni per ottenere dignità, sotto pena gravissima, che si estendono anche ai complici, ai favoriti, ed a quelli che non li falsano: Parimenti comanda al Generale ed agli altri Superiori, in virtù di santa obbedienza sotto la pena di scomunica latae sententiae di non promuovere alcuno alle Dignità della Religione o al Vocalato perche indotti da qualche favore o da preghiere degli esterni. Si veggia il Breve, il quale dovrà esser letto pubblicamente in ogni Capitolo Generale, e Definitorio. Vedi Append. 16.º 22.

22.º Di uno sia eletto a Preposito o Rettore, il quale per lo più a cagione d'infirmità non possa reggere alle comuni osservanze del Coro, e Refettorio, se questi difetti non vengano compensati dalla di lui probità, prudenza, ed esperienza delle cose.

23.º Eletti i Superiori dei luoghi, se al Definitorio parrà di eleggere alcuni altri Officiali, come Viceprepositi o Parrochi, sarà questo il luogo di eleggerli; dopo l'elezione dei quali si tratterà del cambiamento delle altre persone.

24.º Abbia il Cancelliere un libro nel quale, in cui siano descritti tutti i Predicatori, Confessori, Maestri e Clerici tanto iniziati agli Ordini Sacri, quanto semplici.

25.º Si guardino però i Padri del Definitorio dall'aggravare i luoghi con un numero di soggetti, che sia superiore alle forze e facoltà dei medesimi; come evitandoli dal fare emutazioni troppo frequenti de' soggetti, facendoli girare da un luogo ad un altro. Del resto il Preposito Generale, per quanto sarà possibile procuri di conservar le già fatte dal Definitorio.

26.º Per Breve di Benedetto XIV, 19 Agosto 1741, col consenso della maggior parte dei Padri del Definitorio, potrà il P. Generale, invece dei due Definitori Generali invernali, ordinare i Defini Provinciali composti almeno di cinque Vocali, cioè dei Padri Definitoriali della rispettiva Provincia, e del Vocale seniore della medesima, ai quali legittimamente impediti, possono sostituirsi altri Vocali.

~~Capitolo~~ ~~XXV~~

Delle nuove Case da riceversi.

1.º Se saranno proposti nuovi luoghi al Capitolo Generale e al Definitorio, riflettano i Padri ammaestrati dall'esperienza dei tempi passati, essere meglio provvedere alle cose riggion fondate, che riceverne delle nuove a cui debbono pagare aiuto. Diligentemente si esaminino le condizioni, i feudi, la qualità del luogo, il sito, gli edifici, la veduta, la vicinanza e cose simili, se vi siano cose contrarie ai nostri privilegi, alla libertà religiosa, e al Securo; se nel tempo passato i nostri Padri essere discacciati dal luogo, e se si sia solamante ai redditi temporali, ma prin-

principalmente al profitto nella vigna del Signore, ed alla salute dell'anime.

- 2° Per quanto è possibile le case nuove si stabiliscano solamente nelle città, o nelle Terre più insiguri: dove vi sarà l'insalubrità del clima si rinuncino, servendosi di scuse onesti; difficilmente si accettino quelle che sono molto discoste dalle altre luoghi della Congregazione; e dove gli annui redditi certi e le consuete elemosine sono così tenui da non poter alimentare dodici dei Nostri in niun modo si accettino. Affin- che queste cose si conoscano più facilmente, prima che l'accettazione del nuovo luogo venga proposta al Capitolo o ai Padri del Definito- rio, il Preposito Generale destinerà due dei Nostri, se comodamen- te si potrà, acciò che lo visitino; questi riferiranno al Capitolo o Definitorio le cose da loro vedute ed osservate, le quali, dopo che saranno state dai medesimi confirmate con giuramento, si tra- scriveranno nel libro degli Atti del Capitolo Generale. Invi- luoghi che si conosceranno esser di pregiudizio alla Congrega- zione siano rinunciati dai Padri del Definitorio, col consenso anche del Capitolo Generale se però il Capitolo si celebrerà in quel tempo.

3° Qualuno dei Nostri che dovrà abitare le nuove Case si reclinerà ivi, se prima non sieno emanate le lettere Apostoliche, se faran di

viaggio, e non sieno terminate alcune scritture necessarie, e

- 4° Dal Preposito Generale non ne abbiano ricevuto un esemplare.
- 4° In luoghi d'Orfani si ricevano colla sanza frontiera d'animo, ma si tratti prudentemente coi Protettori.
- 5° ^{tempo del} Fuori del Definitorio e del Capitolo Generale il Padre Generale possa, col voto dei Consiglieri da averci per mezzo di lettere, accettare qualche Col- legio o Orfanotrofo se, ~~potrà~~ ^{come sopra} maturamente le circostanze, lo giu- dicherà expediente.

~~Capitolo~~ XXII

Di quelli che si devono aggregare alla Religione.

- 1° Per la varietà delle cose della nostra Congregazione non sarà inutile, se al- cun Lacio si presenterà il quale non sia atto a professare, ma che si giu- dichi capace di servire massime ne' luoghi d'Orfani, l'aggregarlo alla nostra Congregazione. Ciò si eseguirà dal Definitorio, o con il suo con- senso dal Preposito Generale, con il patto legalizzato dal Notaio, che non si obblighiamo di alimentarlo in simili Orfanotrofi, e che egli non tenuto di perseverare con noi aggiunte però due condizioni: l'una che possa esser per qualche suo delitto, o malcostume di- scacciato dalla Congregazione a giudizio del Definitorio; e l'al- tra che se non potrà esser da noi sustentato nei luoghi de' Orfani

ni, non siamo obbligati d'alimentarlo ne' nostri Collegi a nessun patto, ma bensì di proteggerlo presso dei Reggitori degli Ospitali, acciocchè lo ricevano in loro tutela; oppure adoprarsi che venga sustentato in altro nostro luogo d'Orfani. Anche sacerdoti potran essere dal ^{solo} Definitorio aggregati, se lo vorrà la gloria di Dio ed il comodo della Congregazione, purchè si soggettino alla maniera di vivere degli altri Professi e che non tengano per qualsivoglia pretesto alcun danaro presso di se, il che viene interdetto etiam ad agli aggregati Laici.

2.^o Vogliamo finalmente che gli aggregati di tal maniera, i quali vivono con noi, facciano nel loro ingresso i voti semplici di Castità, Povertà ed Obbedienza nelle mani del Superiore solamente in privato, e che detti voti obblighino per quel tempo solamente che viviamo con noi.

Fine del libro primo.

~~Libro secondo~~
~~Capo I^o~~

Avvisi riguardanti il culto interiore ed il profitto spirituale.

1.^o Entrando nella Congregazione Somasca, fin da principio ci siamo proposti per fine di purgar l'anima nostra dai vizii, d'allontanarci dalle occasioni peccaminose, che sono frequenti nel secolo, e di ascendere per una scala di virtù alla cima della perfezione. A questo fine abbiamo da tenere continuamente innanzi agli occhi, ed essere solleciti per conseguirlo, abbracciando con animo lieto, come sodi aiuti, tutte le cose che ci propongono le nostre costituzioni. Per la culto interiore dell'anima adunque si suggeriscono li seguenti insegnamenti, i quali chi sarà più desideroso del proprio profitto spirituale riceverà e osserverà come precetti del Signore.

2.^o Pensiamo di essere noi usciti dalla terra d'Egitto e chiamati dal Signore in una terra di latte e di miele, che è la Religione, acciocchè siamo una gente santa, un popolo eletto e diletto, a

ci riesca giocardissimo l'abitarla; e però doverci da noi abborrire tutto quello che può dispiacere a' suoi occhi; doverci compungere con l'amore l'amore, e tutto avere a vile il resto, contenti di amare il solo Iddio.

3° In tutte le cose, cioè in quelle che pensiamo, e che privatamente o pubblicamente diciamo e operiamo, benché siano minime, sempre da noi si rimiri la gloria di Dio, e l'utilità spirituale e nostra e del prossimo.

4° Siccome non vi è momento in cui non godiamo della bontà e misericordia di Dio, così non siavi momento in cui non l'abbiamo presente alla mente come guardatore e testimonia delle opere, parole e pensieri nostri; non essendovi, di questa lodatissima presenza di Dio, cosa più efficace per schivare tutti i mali ed arrivare alla perfezione.

5° Tutte le cose moleste, qualunque siano e da qualvi voglia fonte derivino e gli stessi impedimenti che sembrano ritardare il nostro spirituale avanzamento, ricorriamo esclusi i peccati, con animo pacato come dalla mano di Dio ottimo padre ed a lui le offriamo coi patimenti del nostro Signore Gesù Cristo, a sua lode e gloria.

6° La tiepidezza si deve del tutto e incontinentemente togliere dall'animo, attig

menti a guisa di ettica febbre debiliterà tutto il rigore e le forze dello spirito.

7° Quando ci si presentano gravi difficoltà, che ci forzano d'allontanarci dal culto di Dio e dallo studio della perfezione, quando il timore dei peccati ed il rigore del giusto giudicio ci porterà alla diffidenza, allora ricorriamo con gran fiducia a Dio e consideriamolo qual Padre amorosissimo, e intendiamo niuno rimanere confuso, il quale spera in Dio, anzi (il che diceva a nostro sollievo S. Bernardo) niente fare più chiara mostra dell'onnipotenza del Verbo, quanto che far onnipotenti coloro, i quali sperano in lui, perchè tutto ciò conseguivano che essi vogliono e domandano.

8° Togliamo diligentemente da noi tutto quello che giudicheremo o ascolteremo esser negli altri degno di rimprovero; e quello che considereremo esser nei medesimi degno di lode sforziamoci d'imitare e conseguire.

9° Amiamo e teniamo in luogo di madre la nostra Congregazione e affaticiamoci perchè tutti ne abbiano stima; tuttavia stradicando del tutto i privati affetti.

10° Con grande spore, aiutati dai Superiori e dai Padri Spirituali sveltiamo totalmente le usanze portate dal Secolo in Religione e con ogni diligenza adoperiamoci che quel primo fervore, che al principio di nostra

conversione infiamma il spirito per servire a Dio in santità e giustizia, col progresso del tempo non intiepidisca.

11° Al principio di ciascun mese tutti partitamente scegliamo una virtù, in cui esercitarsi, combattendo specialmente quel vizio che alla stessa si oppone, e dei Santi che in detto mese si venerano uno si elegga da noi, e cui onore si reciti ogni giorno. l'orazione domenicale e la salutarione angelica acciocché si impetri dal Dio forza per acquistare detta virtù ed estirpare il vizio opposto.

12° Non si trascurino le infermità dell'animo e quei vizi che sembrano leggeri, perché una piccola scintilla può eccitare un incendio pericoloso.

13° Se i parenti, gli amici, le sostanze e simili cose da noi rinnunziate per un di seguir Gesù Cristo uolo, occuperanno nuovamente l'ospite e l'affetto nostro, saremo giudicati indegni della sua presenza e del Regno celeste.

14° Al Servo di Dio tutta la terra è patria, anzi a dir vero tutto il mondo per lui è un esilio, e solamente gli è patria la celeste Gerusalemme, a cui aspira. Quindi non siavi presso di noi distinzione di sorta riguardo ai luoghi od alle nazioni; ma avendo un sol Padre, che è Dio, una sola madre, che è la Religione, una sola patria che è il Paradiso, con benevolenza e carità comune abbracciamo nel Si-

gnore tutte le genti e tutti i luoghi, ed ivi vogliamo più volentieri conversare dove troviamo maggior e più frequente occasione di seguire la nostra volontà.

15° Nelle tentazioni, da cui in vari modi ed eriaudio aspramente viene assalito colui che si dà al servizio di Dio, fa di mestieri guardarsi dalla debolezza ed infermità dello spirito, dal soverchio timore, dalla vanità, dalla superbia, dalla scempolosità di coscienza per cui si perde la libertà di cuore e si impedisce il profitto spirituale; ma si dee richiamare alla mente l'ampia mercede che fu promessa a chi legittimamente combatte, imitando colui il quale potendo dimorare nel gaudio, sostiene la croce. Gioverà moltissimo il palesare intrepidamente ogni cosa al Superiore od al P. Spirituale, e vivere sotto la loro direzione.

16° Si studieranno i nostri di leggere e d'imprimerfi nella mente qualche poco di un libro devoto, ogni giorno sinché tutto l'abbiano trascorso, cavando sempre qualche animamento per il loro profitto spirituale.

17° La nostra interiore pace non si penda dal parlare o dal giudicare degli uomini, ma dalla testimonianza della propria coscienza e dalla fiducia che noi dobbiamo porre in Dio tanto nelle avversità, quanto nelle prosperità.

18. Se ci sentiremo per debolezza e fragilità nostra provocati all'imparienza od all'indignazione da qualcuno dei fratelli, per non turbare la pace e per impedire che nascano risse è necessario custodire diligentemente la lingua e non lasciarla profondere con uno spirito turbato ed impetuoso ciò che, ritornato il sereno alla mente, non vorremmo aver detto. Ricordiamoci noi esser beati, allorché per amore di Gesù Cristo soffriamo ingiurie e villanie.

19. Nessuno in questa vita è più felice dell'umile Religioso. Imperocché disprezzando se stesso e tutte le cose terrene, ride se viene deriso, gode se calpestato, se ripreso, volentieri riconosce il suo errore, e se è offeso tosto perdona. Dunque ognuno di noi si studi di imitare l'umiltà e la mansuetudine di Gesù Cristo, e preferisca di vivere abietto nella casa di Dio, di esser impiegato in vili ministeri; di piuttosto obbedire che comandare; di esser ammaestrato anziché ammaestrare; e di esser creduto anzi vile che umile; poiché così godrà una tranquillità quieta in questo secolo, ed una felicissima nel futuro.

20. Contenti del favore e benevolenza del solo Iddio, non desideriamo d'essere amati se non dai buoni, perché non piace a Dio chi cerca di piacere agli uomini.

21. Facilmente saremo inquieti, sospettosi, iracundi e facilmente ancora ci dimenticheremo di noi stessi e con ansietà vorremo investigare i delti e i fatti altrui. Adunque se a ciò non ci stimola la necessità dell'ufficio o la carità dobbiamo tacere; e quando si parla degli altrui vizii si dee tenere prudentemente il discorso ed introdurre un altro di cose migliori.

22. I giudizi temerarii diligentemente si schiveranno, i sospetti che inopportuno s'insinuano nel nostro animo non si ammettino facilmente, né sempre giudichiamo esservi vizio quasi di buono, perché vediamo che molti non vivono rettamente. Dogliamoci dei peccati altrui e con continue preghiere domandiamone a Dio l'ammenda, e non disperiamo la conversione e salutare penitenza di un peccatore.

23. Tutti i nostri e specialmente i Superiori mostrino modestia e una religiosa serenità piuttosto che un troppo austero contegno, siano con tutti benigni e ununo vogliamo segni di carità, non festino invidia a nessuno, facciano del bene specialmente a coloro da cui sono stati offesi, e con gli stessi si mostrino più benigni ed amabili, che con gli altri.

24. Per amare il prossimo coll'opera e colla verità, come siamo

tenuti, giusta il nostro istituto, incamminando a Dio, non dovendo nell'uomo guardare l'esteriore virtù, ma l'eccellente nobiltà e bellezza dell'anima, che in tal guisa amò il Figliuolo di Dio, che per essa assunse l'umana carne e la croce. Imperocchè così ci dorremo se la vedremo disonorata dai peccati e dai vizii; ci ralleggeremo se profittar la vedremo nella via della salute; e con molta avidità prenderemo ogni occasione di giovare alla stessa.

25. Le consolazioni e i diletti non si devono ricercare nell'esteriorità, ma solamente in Dio e nelle cose divine.

26. Alla perfezione delle virtù più felicemente e senza dubbio con più facilità perverrà chi alla comune orazione mentale, sia della mattina, come della sera, aggiungerà un'altra mezz'ora in privato.

27. Bisogna guardare più che negli interni esercizi, con isforzo veramente e più del dovere non si occupino la mente ed il pensiero a vicchie scari nel capo e nel rimanente del corpo, ed intieri nello spirito possiamo durare nel servizio del Signore.

28. Dilettasi Gesù non solamente negli affetti interni, ma ancora negli esterni esercizi accettati piamente per amor suo; per lo che sia i Laici, e sia quelli che sono stati destinati a servir gli al-

tri, se diligentemente disimpegheremo i loro uffici, e saremo a Dio gratissimi, e per le laboriose fatiche di questa vita da Lui saremo menati alla eterna requie.

Capo II

Delle Costituzioni in genere.

1. Siano i nostri primieramente avvertiti d'esser essi stati chiamati da Gesù Cristo alla Congregazione Somaria, che è una sua milizia, a questo fine: perchè fossero perfetti, probi, in nessuna cosa mancanti, siccome disse S. Giacomo; ma certamente manca colui che ogni giorno non profitta nell'osservanza delle leggi e costituzioni; e colui che così manca non appetisce e non ha fame di giustizia, nè vuol farsi più giusto e più perfetto, come deve; anzi a poco a poco precipita nella libertà della carne, talmente che tutte le cose comandate dai Superiori o prescritte dalle costituzioni gli sembrano dure, aspre ed amare, niente gli sembra dolce e soave di tutto ciò che è dell'istituto e della Religione.

Per la qual cosa fappiano che la seria osservanza delle Costi-

turioni e come la scala di Giacobbe, con la quale si ascende all'altezza della perfezione, cioè alla presenza ed alla unione con Dio; e che per lo contrario la trascuranza delle stesse è una precipitosa discesa, per cui cadiamo dalle virtù nei vizii, da un piano e stabile luogo, infelicemente tra precipizii scopresi.

2.^o Benchè la nostra Congregazione, allorchè dal S. Pontefice Pio V.^o fu posta nel numero delle Religioni, da esso lui sia stata sottoposta alla Regola di S. Agostino, tuttavia col beneplacito Apostolico, si sono formate alcune leggi e costituzioni addatte al proprio istituto, ed a quelle appoggiate e non ad altre, fu fino al presente diretta nel servizio di Dio, all'ampiezza della carità e alla proposta norma di perfezione.

3.^o Queste costituzioni poi, che con la lunga esperienza di tanti anni, la prudenza, diligenza, e sollecitudine dei Padri in tanti Generali Conzii sin qui celebrati han stabilite e scritte, premesse molte preghiere e digiuni per implorare il divin lume, in cose di tanto momento, nell'ultimo Capitolo Generale del 1625, nuovamente con molta accuratezza esaminate, e dal consenso comune dei Padri, per voti segreti approvate, fu decretato che, munite ed autorizzate dall'oracolo Apostolico, quante prima stampate, si publicas-

sero, acciocchè l'ignoranza non iscurasse alcuno dall'osservanza di esse.

4.^o Primieramente, benchè desideriamo che le leggi e costituzioni siano tenute dai Nostri come esterni appoggi ed eccitamenti di religiosa perfezione, e perciò da tutti e in tutte le cose, quantunque le più minime, santamente ed inviolabilmente osservate, tuttavia desiderando che tutti i Nostri vivano sicuri e costantemente aiutati per non cadere nel laccio d'alcun peccato che provenga dalle costituzioni, dichiariamo che le Nostre costituzioni non obbligano sotto colpa mortale e veniale, se non vi si aggiunga la violazione d'alcuno de' tre voti, o il dispregio delle medesime, o il precetto di Santa Obbedienza, o la censura ecclesiastica, o cosa simile, che di sua natura renda colpevole colui che non avrà obbedito alla legge.

5.^o Acciocchè poi non si raffreddi il vigore ed anche il rigore della religiosa disciplina, il quale se nella Religione mancasse subito oscura il decoro della medesima, e indispensabilmente succede la noia delle cose spirituali, e per ultimo il peccato, vogliamo perciò che tra Noi sia in vigore l'uso delle fustighe, di maniera che nemmeno i piedi mancamenti rimangano impuniti, se in questi si scorga e si tema la noncuranza della disciplina, ma anche

ad ognuno di essi corrisponda il castigo, come si stabilisce nel libro delle pene.

6° Per evitare ciò che si deve evitare, qui stabiliamo e dichiariamo, non dover incorrere pena alcuna avanti la dichiarazione sebbene vi fossero notate quelle parole: sub poena ect, da incurrersi ipso facto ect; non così della pena di scomunica latae sententiae, la quale subitamente sortirà il suo effetto, e lo stesso nei casi espressi nella legge.

7° Non potendosi tutte le cose comprendere nelle leggi, se alcuna cosa occorrerà, di cui le nostre Costituzioni nulla abbiano decretato, in tal caso si agirà secondo il prescritto del ius commune, e col consiglio dei Seniori, giusta le regole della coscienza e della prudenza.

8° Se emergerà qualche dubbio od oscurità, che richieda interpretazione e dichiarazione, sia riferito il tutto al Capitolo Generale ad al Definitorio; frattanto il Preposito Generale col parere dei Seniori o Assistenti, stabilisca che far si debba.

9° Tutto ciò che sarà stato decretato nel Signore in un Capitolo Generale, o Definitorio, i Superiori procureranno col loro esempio, che tutti con grande allegrezza ed umiltà l'osservino, ma non s'inserisca nelle Costituzioni se non quando per vti segreti lo affermeranno i Padri del seguente Capitolo Generale.

10° In ciascun Venerdì della settimana si leggano pubblicamente nel refettorio le Costituzioni, a un solo capo per ciascun giorno delle medesime, assieme ai decreti, se ne saranno stati emanati nei Capitoli Generali o nei Definitorii o del Preposito Generale; i quali decreti comandiamo che subito sieno stampati e mandati ai Superiori dei luoghi affinché vengano a notizia di tutti.

11° Quei capi che appartengono ai Lasci, attesa la loro ignoranza della lingua latina, sian loro spiegati in idioma volgare una volta per settimana in giorni festivi dal ^{Vic-} Superiore, o da altro sacerdote stabilito dal ^{Sap} Superiore, istruendoli nell'osservanza delle leggi ed animandoli diligentemente allo spirituale profitto o di ciò viene incaricato la coscienza dei Superiori.

12° Non si concedano esenzioni dal Coro, dalla mensa, dai cibi comuni e da altre leggi in troppo facilità e senza una ragione pressante e quella soltanto surante; e se si dovranno concedere, il Preposito Generale potrà questo prolungare ad un anno soltanto o non finire Provinciali a quattro soli mesi, ed i Superiori a brevissimo tempo, secondo che abbisognerà ai suoi sudditi; e tanto quelli che questi notificheranno nel prossimo Definitorio la causa o cause per cui tali dispense furono rilasciate. Le esenzioni perpetue ma ragionevoli sono riservate al solo Capitolo Generale.

13.^o Giamaai si facciano nuove Costituzioni, nè si varino le già fatte, senza grave necessità; ma si provvegga in qualche altro modo, come si giudicherà meglio nel Signore.

14.^o Che se nelle nuove da farsi vi si insinuasse cosa che sia avversa ai Santi Canoni, Concilii, Decreti de' Sommi Pontefici, siano di niun valore, se non prenderà sua forza ed autorità da privilegi concessi alla nostra Congregazione.

Capo III^o

Delle ore canoniche.

1.^o Obblighiamo i nostri Chierici e li costringiamo sotto preetto di Santa Obbedienza, eppoi sotto pena di peccato mortale, a recitare le ore canoniche secondo il prescritto e rito del Breviario Romano, in qualunque luogo si troveranno subito dopo fatta la professione.

2.^o I Laici (non sotto lo stesso preetto, ma sotto pena di infliggersi dai Superiori, e sotto quelle che istituiscono le Costituzioni) se sopra no leggere siano tenuti a recitare, il piccolo ufficio della B. V. Maria; se no reciteranno per il Mattutino venticinque Pater ed Ave, per i Vespri dieci, per ciascuna ora cinque.

Nei giorni festivi, gli stessi siano sempre presenti alla Messa solenne, con pure ai Vespri cantati, se legittimamente non siano impediti.

3.^o In tutti i nostri propri Collegi, sino al presente anno fondati (propri Collegi chiamiamo quelli in cui per lo più risiedono dodici, comunque essi sieno, o soli professi, o i Novizi con i Professi, Aggregati, Ospiti) e in quelle Chiese che dal Definitorio saranno a ciò destinate, ogni giorno si reciti in Coro il Divino Ufficio. Il Mattutino con Prima sarà recitato circa l'aurora, Terra, Besta e Nona circa l'ora di pranzo. Ma dove si debba cantare la Messa, allora si dirà secondo il prescritto delle Rubriche del Messale. Ai Vespri si unisca il Completò, a meno che si debba interporre la Santa Lezione. Nei digiuni della Quaresima le ore vespertine si reciteranno avanti il pranzo; e la Completò dopo l'ora vigesima Terra e mezzo 23½.

4.^o I giorni della festa dei Santi Agostino e Nicolò saranno presso di noi celebrati con doppio rito ed ottava, così solennemente come anche i Patroni della Chiesa di ciascun luogo.

5.^o Nella festa di S. Pietro Martire, giorno natalizio della nostra Congregazione, tutto l'Ufficio si faccia di rito doppio e si canti solennemente la Messa in rendimento di grazie. I Chierici ed

i Laici dopo la confessione dei peccati si accosteranno alla Sacra Communion, e tutti i Professi davanti al Superiore o al proprio Confessore rimmeranno giusta la formola posta nel Rituale, i Voti di obbedienza, castità e povertà, con pio affetto. Ed in vero grandemente desideriamo che questa rinnovazione dei voti, ogni giorno dai Nostri si faccia privatamente, dopo la meditazione della mattina; ma li esortiamo specialmente nelle solennità, e molto più nel 1.º Gen- naio con maggior divozione; e affinché questa cerimonia si faccia da tutti, i Superiori si spereranno di ciò conseguire colla loro carità e parimenti colle loro esortazioni.

6.º In tutti i Sabati, d'Inverno dopo le ore 23 e nell'Estato dopo le 22 si canteranno in Coro le Litanie della B. Vergine con l'Antifona Salve Regina, o d'altra con cui in quel tempo si suole terminare l'Officio Divino secondo il prescritto del Breviario Romano; lo stesso si faccia nelle vigilie e nei giorni festivi della medesima B. Vergine.

7.º Nessuno mancherà dal Coro senza licenza, e da quello se ne andrà e tutti procureremo di essere presenti all'ultimo segno della campana. Se nel salmeggiare il Clerico commetterà qualche errore baciara la terra colla bocca, se Sacerdote, colla

mano. Le porte del Coro, mentre i Nostri reciteranno i divini uffici, se per esse sarà facile l'accesso ai secolari, sieno chiuse.

Niente si recitasse le ore diurne, ardano sull'altare due candele di cera, tanto nei giorni festivi, quanto nei feriali

8.º Nel recitare le ore canoniche studino di salmeggiare tutti con voce alta, uniforme e continuata, non variata da piegature, né da diminuzioni; nel pronunziare usino una moderata lentezza; comincino e finiscano insieme; alla metà dei versetti riposino alquanto e così pure nell'ultima sillaba di essi non si fermino. Finalmente e dimostrino l'affetto della pietà, e lo eccitino negli ascoltanti.

9.º Ogni qualvolta alcuno entra in Coro, piegato il ginocchio infis- se a terra, adori il S. Sacramento dell'Eucarestia; indi rivolta- si al Superiore gli mostri un segno della dovuta riverenza; il che si dovrà osservare eziandio tutte le volte da chi esce dal Coro. Ovunque devesi tenere dai nostri decente l'abito del corpo, ma specialmente in Coro, dove presenti ai divini ministeri parla- ranno al supremo re di tutti.

10.º In Coro sia osservata diligentemente da tutti questa disciplina; prima che segga il Superiore nimò ardisca di sedere; tutti si alzino a un tempo, quando si dice il Gloria Patri; quan-

do si pronunzia il nome di Gesù e di Maria assieme sopra-
no ed abbassino il capo; mentre si cantano le antifone, tutti
quelli che stanno ai lati o troppo discosti dal libro si portino
nel mezzo del Coro; se nel canto alcuno sbaglia, da nuno
venga corretto se non dal Superiore, o da chi presiede al canto;
ciascuno schivi la leggerezza e molto più l'immodestia nel sedere,
nell'andare, nello stare e nel giunflettere; si osservi un esatto
silenzio e le cerimonie prescritte nel Romano e nel nostro
Rituale.

11.° Gli uffici e le Messe di quei Santi, di cui insigni reliquie si
conservano nelle nostre Chiese, si celebrino con rito doppio,
e con debita venerazione si espongano nelle loro feste.

Capo IV

Della celebrazione delle Messe e delle esequie dei Defunti.

1.° I nostri Sacerdoti celebrano ogni giorno il Santo Sacrificio, se-
condo il prescritto del Messale Romano e nell'ora ed altare sta-
bilito da chi presiede alla Sagrestia, e tutti dovranno obbedi-

re all'ordine di lui.

2.° Se alcuno volesse per una qualche causa astenersi qualche giorno
dal celebrare avverta opportunamente il Custode della Sagrestia;
ma si ricordi di ascoltare la Messa; e con la presente costituzione
comandiamo che questo facciano ogni giorno i Chierici ed i Laici.

3.° Non si facciano oblationi nelle messe nuove, né si celebrino in
Chiese non nostre senza il permesso del Preposito Generale o del
Provinciale; si adempiano puntualmente tutti gli obblighi di Mes-
se ed anniversarii. Non si permetta a questa messa nuova a
chi, per giudizio del Superiore, non è bene istruito nei riti e nelle
cerimonie.

4.° Sieno osservati da tutti e diligentemente i riti e cerimonie del Messa-
le e Cerimoniale Romano e del nostro Rituale. I Superiori face-
dino coll'esempio gli altri e poi attendano con vigilanza, perché
tutti i loro sudditi primeggino nella medesima.

5.° Perciò si stabilisca una fra i Sacerdoti che sia molto ferito ed
amantato nelle Cerimonie il quale istruisca con diligenza gli al-
tri Sacerdoti e Chierici a li avvisi dei difetti anche minimi; nes-
suno si venga mai d'esser animato dallo stesso, né di domanda-
re nella sua confessione, e se è corretto riceva a bene la correzione.

6° Sarà suo incarico il procurare con premura e diligenza, che nelle Messe solenni, nelle ore canoniche, processioni ed altre funzioni, specialmente quelle della settimana santa e delle principali solennità per l'anno, non succeda confusione o sbagli che possano offendere gli occhi e lo spirito di chi si trova presente.

7° E perché tutto proceda con esattezza e splendore, il giorno avanti che si celebri in Chiesa una Messa solenne od altra pubblica funzione, il Superiore col consiglio dei Seniori componga una scheda con sopra distintamente l'ufficio e l'incarico di ciascuno per quella solennità, e la esponga al luogo solito.

Siccome nei nostri desideriamo una religiosa gravità nelle cerimonie, lo stesso culto e portamento bramiamo che ognuno usi in Chiesa e in tutte le funzioni, da mostrarsi veri ministri di Dio.

8° Eccetto i Confessori e viaggiatori, non è permesso celebrare ai nostri in altre Chiese, specialmente di Monache e Titelle, senza facoltà del Superiore, la quale non sarà mai accordata senza un pressante motivo.

9° Se ad un Sacerdote celebrante succeda qualche cosa di cui debba esser avvertito il Chierico, o qualche altro che serve la Messa,

faccia l'avvertimento con voce bassa, e che fatta dalla carità. Però alla correzione degli errori legittimamente dovrà pensarsi il Superiore o il Vicesuperiore quando egli si trovi assente.

10° Non si ricevano obblighi di messe da celebrarsi fuori della nostra Chiesa.

11° Nemmeno si ricevano obblighi perpetui di messe, o di divini uffici, o di qualsiasi altra cosa senza un'espresa licenza del Presposito Generale e del Definitorio in Italia, del Provinciale nella Francia; di quelle ricevute poi vi sia in ogni Sagristia una tabella, la quale fedelmente le esprima, e sia ogni anno ricontrollata dal Visitatore nel tempo della visita.

E affinché a suo tempo vengano tali obblighi soddisfatte il Superiore ed il Sagristano avranno diligente cura; il danaro ed i beni mobili ricevuti per le dette obbligazioni quantoprima saranno vincolati in beni stabili fruttiferi.

12° Similmente quando il Sacerdote nel prepararsi si troverà ingiuriosamente pregato, coloro che dovranno servirgli alla Messa preghino essi pure affinché degnamente venga offerto quel sacrificio.

13° Nessuno per anche Superiore assigui Messa alcuna da dire o celebrare a chi non è suo suddito, né alcuno le ricava fuorché

dal proprio Superiore, senza un espresso consenso del Preposito Generale o Vicario.


14.^o Censurino i nostri Sacerdoti di aggiungere, mentre celebrano il santo Sacrificio, l'esterna gravità modestia e riverenza all'interna pietà e religione.

15.^o Procurino di tenere tutti lo stesso metodo nella casa del Signore, e di celebrare tutti con voce, pronunzia e divozione consimile per quanto è possibile; che se alcuno mancasse in alcuna cosa e specialmente nella troppa fretta, dopo che sarà stato avvertito due o tre volte dal Superiore e non si sarà emendato, il Superiore col voto dei Seniori e del Provinciale non gli permetta di più celebrare in seguito; e durante la sospensione gli sia imposto di sedersi ovunque dopo l'ultimo dei Sacerdoti, né uscirà di casa, prima che non si sarà emendato.

16.^o Il Sacerdoti né Chierici si avvicinino all'Altare senza tonsura; i Laici mondi e decentemente composti nel volto e nel vestito.

17.^o Ogni qualvolta alcuno dei nostri Professi passerà a vita migliore, il di lui Superiore fatto renda consapevoli tutti gli altri Superiori, e nel luogo ove sarà morto si reciterà tutto l'officio dei defunti (il che anche se sarà il defunto, Novizio ed Ospite), negli altri luoghi,

se sarà stato Sacerdote, tutto intero, se Chierico o Laico professo, un solo notturno. Dopo recitato l'officio dei Defunti si canterà

la Messa solenne, e da ciascuno Sacerdote vorranno applicate tre Messe per l'anima di lui; ; se Novizio, od Ospite, od

Aggregato una da ciascuno di coloro che si trovano ove quegli morì; negli altri luoghi poi, per un Sacerdote si diranno tre Messe, per un Chierico o Laico una sola da ciascuno Sacerdote; i Chierici e Laici reciteranno devotamente l'officio dei Defunti od il Rosario della B. Vergine, e nello stesso giorno riceveranno la sacra comunione in suffragio del Defunto.



16.^o 15.^o - A questa obbligazione di celebrare tre Messe per un Sacerdote defunto della nostra Congregazione, si può soddisfare ^{celebrando} una sola Messa, e facendo del Defunto la commemorazione nelle altre due Messe del Santo, o del giorno occorrente. Dall'indulto di Urbano VIII^o nel giorno 20 gembre 1628, come nel nostro Bollario pag. 174. Vedi Appendice N^o 23.

18.^o Il primo giorno non impedito dopo la commemorazione di tutti i Fedeli Defunti, in tutte le nostre Chiese si faccia un'anniversaria per nostri Fratelli Defunti: e se ciò permettano le obbligazioni delle Messe a cui per giustizia siamo tenuti a soddisfare, il Superiore

riore procuri che oltre la Messa solenne, si celebrino eriaudio in loro suffragio altre Messe private.

19.º U cadaveri dei Nostri, dopochè con religiosa carità sarà loro stata lavata la faccia, le mani e i piedi, e vestiti dell' abito della nostra Congregazione; se saranno Sacerdoti vi si sovrappongano i sacri paramenti, se Clerici, la cotta sopra la veste e quindi la beretta, se Laici, col loro solito vestimento. B medesimi decentemente si conserveranno e si seppelliranno secondo il prescritto del nostro Rituale. Mentre il cadavere si trova nella camera, non si lasci mai solo; nè verrà sotterato prima che sia passato un giorno intero, se non parrà al Superiore ed ai Seniori di dover far altrimenti per un giusto motivo.

20.º Coloro che saranno morti negli Orfanotrofi si seppelliranno nella Chiesa degli Orfani e non in altro luogo; e se mai avvenga che muoia il Rettore degli Orfani, tosto per mezzo del Vicettore alla presenza del Commesso, o per mezzo del Commesso stesso, quando non vi sia in alcun altro dei nostri Sacerdoti, si faccia l'inventario di tutte le cose, dei libri, del danaro, e delle scritture che sembrano spettare alla Religione, e di ogni suppellettile, e sia sottoscritto con giuramento; il che subito si dovrà mandare al Deposi-

to Generale; e frattanto ogni cosa venga con diligenza custodita o dal Vicettore o dal Commesso.

21.º In tutti i mesi ed in ciascuna delle nostre Chiese si celebrerà una Messa dello Spirito Santo, aggiungendo le orazioni della B. Vergine, e pro Prelatis e pro Congregatione per i bisogni della nostra Religione, pel suo buon governo, pel profitto spirituale e per la prosperità della medesima; il giorno poi da farsi questo Sacrificio sarà indicato dal Superiore, tenendo conto delle obbligazioni e dei pesi che aggravano i suoi Sacerdoti.

22.º Allorchè occorrerà che due Sacerdoti escano a celebrare nel medesimo tempio, il Prefetto di Sacrestia provvegga che le Messe non comincino assieme; e gli stessi celebranti modereranno la voce in guisa che uno non impedisca all'altro.

23.º Ogni qual volta il Superiore ordinerà di raccomandare a Dio un qualche affare e persona, si ponga nel luogo ove con soliti pregare i Sacerdoti che stanno per celebrare, una carta che richiami ciò a memoria.

24.º Non si permetta ~~di celebrare~~ nelle nostre Chiese a Sacerdoti e a stranieri senza sentirsi la volontà del Superiore; che se saranno affatto sconosciuti presentino le loro facoltà.

- 25° Oltre le giornaliere preci che da ciascun Professo si faranno pubblicamente e privatamente per i nostri benefattori, esortiamo erandio che i Sacerdoti nelle Messe, quando potranno, aggiungano alle altre orazioni, la Coletta = Deus qui charitatis; quelli che non sono Sacerdoti reciteranno di frequente la corona della B.V. Maria.
- 26° Intorno al seppellire i cadaveri dei morti, ecco lo statuto: eccettuato il Parroco e il suo coadiutore, nessuno dei nostri Padri si assicuri a condurre il corteo funebre, né alle nostre Chiese, né a quelle d'altri.
- 27° Che se qualche benemerito della nostra Congregazione vorrà esser seppellito nelle nostre Chiese, allora i nostri Padri vestiti di bianca cotta e il Superiore o Parroco di Piviale, con la Croce e due cancellieri aspettino il cadavere dalla porta della Chiesa, e ricevuto con quell'onore che si conviene, gli celebreranno il funerale secondo il Rituale.
- 28° Dopo la Messa solenne dei Defunti, i nostri Padri non usciranno mai a fare l'Assoluzione, se non quando sia presente un qualche cadavere dei Nostri e nel giorno della commemorazione di tutti i Fedeli Defunti.

Capo V°

Intorno alle Chiese e alle loro suppellettili

- 1° Nelle nostre Chiese risplenda la maggior pulizia possibile, e con diligenza grande si studino i Superiori di promuovere ed accrescere il culto di Dio e la cristiana pietà. Pertanto in tutte le Chiese, comprese quelle degli Orfani si conserverà il Sacrosanto Corpo di Cristo, e si rimuoverà ogni otto giorni; quest'incarico il Superiore imponga a un qualche Sacerdote fra i suoi sudditi, e le chiavi vengano custodite con somma cura.
- 2° In nessuno delle nostre case manchi l'Olio santo, il quale si conserverà decentemente.
- 3° Le Reliquie di Santi si pongano in un sicuro e decente luogo, si investano, per quanto stia in noi, di ornamento prezioso, e le chiavi di quel luogo siano custodite dal Superiore. Quelle Reliquie poi non vengano mostrate con indifferenza a tutti; ma se alcuna volta si vorrà mostrare, dovranno mostrarsi a qualche personaggio di proba vita e di proba pietà, con licenza del Superiore.

riore, o in sua assenza del Vicesuperiore, ciò si faccia con due can-
dele accese; lui le dovrà scoprire indossa cotta e stola qualora sia
Sacerdote.

4.º Comandiamo e proibiamo in virtù di santa obbedienza e sotto
pena di scomunica latae sententiae riservata al Preposito Gene-
rale, che nessuno osi togliere o levare parte alcuna, anche mini-
ma, delle reliquie sotto qualsiasi pretesto sia per sé, come per altri;
e sotto lo stesso freccio e censura dichiariamo esser tenuti erian-
do i Superiori che permetteranno ad altri di prendere o levare det-
te Reliquie.

5.º Le sacre vesti, gli arazzi, i tappeti, i pali degli altari, i cande-
lieri, i calici, le Reliquie e loro custodie, e consimili cose di mol-
to valore, senza il consenso del Capitolo Collegiale espresso con vo-
ti segreti, non s'imprestino ad alcun estraneo.

6.º L'ora ed il tempo d'incominciare e di finire le Messe si stabi-
lisca dal Superiore col voto dei Seniori.

7.º Le nostre Chiese e Sagrestie sieno fornite di abbondante sup-
pellettile e per giunta sarà possibile anche nobile; a preparar
la quale, quando non manchi la volontà ed il coraggio nel Su-
periore, speriamo che, coll'aiuto di Dio alla cui gloria s'indi-

ziano quelle cose, certo non mancheranno le forze ed i mezzi;
desideriamo poi per conservare la medesima la massima cura e di-
ligenza del Superiore, Vicesuperiore e di tutti coloro a cui spetterà
tale officio.

8.º Nei Corporali e Purificatorii la croce non si ponga nel mezzo,
ma negli angoli. Lo stesso si farà in quei faroletti di cui se-
ne servono i Celebranti dopo l'abluzione delle dita per impedire
che vengano ad altro uso adoperati.

9.º I Calici e le patene sieno indorati, almeno nella parte inter-
na se sono d'argento; e sieno nitidi in guisa da non poter
scoprire in essi macchia alcuna.

10.º Procuri il Superiore che i pali di tutti gli altari, o almeno dei
minori, sieno d'una sola forma e grandezza, per cangiarli secon-
do la varietà dei tempi e delle feste; affinché le sacre vesti dei
Sacerdoti convergano col colore dei medesimi.

11.º Tutti gli anni diligentemente si rimandi alla presenza del Vice-
superiore e di uno dei Seniori l'indice di tutte le suppellettili del-
la Chiesa e della Sagrestia, e dai medesimi e dal Sacristano
sia compilato; sopra di esso se ne facciano due esemplari, dei qua-
li uno si conservi presso il Superiore, e l'altro presso il

Profetto di Sacristia.

12° Il Superiore tenga presso di se notati in un libro i nomi di coloro a cui si vuole distribuire le candele benedette nel giorno della Purificazione della B. V. Maria e le Palme a suo tempo; tutti gli anni alla presenza del Vicesuperiore e dei Superiori, chiamato anche il Sacristano, se farà bisogno, si riveda a tempo opportuno, e secondo l'occasione osi mutino, oppure ai già ascritti se ne aggiungano degli altri.

13° Nell'ornare le nostre Chiese non si usi mai cosa alcuna che offra all'occhio di chi guarda apparenza di vanità o lezgeria. Il Tabernacolo nella parte interna sia investito e ornato, le sue chiavi s'indorino e da esse pendano un fiocchetto di seta. I nostri non cerchino di farsi imprestare dagli estranei cosa alcuna e nulla si faccia all'insaputa del Superiore e senza il suo parere; le cose imprestate vengano esattamente custodite, non s'imprestino ad altri e tosto sieno restituite.

16° B. Non è da tacere in questo luogo il privilegio concesso da Urbano VIII. Papa, (22 Dicembre 1632) che la nostra Congregazione possa avere privati Oratorii negli

Orfanotrofi, Seminarii, Accademie, e Collegi di convittori, anche non appartenenti alla proprietà della Congregazione, fuori che esistenti sotto la nostra cura e governo, e che i nostri Sacerdoti Professi vi possano in detti Oratorii celebrare il Sacrificio della Messa alla presenza delle persone viventi e dimoranti nei suddetti Orfanotrofi etc. etc., tanto dentro come fuori del tempo Pasquale; come nel nostro Bolla-
ta, pag. 159. Vedi Appendice, N.º 24.

~~Papa VI~~

Intorno al canto e del suo uso.

1.º Nelle nostre Chiese sia la Messa, come i divini Officii, e tutte quelle parti che dovranno cantare, si cantino secondo l'antichissimo uso della Chiesa Romana a canto fermo, come lo chiamano. Il modo di cantare non sia per tutti i luoghi, e come conviene ad una religiosa quiete.

2.º Si sottomettano a questa leggerezza che suole spesso innoiscarsi, non tanto dalla debolezza della voce, o dalla perizia nel canto; ma

da tutti si conservi la medesima consonanza di voci ed uniformità di costume.

3.° Dove fu introdotto l'uso di tal canto non sia permesso ai Superiori di levarlo senza il consenso del Definitorio; né il Definitorio dia facoltà di toglierlo senza aver prima conosciuta la causa, e senza averla prima approvata per voti segreti.

4.° In tutti i nostri Collegi si fissi dal Superiore uno (che o sarà Sacerdote, o almeno in Sacris) ferito nel canto, il quale per lo spazio di circa un'ora istruisca, tutti i giorni, o alternativamente ogni altro giorno, gli altri, e specialmente i giovanetti; e suo sarà pure l'incarico di pensare a quelle cose che pubblicamente in Coro si dovranno cantare, di disporle e di regolare il canto ed il coro. Tutti gli altri senza il minimo contrasto si conformeranno al volere ed alla voce di lui.

5.° Durante l'anno di prova s'insegni ai Novizii quella stessa scienza, i riti e le cerimonie ecclesiastiche, e nell'ammetterli alla professione si tenga conto della loro docilità e profitto in queste cose.

6.° Non si promova ² al Diaconato chi non saprà cantare il Vangelo, ¹ né al Suddiaconato l'Episcopato, né al Sacerdoto la Messa

solenne secondo il rito e metodo Romano, salvo che il Preposito Generale, attesa una legittima causa, ne lo dispensi.

7.° Quando correrà qualche festa, specialmente del Titolare della Chiesa, o le Quaranta ore nei tre ultimi giorni di carnevale, che raccomandiamo di fare solennemente in tutte le Chiese della nostra Congregazione, o una Messa novella, e un'Indulgenza concessa ai visitatori della Chiesa, o alcune di simile, allora si permetta l'uso del canto in Stilistica, o figurato come lo dicevamo; il quale canto non s'impedisca ai Nostri per sollevare lo spirito in tempo di ricreazione, purché ciò si faccia in privato entro il Convento, e con moderazione, togliendo affatto quei canti contenenti qualche cosa di laevo e d'impuro.

8.° Si permetta ai Nostri di suonare gli organi solamente nelle nostre Chiese, purché non siano veduti dai secolari; e l'uso dei Manicordi e Spinacembali in privato si conceda a chi deve suonare l'Organo in Chiesa. Qualsiasi altro strumento musicale sia interdetto ai Nostri tanto in privato, come in pubblico.

9.° I Nostri non esercitino il canto armonico nelle Chiese straniere, né i Superiori abbiano la facoltà di dispensare alcuno da questa Regola.

Capo VII

Dell' Orazione mentale.

- 1.^o L'orazione mentale non si trascuri per nessun conto, poichè, per asserzione di S. Giovanni Grisostomo libro 1.^o De orando Deum, è impossibile vivere virtuosamente ed aver l'animo fornito di sublimi doti senza l'aiuto della medesima. È cosa certissima che chi passò dalla Religione al secolo e quindi a' suoi costumi, fece questo per essersi, con la sua trascuranza, in languito nell'amore all'orazione; e che al contrario chi si rese cospicuo in Religione per virtù, per miracoli, ed insigne per santità di vita, divenne tale esercitandosi giorno e notte nello studio della meditazione e dell'orazione.
- 2.^o Pertanto tutti i Nostri attenderanno due volte al giorno all'orazione mentale; al mattino dopo detto prima in Coro, alla sera si d'inverno come d'estate dopo il segno della Salutariorum Angelica.
- 3.^o Ad ambedue si troveranno presenti anche i Laici ed in questa cosa lasciamo ogni responsabilità sulle coscienze dei Superiori.

- L'una e l'altra meditazione durerà per mezz'ora.
- 4.^o Se in qualche luogo il tempo vespertino non è il più opportuno per qualche impedimento, il Preposito Generale, fatto consapevole dell'impedimento, ne stabilirà un altro. Dopo l'orazione si reciteranno le Litanie come sono nel Rituale.
 - 5.^o Su tutti i nostri Collegi, Accademie, Orfanotrofi, tutti i Nostri, esclusi gli ammalati, si raduneranno a pregare nella Chiesa, nel Coro, o nell'Oratorio, secondo la comodità dei luoghi. Vi sia sempre un orologio a sabbia, e così collocati così, che sia di facile veduta al Superiore, ma la soprintendenza sia affidata ad uno dei Sacerdoti, od anche Chierico, il quale avvertirà il Superiore della mezz'ora trascorsa col dire Benedicite Deo.
 - 6.^o All'orazione si premetta breve lettura di qualche libro di Meditazioni, secondo il parere del Superiore.
 - 7.^o Durante l'orazione nessuno reciti le Ore canoniche, od altre preghiere, per non distrarre gli altri dalla Meditazione, ed egli che prega vocalmente non abbia a fender l'uso dell'orazione mentale. Nessuno faccia humor grave collo sfutare, o con altro di simile, per non esser d'impedimento alla riflessione.

ne degli altri che pregano.

8° Quell'intimo fervore ed affetto che di sovente sogliono eccitare nell'orazione non sono da manifestarsi in modo che gli altri s'accorgano, col sospirare, coi movimenti corporali, colla chiara invocazione del nome di Gesù o di Maria, o con altra maniera; ma si devono reprimere anche colla violenza, se questa è necessaria.

9° Invigili il Superiore perché nessuno manchi alla comune orazione, per qualunque pretesto; e dei presenti nessuno si ritiri senza grave necessità e domandato prima la licenza, e benedizione.

10° Il Superiore formi soggetto di discorso frequentemente con i sacerdoti, o in privato, con tutti in pubblico, intorno a questa cosa, e spieghi l'utilità e la necessità dell'orazione; e comanderà ai Confessori, agli anziani, ai Maestri di Novizi, ed ai Professi di fare lo stesso nei privati discorsi per ammaestrare gli inesperti; ed egli stesso, chiamatili a sé benignamente, li istruirà mostrandosi in modo speciale sollecito dell'avanzamento di ciascuno.

11° Tutti i Nostri poi provvisori con ogni diligenza d'acqui-

starsi la maestria nel pregare e d'esercitarla con attenzione tanto col leggere più trattati dell'orazione, quanto trattando con uomini versati in queste affare; perché non potrà mai avvenire che uno, il quale sia dedito all'avanzamento della virtù, non progredisca felicemente anche in questa.

12° I Superiori tengano seriamente d'occhio quegli, qualunque egli sia, il quale osasse rimproverare in altri per gioco e con nomi ridicoli e secolari l'assiduità nella preghiera, la repressione dei sensi e degli appetiti, che chiamiamo mortificazione, o qualunque altro esercizio di pietà, interdicendo a costui, se così parrà, la conversazione con gli altri.

13° Alla sera prima di coricarsi facciano i Nostri un diligente esame della loro coscienza, e rigorosa perquisizione del modo in cui abbiano passato quel giorno.

~~Capo VIII~~

Della Confessione e sacra Comunione.

1° I Sacerdoti che ogni giorno devono celebrare e che dovrebbero esser santi, onde santamente amministrare le cose san-

te, confesseranno i loro peccati almeno una volta alla settimana, specialmente nei giorni festivi; e terranno facendo loro conto delle colpe leggere di imbrattarsi facilmente delle più grandi.

B) Chierici non ardiscano accostarsi alla sacra Comunione senza aver prima fatta la confessione dei peccati; tuttavia ciascuno si sottometta al giudizio del proprio Confessore.

2.^a I Superiori non ascolteranno le confessioni dei propri sudditi, se non sono pregati, ma stabiliranno due, o tre, o anche più Confessori, secondo il numero de' sudditi; scelti fra i discreti e più vecchi, i quali potranno ascoltare dalle loro camere le confessioni dei sacerdoti soltanto e non d'altri senza licenza del Superiore. Nessuno potrà confessarsi da altri, che dai destinati dal Superiore; il Superiore poi non potrà confessare i suoi peccati a Confessori d'un altro istituto: altrimenti la confessione sarà invalida.

17.^a 18.^a = Tuttavia affinché i Superiori non abbiano ad esser privi di quella comodità spirituale che godono i loro soggetti (cioè di poter confessarsi colla licenza de' Superiori anche a confessori d'altro istituto) e perciò non abbiano

essi ad esser invitate le loro confessioni fatte ad estranei, non potendo accordare a se stessi tale facoltà, la Sacra Congregazione preposta agli affari dei Religiosi, il giorno 25 Giugno 1693 decretò: che i Superiori (conservato l'ordine di dignità) possono ricederamente accordarsi una tale facoltà, cioè che i Presidenti o Superiori locali possono impetrare questa facoltà dai Visitatori e Provinciali; i Visitatori poi, o Provinciali ed il Procurator Generale dal Preposito Generale di tutta la Religione; finalmente lo stesso Preposito Generale dovrà ottenere la stessa facoltà dal quel numero di Padri che rappresenta tutta intera la Congregazione. Non sono però obbligati gli stessi Padri Superiori di domandar la facoltà di volta in volta che ne avessero bisogno, ma basta che la domandino una sol volta, quando cioè entrano nella carica loro affidata, e potranno generalmente valersene finché l'abbiano terminata.

Bellarmino nostro - pagina 174. Vedi Appendice N. 25.

3.^a Siccome può avvenire che alcune dei Nostri, destinati dall'obbedienza a reggere Orfani, ed altrove, abbiano a rimanere solo e con un solo Sacerdote, questi non

potrà scegliere il Confessore a suo beneplacito, ma coll'ob-
bedienza del Preposito Generale o del Visitatore.

4.^o Desideriamo ardentemente, e i Superiori colle loro esortazioni
persuaderanno tutti i Nostri, che ogni anno in Quaresima si
faccia la confessione generale di tutto l'anno, frevensa l'o-
razione ed un diligente esame.

5.^o Per ciò che riguarda alla Sacra Comunione, tutti i Nos-
tri Chieri e Laici oltre il fare la Comunione spirituale
ogni giorno nell'atto che assistono al Santo Sacrificio della
Messa, come vien prescritto dal Sacro Concilio di Tre-
nto, si comunicheranno ancora ogni domenica e festa,
il giorno di San Pietro Martire, il Giovedì Santo, il
Venerdì seguente la terza domenica dopo Pasqua, o dopo
quella nella quale fu incominciato il Capitolo Generale,
il giorno otto di Febbraio, o con più frequenza nella Qua-
resima e nell'Avvento. Quelli che sono già iniziati agli
Ordini Sacri, siccome sono in grado più elevato e più
vicini al Sacerdizio, così si accostino più spesso ad
un tanto Sacramento.

6.^o Tutti i Chierici e Laici riceveranno per quanto si può il

Sacratissimo Corpo di Gesù Cristo tutti uniti, dalle mani
del Superiore, o Vicesuperiore, o dal loro Maestro ad arbitrio
del Superiore.

7.^o Quando escono dal Coro per accostarsi alla Comunione uni-
scano l'interna coll'esterna riverenza. L'esterna consiste
nella compostezza delle membra, nella dimissione degli occhi,
nella modestia, nella gravità, nel portare le mani giunte insi-
nanti al petto, nel piegare il ginocchio fino a terra appena
tutti sono giunti innanzi all'Altar Maggiore, il quale Al-
tare regolarmente stabiliamo ai Nostri per la Commu-
ne; l'interna riverenza poi consiste nell'esercizio di reli-
gione, di umiltà, di fede, di speranza, di carità e di altre
virtù.

8.^o Ogni qual volta i Chierici dovranno ripararsi di questo
Augustissimo Cibo indossino la cotta, i Laici il mantello.

9.^o Dopo la Comunione resteranno tutti in Coro per un'ora
circa per render grazia a Dio del beneficio ricevuto; ~~per~~
~~scorso il tempo~~ l'anziano de' Chierici per professione, od
altro destinato dal Superiore o dal Maestro, volgerà l'ora
trascorso il tempo
logio e darà segno a tutti che è passata la mezz'ora, i

quali, tutti insieme lavata la terra, si leveranno in piedi e, se non saranno da recitarsi le Ore diurne, passeranno in silenzio nelle proprie stanze.

10° Il Giovedì Santo nessun Sacerdote celebri, e tutti ricavano l'Eucarestia dalle mani del Superiore o da altri che solennemente celebra, e ciò per la consuetudine della Chiesa universale. Nel Sabato Santo poi, eccettuato chi celebra la Messa solenne, ciascuno si astenga dal Celebrare.

Libro IX

Dell'obbedienza e riverenza verso i Superiori ed Auriari.

1° Mitigano per certo i Nobili che nessuno attiva al sommo della perfezione più speditamente e più velocemente di colui che veramente obbedisce. Per la qual cosa ciascuno sia così pronto a obbedire che, come diceva S. Bernardo: Ne la pigrizia al corpo resista, né la tepida volontà al cuore, faccegnia subito quello che venne sanzionato dal Capitolo Generale, dal Definitorio, dal Prepo-

sito Generale, o dai Superiori.

2° I nostri Padri e Fratelli siano desti emulatores del vero obbediente, di quello cioè che calca a piè fermo le orme di Gesù Christo. Questi non solo adempie la manifestata volontà dei Superiori, ma cerca anche di prevenire la tacita volontà, e l'adempie quante volte possa prevederla: e non facendo niente di cui sia il Superiore, ma bensì di rappresentata, dipende in tutto dalla di lui volontà.

3° Chi obbedisce contro voglia, o mormorando, o per timore delle pene, questi è indegno dell'abito che veste, indegno dell'eterna felicità, nella quale sarà introdotto chi da libera voglia e non l'aspro e litigioso esecutor della legge.

4° Chi viene designato dall'obbedienza a qualche officio o ministero, per adempire il quale egli si riconosce mancante di dottrina, di prudenza, di autorità, di coraggio, dopo che avrà manifestato ai Superiori il suo modo di vedere, non si perda d'animo; ma abbandonato nell'obbedienza, come in celeste aiuto, si metta all'opera, operi in Dio, che Lui opererà.

5° Si guarderanno i soggetti dal sfingere il Superiore

a rigore e severità per desiderio di perfezione e per zelo della regolare conservazione dell'Istituto. Non vogliamo con proprio danno renderlo a se più indulgente. Tutto ciò che sarà loro negato, che sarà comandato contro la loro volontà, considerino che torna bene alla gloria di Dio ed alla propria perfezione.

6.º Se si vuol domandare qualche cosa al Superiore, non strappino i Nostri l'assenso con importuna preghiera, o in altro modo meno religioso; ma domandino con umiltà e con rinuncia del proprio giudizio.

7.º Aborriscono i Nostri i frequenti mutamenti di luoghi, come cosa che dà a vedere troppo apertamente un animo inquieto, l'affetto alla propria volontà e l'effetto di questa.

8.º Non sia lecito a nessuno il cercare con sollecito desiderio ed istanza un luogo particolare, o l'ambire un singolare officio. Chi in questo modo il domanderà, o l'ambirà non lo ottenga mai: ma neppure osi alcuno ricusare ostinatamente il luogo, e l'ufficio assegnato dall'obbedienza.

9.º Tutti, e per i primi i Superiori, accorrano senza interframmettervi alcun indugio, come alla voce di Dio che li chiama, alle comunicazioni del Coro, del Capitolo, del Refettorio, ed in altri luoghi che vengono indicati dal segno della campana.

10.º Affincchè poi i Nostri s'immischino quanto meno è possibile nelle cose de' secolari, stabiliamo nella presente costituzione che a nessuno è lecito, senza aver prima comunicata la cosa al Superiore, e senza sua licenza, l'entrare in qualche negozio, o promuoverlo, o intraprendere qualsiasi cura, anche sotto pretesto di pietà, come sarebbe di comporre una lite, di riconciliare la pace, di procurare la difesa delle vedove, o dei pupilli, di concludere un matrimonio, e d'altre cose.

11.º Nessuno sotto pena di sospensione e sotto altre pene da infliggersi ad arbitrio del Preposito Generale, ardisca di scongiurare gli eremumini e leggere libri sacre sopra nomi di infetti di venefici, senza aver ottenuta facoltà in iscritto dal Preposito Generale.

12.º Nessuno vada mendicando per se o per altri lettere comen-

- datizie per opporsi all'obbedienza, per impedirle e ritardarla.
- 13.^o Niente sia tenuto a vile, nessun ufficio di spregiabile, niente contrario alla nostra dignità di ciò che Dio per la obbedienza e impone; ma pensiamo introi stessi che quegli il quale si fa l'umile si tutti e cerca il dispregio di se medesimo in tutte le cose diventa il più grande allo sguardo della divina maestà.
- 14.^o Non si ammettano scuse intorno alle deboli forze, all'insalubrità dell'aria, e altre simili, che sono talvolta asserite, se lo stesso Superiore, parlato prima col medico, con proprie lettere non assenti o al Preposito Generale o Provinciale esse necessari ad alcuno il cambiamento di luogo.
- 15.^o I sudditi tengano il Superiore qual Padre e colla medesima fiducia, con cui i figli al proprio genitore, a lui ricorrono in tutte le cose.
- 16.^o Sia colpa gravissima e pena parimenti gravissima d'offendersi, il chiamare in giudizio, o accusare alcuno dei Nostri, sia subito, sia Superiore, davanti ad uno che non sia nostro Superiore.
- 17.^o Gli altri non vengano investigare curiosamente e tanto meno disapprovare i consigli di coloro che reggono la Congregazione.

- tuttavia esortiamo i sudditi, se mai occorresse loro alcuna cosa che sembri poter giovare o al comodo pubblico della Congregazione, o privato di qualche casa, o anche persona, a riferire la cosa al Preposito Generale, o al Provinciale, od anche al proprio Superiore; ma tutto ciò che verrà poi da loro stabilito furassi lodino tosto come fatto prudentemente.
- 18.^o Nessuno in presenza d'ascoltatori, come per indovinare, o congetturare le cose che dovranno stabilire nei Capitoli Generali, o Definitorii, ne esporre per giuoco, ne stare ad udire di simili; le quali cose, come saranno state definite, se alcuno avrà l'ardire di riprendere, sia severamente punito.
- 19.^o I Chierici di prima e seconda prova ed i Laici più giovani, quando saranno dal loro Superiore ripresi per qualche mancanza, o corretti, tosto pieghino umilmente i ginocchi, giungano le mani innanzi al petto, ed abbassato il capo ascoltino con pazienza; gli altri tutti accettino volentieri la correzione.
- Nessuno ardisca interrompere, o rispondere al Superiore mentre riprende e anche corregge, ma si riverisca nella persona del Superiore quella di Dio che riprende e corregge, e porrisse ti domandando con preghiera il perdono, ognuno riconosca la

sua colpa e prometta coll' aiuto di Dio di emendarsi.

20° Tutti secondino quel Superiore che Dio avrà loro dato, chiunque sia, con riverenza e onore grandissimo, come colui che tiene il luogo del Signore e per mezzo del quale si manifesta la sua volontà; cioè per i fratri facciamo coloro che sono agli altri superiori d'età, di autorità, di dottrina e d'ingegno.

21° Coloro che sono d'animo poco ossequioso verso il Superiore, i curiosi investigatori dei difetti del Superiore, coloro che sogliono pigliare in senso cattivo gli ordini, i detti, i fatti di lui e condurlo in dispregio, se mai questi tali si avessero a scoprire, si separino da tutti gli altri, qual peste delle anime e della Religione; costoro non abbiano mai nella Religione alcun onore se non si venga a conoscere per l'empissima esperienza la loro emendazione; e dopo uno o due avvisi o correzioni, dal Provinciale o dal Definitorio sieno privati per poter servir agli altri d'esempio e di regola.

22° I Rectori si guardino diligentemente nel parlare familiarmente fra di loro, o anche nel pronunciare il nome di alcuno dei Padri o dei Fratelli che non accada loro di dire o di fare alcuna di invivente, di scurrile, di dispregiativo e

poco onesto: procurino di non conturbare con detti e moti arguti chiericchia per non provocarlo allo sdegno, ma fra di loro vengano introdotte sempre discorsi, consuetudini e costumi religiosi.

23° Quando si dovrà nominare il P. Generale, si premetta il titolo di M. M. P.; chi si accosterà a lui lo riverisca stando in ginocchio; in tal caso spiegherà umilmente l'animo suo, ma non coprirà mai il capo se non se avrà avuta licenza dal medesimo; i sudditi quando parleranno al Superiore, o ad un Vocale del Capitolo Generale e quando voranno nominarli diranno Vostra Paternità.

24° Nel parlare ed anche nello scrivere ai nomi dei Sacerdoti vi proponiamo Padre, o Padre Don, o il titolo di Vostra Re- verenza; ai nomi dei Chierici che saranno in Sacris, Don; a quelli dei semplici Chierici, Fratello; anche a quelli dei Laidi, tenendo conto dei meriti e dell'età si potrà proporre lo stesso titolo di Fratello, ma di Padre mai ed a nessuno di essi.

25° La riverenza, carità e premura verso i Seniori sia tale in tutti quale conviene che sia nei figli verso i loro ottimi genitori.

26. Sia prestato un particolare onore unito all'esteriore osservanza a quelli che lasceranno la carica di Preposito Generale e parimenti di Vicario Generale come a Padri Benemeriti della Congregazione, da Fatti e maggiormente dai più giovani.

27. Facciamo i Nostri in modo di prevenirci vicendevolmente l'un l'altro nel prestarsi onore, ma sia unito alla semplicità religiosa e non affettato: e si deve aver sempre di mira che sia onorato nella persona la dignità e il grado, e si presti a ciascuno quell'onore che gli si compete per le virtù, per la grave età, e per i meriti.

28. Se alcuno a bello studio, e con fine avvertenza, e molto più se con animo iracundo non vorrà, o prestare il saluto ad alcuno dei Fratelli, il Superiore gli faccia subito ammonizione, per cui deposto ogni sdegno, adoperi con quegli i segni comuni di carità e di benevolenza, parlando gli e salutandolo. Che se, passato un giorno naturale dalla avvertenza, non abbia adempito il prescritto, si finisca con pena grave.

29. Quelli che un tempo soprastavano agli altri per qualsiasi dignità, e foscia fatti sudditi, dovranno conversare coi me-

desimi, sieno agli altri esempio di silenzio, di riverenza, e di obbedienza.

30. Facciamo assoluta proibizione di consultare, senza permesso del Superiore, qualsiasi estraneo, intorno le cose che riguardano la nostra Congregazione, e ciò tanto in iscritto che a voce, da se stessi o per mezzo d'altri.

31. Tutti quelli che, dal Preposito Generale col voto dei Consigliari, e prese le debite ammonizioni, saranno dichiarati contumaci nell'obbedienza, questi siano soggetti alla sentenza della scomunica ipso facto e fulgurata colla pena la loro gravissima colpa.

Capitolo X^o

Della Castità.

1. Gli uomini religiosi devono essere amanti e firmi della castità, per che giusta la sentenza di S. Gregorio, non può darsi opera buona senza la castità; e per conservarla intemerata è necessario l'assidua vigilanza sulla esteriore custodia dei sensi, e specialmente degli occhi; sono da evitarsi con tut-

ta diligenza le occasioni anche minime che possono occor-
re, e di Superiori useranno tutta la vigilanza e la premu-
ra perché sieno evitate.

2° Siamo sempre sommamente sospetti e da loro del tutto
le familiarità con donne anche sotto aspetto di Confessi-
ni, istruzioni spirituali, di malattia, di consanguinità.
Non permetta mai il Superiore che giovani entrino nelle
stanze, e si furnisca gravemente quegli che in questa mate-
ria manca anche leggermente. Eccettuati i Confessori,
il Partigiano ed il suo compagno, nessun'altro parli con
donne in Chiesa, quando non siano consanguinee. Fi-
nalmente si eviti con cautela tutto ciò che è male in se ste-
so o che sembra aver in sé l'impronta di male.

3° Sappiano i Nostri non darsi vizio, il quale sia tanto de-
terato anche dagli stessi secolari, quanto la incontinenza
in un uomo religioso.

4° Non solo chi pecca contro il voto di Castità vogliamo che
sia severamente punito (desiderando ardentemente che
nessuno vi pecchi mai), ma anche quelli che sono sospetti
in questa materia, se corretti paternamente ed in priva-

to dal Superiore, non si emendarono, vogliamo che sotto il
prezzo dell'Obbedienza, imposto agli stessi in presenza di due
Auriani e minacciato, altre due sieno costretti a togliere ogni
sospetto su questa materia. Che se il Superiore ha co-
gnizione che il sospetto ancora esiste, allora i delinquenti
saranno di rimuoversi di luogo, ai quali, fatta prima
denuncia delle fedi anche delle più gravi da infligger-
si dal Preposito Generale, o dal Visitatore, se l'età e la
salute lo consente, si mandino fedoni là dove dalla ob-
bedienza fu destinata la loro residenza. I sospetti siano
giudicati dal Superiore col consiglio degli Auriani.

5° Che se per accidente (il che tolga Dio) un qualche Supe-
riore o Vocale del Capitolo Generale si loda di colpa im-
fura o di grave sospetto, siccome l'esempio di questi facil-
mente si trasfonde negli altri, con il Preposito Generale ed
i Visitatori usino sempre con questi maggior severità.

6° A tutti quelli che restano guasti di usare familiarmente con
noi, diamo loro tale indizio di furità, che conoscano e vadano
ricordo: che sebbene di carnis viviamo per la grazia di Dio, ce-
me fuori della carne e ne diamo lode al Signore auter d'ogni
bene.

bene.

Capo XI

Della Povertà.

- 1° Chiunque, emessi i voti solenni, entra nel campo della Religione, senza dubbio egli acquista il campo ricchissimo del Tesoro della Religiosa Povertà, tesoro che bisogna custodire con somma avvedutezza, schivando perciò assolutamente qualunque iscrizione e l'ombra stessa di proprietà colla quale viene a perdersi l'acquistato tesoro.
- 2° Per concessione del Santo Pontefice Pio V la nostra Religione può anche avere e possedere beni in comune; tuttavia sia per i Nostri colpa contro il voto della Povertà ritenere e servirsi di qualche cosa come propria.
- 3° Per lo che i Nostri non potranno notare con segni particolari e coi propri nomi i libri, i coltelli ed altri simili oggetti che si concedono per uso privato, anzi anche nel parlare si guardino dal pronunciare quella parola mio e tuo, il che porta seco l'idea di dominio, ma diranno sempre nostro tutto ciò che ci affemo terra presso di sé per uso

uso con licenza del Superiore.

- 4° Ogni cosa sia aggiudicata della comune suppellettile. E tutto ciò a questa si riporti alla volontà, voce eccettuata del Superiore.
- 5° Fatta eccezione di coloro che presiedono al reggimento delle case ed all'amministrazione dei beni, a tutti gli altri è vietato l'uso del danaro ed il ritenere tanto presso di sé come presso altri, anche in piccola quantità.
- 6° Non è permesso ai Superiori di accordare ad alcuno l'uso del danaro o di permetterlo facendo mostra di non accorgersi.
- 7° Nessuno vada in cerca di doni, nessuno li ricava da altri, anche se venissero offerti da Confratelli della nostra Congregazione, ai quali nessuno dev'esser largo di doni e molto meno a persone estranee. Senza il permesso del Superiore nessuno si pretenda di poter scambiare qualche cosa con un altro, chiunque egli sia, ed innalzato a qualsivoglia dignità.
- 8° Tutti i beni mobili ed immobili che appartengono ad alcuno dei nostri Professi, per qualunque motivo, diritto, ragione, o che essi abbiano acquistato sotto qualsiasi nome, anche se sono sussidi di consanguineità o largizioni di persone pie, legati, donazioni, non possono essere posseduti come propri da detto Professo,

neppure a titolo del Collegio o della Casa, anche se sia Superiore; ma tutte queste cose devono immediatamente esser consegnate al Superiore per esser incorporate e formare un tutt'uno cogli altri beni della Casa.

9° Almeno due o tre volte all'anno ed anche più spesso secondo che gli parrà, il Superiore visiterà le stanze dei Soggetti, assieme scendrà al Vicesuperiore od altro Anciano; e saminerà ogni cosa, e se verrà a conoscere che manchi al suo che di necessario tosto vi provvederà; se invece troverà alcun che di superfluo o contrario allo spirito di pura povertà, lo porti via immediatamente; sarà però egli il primo di tutto a risplendere più di ogni altro nell'amore e nell'esempio di povertà.

10° Ogni qual volta il Superiore entrerà nella stanza del Soggetto per visitarla, questi, domandata la benedizione, lo riceverà con animo riverente ed allegro, nè faccia conoscere neppure con un gesto d'aver dispiacere che gli sia praticata la visita.

11° Le pareti delle stanze siano nude, il letto risplenda di religiosa povertà e pulitezza; sono proibite non

solo agli altri, ma eriaudie allo stesso Preposito Generale, raurarierie o veli intorno al letto, che si chiamano cortinaggi; nessuno usi sopra coperte di seta. Le immagini che si affiggono o pendono dalle pareti ^{delle stanze} sieno di fiesità; restano vietati a tutti gli abbigliamenti di immagini, reliquie, cassette di cose sacre che, o per la materia, o per il lavoro, sono molto stimate, ed eriaudie i libri dorati nell'esterno, fossero pure i Breviarii, Diurni e gli Officii. Senza il permesso non si formino in istanza cibi o bevande anche in poca quantità, ma ogni cosa si porti in comune e sia distribuita alla mensa comune. 3 Superiori vigilino su questa cosa e sieno di esempio agli altri.

12° Gli orologi che s'aggirano a ruote, di qualsiasi metallo sieno composti, e che segnano l'ore col suono sono proibiti ai Mostri per uso privato, e neppure vogliamo che li ricevano da altri, sia a prestito, e sia come deposito. Si permettano i elepsanidi, ossia orologi a polvere, purchè siano senflisi e conferiti alla religiosa povertà.

13° Il Superiore ed il Procuratore della casa abbia presso di sé l'elenco di tutte le cose, anche minime, che sono in via

suma stanza, e nessuno scambi niente con un altro, od introduce dal di fuori un oggetto senza permesso del Superiore, il quale non lo concederà facilmente e senza legit-
tima causa; concesso che sia, registrerà tutto nell'elenco quello che fu trasportato da una in altra stanza; gli elenchi si rinnoveranno almeno due volte all'anno.

14.° Un esemplare di questi elenchi sia in ciascuna stanza e venga dal Superiore o Vicesuperiore consegnato a chi deve abituarlo, affinché prima di allontanarsi possa restituire al Superiore o Vicesuperiore in presenza del Procuratore l'elenco che fu elencato, caso che dovesse cambiar di stanza, o di luogo.

15.° Se alcuno ^{avrà} lasciato in deposito per la conservazione presso gli estranei, siano pur affini, o consanguinei, od anche religiosi, libri, vesti, manoscritti, danaro od altro; se alcuno avrà venduto, alienato, donato senza permesso del Superiore in iscritto, sappia quello tale che ha commesso la colpa di proprietà e che dev'essere punito; come pure dichiariamo caduta nella medesima colpa colui che avrà ritenuto presso di sé qualche cosa a titolo di

deposito, di elemosina, di restituzione da farsi, o sotto qualsiasi altro pretesto, fosse anche una scheda che sul diavoliarsi di confidenza [specie di cambiale in abito, o carta di garanzia], non avendo firma ottenuta in iscritto la benedizione ed il permesso del Superiore, al quale vogliamo sia manifestata ogni cosa particolarmente.

16.° Anche quei Superiori che dimorano in Orfanotrofi soggetti all'amministrazione di Protettorato laico noteranno con perfetta evidenza in un memoriale le elemosine che sono loro date, e sapranno nel tempo della visita render ragione al Prefetto Generale o ai Visitatori in modo che si possano ~~richiamare~~ i proprietari qualora l'amministrazione avesse loro sottratto alcune di denaro, od alcuna altra cosa.

17.° Tutte le vesti sia di lana come di lino ed ogni altro suppellettile siano radunate in luogo comodo, e diligentemente custodite da uno o due dei nostri deputati a quest'ufficio, per poter quindi, ad arbitrio del Superiore, somministrare offertamente a ciascuno quello che gli è necessario.

18.° Si guarderanno poi i Superiori dal dare occasione ai sog-

getti di violare la povertà e l'obbedienza, non provvederò solo con religiosa carità di tutto ciò che è necessario al vitto, vestito e conservazione della salute. I soggetti fuori dipenderanno in tutto dalla volontà del Superiore nel l'uso e distribuzione di tutte le cose, e nessuno voglia che gli si permetta alcunché di superfluo, e l'uso per di quello che il Superiore abbia giudicato contrario alle nostre Costituzioni ed alla povertà.

19° I Novizii prima di fare la Professione, se in legittimo tempo [legale, secondo la legge] vorranno lasciar qualche cosa alla Congregazione, nomineranno il Collegio o la Casa a cui debba esser assegnato il legato, oppure riserveranno l'intera sostanza alla volontà del Preposito Generale. In questo affare i Padri si astengano da qualunque insinuazione, lasciando libertà assoluta ai Novizii; questi poi si guardino dal lasciare nell'ultima loro volontà qualche cosa legata a tali condizioni, che possano portar pregiudizio alla regolare disciplina ed alle nostre Costituzioni.

Capo XII

Dell'ascoltar le Confessioni e dell'esercizio della cura d'anime.

- 1° I Confessori che saranno da ammettersi ad ascoltar le Confessioni nei nostri luoghi d'Italia saranno nominatamente designati in ciascun Definitorio; fuori dei nominati nessuno adempia quest'ufficio, se non abbia ottenuto in iscritto la licenza del Preposito Generale, e fuori d'Italia del Provinciale. Stiano ben sull'avviso i Nostri di portarsi cautamente nell'esercizio di questo ministero che si può dire il massimo di tutti quelli che si fanno nella Chiesa di Dio dai suoi ministri, affinché, nell'atto di voler alegare le anime altrui dai lacci dei peccati, non abbiano a lasciar nell'aria la propria.
- 2° Nessuno si assoggetti nell'esame dei Vescovi per ascoltar le confessioni, quando, esaminato da tre dei Nostri, presente il Superiore, non sia giudicato idoneo a tanto ministero, e quando non abbia dallo stesso Superiore

ottenuta in iscritto la facoltà. Questa facoltà poi può esser ampia, cioè di ascoltare tutti quelli che si presentano, ovvero ristretta soltanto agli uomini, secondo il giudizio del Superiore.

5.° Ibei Confessori, oltre l'integrità di vita, l'onestà di costumi e dottrina, richiediamo pur anche età matura, temperanza nei segreti, e prudenza congiunta a carità. Per lo che non sarà riconosciuto idoneo chi non abbia trascorsi almeno trent'anni d'età, salvo che non sia Superiore.

6.° Nessuno si legghi i penitenti con promesse, giuramenti, e voti, nessuno si cavi denaro dai medesimi per non mostrarsi più avido di turpe guadagno che desideroso della salute delle anime. Ognuno ascolti colla medesima benignità tutti coloro che gli si accostano, siano poveri, o ricchi, ignobili e nobili; sia prudente e discreto nell'ingiungere le penitente; abbia somma cautela della onestà e della salute di ciascuno nel proporre e persuadere castigamenti della carne. Non voglia indurre giovanetti o giovanette a far voto di allontanare la vita regolare: nel par-

lare con donne si astenga da espressioni oziose, curiose e giocose, ed eviti dal sorriso.

7.° Procurino i Nostri Confessori di aver per mano esempli o detti di S. Gabri, e quei luoghi della Sacra Scrittura coi quali possano esser di aiuto e conforto agli afflitti, ai tentati, agli infermi; e per esercitare conforme alla sua dignità quest'arte, che è l'arte delle arti, leggano continuamente quei libri nei quali si contengono salutari rimedi, ed istruzioni per Confessori; ma prima di tutto per mezzo dell'orazione impetrino lume ed aiuto da Dio creatore e primo medico delle anime.

8.° In tutti i nostri Collegi si tenga due volte per settimana, in giorni fissati, lezione di Sacra Scrittura o di Casi di coscienza, alla cui lezione tutti convegnano, e terminata quella, con vicendevole discorso si esercitino utilmente intorno alla esposta dottrina.

9.° I Superiori non lascino mancare ai Confessori quei libri che riguardano le cose spettanti l'ufficio dell'uomo Cristiano, e colla maggior diligenza possibile procurino che non venga mai sospesa o interrotta sia la lettura

e sia la discussione dei casi, eccetto che dalla Vigilia dell'Assunzione della B. V. Maria fino alla prima settimana di Novembre; dalla Domenica di Passione fino alla seconda Domenica dopo Pasqua; quindici giorni avanti le Ceneri; e dalla terza Domenica d'Avvento fino all'Epifania.

9.° Nell'assoluzione dai peccati e dalle censure useranno i Mostri la formula che è prescritta dal Rituale Romano; circa il modo di contenersi coi penitenti siano conformi tra di loro, così che, salva sempre la propria coscienza, studino erandio di conservare salva ed intatta la fama di tutti.

10.° Chiamati ad ascoltare le confessioni siano pronti; non sia permesso di attirare a sé i penitenti di altri Confessori; se poi verranno di loro spontanea volontà si accettino volentieri, e il Confessore dal quale si ritirarono non se l'abbia a male e non s'infastidisca.

11.° Non si ascolteranno nei Mostri in case private le confessioni delle donne, se non sono inferme o insignimazione; ed in tal caso vi sia in quel luogo un compagno, il quale pos-

sa vedere, non sentire il Confessore, e la porta della camera sia sempre aperta.

12.° Le confessioni dei secolari si ascoltino in Chiesa, o negli Oratorii, od in altri luoghi a ciò destinati, non mai nelle private celle.

13.° Nelle nostre Chiese i Confessionali siano così disposti che si possa facilmente vedere e Confessore e penitente.

14.° Il Superiore non permetta ai Confessori d'intrattenersi in lunghi discorsi colle donne che frequentano le confessioni; se gli farà di scorgere un qualche sospetto nella troppa domestichezza e familiarità, fatta la prima ammonizione, lo corregga alla presenza dei Seniori, e se non lo conoscerà emendato, per mezzo di lettera manifesterà la cosa al Preposito Generale, od al Visitatore, i quali, secondo che vedranno più opportuno nel Signore, lo sospenderanno dalle Confessioni, lo cambieranno di luogo, e gli imponeranno altre pene. Che se sopravverrà il pericolo dello scandalo, per evitare il quale si richieda un pronto rimedio, allora agirà il Superiore col consiglio dei Seniori, e subito si darà fretta di scongiurare fortemente lo scandalo, ed il soggetto darà a lui obbedire non altrimenti che al Preposito Generale.

14.° Desideriamo che nelle nostre Chiese sia da tutti ammes-
sa ed osservata la consuetudine introdotta già in qualche luo-
go di ascoltare con cotta e stola le confessioni dei fedeli
nei giorni di Domenica e di festa.

15.° I Confessori di Donne vadano di raro in casa di quelle che
confessano, e non mai soli e senza il permesso del Superio-
re, né del tutto nascosti alla vista del compagno.

16.° Per ciò che riguarda alle Monache, essendo cosa gravissima
il prestarsi per loro, così se alcuni dei nostri Padri dovessero
assumere l'incarico in luogo dell'Ordinario, costui non potrà
esser ammesso se non dal Capitolo Generale per voti segreti,
con due terzi di voti e non altrimenti; in Francia dal Capiz-
tolo Provinciale colla maggioranza di voti. Più ancora,
questo confessore, che, eccettuati i luoghi di Francia, non verrà
stabilito dal Superiore locale, ma dal Preposito Generale o
dal Definitorio, sarà duraturo per tre anni, e non più;
si ricordi poi che colla presente Costituzione gli vien par-
ticolamente vietato d'immischiarsi in qualunque altro af-
fare che non appartenga alla spirituale direzione e cura
d'anime.

17.° Non parli con le Monache fuori del luogo destinato alle
confessioni, non riceva privatamente alcun dono, se dovrà es-
sere in clausura, nei casi permessi dal diritto, indossi cotta
e stola.

18.° I Superiori locali non concedano con facilità che i Confes-
sori ascoltino le confessioni straordinarie delle Monache e
delle Ritalle che non dipendono da noi. Non assumano es-
si, che assai di rado, quest'ufficio; gli altri non prestino la loro
opera nello stesso luogo oltre lo spazio di due mesi.

19.° È concesso a qualunque Confessore dir a parole il suo giudi-
zio intorno ai casi di coscienza che vengono proposti da estran-
nei; ma farlo per iscritto è permesso solo che ne hanno
facoltà dal Preposito Generale o dai Visitatori.

20.° Quelli che eserciteranno la cura d'anime nelle nostre Chiese
Parrocchiali saranno destinati dal Definitorio o dal Capitolo
Conventuale per mezzo di voti segreti, premesso l'esame da far-
si da due Padri, presente il Superiore, e non intraprenderan-
no tal carica se non osservate quelle cose che devono osser-
vare.

21.° I nostri Parrochi siano uomini di religiosa gravità; riguar-

devoti per bontà, ardenti di zelo per la salute delle anime e ardenti di carità, sediti alle opere di pietà. Essi saranno confortati agli ammalati, specialmente poveri, con visite frequenti, e li disporranno opportunamente a ricevere i Sacramenti.

Col sommo affetto si abbandoneranno al ministero della Dottrina Cristiana, e lo promuoveranno chiamando alla Chiesa col suono delle campane in tutti i giorni festivi i nozzi fanciulli e fanciulle che dimorano dentro i confini della Parrocchia, e si daranno tutta la cura d'istruirli nei primi principii della Cattolica Fede, e per comodo del Superiore saranno aiutati da altri nel loro sforzo ed industria.

22. Uno dei Hostai sarà destinato compagno del Parroco per funerali dei Morti ed altre pubbliche funzioni. Il Parroco invigili attentamente, ed usi tutta la diligenza, affinché in Parrocchia nessuno muoia senza Sacramenti; che se egli non è sufficiente pel numero e pel bisogno degli ammalati, ricorra al Superiore, e domandi che gli sia destinato un altro compagno.

23. In apposito libro abbia descritti i confini della

Parrocchia, i vantaggi ecc., ed in quello registri tutto ciò che avviene, degno di annotazione, per consegnarlo al successore.

24. Custodisca presso di sé con somma diligenza i libri dei Morti, Matrimoni e Battezzati, e contengano distintamente nome, cognome e patria; osservi con accuratezza tutte quelle cose prescritte da osservarsi nel Sacro Concilio di Trento e nei Sinodi degli Ordinari dei luoghi; legga con frequenza il Rituale ultimamente stampato e secondo il prescritto da quello aggiusti il suo operare; finalmente studi di eseguire perfettamente tutto ciò che è del suo dovere per la gloria di Dio.

Capo XIII

Dei Predicatori e Lettori.

1. Il ministero di annunziare la divina Parola tanto nelle prediche quanto nelle sacre lezioni, siccome torna utilissimo ai fedeli, ^{così} _{deesi} esercitarsi dai Hostai fedelmente e prudentemente, e come buoni dispensatori della multiforme grazia di Dio la

dispenseranno e nell'uno o nell'altro modo, cioè ad utilità del prossimo; tuttavia nessuno predichi pubblicamente, né legga nelle Chiese se non ha la missione dell'obbedienza; nessuno sia ammesso, qualora non vantaggi per indole, ingegno, fede, sofferza, e facilità di dire; qualora non abbia compiuti con metodo regolare gli studi di Filosofia e Teologia, ed almeno non abbia impiegati tre anni nello studio della mistica Teologia e della Sacra Scrittura. dopo il corso della Filosofia, e sostenuta quindi la prova degli esami dai Padri deputati, e non abbia ottenuta in iscritto dal Preposito Generale o dal Provinciale facoltà di predicare.

2.° Prima di dar mano a quest'ufficio dovranno i Predicatori emettere la professione di fede; il che dovranno fare quelli che saranno destinati all'insegnamento.

3.° Essendo incarico del Predicatore di sradicare i vizi e piantare le virtù, i Predicatori dirizzeranno tutto il loro studio e sforzo a questo solo scopo di eccitare nell'anima dei fedeli l'odio al peccato, l'amore alla virtù, e predicheranno coll'esempio non meno che colla parola.

4.° I nostri Predicatori sieno dediti assai allo studio della Sacra Scrittura e dei Santi Padri per attingere ivi

dalla medesima sorgente con fatica quella dottrina cui dovranno agli altri insegnare ed affievolite presentandosi l'occasione possono anche sul momento spiegare quei luoghi della Scrittura che sono più difficili.

5.° Chi alcuna volta si trovo a predicare in Chiese insigni, non abbia a vile l'esercitare quel medesimo ministero anche presso terre, villaggi e Chiese alle quali piccolo è il concorso di gente; ma con alacrità si rechi là ove coll'obbedienza direttrice dello Spirito Santo vien mandato.

6.° I nostri Predicatori non pubblicheranno cosa alcuna dal pulpito, nemmeno le Indulgenze senza licenza del Superiore di quella Chiesa.

7.° Diano dappertutto esempio di grande probità ed umiltà, e mai nessun indizio d'animo impaziente; si guardino dal provocare alcuno con detti sia in privato come in pubblico, e tanto meno irritandolo contro se stessi e contro la nostra Religione con qualsiasi azione; tesserino con animo tranquillo ogni contrarietà ed ingiuria, e tutto che loro avverrà di prospero e di sinistro, tutto rivolgano a gloria e lode di Dio.

8.° Fra quei molti che scrissero il modo di predicare, esso

Stiano ciascuno dei Vostri Predicatori a tenersi fami-
gliare ma solo, qualsiasi, a sferrarsi di mandare alla
memoria i di lui precetti e di seguire le sue predicazioni.

9° Si astengano totalmente dall'affettato ornamento di paro-
le, dal parlare poeticamente, dalle facerie, dallo stile
affettato, dalla troppo lunga descrizione di cose, dal ge-
sto incomposto, dall'alzar la voce immoderatamente,
dalle adularioni, dalle dispute curiose, dalla troppa
esagerazione, da rimproveri troppo acerbi, dal far mo-
stra di memoria e d'ingegno, ed insomma da tutte
quelle cose che danno indizio di qualche vanità e leg-
geria.

10° Dovunque parlino sempre modestamente ed onesta-
mente dei Principi, dei Magistrati, dei Prelati e dei
Superiori. Stiano addosso ai vizii in Generale, e non
riferiscano mai alcuno nominatamente; lodino i Me-
giori degli altri Ordini, e accadendo di doverli nomi-
nare, ciò facciano con riverenza.

11° Chi non potrà citarsi in Quaresima dei libri quare-
simali si astenga dalla predicazione; se, considera-

te le cose che devono considerarsi, altrimenti non farà
al Definitore od al Preposito Generale.

12° Amino la brevità nel dire; se alcuna volta propor-
ranno questioni, le espongano eziandio brevemente, ed ogni
cosa cerchino di aggiustare secondo l'intelligenza ed utilità
della moltitudine.

13° Fuori delle Chiese proprie, il socio ai Predicatori sarà
assegnato dal Preposito Generale o dal Visitatore, e non
potranno sceglierselo da loro, quantunque Superiori.

14° Osservino con semplicità quel detto: gratis accepistis, gra-
tis date; per la qual cosa resta vietato ai Vostri e
il fare alcuna convenzione per le prediche, e il cercare ele-
mosine; tuttavia permettiamo di ricevere quelle che ven-
gono spontaneamente offerte dai fedeli; però tali elemosi-
ne, che sarà Superiore, per suo ordine, ^{che} vengano annotate
con fedeltà nei libri che rendono ragione delle entrate e
delle spese; che sarà suddito, appena ritornato dal luogo
in cui era stato dall'obbedienza mandato, le consegnerà
al proprio Superiore, a cui pure darà ragione delle spese
che gli fosse occorso di fare nel viaggio e nel vitto.

15.° Vien interdetta ai sudditi l'impiegare le elemosine della predicazione in abiti, vesti od altro; ma avendo bisogno di qualche cosa, chiedano umilmente al proprio Superiore che loro la provveda.

16.° Le esenzioni dei Predicatori e dei Lettori sieno le seguenti: Non siano tenuti ad intervenire cogli altri in Coro, salvo che nei giorni festivi alle Ore Divine, ed in ogni giorno all'Orazione mentale, per un mese prima delle Ceneri quelli che dovranno predicare tutti i giorni in Quaresima, e per quindici giorni subito dopo la Quaresima se avranno predicato nelle nostre Chiese; se poi avranno predicato in luoghi lontani dalla loro residenza, la dispensa dopo la Quaresima sia pure anche un mese.

17.° Colui che vogliamo tenere in una Chiesa soltanto una predica od una lezione nelle ore di dopo pranzo dei giorni festivi, siano esenti dalle ore notturne tanto il giorno prima della predica o lezione, come il giorno dopo. Il mangiare fuori del Refettorio si facesse ai Predicatori quotidiani del tempo Quaresimale, e non ad altri.

18.° Nessuno tenga discorso o predica alle Congregazioni senza per-

nesso del suo Superiore.

19.° I giovani che non ancora hanno terminati gli studi, si esercitino di frequente nella predicare, mentre gli altri stanno seduti a mensa; Terminato il discorso si portino umili nel mezzo del Refettorio ed umilmente chiedano al Superiore di esser corretti de' loro errori.

20.° Colui che predicando avrà ben parlato, ma non operato bene, secondo i consigli agli altri da esso somministrati, sia privato dal Definitorio o dal Preposito Generale o dal Visitatore dell'ufficio di predicatore, e frattanto lo si eserciti all'acquisto della mortificazione.

21.° Nei giorni di festa alcuni dei Nostri, anche non Sacerdoti, purché siano di speculata modestia e probità, potranno esser mandati dal Superiore nei prossimi villaggi, e castelli o dentro la città nelle scuole di Dottrina Cristiana, nelle pie radunanze di secolari e dovunque sembrar tener utile alla maggior gloria di Dio, affinché con pie esortazioni istruiscano il popolo nella legge del Signore, e si spornino con tutto l'animo d'indurlo alla osservanza della stessa proponendo le pene, i premi e gli esempi, secondo l'antico e pio costume della no-

Stia Congregazione.

- 2.º. Nissuno prenda carico di predicare ancorchè invitato spontaneamente da Prelati, o da secolari, nè si esibisca loro, senza la facultà del Superior Generale, o Provinciale, ai quali appartiene di mandare a loro arbitrio gli operai nella vigna del Signore.

Capo XIV

Della mortificazione del corpo per mezzo del digiuno e disciplina, e della qualità e quantità dei cibi.

- 1.º. Devono i Nostri con tutte le forze e lo spirito applicarsi alle azioni virtuose, all'umiltà, carità e pazienza, a moderare i moti e le perturbazioni dell'animo, e mutar i costumi, nelle quali cose consiste la perfezione della vita religiosa. Ma per profittare in esse non sono da lasciarsi gli esteriori esercizi virtuosi, come sono i digiuni, le veglie, i cilicii, le discipline, gli studi delle lettere, e simili cose, le quali al dire di Cassiano, sono gli strumenti della perfezione; laonde ben disse S. Cipriano, nissuno essere divenuto eccellente nelle virtù, nè aver meriti da Dio suoi e grazie particolari, che per questi mezzi di castiga-

re il corpo non si sia prima disposto a riceverli. Oltre le private volontarie mortificazioni, che ciascuno potrà praticare con l'obbedienza però del Superiore, o del proprio Confessore; comandiamo che siano comuni a tutti le seguenti:

- 2.º. Nel digiuno intero dell'Avvento, il quale comincerà secondo il costume Romano.
- 3.º. Si osservino dai Nostri invariabilmente tutti i digiuni ecclesiastici.
- 4.º. In ciascuna feria quarta (mercoledì) tutti in ogni luogo si asterranno dall'uso delle carni, quando nel giorno precedente o consequente non siavi alcuna Vigilia di preetto, o di divozione comandata dal Superiore.
- 5.º. Nel sabato avanti la terra Domenica dopo Pasqua, ovvero quella, che darà principio ai Capitoli, o al Definitorio, da tutti i Nostri si osservi il digiuno.
- 6.º. Sieno altresì distinte con lo stesso digiuno le veglie, che precedono la solennità del Santissimo Corpo di Gesù Cristo, e di Sant'Agostino.
- 7.º. In tutte le feste ferie (Venere) ancora si digiuni dai Nostri, se non si sarà digiunato nel dì precedente, o non si dovrà digiunare nel seguente. I Superiori però dispensino i due ultimi

Venerdì avanti la Quaresima, e l'ultimo avanti l'Avvento, e tutti quelli altri che corrono tra la Pasqua di Risurrezione e la Pentecoste.

8°. La piccola refezione della sera sia un pezzo di pane e frutta di una sola specie; ma nella Quaresima, e nelle viglie di precetto il Superiore si regoli con la sua carità e prudenza.

9°. Nella medesima sesta feria immediatamente dopo l'orazione mentale, la quale non si dovrà mai tralasciare, eppure in altro tempo opportuno a giudizio del Superiore, si darà il segno col campanello, a cui tutti si congregheranno in un medesimo luogo, ed ivi con le ginocchia pregate, per rimuovere la memoria dei dolori del Signor Nostro Gesù Christo, e per l'espiazione dei peccati commessi, vi affetto moderatamente e diferatamente castigherà la sua carne con la disciplina; il che per testimoniaza di S. Bernardo è un tal qual genere di martirio, e però assai accetto a Maestà di Dio, se a suo onore venga indirizzato con piena intenzione, e santa esecutione. Il Superiore od un altro per suo ordine leggerà una breve esortazione, per eccitare negli animi un pio affetto di divozione; indi comincerà, proseguendo gli altri, l'Oratio: Apprehendite discipli-

nam ecc., il salmo cinquantesimo Miserere mei Deus, l'Orazione Domenicale, la Salutarione Angelica, il Simbolo degli Apostoli, la Salve Regina, Christus factus est ecc. e l'orazione Respice, quaesumus, Domine ecc.; finita la quale, il Superiore farà segno che si usi dalla flagellazione, comandando la recita di cinque Pater ed Ave per le necessità della Chiesa e de' Benefattori della nostra Congregazione, e per le anime dei nostri Fratelli che si trovano nel Purgatorio; terminati questi, dirà, Unigenitus Dei filius nos benedicere ed adiuuare dignetur; rispondendo gli altri, Amen; e con silenzio si condurranno alle loro stanzze.

10°. Quelli che dimorano nei Seminari, nei Collegi di Convittori, e negli Orfanotrofi, faranno la stessa disciplina uniti nello stesso luogo, ed il medesimo digiuno nello stesso giorno.

11°. Il Superiore esorti spesso i suoi subditi allo studio di domare e mortificare la carne, proponendo l'utilità e necessità di questo esercizio, con cui, al dire di Cassiano, si radicano tutti i vizii e inuasioni; ed egli stesso proceda con l'esempio.

12°. Nell'assegnare le mortificazioni fa bisogno di grandissima prudenza e moderatione e si dee impetrare l'aiuto da Dio. È d'uopo

cominciare dalle più leggiere, consultare l'onestà e la sanità, e prima disporre l'animo, che applicare al corpo la medicina.

13.° Per ciò che appartiene ai cibi, questi sieno per tutti i medesimi, ordinarii, non lenti; in essi una grande moderata, e ti a dovere, ed anche ben conditi secondo la povertà religiosa. Da portutto, ancora quando sieno arrivati ad il Preposito Generale, od i Visitatori, le porzioni sieno distribuite a ciascuno con eguaglianza. La singolarità si celvi in tutte le cose, ma specialmente nel vitto e vestito. Per la qual cosa oltre i cibi comuni, niuno nella prima e seconda mensa porterà o murerà che altri porti, alcuna cosa, senza licenza del Superiore. Vogliamo però, che si abbia riguardo alla età, all' infermità, ed alle fatiche di ciascuno. Quando si digiuna, sieno a tutti distribuiti due companatici.

14.° Nei giorni festivi, e nei giovedì si diano quattro vivande; e tre negli altri, quando con facultà del Preposito Generale per giuste ragioni non si stabilisce altrimenti. Fuori della mensa comune niuno ardisca, senza l'obbedienza del Superiore, di mangiare, o bere. Nessuno nel bere faccia brindisi, né esibisca ad un altro cose mangiereccie.

15.° Non permettano i Superiori senza giusti motivi, che i Mostri mangino con secolari, benché congiunti, affini, parenti, ed altri di qualsivoglia condizione; né alcuno di essi si usurpi tali facultà; ad un convito nuziale né i Mostri si possano accostare, né i Superiori acconsentirlo.

16.° More volte, e mai se si può, sieno chiamati gli estranei alle nostre mense. Convitati che sieno, non vengano ricevuti con magnifico apparato, ma con religiosa semplicità, sebene con una gran pulitezza; ed allora non si ametta la lezion e i Mostri calmente si contengano tra limiti d'una religiosa modestia e decenza, che quelli i quali a mensa sederanno con noi, prendano di noi stima e lodino la temperanza.

Capo XV

Del Silenzio e Modestia.

1.° Comechè, secondo Sant'Agostino, dal rilegare sia detta Religione; la lingua primieramente si dovrà col silenzio rilegare a ciascuno Religioso; appena essendo religioso

colui, che non raffrena la lingua, da un come dal feroce
indomito molossiano e gravi incomodi scrivano.

2° Sieno dunque i nostri Padri e Fratelli amantissimi in ogni
tempo, e osservantissimi della taciturnità chiamata da'
Santi Padri culto della giustizia, e madre, custode e nutri-
ce di tutte le virtù. Per lo contrario sieno inimicissimi
della loquacità, come quella che disgiunge la mente da
Dio, e dallo stesso che parla e la porta a cose vane e uol-
voli.

3° Principalmente comandiamo, che si osservi il silenzio in
coro e in refettorio con tanta religiosità che non solo con
parole, ma neppure con cenii si possa violare. Perciò
né dopo le Ore Canoniche, né dopo l'orazione mentale
non sia ad alcuno lecito di fermarsi nel Coro, o ra-
giunare dopo la refezione nel refettorio; sia però for-
nesso con l'obbedienza dimorare in Coro per far ora-
zione, e in refettorio per servire.

4° Dopo il riscaldamento d'un quarto d'ora in circa, che
nell'inverno si suole concedere, terminata l'orazione
della mattina, ciascuno si ritirerà con silenzio

nella propria stanza, o si occuperà ne' suoi officii.

5° In tutte le cose soggette alla nostra Religione, il segno al-
la sera dell'Angelica salutatione (se non saranno immedia-
tamente chiamati alla cena) sarà segno ancora del silen-
zio. Dopo il pranzo e la cena, passata un'ora, si dia col
campanello l'avviso del silenzio, e ognuno si porti alla sua
camera; e sarà mancamento recarsi in quella di un al-
tro, se non fosse in quella del Superiore o del Maestro del-
le cose spirituali. Nemmeno chi non interverrà alla reci-
ta delle Ore mattutine, possa con un altro favellare; e chi
sarà di ciò inosservante venga dal Superiore castigato se-
veramente, la cui coscienza in questa tal cosa aggraviamo.

6° Ogni qual volta alcuno vorrà entrare nella cella di un al-
tro, battendo alla porta dica con voce chiara, Deo gratias; e
chi sarà dentro risponda, semper, e poi apra; si vietò il
chiedersi dentro; quando uno dimora nella propria stanza.

7° Più rigorosamente si osserverà il silenzio nelle Quaresime,
e nei giorni di digiuno tanto di precepto, quanto in quelli di
dिवozione.

8° In tempo di silenzio niuno vada a ritoccare un altro

senza esser licenza: i Laici si astengano dal suonar campanelli, dal favellare, e da qualunque strepito, per quanto lo permetterà il bisogno degli uffizi, ai quali son deputati. Lo stesso eseguiranno, mentre fanno il pane, e puliscono i piatti e vasi di cucina, se piuttosto non volessero recitare assieme salmi e preghiere, parlar delle vite de' santi, o meditare favellando alcuna cosa divina.

9^o L'uscire di notte dalle proprie camere per andar altrove senza necessità, sia delitto.

10^o Passata una mezz'ora da che sarà suonato il segno del silenzio alla sera, si toccherà di nuovo il campanello, e tutti estingueranno i lumi per prender sonno; se dal Superiore non avranno ottenuta la facoltà di fare diversamente.

11^o Quisod il Superiore, od essendo esso impedito, il Vicesuperiore vada cantamente intorno, e se troverà violatori del silenzio, e di questa costituzione si punisca per esempio degli altri.

12^o Se alcuno volesse andare nell'Oratorio, o nella Chiesa per fare orazione, ne ottenga prima l'assenso del Superiore.

13^o Che se osservare si dee il silenzio, molto più si dovranno fugger le mormorazioni, per le quali si snuiscel la

gloria di Dio e della Religione, e la carità si divide e si offende. Curino i Superiori che questo vizio, il quale può rovinare tutta la Religione non scappi fra i Nostri. Non sieno mai conviventi con quelli che pecceranno, ma si adoprino con essi, secondo prescrive la carità e la giustizia, per che si emendino.

14^o Si facciano sempre i discorsi con voce bassa; e sieno tra Religiosi ancor essi discorsi religiosi, cioè delle scritture sacre; della custodia di cose riguardanti i costumi e la coscienza; della disciplina; delle virtù e maniera per acquistarle; degli illustri debiti e fatti degli altri; degli studi delle lettere; delle pietose, e cose simili; si fuggano solamente le vanose e gli inutili racconti che sono brade sulla lingua de' secolari, come dice S. Bernardo, ma nella bocca de' Sacerdoti e d'uomini religiosi sono bestemmie. Inoltre sappiano i Nostri, che mentre parlano co' secolari, poco rileva che il ragionare dell'uomo religioso sia elegante; ma che importa moltissimo, che il parlare sia grave, circospetto, ed utile. Pertanto conversando con estranei, massime secolari, tutti si studino di prendere occasione d'infiammarsi con le loro esortazioni alla pietà, ed alle altre virtù degne di un buon Cristiano.

15. Non si ascolti colui che sia solito con facilità censurare i fatti e i fatti degli altri, lodando sé e le cose attenti sue.

16. Circa la modestia che compone le esterne orazioni dell'uomo, e donno un certo onesto ornamento, a' suoi moti, si forzeranno i Trostri di portarsi in maniera che il genere di vita da essi professato si conosca essere come regola e professione della modestia; giacché la modestia esteriore è segno dell'interiore compostezza. Quindi si studieranno di comporre il corpo in modo da comparir questi nel capo e nel volto, veri e condis negli occhi, gravi nell'andatura; usino una voce moderata nel parlare; non camminino con vestito incompsto, o troppo ornato (ricercato); contutti, ma specialmente coi seniori e coi Superiori parlino riverentemente; il gesto che accompagna il discorso sia grave e aggiustato; laonde si ravvisi da tutti l'interius del loro animo.

17. Sieno sempre compagne della modestia l'ammorevolezza e l'umiltà; e la compostezza del volto e dell'animo sia sempre la stessa. Vanno sempre di seguito alla modestia la lode, la benevolenza e la buona stima; e per lo contrario alla inmodestia l'avversione, la depressione ed il dispregio.

Capo XVI.

Del congregare il Capitolo Collegiale, e dire le colpe.

1. L'opera principale della carità è di correggere i delinquenti e per la scala dell'umiltà condurli al sommo della perfezione. Per lo che ogni otto di, od almeno ogni quindici per ordine del Superiore, o del Vicesuperiore, in sua assenza o trovandosi impedito si radunerà nel suono della campana il Capitolo Collegiale; e se nel luogo d'esso Capitolo non sarà eretto un Altare, ivi si apparecchi una mensa, in cui vi sarà collocata una immagine di Gesù Cristo crocifisso, il bussolo, il libro delle Costituzioni e degli Atti del Capitolo Collegiale, come pure il campanello. Costitutti nel luogo consueto, il Superiore o Vicesuperiore darà il segno d'inginocchiarsi, e di pregare. La formula delle preghiere sarà quella che trovasi indicata nelle Costituzioni, libro 2.º Capo 16.º

Veni sancte Spiritus etc. Vedi in fine a pag. 244 di questa Traduzione.

Vi si aggiunge in fine l'Oratio del Titolare o Patrono della Chiesa.

2.^o Terminata l'Orazione, il Superiore si alzerà e sederà, come pure faranno tutti i sudditi professi, gli altri staranno in piedi; e tosto il Superiore terrà un'esortazione adatta al tempo ed all'occasione: ¶ allorché avrà terminato di dire si legga dal Cancelliere o da un altro per comando S'esse Superiori, questo Capitolo del Congregare il Capitolo Collegiale e del dire le colpe, e ciò ad alta voce; poi tutti ad una ad una recandosi in mezzo del Capitolo genuflessi confesseranno con umiltà e con voce chiara le loro colpe cotenziosissime. I primi di tutti saranno gli Ospiti e gli Aggregati, poi i Novizi, quindi i laici professi, tosto i Chierici, per ultimi i Sacerdoti secondo l'ordine di professione, così che vadano prima quelli che sono minori di professione e gli altri li degnano. Gli Ospiti, gli Aggregati, i laici ed i Chierici prima di manifestar le loro colpe baceranno la terra; i Sacerdoti accostaranno alla bocca la mano con un avanzi prima toccata la terra, poi chinando il capo diranno, Deo gratias, ed il Superiore risponderà Semper, indi il suddito darà principio nel signore alla propria accusa. Terminata l'accusa

ognuno accetterà volentieri la correzione, e riceverà con animo grato ed allegro le penitente e mortificazioni che il Superiore gli vorrà imporre; quindi dato il segno di ritirarsi, i Chierici ed i laici baceranno nuovamente la terra colla bocca, i Sacerdoti colla mano, e con somma sommissione ciascuno farà ritorno al proprio luogo.

3.^o Nessuno dei sudditi, in qualunque dignità si trovi, vada aceto dal dire le sue colpe; ma i non professi escano di Capitolo allorché i Professi si accuseranno. Nel refettorio poi dove ai pubblici mancamenti s'ingiungono penitente pubbliche, allorché i Professi dicono la colpa, potranno trovarsi presenti quelli che non sono professi, perché gioverà ad essi di esempio.

4.^o Mentre uno vien corretto dal Superiore, non potrà addurre scusa di sorta, se non domandata prima la benedizione ed ottenuta dallo stesso Superiore sicuro, della quale farà approposito francamente, modestamente, umilmente.

5.^o Se taluno si comporterà incontinentemente o con poca modestia, od essendogli imposto il silenzio, tosto non obbedirà, si allontanerà dal Capitolo e venga gravemente punito.

6.º Il Superiore non accuserà le sue colpe in presenza dei sudditi, eccetto che quando visiva presente il Deposito Generale ed il Visitatore; tuttavia pregherà i Padri affluenti privatamente in cella gli manifestino ^{con} la carità, i suoi difetti o mancanze, o mandino alcuno dei Seniori ad avvertirlo; che egli, da parte sua, riceverà ciò con animo tranquillo, si protesterà grandemente obbligato a tutti, e procurerà coll'aiuto di Dio di emendarsi, come lo permetteranno le sue forze.

7.º Proibiamo affatto il riportare fuori di Capitolo quelle cose che si son dette o fatte in Capitolo, specialmente quando potranno esser di pregiudizio alla carità (cioè diminuita); e chi farà altrimenti sia privato anche della ^{voce} in Capitolo, e sia punito con altre pene a giudizio del Superiore e dei Seniori.

8.º Terminata l'accusa delle colpe, se il Superiore avrà per le mani un qualche contratto, o cosa di grande importanza per l'utilità della Casa o del Collegio, proporrà la cosa a quei sudditi che possono dare il loro suffragio in Capitolo, e distribuito le volle, eseguirà quella determinazione che

conoscera voluta dalla maggior parte de' voti. Nei contratti si osserverà quella formula che vien prescritta dal decreto della Sacra Congregazione del Concilio.

9.º Nessuno avrà voce in Capitolo, se non dopo trascorsi tre anni dal ricevimento del Suddiaconato. Se poi alcuno, già iniziato negli ordini Sacri, abbia fatta la professione tra noi, questi per lo stesso spazio di tempo, dopo fatta la professione, sappia che non può aver né l'una né l'altra voce nel Capitolo Collegiale.

10.º Prima di sciogliere il Capitolo, il Superiore con carità e nel Signore, s'informi dai sudditi, e li interroghi, se per accrescere il culto del Signore, per conservare il buon nome della Congregazione, e parimenti per il buon indirizzo della Casa, venga loro in mente alcuno da considerarsi, o un qualche scandalo da impedirsi, ovvero se ad alcuno manchino le cose necessarie, o se tutto ciò che riguarda al vitto e vestito sia egualmente distribuito, affinché non avvenga che uno muoti nell'abbondanza, e l'altro manchi del necessario; e sia in questo momento ed in questo luogo permesso a tutti manifestare il suo sentimento,

però così liberamente che dalla libertà di dire non si allontanano mai la carità, la modestia, l'umiltà e la riverenza, e ciascuno sottometta subito il proprio vedere e sentimento alla volontà e prudenza del Superiore.

11° Terminato il Capitolo, il Superiore muoverà il campanello, e tutti prosterneranno a terra i ginocchi e progheranno così:

Kyrie eleison ecc. come trovarsi nel testo in questo

Capo, e in questo numero. [Vedi a pag. 246]

12° Allora il Superiore rivolto verso i Padri, riceverà il loro saluto; tutti con face ed in silenzio si ritireranno, ed egli stesso se ne andrà per l'ultimo di tutti.

Fine del secondo libro.

~~Libro 1°~~

Di quelle cose che riguardano il governo delle persone e delle case.

~~Capo I°~~

Quali esser debbano i nostri Superiori e del loro incarico ed autorità.

1° I nostri Superiori tanto Prepositi che Rettori si eleggono dai Padri del Definitorio per voti segreti, come si è detto nel libro 1° al Capo del Definitorio.

2° L'electo a Superiore, profonda in primo luogo a se stesso di manifestare ai soggetti la via della vita fin col ben vivere, che col ben dire ed insegnare; e si sforzi di far vedere in se stesso espresso l'esempio della regular disciplina, perchè i soggetti non possan ritorcere in lui la correzione del vizio, che abbia ripreso negli altri.

3° Quindi abbia per sicuro che l'attinca regola di un rettore, sono le Costituzioni ed i Decreti, che a seconda delle occasioni vengono sanciti dal Capitolo Generale, dal

Definitorio, dal Preposto Generale; il che, quanto più si otte-
nerà che venga diligentemente ed accuratamente osservato, tan-
to più sarà lodevole ed aceto a Dio stesso il suo governo.

4.^o Passati tre giorni dopo che il Superiore sia arrivato al mo-
lugo, o se debba restar dove si trova, dopo che sia fatto cer-
to dell'ufficio impostogli (nei quali tre giorni si sarà cura
di conoscere pienamente lo stato della casa), col noto segno
convocherà tutti i sudditi in Capitolo, comanderà che siano
tutte pubblicate dal cancelliere le lettere, che si chiamano
patenti, quali testimonii della sua elezione, e fieno letti i
secreti, se ve ne sono sei sanciti dal Capitolo Generale, o
dal Definitorio: egli esorterà tutti, perchè siano assidui
all'orazione, alla studio della perfezione, ad essere coll'esem-
pio luce risplendente ai secolari, ed all'acquisto delle altre
virtù che sono l'ornamento proprio dell'uomo religioso.

Quindi riceverà o dal Predecessore, se sarà presente, o dal
Vicuperiore, se lontano, gli inventarii della Sacristia,
della Biblioteca e di tutte le suppellettili che sono tanto nel-
le pubbliche officine, quanto nelle private stanze, e si da-
rà premura di confrontarli il più presto possibile cogli oggetti

stessi. Che se mancheranno gli inventarii, e cose registrate
negli inventarii, le quali sieno di gran valore o in gran quantità,
renda subito avvertito di questa cosa, che è da considerarsi gra-
vissima, il Preposito Generale, od il Visitatore, il quale tra-
smetterà la notizia al Preposito Generale, ed ordinerà che im-
mediatamente si facciano dal Vicuperiore e due degli Anzia-
ri i nuovi cataloghi nei quali egli si fermerà con essi, se-
gnato prima l'anno, il mese e il giorno.

5.^o Ordini ancora che gli sia portato il libro delle obbligazioni
delle Messe, degli Anniversari, e delle preghiere che incombo-
no a quella Chiesa e lo custodisca nella sua stanza, insie-
me ai sopradetti inventarii delle cose.

6.^o Sarà pubblico il nome di tutti i componenti la sua famiglia
ed assegnerà a ciascuno il proprio officio e dovere, e non
permetterà che in seguito, che uno s'ingerisca nell'officio di
un altro senza il suo permesso.

7.^o Nominerà i Confessori che dovranno ascoltare le confes-
sioni dei Rostri, ed indicherà i casi che vorrà a se riserva-
ti, secondo il decreto di Clemente VIII.^o di felice memoria.
Comanderà che sieno promulgati i secreti, la riserva dei

casì e delle Censure del Preposto Generale, se ne avrà fatto, e di registrare negli atti del Capitolo Collegiale tutte quelle innovazioni di egli avesse creduto di disporre pel buon governo della casa.

- 8^o. Dovrà pure accordare due o tre volte all'anno, uno o più confessori straordinari ai soggetti, i quali dentro un tempo stabilito possano ascoltare le confessioni. Si tutti per la tranquillità della loro coscienza.
- 9^o. Non introduca alcuna novità, ne violerà egli, ne permetterà che siano violate da altri le consuetudini già inveterate; ma se crederà di riformare qualche cosa per giuste ragioni, lo farà colla maggior parte de' voti del suo Capitolo, o consulterà il Preposto Generale e farà allora quello che egli risponderà di fare.
- X. Il dovere del Superiore sarà quello di vegliare con tutta premura perchè si accresca il culto divino; perchè si osservino da tutti le nostre Costituzioni e Decreti, soprattutto i tre voti; perchè ciascuno adempia esattamente i suoi doveri; perchè si conservino diligentemente negli animi dei soggetti la concordia, l'uguaglianza negli usi,

nel vitto, nel vestito, l'amore alla Congregazione, la riverenza ai Superiori ed Anciani; perchè, se fosse insorta una qualche rissa fra i soggetti, venga subito tolta colla debita soddisfazione; perchè possa con prudenza opporsi ai mali ed agli scandali in casa e fuori, sia che siano imminenti, e conosca che possono esserlo, e se mai alcune fosse già accaduto, lo risani con opportuno rimedio; perchè niente lasci intentato a fine di eccitare, giovare, confermare il soggetto che fosse turbato, e perciò mancante, accidioso e turbante. Per la qual cosa dovrà sforzarsi di conoscere l'ingegno, le tendenze, i mali dell'animo, e studierà di cavare dai libri dei S. S. Padri e dai marcati della vita spirituale, come da altrettante officine gli opportuni rimedi, per averli in pronto a fine di curare facilmente gli amari degli ammalati soggetti.

11. Sarà ancora dovere dello stesso di chiamare a sé ogni volta i grandi, e che si siano inviati agli Ordini Sacri, e che si sia fatto dal visitante di essi l'assicuramento nelle cose spirituali, e di rimandare il Capitolo per dirle colpe e rimedi, e di farli secondo le varie occasioni;

a quando a quando presentarsi nelle comuni officine, ed indagare se dentro o fuori di esse si faccia ciò che è conveniente a fare; custodire sempre presso di sé le chiavi delle Reliquie ed in tempo di notte quelle della Chiesa e della Casa, e dopo che il Sacrestano ed il Portinajo glielo abbiano portato, vada spesso improvvisamente ad osservare se realmente le porte siano state chiuse con le chiavi; tagliare via tutti quei libri che contengono qualche cosa di laevo: aprire, leggere, suggellare le lettere che i soggetti mandano agli altri, o questi a quelli, e stabilire di consegnarle o no, se condole conoscano tornare alla maggior gloria di Dio.

12.° Al Superiore dei Clerici professi, che si educano nel secondo noviziato o Professorio perchè si rassodino meglio nel buono spirito, e nella osservanza della regolare disciplina, fonga il suo gran pensiero, che oltre alle costituzioni che sono comuni a tutti, si occupino invidabilmente da essi le particolari di loro, e specialmente che obbediscano con franchezza all' Maestro nella vita spirituale; che almeno una volta per settimana con libertà e sincerità nel Signore, aprano allo stes-

so lo stato della loro coscienza, ed i propri vizii quando non amano meglio di farlo al Superiore; che ogni qual volta servono la Messa subito dopo l'elevazione tanto dell' Ostia che del Calice bacino la terra, adorando Gesù Christo con somma umiltà; che quando si presentano ad altri abbassino gli occhi, chinino alquanto la testa verso il petto, non pieghino a destra, né a sinistra; che escano dal Coro, con le mani giunte al petto, per venire in Chiesa ed assistere alle sacre funzioni; che quando sparrano il pavimento della Chiesa, quando vestono ed adornano gli altari, o li spogliano dei loro ornamenti non rompano il silenzio; che in determinati giorni parlino fra se dappertutto in lingua latina; che escano di casa tutti insieme col proprio Maestro o col suo Rappresentante; che si astengano affatto dalla familiarità e dal parlare coi più vecchi professi, qualunque essi siano; che abbiano domicilio separato dagli stessi; che nelle azioni esteriori congiungano insieme la modestia coll'umiltà, l'ilarità colla gravità, la familiarità colla religiosa decenza, il

passo, il gesto, il movimento col decoro; che senza obbedienza niente attentino ad eseguirlo; non diano o ricevano da altri cosa alcuna a prestito, neppure dai Fratelli, e molto meno in Sono, o sotto qualunque altro titolo; che non parlino con alcun secolare, se non che presente il Superiore ed il Maestro, od il compagno di lui; che si diletino assai di belle lettere, che studino di correggere in se i vocaboli primitivi, ed il modo di pronunziarli, quando sembrerà che sappiano di qualche barbarismo; che si esercitino assiduamente e con industria a soggiogare la propria volontà; a moderar l'Intelletto e l'opinione; che quando sono corretti dal Superiore o dal Precettore, subito gemellano, non osino rispondere, né alzarsi, se non che baciato prima la terra ed ottenuta la benedizione.

13° Dava inoltre il Superiore con paterna carità e benevolenza abbracciare tutti i soggetti in modo da dimostrare che vuole essere piuttosto amato che temuto, però con tale moderazione, che amante della esser temuto, ed irato della esser amato, e forse si guarderà di non rendersi spregievole per troppa familiarità con i soggetti, né adito per una modo

rata gravità.

14° Ascolti benignamente e volentieri i soggetti che si avvicinano a lui per manifestare le tentazioni, le respirazioni, i sensi dell'animo ed anche le sofferenze, si sforzi di consolarli, li inciti a venire con confidenza, e per quanto lo abbia permesso Iddio, li licenti confortati con tranquilla face e con spirituale consolazione.

15° Suggira lo spirito di ~~partecipazione~~ ^{cio non ostante,} ~~che~~ conceda assai alla virtù, alla umiltà, alla dottrina, alle fatiche, ai meriti, e non trascuri di umiliare fortemente nel Signore gli animi superbi.

16° Studierà con oculatissima carità che nulla manchi agli infermi. Invisgoli con gran premura e carità, sulle necessità di tutti, tanto dell'anima, che del corpo, affinché i soggetti non ne facciano domanda. Terra frequenti esortazioni pubbliche in Refettorio ed in Capitolo. E con maggior frequenza consolera i soggetti con grande espressione di carità, nei privati discorsi e li infiammerà allo studio della perfezione. Somministrerà a tutti libri spirituali ed altri, a seconda del bisogno della professione e dell'intelligenza

di ciascuno. Sarà sempre presente in Coro ad in Prefet-
torio, ed anche alla prima messa, se non sia gravemente
impedito.

17.^o Avrà un libro nel quale noterà tutto ciò che si quando in
quando gli accade per l'aumento del culto di Dio, e per
buon governo della casa, a fine di renderne avvertito
il Prefosto Generale od il Visitatore, ed anche i suoi
Auriani.

18.^o Veglierà perché i Parrochi e Viceparrochi ammoniscano
agli inferni in tempo opportuno e con religiosa carità, i
Sacramenti della Confessione, Eucaristia od Estrema Un-
zione. Di buon animo mandi altri confessori secondo l'occa-
sione, o per ascoltare le confessioni dei poveri, o di quelli che
sono detentati in Carcere e nelle Galere, o per assistere quelli
che sono condannati alla morte; e quelli che sono mandati
assumano con carità quest'opera di misericordia.

19.^o Non intraprenda alcun affare o brigata che lo occupante da
non poter eseguire esattamente il suo incarico. Co' gli altri
che siano negligenti o tardivi nei loro uffici, adoperi il
medio delle pene secondo che gli detterà la giustizia e la ragione.

20.^o Non solamente loderà pubblicamente e nominatamente
gli insigni benefattori, dei nostri Luoghi, che ancora vivono,
ma erianche i già defunti, affinché rimanga ^{perenne} memoria di
loro presso i Hostri, ed affinché i loro benefici temporali sieno
ricompensati con spirituali benefici, vale a dire, con preghie-
re e sacrificii.

21.^o Presterà amore ai Seniori; ma non dissimulerà mai i lo-
ro difetti e mancanze, massime quando possano recar
scandalo ai più giovani, anzi con benignità si, ma gra-
vemente li riprenderà e correggerà. Imperocché quanto
più un errore è grave per l'autorità, dignità ed età di
chi lo commette, tanto più erianche è pericoloso.

22.^o Favorisca con intimo affetto di carità gli altri Collegi e Co-
se della nostra Religione, e ciò studiosamente; e per quanto
gli sarà dato, col consenso del Prefosto Generale e del suo Co-
pitolo Collegiale, le socorra.

23.^o Si sporcierà di fermare ciascuno de' suoi sudditi a ritirar-
si almeno una volta all'anno, racchiarsi in sé, e, liberi da
ogni altra cura per lo spazio di dieci o quindici giorni attende-
re con tutto l'impegno e premura agli esercizi spirituali.

24. Al Prefosto Generale ed ai Visitatori presterà quella medesima obbedienza, che egli desidera a sé da' suoi sudditi.
25. Riguarderà etiamto al Superiore il provvedere alla salute di tutti, il proibire tutte quelle cose che possono recar pregiudizio su di essa, ed il cercare tutte quelle che vede poter esserle sodarle; il trattare una volta almeno per settimana e poi ogni qual volta sia necessario, coi Seniori, intorno alle cose risguardanti il governo, perché nulla abbia a fare di suo proprio sentimento; i quali Seniori si nomineranno dal Definitorio o dal Prefosto Generale; il punire col consiglio di detti Seniori i gravi errori dei sudditi, per quali non furono fissate pene particolari nelle nostre Costituzioni.
26. Si guardi però dall'imporre al suddito un officio troppo pesante, o superiore alle sue forze; o dall'imporglielo anche con un parlare aspro; dal comandare con troppo rigore, con perpetua severità, con sopracciglio serrato, ma il comando nasca dall'amore, e per amore s'obbedisca ad esso. Allontanarsi da sé, quanto gli è possibile, ogni sospetto di malevolenza; e fuggar le parole e le contese

- ingiunzioni e molto più le percosse.
27. Casare un Superiore, nella propria ed in altra, ma sicurissima stanza abbia un Archivio, costutto a perfezione e munito di buone chiavi; in questo si conservino i Diplomi Pontificii, i Brevi, i libri che contengono distintamente e con ordine gli inventarii dei beni tutti della Casa, della Chiesa, dei redditi, dei diritti, delle obbligazioni tanto spirituali che temporali, ed i nomi dei debitori e dei creditori; inoltre tutti gli strumenti autentici, le scritture, le cedole, ed altro che di simile, e queste cose non sieno mai tolte fuori di là senza un grave bisogno, che se pur venissero estratte, si attacchi una pagella nello stesso Archivio, la quale in iscritto si chiavi e quando furono consegnate; ed appena vengono restituite siano rimesse al loro posto; le copie od i contrassegni di queste stiano appresso il Procuratore della Casa, le chiavi presso il Superiore.
28. Il Superiore custodirà fedelmente nella sua stanza il libro dei entrate ed uscite, così pure la cassa del danaro, e usura di esso, e di altri differenti, delle quali una sarà da lui custodita, e l'altra dal Procuratore della Casa, aggiuntane una terza

za se con crederà opportuno il Preposto Generale.

- * 29. Ogni mese si leveranno i conti dal Superiore, chiamato a sé per questo il Vicesuperiore, il Procuratore della casa ed uno degli Anziani, i quali, fatti i conti, si sottoscriveranno.
30. L'autorità poi del Superiore sarà: di poter riservare a sé qualche caso; costringere (ma non frequentemente) i sudditi col preetto di santo obbedienza, e alla pena di scomunica latae sententiae, o della sospensione col consenso del Vicesuperiore od almeno d'uno degli Anziani; stabilire e promulgare leggi particolari che riguardino il bene del suo Collegio, o Casa e non contradicano alle nostre Costituzioni; e ciò col voto degli Anziani o del Preposto Generale, all'osservanza della delle quali poi vogliamo che tutti o singoli i soggetti siano obbligati; dispensare sé e gli altri, quando esista una giusta causa, in quelle cose che spettano alla disciplina della vita comune; ma per breve tempo ed in cose di poco momento; imporre le penitenze a chi abbia errato, secondo la qualità dell'errore ed a norma del prescritto delle Costituzioni; distribuire ai poveri ogni mese l'elemosina fino ad una moneta d'oro, e se il luogo godrà fin più pingue

sostanze anche due monete, non però di ritenere fin a lunga presso di sé: chiudere in carcere il reo per cause gravissime come sarebbe di furto, di violazione del voto di Castità, di furto e simili, e chiamato il Cancelliere, esaminare i testimoni se ve ne fossero, alla presenza di due degli Anziani, ed erigere il processo, chiamato informativo; non potrà poi venire all'ultima sentenza se non abbia ottenuta prima la facoltà dal Preposto Generale; chiudere nella stanza ed anche nella carcere, col consiglio degli Anziani, il soggetto portatore e gonfio di troppa superbia, assai propenso all'ira, il quale con pericolo di scandalo, e molto più se con scandalo ^{degli altri} abbia osato liberamente parlare e detrarre il Superiore, od erigersi con audacia ed invciare contro lo stesso; resterà chiuso finché il Preposto Generale, e fuori d'Italia il Provinciale, abbia scritto come debba comportarsi con quel soggetto.

31. Di più sarà lecito al Superiore di scegliere e mutare a suo arbitrio tutti gli i ministri, eccettuati il Vicesuperiore, il Barroco, il Procuratore ed il Cancelliere; e siccome si è veduto per esperienza, che i frequenti cam-

liamenti dei ministri, il più delle volte tornano a danno della casa, così non si determini a questi se non che spinto da qualche necessità: potrà esercitare i soggetti alla mortificazione, ma con prudenza e parsimonia, perché l'animo dei suoi si fortifichi, non si abbatte nel combattimento spirituale; finalmente potrà fare tutte quelle altre cose che in forza del diritto comune, delle nostre Costituzioni, dei privilegi ed in altro modo qualunque gli si competono legittimamente, quando però il Preposto Generale, od i Padri del Definitorio non avessero creduto in loro prudenza di stabilire altrimenti con qualche individuo.

32.° Qualunque Superiore si sforzerà di ricondurre al chiosco gli Apostati ed i profughi dalla Religione, dimoranti nella medesima città, od in luoghi vicini, e li renderà in carcere, domandato anche, se fia mestieri, l'aiuto del braccio secolare, essendo in questa causa Commissari specialmente delegato del Preposto Generale; potrà fare inquisizioni contro di essi, e castigare fino alla sentenza definitiva, ma informi subito

il Preposto Generale, al quale solo decretiamo riservata l'assoluzione della scomunica contratta dagli Apostati, meno in caso di morte. Ilr. Francia la riserva sarà al Provinciale.

33.° Essendo che i Nostri Superiori, per la diversità delle Case non sono chiamati col medesimo titolo o nome, collo presente Costituzione dichiariamo che quelli i quali presiedono ai Nostri Collegi, nei quali sogliono dimorare per lo meno quattro sacerdoti compresi il Superiore, si chiameranno Preposti, quelli che sono al governo di Accademie, di Seminari, d'Orfanotrofi e case nelle quali si educano fanciulli, si dicono Rettori. I Vice Superiori dei Preposti si appelleranno Vicepreposti, e quelli che fanno le veci del Rettore, Proettore.

34.° Senza un consenso in iscritto degli Anziani, ~~non~~ riceva dai secolari o ritenga presso di sé alcun deposito di danaro, o di qualsiasi altra cosa che superi il valore di venti monete d'oro, né permetta che si riceva o si ritenga dai soggetti. Potrà dare ad imprestito danaro fino a venti monete d'oro, agli amici che lo richiedo-

no, e potrà dagli stessi ricevere il prestito, sempre col consenso degli Auriani e non altrimenti; oltre alla predetta somma, si richiede il voto del Capitolo Collegiale, senza del quale, se i Superiori graviteranno le cose dell'altro Senaro, saranno deposti dall'ufficio, e sottoposti ad altre pene ad arbitrio del Preposito Generale, del Visitatore e dei Consiglieri.

35. Se alcuni rifuggiranno alle nostre Chiesa o Case per godere della immunità Ecclesiastica, dimorato che abbiano più di tre giorni, il Superiore è obbligato di avvertire il Preposito Generale od il Visitatore, ed intanto nessuno osi parlare con essi senza il permesso del Superiore.

36. Non siano ricevuti con facilità i secolari ad ospizio nelle nostre Case, quantunque benemeriti della Congregazione o grandi per dignità e ricchezza: ed anche ricevuti non dimorino oltre tre giorni senza licenza del Preposito Generale, o del Visitatore, o del Capitolo Collegiale, e con questa senza facoltà del Superiore nessuno conversi familiarmente.

37. Col consiglio degli Auriani, i Superiori potranno ac-

ceettare ospiti a titolo di servizio; quelli poi che fossero stati cacciati da una delle nostre Case, non potranno esser ricevuti in un'altra, senza il permesso del Preposito Generale, o del Visitatore. E lo stesso segreto vale ercondia per i Hosti una volta rigettati.

38. Se il Preposito od il Rettore dovrà partire per il Capitolo Generale o per il Definitorio, prima di allontanarsi, rimunti i soggetti, esaminati e provveder diligentemente a ciascuno quanto gli bisogna, affinché il suo Viceregente non resti nell'incertezza quando egli è partito, al quale colla presente Costituzione, proibiamo di fare alcuna spesa oltre l'ordinario per vitte quotidiane, e che poteva esser preveduta prima dell'assenza del Superiore, meno il caso che una grave necessità, per giudizio degli Auriani, spingesse a farlo.

39. Sia rarissimo il caso che i Superiori manchino dalla loro residenza, e se non fossero Vocali, il partire dalle proprie Case, e permettere ai loro soggetti di partire per altro luogo in tempo del Capitolo o del Definitorio, sarà colpa più grave, da punirsi con più grave pena.

40. Vogliamo che in ciascun Collegio sia costituita una carcere, sicura sì ma non contraria alla salute, e nel luogo il più remoto; nessuno parli con quello che è destinato in carcere, nessuno gli mandi o riceva da lui lettere ed avvisi. Il Superiore poi dovrà destinare uno dei Sacerdoti per ascoltare le confessioni, e due o tre volte per settimana lo conforti con discorsi di pietà.

41. Se per la gravità del delitto, sarà necessario custodire alcuno in carcere oltre dieci giorni, il Superiore manifesti al Preposito Generale, in Francia al Provinciale, non solo lo stato della carcerazione, ma di tutta la causa.

42. I Prepositi ed i Rettori si daranno premura di notare nel libro degli Atti del Capitolo Collegiale tutto ciò che avviene nelle loro case degno di annotazione, come sarebbe la consecrazione della Chiesa, o degli Altari, il giorno in cui ciascuno vesti l'abito della Religione, fece i voti, ricevette gli ordini, morì, quali segni di pietà abbia dato morendo, quali parole abbia dette di esortazione agli abitanti, quanto abbia avanzato vivendo nell'umiltà, orazione, obbedienza, silenzio; se a quella Casa e

Chiesa sia stata donata, o lasciata per testamento qualche cosa di gran valore: se da uomini e donne degni di fede si ricordino grazie e miracoli divini, voti, ricevute da Dio, dalla B. Vergine, dal Ven. Padre nostro S. Girolamo, o da Cesare de Bus, o da qualche immagine, che esiste presso di noi; e procureremo di farli tosto autenticare: finalmente i nomi dei principali benefattori e cose simili.

43. Questo libro si conservi fedelmente nella stanza del Superiore; ma tutto ciò che vi fu notato sia descritto, per comando del Superiore, dal Cancelliere del Capitolo Collegiale, e firmatisi il Superiore, Vicesuperiore e lo stesso Cancelliere sia mandato al Definitorio, e queste relazioni si custodiscano in perpetuo, nel pubblico Archivio della Religione.

44. I Prepositi ed i Rettori si daranno premura di istituire a maggior gloria di Dio ed a salute dei prossimi, nei nostri Collegi e Case, gli Oratorii per gli esercizi spirituali ad istruzione dei secolari, e dove sono già istituiti si sforzeranno in ogni maniera di rinforzarli e promuovere le

loro opere pie, e con ciò imiteremo ancora in questa co-
sa la carità del Ven. Padre Nostro S. Girolamo, ed
il suo ardore nel Seminar la pietà negli altri.

Capo II^o

Dei Viceprepositi, Prorettori, e del Procuratore della Casa.

- 1.^o Dove dimorano più Sacerdoti, ciascun Superiore abbia il suo
Vicesuperiore. Questi vien scelto a voti segreti dai Padri
del Definitorio o del Capitolo Collegiale.
- 2.^o Se dal Definitorio, uno dei Vocali del Capitolo Generale sia
destinato per qualche luogo, il quale possa esercitare le comuni
osservanze, egli senza alcuna altra elezione sia Vi-
cepreposito, quando non fosse decretato altrimenti dal Defi-
nitario: che se in quel luogo si trovassero più Vocali, l'an-
ziano di Professione avrà quest'incarico, mancando o non
volendo esso, si ritenga che lo sostituerà un altro, conser-
vato l'ordine di professione. Stabiliamo la medesima
cosa, se dovrà allontanarsi alcuno, il quale era stato

eletto dal Definitorio, o dal Capitolo Collegiale; ^{ciascuno} succe-
derà immediatamente a lui quel Vocale che in si tro-
vava ^{vera}.

- 3.^o L'autorità di Vicepreposito o Vicerettore sarà legittima,
se agli stessi sarà comunicata dal Preposito o dal Rettore,
- 4.^o L'incarico e l'ufficio loro sarà di rappresentare il Su-
periore, specialmente quando sia lontano, ed intanto eser-
citare la reggenza spirituale e temporale, però non allon-
tandosi mai dalla volontà del Superiore, se non in caso
che, per qualche repentino accidente, la prudentia persona-
lesse di far altrimenti, col consiglio degli Anziani; ma
si deve subito e distintamente informare il Superiore intor-
no alle cause della fatta deliberazione; si guarderemo
poi in quel tempo di non fare alcuna innovazio-
ne, e di non permettere che altri la facciano; riporranno tut-
ta la lor cura e diligenza specialmente in questo che
si osservino le nostre Costituzioni, gli statuti e decreti con
più esattezza, se è possibile, di allora che è presente
il Superiore.
- 5.^o Quando vi sia il Preposito ed il Rettore, i Viceprepositi e

Viceretori avranno cura che la Chiesa, il Coro, la Sagristia, i Chiostri ed ogni luogo sia nitido e munda; siccome le mani ed le braccia del Superiore, le quali, e lo aiutino nel governo, e lo proteggano dalle lingue dei detrattori, se il Signore, per esercizio di umiltà e di pazienza, permetterà alcuna volta che questi tali esistano; visitino ogni giorno le comuni officine; e osservino se alcuno dei ministri lascia a desiderare nella sua opera, nella sua diligenza e nella sua carità; se i citi si portino a casa per tempo, e se si sieno conferati sani; se vengano bene cotti e conditi, e distribuiti con egualanza. Si prendano principale premura dei Precettori e degli studenti, affinché nulla manchi loro del necessario, che le vesti e qualunque altra cosa loro, sia tosto accomodata, ed esercitino una paterna sollecitudine specialmente verso coloro i quali conoscono che non si danno pensiero di se stessi. Usino poi la stessa carità verso gli infermi, e con carità ammoniscano anche i ministri negligenti, correggano gli erranti; ma di tutto facciano consapevole il Preposto ed il Rettore, specialmente se sia da impedire qualche male prossimo,

o venire in soccorso, se già successo.

6° I soggetti ricorrono al Vicepreposto o Vicerettore come a Rettore delle cose spirituali, per aprire loro confidentemente gli interni pensieri e le tentazioni, quando il Definitorio, e il Preposto Generale, o lo stesso Superiore non ne destinassero un altro; ed Essi li ascolteranno con amorevolezza, e secondo il bisogno di ciascuno proporranno i rimedi, che avranno sperimentati in se stessi, o che avranno attinti dall'orazione o dalla lettura di libri spirituali.

7° Sarà pure carico del Vicesuperiore esser agli altri esempio di silenzio, di modestia, di disciplina e massimamente di riverenza come di obbedienza verso il Superiore; così pure di massima prontezza al Coro, ed alla Orazione; in seguire ai Laici nei giorni festivi quelle cose che riguardano la salute dell'anima, all'osservanza delle Costituzioni, e la Dottrina Cristiana; e consolarli ogni qual volta li vedesse mesti ed afflitti.

8° Se veggio che il Superiore erra in qualche cosa, o nell'osservanza delle Costituzioni, o languido ed inebetito in se stesso o verso gli altri, fe allora subito i soggetti lamentarsi di qualche

fatto di lui, promessa l'orazione a Dio, venga a lui con riverenza, gli domandi prima licenza di parlare con libertà, e lo ammonisca; se ricuserà di ascoltare, e dopo la prima o seconda ammonitione non s'abbia emendato, riferisca ogni cosa in iscritto al Preposito Generale od al Visitatore.

9° Dopo tutto ciò si studierà d'essere attaccatissimo al Superiore (così nell'ufficio e nella sorveglianza), come nell'animo, nel consiglio e nello spirito.

10° Ciò che riguarda al Procuratore. Giacchè dal Capitolo Collegiale eleggerà il Procuratore a voti segreti uno della famiglia dello stesso Collegio, che sia uomo versato nel trattar affari, fedele, prudente; ma anche umile e paciente, che col suo modo di operare edifichi i secolari, e li renda benivoli a sé ed alla Religione; il suo incarico durerà per un anno; ma potrà essere confermato a beneplacito del Capitolo Collegiale.

11° Sarà suo incarico il trattare le liti, i diritti, i redditi, i beni immobili del Collegio o della Casa, e vegliare con tutta diligenza che non vengano usurpati dagli estranei.

12° Ma il Procuratore non muova liti giammai, se non è violentato dagli avversari, nel qual caso dopo di essersi fatto conoscere amante della interna ed esterna concordia la muovi coll'obediencia del Superiore. Comparisca assai di rado dinanzi ai tribunali dei Giudici, e per comando del Superiore, ma tratti per mezzo di Procuratori secolari o di Avvocati da scegliersi ad arbitrio del Superiore.

13° Ad eccezione d'un caso improvviso, che non tolleri indugio, è proibito allo stesso Preposito, al Rettore ed a tutti i Superiori l'impiantare una qualche causa di grande importanza contro Principi, o Prelati, senza licenza del Preposito Generale o del Provinciale.

14° Anche il Cancelliere dovrà esser nominato dal Capitolo Collegiale; il quale Cancelliere fedelmente e con chiari, distinti ed intelligibili caratteri scriverà nel libro, che avrà per titolo = Atti del Capitolo Collegiale = gli atti del Capitolo Collegiale, i decreti del Capitolo Generale o del Preposito e parimenti gli ordini del Preposito Generale e del Visitatore; e lo farà sottoscrivere dal Superiore.

15° Costui durerà ad arbitrio del Capitolo Collegiale, e si da-

ra premura di fare un indice di tutte quelle cose che sono notate nel libro e di mandarlo alla memoria; il libro poi rimanga presso il Superiore.

Capo III

De'gli altri Officiali o Ministri e primieramente del Sacrista.

- 1.° Desideriamo ardentemente e preghiamo che, se è possibile, sia sempre un Sacerdote il prefetto di Sacristia, e gli sia soggetto per gli uffizi più bassi, un dei professi, uno che sia onesto, grave e pienamente religioso.
- 2.° In quelli che dal Superiore sarà nominato Sacrista procuri anzi tutto di non lasciar desiderare maggior diligenza nello splendore e decoro della Chiesa; cercherà che il pavimento sia pulito, che le pareti siano monde, dalle ragnatelle e da qualunque altra immondizia; che le ampolle, i candelieri, i vasi, le tovaglie degli altari, gli ornamenti, i fiori tanto naturali, che artefatti, le vesti sacre dei Sacerdoti, e qualunque altra cosa dedicata al divin culto sia nitida, asset-

tata, ben disposta a suo luogo nella Sacristia; e in questo uffizio presti volentieri l'opera sua, la sua premura, anzi i suoi pensieri come in ossequio a Dio, e formi subito il catalogo di tutti gli oggetti che si conservano in Sacristia ed in Chiesa, descriva le note delle sue obbligazioni in un libriccino che custodirà sempre presso di se e spesso lo percorrerà leggendolo.

3.° Se qualche oggetto sarà stato stracciato, e derubato, ed in altro modo qualunque deperito, ne renda subito avvertito il Superiore, a cui pure farà vedere tutto ciò che formerà donato, e ne farà tosto annotazione nel catalogo.

4.° Si mostrerà fedele nel registrare le elemosine e passarle al Superiore; non si prenda libertà, od insaputa del Superiore, di comprare o vendere candele o sculture di cera, e di fare qualunque altra spesa benchè minima.

5.° Terrà sempre chiusa la Sacristia dall'ora del pranzo; aprirà e chiuderà la Chiesa all'ora prescritta dal Superiore; avrà tutta la diligenza per chiamare i Padri a radunarsi in Coro alle ore notturne e diurne;

pel primo e termine della celebrazione delle Messe;
e perché nel tempo stabilito si osservi il silenzio tanto
in Chiesa che in Sacristia.

6.° Non permetta alle donne di fermarsi in Chiesa alla
sera dopo il suono della Salutarione Angelica.

7.° Sia pronto allorché è chiamato, e faccia il possibile per
che i Nobili servano tutti con sollecitudine, ma special-
mente ^{quelli} che frequentano la Chiesa e sono nostri benefat-
tori.

8.° Non tenga alcuna familiarità con donne, chiunque
esse siano, ed i discorsi con le medesime saranno rarissi-
mi e brevissimi, spiranti religiosa gravità e modestia.

Non sia frettoloso nell'andar per Chiesa, ma modesto
nel passo, devoto ed umile nel portamento, vigili in
tutto ciò che è di suo dovere.

9.° Procederà con somma accuratezza possibile, che i ca-
nisti non entrino nel tempio, che i fanciulli non
arredino molestia al Sacerdote che predica, o cele-
bra, ed al popolo che prega; che i poveri non gi-
rino per la Chiesa chiedendo l'elemosina.

10.° Disponga a tempo opportuno tutte le cose che sono neces-
sarie al santo sacrificio, e senza avvertir prima il Su-
periore, non inverta mai l'ordine dei Sacerdoti che devono
celebrare, né di coloro che devono servire; escludiamo però
il caso improvviso, nel quale non si possa esser acceso
al Superiore.

11.° Studi ogni diligentemente che il canice non si abbi da ter-
ra oltre un dito o al più due tutto intorno ai piedi del Sa-
cerdote; né permetta che si adopera cosa lacera od im-
monda.

12.° Non lasci mai cadere sott'occhio spazzature o sordidore
di sorta nella Chiesa, in Sacristia o ne' luoghi adiacenti.

13.° Cercherà di togliere il fetore, che specialmente esala dai
sepolcri nel tempo estivo, con qualche esave odore, o suffi-
umigio.

14.° Terminata che sia ogni messa, siano subito riposte le
sacre vesti dei Sacerdoti, i Messali, i Calici, ed ogni suppli-
telli sia sempre ben collocato al proprio luogo, e negli ar-
modii; questi siano chiusi a chiave, le quali si riporranno
in luogo segreto.

- 15.^o Il Directorio (calendario) che ogni anno si stampa in tutte le Diocesi per la recita del Divino Ufficio, si tenga appeso nella parte inferiore della porta della Sacristia.
- 16.^o Il Sacrista non usi ^{del servizio} degli nominis secolari se non per necessit  e con l'obbedienza del Superiore.
- 17.^o Avverta a tempo opportuno i Sacerdoti che devono celebrare; abbia cura che colle Messe si soddisfi all'intenzione di coloro che diedero l'elemosina; e si studi d'esercitare questo incarico, quasi Angelico, con Angelica purezza, premura e dignit .

Capo IV

Del Bibliotecario.

- 1.^o Desiderando assai che in ciascuna delle nostre Case sia fabbricata e corredata una spaziosa e ricca biblioteca, sia affidata la cura di essa ad un Sacerdote od almeno Diacono, che sia uomo dotto, dabbeno ed ingegnoso. Questi abbia appresso di s  l'indice dei libri che esistono nella Biblioteca, e per ordine alfabetico siano in quel

- lo descritti i nomi degli autori, in qual luogo, classe, cancelli si trovi riposto ogni libro, affinch  chi lo ricerca possa facilmente ritrovarlo.
- 2.^o Sia cura del Bibliotecario di riporre al luogo dal quale furono tratti i libri appena hanno scritto a chi li lesse, in permetta che siano portati fuori dalla Biblioteca, senza permesso del Superiore in iscritto; e fuori del Collegio oltre il consenso del Superiore vi sia il voto di due Segli Curiali.
- 3.^o Chiese che ha ricevuto libri dalla Biblioteca dovr  portarsi in altro luogo, il Bibliotecario attenda che prima della partenza ne faccia la restituzione.
- 4.^o Descriva in un libro, che conserver  in Biblioteca tutti i libri che furono concessi dal Superiore per uso dei Padri o dei Chierici, e di pi  l'anno, il mese, il giorno in cui furono estratti dalla Biblioteca; e restituiti che siano cancelli l'annotazione.
- 5.^o Nessuno ritenga le chiavi della Biblioteca, fuorch  il Bibliotecario ed il Superiore. Gli altri tutti siano introdotti in Biblioteca dal Bibliotecario (quando il Superiore non avesse creduto di dispensare alcuno per qualche causa) e

le porte saranno sempre chiuse.

6.° Tutti i libri avranno il loro titolo scritto nell'esterno per esser facilmente conosciuti, ed attenderà che non vengano corrotti dalla polvere o dalla ruginole, che i fogli non siano piegati e lacerati, ovvero imbrattati d'inchiostro o d'altre macchie.

7.° Nello spazzare la biblioteca si usi la massima diligenza perché non si alzi da polvere e si attacchi ai libri. Dispongasi ed aneti in modo la Biblioteca, che essa risplenda di religiosa nettezza agli occhi di chi entra.

8.° Comandiamo e facciamo proibizione a ciascuno, in virtù di santa obbedienza che non ardisca di vendere uno o più libri, o manoscritti anche concessi a proprio uso, ovvero se fossero destinati per esser trasportati da uno in altro luogo dei nostri, non si faccia senza espresso consenso in iscritto del Preposito Generale, o del Provinciale, o del Capitolo Collegiale.

9.° Quando avverrà che uno dei Nostri il Superiore esamini se abbia lasciato dopo di sé scritti o studii, sia di belle lettere, sia di scienze od anche prediche, e se conosci

che possano esser utili nell'avvenire, li riponga nella pubblica Biblioteca.

Capo V^o

Del Portinaio ed altri Ministri.

1.° Siccome l'ufficio di portinaio in una casa ben ordinata è di tanta importanza, che da quello dipende il più della tranquillità o del disturbo della famiglia, così quegli, che per comando del Superiore assumerà tale incarico, sarà laico professo, non novizio, uomo di età avanzata, manierofo, piacevole, riguardevole per freta, costumi e gravità.

2.° Si ricordi di considerarsi come custode e sentinella della casa; e lo sarà ogni qualvolta assisterà di continuo e diligentemente la porta, per aprirla più presto a chi batte, se recherà al Preposito, o Rettore tutte le lettere o biglietti, che dagli estranei si mandano ai Nostri, o dai Nostri agli estranei; il che dovrà fare segretamente senza che alcuno lo sappia; che se non farà questo sarà reo di grave colpa, che diverrà più grave, se con frequenza

Tralascierà di far ciò, o se per tale omissione sarà per succedere qualche grave scandalo.

5° Tratterà e parlerà con tutti così religiosamente, che gli esterni possano da questo congetturare quanto santamente e piamente vivono gli altri che risiedono nell'interno del Chiostro.

4° Le limosine e qualunque dono mandato a qualsivoglia dei Mostri, porterà immediatamente al Superiore, o per di lui comando se conserverà ogni cosa per uso e vitto comune; avvisando però quegli al quale sarà stato diretto, acciocché possa ringraziare il Benefattore e pregare per esso; di queste cose ne farà anche annotazione in un libriccino per cui possano esser lette ogni venerdì alla pubblica mensa.

5° Non tenga lunghi discorsi con le donne che vengono alla porta; nulla dia od imprestì ad alcuno sotto qualunque pretesto; nulla ricevà in dono a proprio uso, all'insaputa del Superiore, e nemmeno a titolo di limosina; si astenga affatto dagli scherzi, dal ridere moderato, dal parlare inelastico e dal parlare cortigiano.

6° Con i poveri che frequentano la porta operi secondo gli sa-

rà prescritta dal Superiore.

7° Non lasci mai le chiavi dentro la serratura della porta, né questa sia mai aperta; se accadrà che il Portinaio sia talvolta occupato, allora le chiavi si dovranno consegnare non a chi esso vorrà, ma a chi sarà destinato dal Superiore.

8° Vicino alla porta sia fisso un vasetto coll'acqua benedetta, e qualche fia immagine, perché chi esce si asperga con quell'acqua e si unisca contro tutte le tentazioni.

9° Quei che verranno alle nostre case per confessarsi, sieno dal Portinaio condotti ai luoghi destinati per ascoltar le confessioni degli uomini secolari, vietando che vadino alle camere dei Confessori.

10° Mai permetterà agli Estranei il giuoco della palla, od altro simile nei nostri Chiostri.

11° Su una tavoletta presso la porta del Collegio sieno descritti tutti i nomi di quelli che in esso dimorano, ed il Portinaio volti le assielle coi nomi di quelli che escono, o faccia in altro modo qualunque, purché sappia chi è in casa e chi si trova fuori.

12. Quando alcun estraneo ricercherà il Parroco o qualche altro dei Padri assenti, il Portinaio scriverà subito il nome e cognome della persona, e fattone consapevole il Superiore, con la di lui obbedienza, ne avviserà il Sacerdote al suo ritorno.

13. Non aprirà di notte la porta, se non avrà conosciuta chi ha bussato e non avrà intesa la ragione perché si accosti in quell'ora.

14. Per ciò che riguarda agli altri ministri, essi dovranno persistere e profittare con umiltà in quella vocazione a cui son chiamati dal Signore; dovranno esser diligenti e presti all'orazione mentale ed agli esercizi spirituali, o ogni giorno assistere al sacrificio della Messa e con lo spirituale ristoro rinvigorire l'animo e fortificarlo contro tutti i nemici; fariti osservare con la maggior diligenza possibile i comandi dei Superiori; con sommo onore rispettare i Sacerdoti e parlare a loro; essere amanti del silenzio e parlar con umile e bassa voce; studiosamente evitare tutte le contese e le liti; prender niun cibo e bevanda fuori della mensa comune senza

licenza: amarsi vicendevolmente nel Signore; unire ne' propri ministeri la carità con la diligenza, e la umiltà con la sollecitudine, riguardandosi come servi non degli uomini, ma degli Angeli, anzi di Dio stesso.

15. Si adopreranno eziandio che in tutte le cose, benché minime, si ravvisi e risplenda una grande filiberta: sieno attentissimi nel custodire le cose famigliari, in modo che nulla si dissipi, nulla vada perduto; che non si adopri noce, legna, olio e simili cose quando non le esigga la necessità; riflettendo continuamente che essi sono poveri e servono a poveri e finalmente che niun'altra mercede è dovuta alle loro fatiche se non se la celeste ed eterna.

~~Capo~~ VI

Di quelli che sono da ammettere al nostro abito.

1. Con somma cautela, con serio esame e deliberazione si deve procedere in questo affare, per non ammettere, anche per richiesta di persone straniere benché illustri, quelli che sembrano di non esser chiamati dal Divino Spirito,

ni atti agli studi delle lettere, che sono stupidi, figli, dai quali nulla si possa sperare di lode, e di frutto, ma si possa giustamente tenere moltissimo di disonore, di perdita di tempo, di rilassatezza e di disordine.

2.^o Subito dunque che alcuno domanderà l'abito della Religione, il Superiore, provato prima per quello spazio di tempo che a lui parerà, il suo spirito e la perseveranza nella vocazione, lo significherà al Preposito Generale, il quale comanderà ad esso Superiore, ed a due od almeno ad un altro de' Sacerdoti, ivi dimoranti, ma che non sia consanguineo ed affine di chi fa la domanda, che lo esaminino, e che diligentemente, ma con prudenza ricerchino quale sia la sua condizione, quale la patria ed i parenti, quale complessione di corpo, quale età, costumi, amicizie, doti, dottrina ed indole; da quale spirito sia mosso ad abbracciare il nostro istituto; da qual tempo si sia sentito chiamare; qual fine si sia proposto, se condotto da leggerezza o da qualche umana affezione, o movimento disordinato di animo; o se in essolui si desideri alcuna cosa di quelle, che si richiedono in chi dee vestire l'abito

nostro; ed ognuno dei deputati all' esame rescriverà ciò che abbia scoperto e quale sia il suo parere, attestandolo con somma fede ed anche con giuramento. Allora il Preposito Generale con matura e diligente considerazione rifletterà sopra tali lettere e le cose che furono scritte; e se giudicherà nel Signore, che debba rigettarsi la domanda del Giovane, curerà che ciò si eseguisca con molta severità e soavità; e se vorrà che si accetti comanderà allo stesso Superiore di proporlo al Capitolo Collegiale (quando ne abbia la facoltà) di riconoscerlo, e di accettarlo con la maggior parte de' voti, lette prima dal Cancelliere ed esaminate le lettere testimoniali, che facciano fede della vita, costumi ed età del Giovane; che se il detto Capitolo non ha tale facoltà, si mandi ad un altro fin vicino nella stessa Provincia, a cui sia data la facoltà di queste accettazioni e seco porti le lettere del Preposito Generale, senza il di cui espresso volere con la presente Costituzione sia vietato l'ammettere alcuno nella nostra Religione.

3.^o Se poi per la troppa distanza del luogo, chi dee esser accettato non potesse recarsi a qualche nostro Collegio, in

tal caso basterà, che al Superiore di quella casa, da cui dovrà accettarsi il Novizio, si mandino le lettere testimoniali, vedute però prima ed approvate dal Preposito Generale, e queste lette, esaminate, e similmente da quel Collegiale Capitolo approvate, si potrà il Giovane benché assente proporre e ricevere nella Congregazione.

4.° Quelli però che si dovranno accettare, non sieno gravati di delitti, non soggetti a render conti, non servi, non congiunti in matrimonio, non figli di Parenti infamati, non macchiati di delitto nel secolo, non diftosi o deformati di corpo, non minori d'anni quindici, né maggiori d'anni quaranta, se sopra di questa seconda età il Padre Generale non avrà conceduta dispensa; non abbiano difetto di natali; che se si venga a conoscere che uno abbia quest'ultimo impedimento, non potrà esser ricevuto che dal Generale Capitolo, e fuori del tempo del Capitolo Generale dal solo Definitorio, con due parti di voti dello stesso Definitorio; abbiano finalmente quelle condizioni, che vengono prescritte dai decreti Pontificii e dalle nostre Costituzioni.

✠ Il Generale non può dispensare i minori d'anni

quindici: per Decreto della S. Congregazione dei Riti, dietro ordine ed autorità di Alessandro VII del Giugno 1655, come nel nostro Bollario pag. 180. Vedi App. N.° 26.

5.° Chi eriancio per pochissimo tempo avrà vestito l'abito da Novizio in un'altra Religione, o sarà maggiore d'anni ^{cin-}quanta, non potrà accettarsi che dal solo Capitolo Generale. Chi poi fosse stato come ospite in altra famiglia Religiosa, o sia maggiore di quarant'anni fino ai cinquanta, possono esser ricevuti colla sola licenza del Preposito Generale.

6.° Sarà ancora da osservarsi diligentemente, se i genitori del postulante siano poveri in modo da far nascere il sospetto che dopo la professione del figlio possano esser molesti alla nostra Congregazione per il loro sostentamento e sollievo dalla miseria; ed i nostri Padri non ammettano mai alunno, i cui genitori, sorelle o nipoti siano in tal miseria che o noi tocchi poi mantenerli; né si reputi per nulla sufficiente la rinuncia dei genitori e la malleveria fatta da essi o da qualunque altro; ma per agir cautamente non si propongano questi tali, o proposti non si rice-

vano:

7° Chiunque vuol vestire il nostro abito abbia idonee attestazioni, scritte per man di notaio e legalizzate, le quali si conserveranno diligentemente nell'archivio del luogo, dove vien ricevuto, e la memoria del ricevimento si segnerà nel libro Segli Atti del Capitolo Collegiale.

8° Quelli che saranno da ricevere, prima che siano vestiti del nostro abito siano fatti consapevoli dei giuramenti che devono emettere prima della professione, affinché sappiano maturamente deliberare sopra di essi a tempo opportuno, o cambiar consiglio prima di vestir l'abito.

9° I Collegi per ricever Novizii sieno destinati dal Capitolo Generale, e dal Cancelliere dopo l'ordin. deputazione delle Persone pubbliche, e nessun Collegio, fuori dei destinati, osi arrogarsi questa facoltà, né il Preposito Generale possa impartirla ad altro Collegio o Casa, sotto pena da imponersi ad arbitrio del Definitorio.

10° I giovanetti d'ottima indole, non ancor quindicenni, con licenza del Preposito Generale, possono esser ricevuti a vestire l'abito, però non sia dato loro il cingolo di probazione,

intanto abbiano vita comune coi Novizii. ✱

✱ App. Si ripeta il detto al Tit. 4.º C. 6.º

11° Prima che mio sia ammesso alla probazione vivrà in mezzo a noi per un mese, od almeno quindici giorni, in abito secolare, ma modesto. Il segno di probazione sarà il cingolo di noio.

~~Capitolo VII~~

Dell'ammaestramento de' Novizii.

1° Da qualunque regolare Congregazione è tanto da stimarsi un'ottima educazione che, siccome da questa sola quasi dipendono tutti i lodevoli avanzamenti dell'età avvenire, così a quella si deve rivolgere in modo straordinario tutta la vigilanza, affinché ciascuno getti ottime fondamenta di probità; e chiunque sarà si avvierà egregiamente nel Noviziato diverrà un ottimo soldato veterano di Cristo, ed escirà con onore in campo, ed diligentemente sarassi esercitato nella religiosa palestra di probazione. Per la qual cosa passino i Padri a questo solo ed unico prin-

cipio, che per cominciare bene l'educazione dei Novizi è necessario che ad istruirli presida quell'uomo e Maestro che sia di speciosa virtù, probata pietà, distinto per gravità di costumi, la quale però non dia indizio d'animo altiero, ma spanda il santo odore della vita Cristiana; che sappia unire insieme la gravità con la dolcezza e benigna familiarità, che specialmente sia ricco di prudenza, che abbia dato luminosi argomenti ed esempi di probità, che abbia per lo meno trentacinque anni di età; imperochè è di somma importanza il vedere da quale Precettore abbia ciascuno ricevuto gli insegnamenti di pietà e di educazione.

2.^o Perchè studieranno i Padri con ogni sforzo di scegliere uno dei Vocati che abbia voto nei Generali Conizi a trattarsi grande affare, e finalmente sia pienamente adornato di quelle virtù che sono richieste dalla dignità dell'imposto ufficio.

3.^o Questi primieramente rivolgerà l'animo e le forze a ciò che dai Novizi sieno osservate le prescritte regole, ed esigerà da loro l'esatta osservanza di quelle in modo da farne gran calcolo della violazione di qualun-

que regola anche più piccola e che viene giudicata leggerissima; affinché si averrino ad astenersi dalle colpe leggere non meno che dalle grandi. E nell'adempiere quell'ufficio avrà ampia facoltà, né sarà soggetto ad alcuno tiranne che al Preposito ed al Rettore, ed ai Superiori Maggiori, ed a nessuno fia tenuto per qualunque titolo, eccettuati i medesimi Superiori, prendere ingerenza nell'amministrazione e governo dei Novizi.

4.^o Sia assegnato un compagno al Maestro dei Novizi, il quale sia sacerdote e risplenda coll'esempio della santità. Questi istruirà i Novizi sul modo di salmeggiare e cantare secondo il nostro rito, frequenterà il Coro, sarà con loro specialmente quando fanno ricreazione dopo il pranzo e dopo la cena, quando escono di casa e tutte le volte che accade che il Maestro sia impedito. Ammaestrerà i Novizi laici nell'osservanza delle nostre Costituzioni, nelle cose spirituali, nelle orioni Sameshel, che a ciascuno saranno state imposte. Sorvegli in tutti i locali della Casa ed abbia cura diligente che tutti siano puliti e che ogni cosa si faccia a suo tempo.

5. Si potrà anche aggiungere un terzo sacerdote, il quale faccia l'ufficio di Procuratore, e vada innanzi non meno coll'esempio delle virtù, che colla destrezza e diligenza nel trattare gli affari. A lui sarà data dal Superiore la cura delle liti, dei redditi, degli alimenti che sono pagati dai Novizii, e delle spese che si fanno per essi, di tutto lo spoglio che portano seco. Finalmente impari a tagliare i capelli ai Novizii, a rafferzar le vesti, affinché possa provvedere con più carità ai loro bisogni.
6. Al solo Maestro dei Novizii sia dato l'incarico di ascoltare le confessioni: però sia lecito anche al Superiore locale di ascoltare le confessioni dei Novizii una o due volte all'anno, o da se stesso, se giudicherà opportuno di farlo, o per mezzo di un altro da lui deputato.
7. Leggerà prima le lettere di ciascuno, tanto quelle che i Novizii scrivono ai parenti, quanto quelle che vengono mandate ai Novizii, e secondo che conoscerà conveniente o le mandi, o le consegna al Novizio da leggere, o le stracci.
8. Osserverà che il Novizio non parli con alcuno secolare se non lui presente, o il suo compagno Vicemastro; che non

- riceva alcun dono da chiesa, per quanto piccolo sia, se prima non abbia domandato a lui il permesso.
9. Proliqua del tutto ogni familiarità e discorre coi professi.
10. Vegliera sovente affinché si occupino nell'orazione mentale, e si riempiano bene del desiderio di essa, e sappiano ottimamente più che altro la scienza di unire la mente con Dio con quello spirituale esercizio, come in un sacro connubio.
11. Preserverà salutaris esercizi per domare la carne, colle mortificazioni volontarie, digiuni, cilizii, discipline e simili, che la discreta carità saprà persuadere, secondo il bisogno di ciascuno. Insegnerà tutto ciò che è necessario a mantenere la purità di coscienza ed il candore dell'animo. Tenga assai di frequente parola di quanto vantaggiosa la frequenza dei Sacramenti per riscaldare ed accrescere la fide. Faccia in modo che ogni giorno assistano al sacrificio della S. Messa.
12. Adopererà ogni sforzo per svelle radicalmente dall'animo dei Novizii la superbia, l'ostentazione, l'arroganza, l'ambizione, l'alterigia, poiché se questi vizi s'impossessano del Religioso creano un mostro, cioè un lupo sotto la pelle.

Si fecora, il quale strana le viscere della Religione, cioè il fervore e lo zelo della disciplina, per la quale cosa studierà col mezzo degli esercizi di umiltà si negli affari più abietti, come nel dire le colpe, di innestare ed infiammare il soprano di sé e di quelle cose tutte che vanta il secolo.

13.° Li animerà poi all'obbedienza, la quale, come dice S. Agostino, in certo modo è la madre e la custode di tutte le virtù, in quisa che abbiano da stimare felicissima la sorte dell'obbediente, infelicissima quella del disobbediente, e perciò gareggino a vicenda nell'acquisto ed esercizio di questa virtù, né alcuno permetta di essere in questa superato da un altro.

14.° Li incoraggi spesso a manifestargli le interne turbazioni dell'animo, le tentazioni, gli affetti, le tendenze e sovvenite indagini da quali tentazioni siano balistrati.

15.° Osserverà diligentemente qual progresso abbiano essi fatto nella virtù, qual frutto abbiano ricavato dall'orazione e dalle mortificazioni, quale aspetto presentino di futura frubità e scienza, e tutti i mesi informerà per lettera il Preposito Generale

sul progresso, costumi, ed ingegno di ciascuno.

16.° Si ricordi specialmente che è suo principale dovere di esercitare con somma fermezza l'educazione dello spirito interiore, ed affinché non abbia mai a negligentarla lo avvisiamo e lo esortiamo nel Signore, al quale nell'ultimo di dovrà render conto di questo gregge affidatogli; perciò tolga di mezzo ogni impedimento perché indossino la pietà, la modestia, l'animo verace ed il massimo amore, anzi ardore verso l'istituto che hanno abbracciato.

17.° Ora cura che facciamo vedere l'esterior pulitezza, quasi testimonio dell'interno candore, che animo la fervore, non la sordidezza, che non si diletino della elegante forma delle vesti che è indizio di vanità, ma che l'abito, l'aspetto, le parole, l'andare, tutto insomma l'esteriore mostri i costumi gravi e religiosi.

18.° Si eserciteranno qualche volta ad ore stabilite nelle Eclesiastici le cerimonie, affinché non ignorino ciò che appartiene al sacro culto della Chiesa; specialmente poi imparino il canto ecclesiastico.

19.° I Novizii che saranno più avanzati nell'età cercheranno

anche di essere i più provati nell'obbedienza e nell'invincibilità.

20.° Si procuri diligentemente che non restino mai soli, ma che vi sia sempre con loro il Maestro od il Compagno.

21.° Durante il tempo del Noviziato a nessuno sia concessa licenza di recarsi al parente dagli affini o genitori.

22.° Il vestito sarà volgare, che mostri la povertà. Ed il Maestro dei Novizii studierà anche con industria che spesso si presentano loro occasioni di negar la propria volontà, con due pieghino facilmente alla volontà del Superiore la mente loro.

23.° Siccome poi deve agire cautamente e prudentemente nell'ammettere al Noviziato, così se si scorgeranno alcuni non atti a portare il sacrificio della Religione, e che non siano alcuni (oggi) di costanza, o di buona indole, esaminati bene nel loro interno, saranno con tutta facilità da licenziarsi, col consenso del Preposito Generale, ed in questa cosa non vi deve esser riguardo alcuno di umana persona; ma il solo onore di Dio, e di lanciare l'utilità della Congregazione.

24.° Si occuperanno di quando in quando negli esercizi corporali per ricreare lo spirito, e rinforzare la salute del corpo; e per riabi-

litare, il Maestro permetta ai Novizi quei sollevi, che non siano così scherzevoli da oltrepassare l'onesto e la regolarità di disciplina, ma quelli che, divertendo l'animo, lo giovino salutarmente, e facciano prova dell'indole ed ingegno di ciascuno; nei quali sarà anche più facile al Maestro il conoscere più addentro la tendenza naturale e la confluenza del corpo; e lo vogliamo avvertito di usare qualunque arte per riuscire bene nell'indagine.

25.° E per tener tutti al loro posto, quando sia necessario li riprenda ora con dolci, ora con severe correzioni; quando avranno commesso una mancanza, secondo la gravità del delitto finiscano; ma in Prefetto, e pubblicamente, quando il Novizio se ne accuserà, sta al Superiore l'infliggere la pena del delitto.

26.° Nel correggere e castigare gli errori dei Novizi, faccia conoscere la paterna gravità, compassione e dolcezza; ma forte ed efficace. Non si faccia mai vedere aspro, irato e conturbato, perché non siano presi dalla diffidenza e perciò o non gli manifestino la colpa, o manchino di integrità e sincerità, cose che impediscono l'avanzamento nella virtù e recano grandissimi danni nel soggetto diffidente.

27. In ciascuna provincia saranno da stabilirsi più case di noviziato (o almeno una sola), ma queste siano solitarie, e stalmente separate dai chiostri dei Professi, che non vengano sturbate dalla frequenza degli Ospiti che vanno e vengono; e nelle quali si possa bene e diligentemente instituire un religioso noviziato. Quei luoghi principalmente si sceglieranno, che per la salubrità dell'aria, e per la temperie e amenità dell'aria saranno più commendati. Per i Laici poi, qualunque Collegio si facesse come casa di Noviziato. ✠

✠ La stessa Sacra Congregazione annullò questo paragrafo, che qualunque Collegio sia casa di Noviziato per i Laici, ed essa stabilisce nominatamente alcuni Collegi in ogni provincia per il Noviziato tanto dei Chierici quanto dei Laici, fuori dei quali nessuno sia legittimamente il Religioso Novizio.

Vedi' Affp. ^o N. 28. Nel Bollario sotto pag. 178.

28. A ciascun Novizio si stabilisca una cella per dormire. Oltre alla Chiesa nella quale convergono i Novizi in ore stabilite per la recita delle ore diurne e notturne, v'isìa un Oratorio nel loro riparto per fare gli altri esercizi spirituali e se si possa commodamente avere anche un orto lontano dalla città

dei secolari per l'onesta ricreazione.

29. Inoltre vogliamo che si schivi di dar licenza ad alcun Novizio durante il tempo del Novizio di Religione, di uscire dalla casa del Noviziato per convivere o pernottare appresso i secolari, se non lo richiede un grave pericolo d'infermità; né sia mosso da uno in altro luogo, quando non abbia decretato altrimenti il Preposito Generale, per esser insorta qualche grave occasione.

Capo VIII

Dei Novizi da ammettersi alla Professione.

1. Come sarà passato l'intero anno di probatione dei Novizi; opererà al Rettore o Preposito chiamarli a sé, farli souvenir del loro proposito, ed interrogarli chiaramente se vogliono persistere nell'incominciato tenor di vita, e seguire costantemente il nostro metodo di viver Religioso. Che se col loro spirito si sono attaccati con fermezza a noi per guerreggiare con noi per Cristo, e supplicivoli domandano questo pubblicamente, ciò si manifesterà al Padre Generale, colla licenza del quale il Superiore

proporra i Novizi al Capitolo Collegiale, e coi voti segreti
 di tutti i vocali, bastandone anche uno solo di più sopra la
 metà dei votanti, o saranno ammessi, e saranno licenziati:
 compiuto questo, avviserà lo stesso Preposito Generale, il quale
 selegherà in modo speciale a rappresentarlo il Superior di
 quel luogo, e qualche altro a favore degli ammessi, affinché
 fungendo il carico di Vicario riceva i Novizi alla Professione. ✠

✠ La Sacra Congregazione ordinò molte cose intorno ai No-
 vizi da ammettersi alla Professione con Secreto sopra indicato

sotto il 1.º Giugno del 1655, le quali essendo di somma im-
 portanza, così è conveniente che si pongano qui sotto occhio.

« Pertanto si ricevano i Novizi alla professione « ma sotto l'e-
 « scatza della vita comune secondo il prescritto delle Regole, an-
 « corchè sia stata introdotta in contrario una qualche più larga
 « consuetudine o piuttosto corruzione, e conservata la forma dei Sa-
 « cri Canoni, del Concilio di Trento, delle Costituzioni Apostoliche, e
 « principalmente dei Decreti di Clemente Papa VIII.º di Santa Mi-
 « nia, ed anche degli statuti della predetta Congregazione.

« Che se avverrà che alcuno dei predetti Novizi parta o sia sca-
 « ciato prima della professione, si potrà in uno luogo sostituire un

« altro, basta però che in tutto si osservi la forma di sopra prescrit-
 « ta. Non sarà anche del tutto da guardarsi di non ricever men-
 « te delle le pene stabilite dai Sacri Canoni, e dal Concilio Tri-
 « dentino, nè per l'ingresso da chi vuol entrare in Religione, nè per
 « l'ammissione alla professione, dopo ricevuto l'abito, e sotto qualun-
 « que altro pretesto, eccettuato il vitto e vestito per quel tempo che
 « il Novizio sta in probatione, nè da lui, nè da' suoi quito-
 « ti ed affini, nè dai tutori.

« Del resto dopo che i detti Novizi saranno stati, come si dis-
 « se anteriormente, accettati nel numero dei Professi, affin-
 « chè si stabiliscano sempre meglio nello spirito buono e si confer-
 «mino nell'osservanza della regolare disciplina, subito dopo
 « amessa la Professione, se nel Convento stabilito come sopra per
 « il Noviziato, vi sarà luogo per il secondo Noviziato o Professo-
 « rio, distinto e separato da quello che è per i Novizi e dall'abita-
 « zione dei vecchi Professi, qualora il Collegio possa mantenerli
 « ivi si collocino, altrimenti si trasportino in altro Collegio
 « degli assegnati per il Professo o secondo Noviziato, dove vi sia
 « il luogo coi voluti requisiti per quel Noviziato, o si adatti, o
 « si costruisca di nuovo. S'intende però che se la predetta

Religione per le sue Costituzioni, e in forza delle Costituzioni sia solito ritenere per più lungo tempo i nuovi Professi nel Noviziato, nulla si viene a derogare ad esse in questa parte; e si permette ai Superiori che lo possano fare quando giudicassero ciò convenire più alla ragione ed alla Religione.

E in questo Professorio siano sotto regole e modo di vivere ancor più rigoroso di quello che osservano i vecchi Professori in maniera che non si intrametano negli affari del Collegio, non siano presenti ai discorsi in comune, né debbano esercitare l'ufficio dell'esteriore obbedienza di un altro; e rimangano quivi per lo spazio di cinque anni ad arbitrio del Preposito Generale, giusta il prescritto delle Costituzioni della Religione. Nel qual tempo potranno, anzi dovranno occuparsi nello studio della Letteratura sotto la direzione e governo dell' Superiore e del Maestro, il quale avrà le medesime qualità che il Maestro dei Novizi, come fu saggiamente decretato dallo stesso Clemente.

Inoltre nei Collegi assegnati, come si è detto sopra, tanto per il primo, che per il secondo Noviziato, con il Preposito

come il Maestro dei Novizi non sarà destinato che dallo stesso Preposito Generale con tutto il corpo del Definitorio. La famiglia poi sia ordinata secondo il prescritto delle Costituzioni della propria Religione, e non potrà senza licenza del Preposito Generale esser fatto alcun trasloco dal Visitatore, né in quei Collegi si colleghino Religioni se non se gravi, devoti, esemplari ed amanti della Regolare osservanza e della ^{della} purezza della Regola. Specialmente poi si guardi bene di non metter là alcuno, il quale non si senta di osservare la vita comune, che nei predetti Collegi si dovrà osservare esattamente a norma della Regola; e perciò si allontaneranno quelli che avessero osato contraddire o in qualunque modo opporsi a questa Santa Ordinarione.

Per ultimo, dopo che i Novizi saranno stati aggregati al numero dei Professi, come sopra, i Superiori Regolari a cui spetta, informeranno subito la Sacra Congregazione che tutte le singole cose sopra dette furino appunto adempite, e fatte eseguire; altrimenti sappiano che incorreranno nelle pene stabilite nei rammentati Decreti di Clemente VIII. di

" felice memoria, e che non potiamo certamente impe-
 " trar nuove licenze per accettar Novizii. Vedi App. n.º 29.
 2.º Prima che il Novizio faccia a Dio i ^{suoi} voti solenni, costituitasi
 alla presenza del Superiore e del Notario sia tenuto a giu-
 rare di non aver elato, ^{o celare} alcun difetto corporale, di non ac-
 scender una mal ferma salute, o malattia ingenita, per
 cui sia impotente o notabilmente impedito, o a ciò di farsi
 fosse, di non osservare le Costituzioni della nostra Con-
 gregazione; parimente di non aver mai indossato l'abito di
 altra Religione, sotto obbedienza, anche se era Noviziato.
 Che se avrà con inganno spergiurato in una od altra cosa
 dovrà, in quanto a sé, osservare i voti fatti, e sarà stretto a
 servire la Congregazione secondo le sue Regole e Costituzioni;
 per quanto spetta a noi protestiamo apertamente in questo
 caso, di non dar mai il consenso, ~~ma~~ se offerto lo spergiuro, il
 Padre Generale potrà liberamente unito cogli Assistenti, o spogliato
 dell'abito, cacciato dalla Congregazione, dichiarandolo libero
 dalla emissione dei voti; oppure considerato con attenzione e
 diligentemente esaminata la cosa, se sembrerà expedire meglio
 diversamente, dando il consenso, aggregarlo al numero dei

Professi; nel qual caso in pena egli dovrà nel sedersi,
 e nel resto ^{tenere} quel luogo di professione che gli converrebbe se, non
 prima, ma allora solamente avesse fatti i voti. Di tutte e sin-
 gole queste cose, sia dal Superiore chiaramente avvertito il
 Novizio, e se occorre anche in lingua volgare, nell'atto stesso
 che sta per fare la professione, ed egli il Novizio asserisca
 di aver in un solo modo bene inteso il tutto, di accettare ed
 espressamente obbligarsi a quelle cose tutte, espresse come sopra,
 con giuramento. E tutte queste cose saranno dal Notario distin-
 tamente trascritte negli atti. Codesta elezione poi, o nuova
 accettazione dovrà eseguirsi fra quattro mesi dal giorno che
 fu scoperto l'impedimento.
 3.º Inoltre qualunque Novizio attestò in iscritto ed in pubblico
 confermi di aver apprese le differenti occupazioni di nostra Con-
 gregazione, la forma di vita, le osservanze e le costituzioni;
 ma quella specialmente, per cui i Chierici immediatamente dopo
 la professione sono obbligati con frutto di santa obbedienza e
 sotto pena di peccato mortale, alla recita delle Ore Cano-
 niche; e l'altro per cui dopo ricevuto il Suddiaconato, e se
 prima di fare i voti fossero stati decrati col Sacerdizio, e con

all'Ordine sacro, vengano privati dell'una e dell'altra voce attiva e passiva per un intero triennio dalla professione: di avere compiuto tutto l'anno della probatione non interrotto, sotto il Maestro dei Novizi costituita dai Padri, e se si legar si spontaneamente e liberamente, non indotto da alcun timore, né sporato da qualche violenza, né spinto da qualsivoglia necessità, coi voti solenni: di sapere eziandio sicuramente, se essere in una età idonea e capace di far li detti voti solenni secondo il prescritto del sacro Concilio Tridentino.

4.° La formula dei voti secondo il prescritto del nostro Rituale è in lingua latina per i Chierici, e in lingua volgare per i Laici, e questo sarà come il simbolo ed il contrassegno di distinzione fra quei due stati, il clericale ed il laicale.

5.° I nostri Laici per i quali è assolutamente interdetta la promozione all'abito clericale, alla prima temeraria, ed agli Ordini, e perciò non abbiano a violare questa Costituzione, ne glielo ammonisca e comanda il Capitolo Generale in virtù della Spirito Santo e di santa obbedienza, al qual punto e Costituzione se alcuni dei Laici non avrà obbedito, per qualche

pretesto, soggiaccia come reo alla pena della scomunica, Latae sententiae, e si chiuda in carcere fino al prossimo Definitorio, nel quale con severo giudizio, si aprirà la trattazione della di lui causa, sia finito, e ritorni al suo stato primiero e sappia che gli è interdetto l'adito all'Ordine fin' alto, e tolta ogni speranza. Perciò prima di fare i voti dovranno i Laici attendere di conoscere bene questa Costituzione.

6.° I Laici non cominceranno l'anno di Noviziato, se prima per lo spazio di due, tre, ed anche fin' anni ad arbitrio del Preposito Generale non saranno stati provati in Religione dai Padri con chiari argomenti, sulla loro indole e capacità; né saranno ammessi alla professione se non avranno compiuto l'anno vigesimo primo di età.

7.° Ogni Collegio e Casa nostra abbia un libro, sul quale di propria mano chi avrà fatto i voti solenni scriverà la formula dei voti emessi, che sarà sottoscritto da testimoni, giusta il prescritto del nostro rituale; il qual libro si custodisca fedelmente in Archivio.

8.° Emessi i voti, i Chierici per lo spazio di cinque anni, ad arbitrio del Preposito Generale, dimoreranno in uno dei Colle-

gi da prescrivere dallo stesso Generale, ai quali presiederà qualche sacerdote eminente per gravità di costumi e dottrina, il quale nel in questo secondo professorio istruisca i nuovi professi nei buoni costumi, li confermi nella pietà, gli eserciti nelle cose spirituali, e anche sieno frattanto coltivati nelle discipline egualmente che nelle buone arti e nella pietà.

Il sacerdote Prefetto veglierà diligentemente e prontamente ai loro spirituali bisogni, e con attenzione osserverà tutto ciò che riguarda un'ottima educazione di giovani per avanzarli ad un sodo magistero, ma singolarmente si adopererà perché si osservino ^{esattamente} quelle leggi, che per i giovani del secondo Noviziato o professorio sono state in un libro particolare stabilite.

~~Capitolo IX~~

Di quelli che sono da promuoversi agli Ordini.

- 1° Se vi è cosa alla quale allora quante dobbiamo seriamente pensare perché non si commetta qualche errore. Deve essere quella in modo specialissimo, nella quale si tratta del culto divino, a cui vogliamo che i Nostri abbiano

grandissima considerazione ed affetto. Per lo che niuno dei Nostri che si è dedicato a Dio coll'abito clericale, verrà promosso agli Ordini minori o maggiori, quando non abbia tutte quelle condizioni che sono prescritte dal Concilio di Trento.

- 2° Si osserveranno i tempi stabiliti dallo stesso Concilio tra un ordine e l'altro, quando non sopraggiunga una grave necessità per far altrimenti. Nessuno andrà vagando o si porterà in altro luogo per esser iniziato agli ordini; ma sarà promosso in quella Diocesi, dove si troverà deputato di famiglia dai Padri, secondo le Costituzioni di Clemente VIII°.
- 3° Si guardi qualunque Superiore di prendersi briga di promuovere alcuno ai Sacri Ordini, senza aver prima ottenuta licenza dal Preposito Generale o dal Provinciale, e come l'abbia ottenuta proponga l'iniziando al Sacro Ordine al Capitolo Collegiale, e non si consideri ammesso se non colla maggior parte dei voti.
- 4° Prima però che il Rettore o Preposito del Collegio lo proponga al Capitolo Collegiale, farà che sia esaminato da

due o da tre dei più dotti Padri, e diligentemente osserverà se sia idoneo.

- 5° Se per caso qualche Superiore avrà osato di promuovere uno dei Latici all'abito Clericale, e alla prima tonsura e agli Ordini, sia castigato con la privazione della voce attiva e passiva, e con altre pene più gravi ad arbitrio del Preposito Generale e del Definitorio.

Capitolo X

Del metodo degli studi - di quelli che sono da ammettere agli studi - e dei Preettori

- 1° Dovendosi quasi dai due fonti di pietà e di erudizione cavare tutta la felicità dell'uomo Religioso; ed ogni ornamento della Congregazione, ed i lodevoli progressi formandosi con questi due pressidi; sarà principal dovere del Preposito Generale e dei Visitatori procedere con ogni sollecitudine ai metodi degli studi. Pertanto si occupino seriamente in questo, di promuovere cioè i nostri Giovanetti agli studi, e di procurare di erudirli nelle scienze e nelle belle arti, quelli che sono d'ingegno

svegliato, e quelli che abbiano dato certa speranza di dover fare grandi progressi nelle scienze.

- 2° Ma questo principalmente osserveranno i Padri, che cioè quelli i quali s'applicano alle discipline, non sieno per far servire la dottrina all'orgoglio ~~frivolo~~ dell'animo, ed al fasto frivolo; ma bensì alla gloria di Dio, ed al decoro ed utilità della Congregazione.

- 3° Sieno i Giovani da Maestri istruiti nelle discipline e nelle scienze con un certo metodo stabile ed utile ed adattato alla loro capacità; e sappiano i nostri Giovani che se non avranno prima gettati ottimi fondamenti nelle minori scuole e per due anni interi non avranno studiata la retorica, sarà loro chiusa ogni via a più alti e dotti maestri; nel che aggraviamo le coscienze del Preposito Generale e dei Visitatori.

- 4° Pertanto il Preposito Generale, ed i Visitatori nel tempo delle visite diligentemente investigheranno il profitto di ciascuno negli studi; e ordineranno ai Maestri davanti a sé un esame di tutti i loro scolari, grandemente riprendendo e castigando i pigri e gli oziosi; i tardi per e gli stolidi, conosciuti che sieno meno atti, si rimoveranno dalli studi, per impiegarli in altre occupazioni.

parioni ed esercizi.

5° Tutti i Superiori fressi quali i nostri giovani si dedicheranno agli studi, nulla tralasceranno che possa eccitare gli animi e stimolarli all'applicazione agli studi, e disporranno con forti stimoli, spingendoli ora colle esortazioni, ora colle riprensioni ed ora coi premi. Somministreranno le cose necessarie, acciò con anime più pronte, e più liete attendano agli studi, e sieno a quelli portati da più veemente desiderio. Le esenzioni però, che si dovranno concedere agli studenti, le Determinerà il Preposito Generale od il Definitorio.

6° Nessuno proporrà temi stampati o difendersi pubblicamente se non avrà domandata la facoltà al Preposito Generale d'ingaggiarsi nella lotta letteraria, ottenuta la quale non li dedicherà ad alcuno. I Sermoni tanto se siano stampati, come scritti, si esporranno in un sol foglio, né saranno del tutto stemmati ornati, che di quello della nostra Congregazione.

7° Per istruire tanto i Retti quanto i Giovanetti esterni verranno scelti coloro che sono ragguardevoli per integrità di

vita, gravità di costumi, e fii e soprattutto eruditi in quella dottrina e scienza che devono insegnare.

8° Questi poi saranno esenti da quei pesi e doveri comuni, dai quali il Preposito Generale, o il Definitorio, o i Padri dei Generali Conzii giudicheranno esser giusto e conveniente esentarli. Useranno sempre della mensa nel luogo ^{a tempo} della Comunità, sopra di che si toglie ogni arbitrio ed autorità ai Superiori locali. Interverranno al Vespere e Compieta, se questa vien recitata subito dopo il Vespere, nei giorni festivi in Coro; ogni giorno poi all'orazione mentale, come si è detto nel capitolo dell'Orazione Mentale; e nell'insegnare introdurranno quel metodo che prescriveranno i Padri in un libro privato intorno alla retta amministrazione delle scuole.

9° Il Preposito Generale potrà chiamare ai Conzii quei Lettori e studenti, che esso vorrà per sostenere pubblicamente discussioni o recitare discorsi.

10° Del resto vengano i Nobili ammestrati da' loro Preettori nelle scienze liberali e specialmente nelle lettere Sacre e nei Canonici, e ferché passano prestare l'opera loro a Dio Ottimo, Massimo ed alla S. Chiesa, imparino la lingua

Ebraica, Caldaica, Arabica, Greca ed Illirica.

11.° Possiamo poi e facciamo assoluto divieto a tutti. Si non stampare, o pubblicare alcun libro di qualunque argomento, senza aver prima ottenuta facoltà dal Preposito Generale, o dal Provinciale fuori d'Italia, i quali consegneranno i libri avanti che sieno stampati a due dei Nostri Padri Teologi per leggerli ed esaminarli diligentemente, i quali non solamente dovranno sottilmente considerare se vi sia alcun errore, ma egualmente se tali libri sian digni di comparire sotto gli occhi degli eruditi; osservando sopra ciò il decreto emanato da Urbano Papa XIII.° il giorno 14 Settembre del 1625.

12.° Che se alcuno senza facoltà del Preposito Generale o Provinciale, abbia dato alle stampe qualche opera di qualunque argomento, e l'abbia pubblicata, costui o procurato che si desse alla luce, costui venga immediatamente dal Preposito Generale spogliato da ogni grado di dignità, e privato di voce attiva e passiva, finché i Padri del Generali Convezio, ai quali solo spettava liberare da questa pena il condannato, non lo restituiscano alla primitiva dignità; intanto in qua-

lunque luogo si trovi, sarà l'ultimo tra i Professori.

13.° Ai Chierici, che nei Nostri Collegi attendevano agli studi, vogliamo che, oltre un'escursione per settimana dalle Ore mattutine, in'altre simile sia loro concessa, con questa condizione però, che si presentino in Coro davanti al Superiore del Collegio, e domandata la benedizione, prima che si dia principio alle Ore Mattutine, si ritirino in cella per occuparsi negli studi.

14.° Se alcuno dei nostri Giovani, ai quali moltissimo tempo concedesi per apprendere le scienze, sarà pigro negli studi, intollerante della fatica, contumace e petulante, e riuasi sottomettersi a quella obbedienza, alla quale vogliamo soggetti i Chierici del secondo Noviziato o professorio, e perciò abbia avanzato poco nello spirito, nelle lettere e nella perizia delle lingue, costui ~~per~~ la prima, seconda ed anche terza correzione e castigo, sia allontanato dagli studi e privato di tanto beneficio. Non vogliamo poi che costui sia promosso agli Ordini Sacri o al Sacerdizio senza il consenso del Definitario, e affatto comandiamo che non ottenga alcun grado di dignità nella Nostra Congregazione, se i Padri con segreti suffragi veri

Concizii generali non lo abbiano dispensato, di maniera che possa esser proposto.

15° Per lo contrario a quelli che indefessamente si applicheranno agli studi, ed avran fatti grandi progressi nelle scienze e nella cultura delle lingue, i Padri dimostreranno quanta stima facciano della virtù e delle persone savi e letterate, promovendoli alle dignità, allettandoli con i premi, onorandoli e non tralasciando di dare stimoli per promuovere la virtù.

16° Dopo che i Nostri Studenti avran terminato il corso filosofico, prima che intraprendano quello della Teologia, per soddisfare ai pericoli di quali è aggravata la nostra Religione, dovranno deputarsi all'ammaestramento degli altri nelle belle lettere, collocarli per un biennio intorno ad insegnare nelle scuole inferiori; e quando in questo ufficio si sieno difortati con lode, Soveran in seguito esser promossi a studi maggiori.

~~Capitolo XI~~

Dell'abito Dei Chierici e Dei Laici.

1° Con non minor cura deesi invigilare che i Padri e Fratelli della Nostra Congregazione usino vestimenti, quali convengono a persone religiose; che non sieno né troppo eleganti e magnifici, né troppo sordidi e vili. Pertanto saranno le vesti esteriori per tutti di color nero, di lana e semplici.

2° La tunica dei Chierici discenda fino al piede, e nella parte inferiore cucita fino al cingolo, il collare congiungasi con due uncini in tal maniera che né il collo, né la gola apparisca. Le maniche non sieno strette da uncini, né da piccoli gloletti; ma più allargate e per intero cucite. Il manfello sia di quasi uguale lunghezza, tuttavia in modo che sia tre o quattro dita al di sopra della tunica. I collari dei mantelli non sieno più alti di tre dita. Le cinte non sieno per nessuna maniera di età, si facciano girar intorno una sol volta e si annodino nella parte anteriore.

I cappelli non sieno di forma lunga e acuminata, ma acconciati all'onesta decora dell'uomo religioso, non abbiano l'aba tutta cucita sotto quel lembo, ma soltanto nella parte anteriore sieno federati sino alla metà all'altezza di soli tre dita, e non più; non sieno cinti dal cordicello di seta.

con nastri, ma da una semplice fettuccia di filo, che si unisca con un bottoncino abbassato. I berettini neppur essi sieno di seta. Le camicie non abbiano al collo ed alle mani alcun ornamento, ed i collari di esse sieno di tela di lino, non lisciate con amido, né in altra guisa accorciate, ed al collo si volgano due soli dita sopra la veste. Nissuno avvolga sopra il giubbone alla mano la manica della camicia, e molto meno il con detto manichetto. Le zimarré, ^{per caso} d'insino solamente nel verno, abbiano le maniche cucite per intero, ed in tutto conformi alla povertà religiosa, la quale aborrisce ogni vanità; i collari di esse sieno eguali a quei delle vesti, e si rivolghino; nissuno nell'estate ne porti di più leggere. I vestimenti interiori sotto la veste così d'inverno, come d'estate sieno di color nero, od almeno oscuro, che poco si scosti dal nero, così che nissun lusso, delicatezza o pulitrezza affettata apparisca; che se alcuno porterà un giubbone infellicciato lo ricopra alle mani con quattro dita di fodera di color nero, e lo stesso davanti al petto. Si proibiscono assolutamente i giubboncini e corpetti di pelle; Nissuno porti sotto le vesti cinture o cingoli affilati. La figura e forma dei calzoni sia questa, sem-

plice e religiosa. Nissuno porti calze tessute ad ago, di qualsivoglia genere, o colore; ma si permettano solo quelle di pelle colorita di nero. Si portino le scarpe senza orecchiette. Si tolgano i piccoli ed i ricami negli angoli dei farroletti. Le vesti esteriori di pelliccia totalmente si proibiscono; anzi infermi però ed ai vecchi saran le interiori concesse dal Padre Preposito generale, o Visitatore, purché sieno utili, ma però a questa condizione che sieno di poco valore, e si stendano fino al ginocchio solamente. I manicotti di pelliccia per riscalzare le mani nell'inverno sieno esteriormente coperti di lana.

3° I Laici gareggino coi Sacerdoti nella religiosa sollecitudine di coltivare la povertà e le altre virtù, principalmente l'umiltà e la pietà. Il loro vestito sarà una tunica fino alla polpa, ossia metà della gamba difesa, ed un mantello della stessa lunghezza.

4° Per coprire la testa si servano per casa di un cappello o di un berettino di lana.

5° Le vesti nuove e quelle che comunemente chiamansi zimarré, vogliamo che sieno concesse a quelli solamente che si trovano affaticati, o sono in altro modo benemeriti della

Congregazione: ma agli altri, se i Superiori le permetteranno, quelle saranno vecchie, e tutti vestiranno le maniche.

6° Nei viaggi niuno porterà vesti più corte o distese solamente fino alle gambe, tutte che sieno di panno, o di lana, o pur di altra materia. I gabbani o tabarri di cui i Mostri si serviranno per ripararsi dalle pioggie, sieno di color nero, od oscuro, non però ornati d'intrecci, ma semplici.

7° Sia finalmente tutta la compostura del vestito sì interiore, come esteriore, che nulla apparisca di vano, o di prezioso, che nulla neppure in minima parte si veggia o di seta doppia o quasi seta, nessun ornamento troppo studiato ed elegante, nulla che diventi dalla religiosa semplicità e povertà, o che anche leggermente offenda gli occhi dei secolari, che singolarmente li tengono fissi nelle persone religiose.

8° Si guardino i Mostri dall'entrare in Coro, o nei Chiostrì, o pure farsi in altro luogo vedere dai secolari, se non se decentemente coperti e vestiti dell'abito prescritto.

9° Il modo di tenere i capelli e la barba sarà eguale per tutti i Mostri, di maniera che mostrino una religiosa decenza e non già qualche leggerezza d'animo o vanità; perciò porteranno i

capelli tosati con egualanza, radino la barba non cominciando dalle gotte, né per intero, né la portino raccolta al mento in poca quantità, ma decentemente conformata agli angoli, eguale, e prolungata dal mento non più di tre dita.

~~Capo XII~~

Delle Fabbriche da erigersi.

1° Devosi grandemente stimare le erezioni di nuovi edifizii, né dovansi dai Mostri incominciare o proseguire senza un'accorta e diligente consulta. Pertanto anzitutto si guarderanno dal por mano ad opera alcuna se i Prepositi o Rettori non avranno ottenuta dal Preposito Generale la facoltà; la quale come avranno conseguita, sarà di mestieri erandio procedere con maturo consiglio e prudenza. Procureremo in primo luogo che da perito architetto venga pulitamente delineata l'idea dell'edificio, poscia la proporranno da esaminare a due o tre altri peritissimi architetti; consulteranno molti, né cominceranno alcuna cosa senza il consenso e l'approvazione dei Padri Seniori, acciò che poi un altro non sia sforzato di demolire l'edificio.

2° Se qualche cosa si dovrà riparare, e rinnovare, la qual minacci rovina, o faccia difformità, o sembra da mutarsi in forma migliore con poca spesa, se questa sorronterà le ventisette monete d'oro si dovrà dal solo Preposito Generale permettere, o dal Provinciale in Francia.

3° Nell'erezione degli edifizii dovranno i Padri provvedere che nell'ampietta, o nella magnificenza, o struttura dell'opera non resti scordata la povertà e la modestia, che non sia prospetto e veduta nelle case de' secolari, togliendola dove vi fosse. Apparisca agli occhi di chi entra nei nostri Collegie Case, dentro e fuori della porta, la sacra effigie di Cristo che porta la Croce perfettamente e con eleganza dipinta, o scolpita ad intaglio molto pulito.

4° Nelle nostre Case si osservi interamente la clausura.

Capo XIII

Della cura degli infermi

1° Se devono i Nostri Superiori mostrare verso i loro sudditi un affetto paterno, ed un ardore nel fatto a caso di carità, allora

principalmente il faranno conoscere, quando alcuni saranno presi da infermità. Serio con grande cura prevederò s'adopereremo che ad essi non manchi cosa alcuna e che a ciascun ammalato sia ben provveduto con tutti i rimedii.

2° Deputeremo al servizio degli infermi un Sacerdote, ed un Laico, che più d'ogni altro sieno caritatevoli, e che con pia, diligente, e veramente paterna sollecitudine si adoprino di procurar loro la sanità. Questi accuratamente osserveranno quel che dai Nostri verrà ordinato e neppur leggermente da quello si scosteranno; che se per la povertà le nostre Case non potremo somministrare qualche cosa, non si vergognino i Nostri anche con importunità di mendicarla dagli amici.

3° Se accadrà che in un medesimo luogo molti s'infermino, si assegnino più infermieri, e se sarà grande e pressante la necessità, si adoprino anche i secolari.

4° In ciascuna casa si fabbrichi una comoda infermeria nel luogo più salubre, e per quanto si potrà lontano dallo strepito e dal concorso dei famigliari, nel quale si curino gl'infermi, sin che recuperino la sanità.

5° Quando un malato si troverà in pericolo, non sia lasciato mai

solo, ma i Padri ed i Fratelli, che saranno sani, a vicenda, secondo il comando del Superiore, lo assistano assiduamente, e non rinuncino loro il soffrir qualche incomodo o noia, perche sia bene provveduto alla salute sì dell'anima, come del corpo del Fratello ammalato.

Per ciò che riguarda alla salute dell'anima, i Prepositi ed i Rettori non permetteranno che alcun malato della famiglia sua sia visitato dal medico se almeno dopo la seconda visita non avrà per mezzo della sacramentale confessione espitati i suoi peccati. Insegneranno erandio che, secondo il consiglio del Medico e la propria pietà, l'infermo venga univto opportunamente col Sacramento della Sacra Eucarestia e con quello della Estrema Unzione. Inoltre il Superiore impartirà ai moribondi il beneficio della plenaria assoluzione, concesso a noi per privilegio, il modo d'impartire la quale ognun potrà comodamente leggere stampato nel nostro Rituale.

7° Gli infermieri o coloro che assistono gli ammalati serviranno tutto ciò che i medici prescrivono da farsi, come l'ora di dare la medicina, il scioppo, la cura, il frangere, e simili cose.

8° Staranno anche osservando tutto ciò che riguarda la malattia affinché il Medico possa conoscer bene e fondatamente i giorni presagi ed i sintomi dell'ammalato; quindi noteranno il giorno della malattia e l'ora precisa dell'aggravarsi e del marsi del male, acciocché per la negligenza dell'infermiere non si commetta dal Medico qualche grave errore, con incomodo grande e pericolo della salute del malato.

9° I convalescenti non osino levarsi da letto, se non se colle forze ben assicurato e per comando del Medico; ed il Superiore, a giudizio del medesimo somministrerà loro tutto quello che può confermarli nella sanità.

Libro 3°

Capo XIV

Di quelli che escono di casa e dell'onesto sollevamento dell'animo.

1° Il Religioso fuori de' Christii è come un pesce fuori dell'acqua; per lo che se si usa gran cura affinché non incorra la morte. Acciocché dunque il Signore con la divina protezione metta il Religioso lontano dal Christio, va-

- gliamo, che nessuno dei Nostri esca di casa, se giustissimo non abbia umilmente domandato al Superiore ed ottenuta la benedizione, la quale similmente non trasferirà di chiedere subito che avrà fatto ritorno. Comandiamo inoltre che nessun Clerico, o Sacerdote esca di casa senza compagno, del quale verrà assegnato a piacere del Superiore, né sarà lecito ad alcuno il recusarlo o combiarlo sotto qualsivoglia pretesto.
- 2° Ogniuno ritorni a casa alla sera prima del segno della Salutarione Angelica; né sia mai conceduta ad alcuno licenza di cenare fuori dei Chiostrii, di notte.
- 3° Si guardino i Nostri, usciti che siano, dall'andar in altro luogo da quello pel quale avean ottenuta facoltà, tranne il caso che dopo l'uscita non si sia presentata loro qualche urgente necessità, la quale manifesteranno poi al Superiore sinceramente, appena saranno ritornati a casa.
- 4° Tuttavia il Superiore agisca prudentemente, e ~~per~~ con la maggior diligenza e secreta possibile procuri di spiare, dove siano andati, quali negozi abbiano trattati, con chi abbiano ragionato, e quali difetti tenuta, e cose simili; e che ciò i Superiori debbano fare sia stabilito nella presente Costituzione.

- 5° Vien ai Nostri totalmente proibito di recarsi in qualunque casa di donna senza espresso licenza del Superiore; il quale si guarderà dall'esser troppo indulgente nel concederla; e non la concederà, se con pesato e maturo consiglio non avrà diligentemente considerata la qualità delle persone e delle occasioni; e chi dovrà parlare con una donna, parli sempre in presenza del suo compagno.
- 6° Non sieno facili i Superiori a concedere la facoltà d'uscire spesso di casa, né se l'arrogino essi ~~essi~~, né mai acconsentano fino che il Collegio rimanga senza un numero competente di Religiosi, secondo il loro giudizio, ed indagino accuratamente nell'uscita dei soggetti, dove ciascuno si porta, avvisando non avvenga, che molti di essi si trovino in un medesimo luogo ed appresso le stesse persone.
- 7° Quelli che escono passino per la porta del Collegio, non della Chiesa; e dell'uscita come del ritorno loro facciano avvisato il Portinaio, perché sappia chi si intrava in casa e chi fuori.
- 8° Per evitare ogni genere di scandalo, non si fermino mai i Nostri, né vadano vicino a quei luoghi dove si tengono

pubblici spettacoli, e fuggano cantamente le nozze di S. Anna, che
vogliano farsi intorno ai giocatori e Comedianti.

9° Tanto i Sacerdoti che i Chierici, fuori di casa portino il berretto
quadrato ed il Cappello, quello sul capo, questi in mano, se il
sole, il vento, il freddo o la pioggia non obblighino a coprire
il capo col cappello, ed a portare in mano il berretto.

10° Il mantello sia appoggiato su tutte due le spalle, nella parte
anteriore sia decentemente e religiosamente adattato; il colla-
re di esso non sia ripiegato, ma si porti da tutti diritto intorno
al collo; se si teme che possa cadere dalle spalle, con doppio
nastro di filo, non funicella di seta, pendente a tergo da una
parte e dall'altra del collare e con un bottoncino si fermi
al collo. Il movimento del corpo, come si disse nel capo
della Modestia, non sia cauto, né fastidioso: vadano
i Fratelli con gli occhi bassi, nel camminare non agitano le
mani, né curiosamente mirino tutto quello che incontrano.

11° Per quello che spetta a ricreare l'animo, non essendosi cosa
durevole, quando essa sia priva d'un piacevole riposo, co-
rà lecito al Superiore, una volta per settimana di concedere

ai suoi sudditi, o in casa, o fuori, qualche onesta ricreazione
secondo il bisogno di ciascuno, ma a quelle de' giovani, mas-
sime allorché si concedono fuori di città, si troverà sempre
presente il Maestro della vita spirituale, o il suo compagno,
o qualcuno dei Seniori, il quale con vigilante custodia, ve-
glierà sopra il gregge a sé commesso moderandolo, acciò che,
otto il freno della disciplina, non ricada nei costumi del secolo,
o piuttosto nei vizii, il che è facilissimo che accada nella Gio-
ventù.

12° Ogni giorno dopo il pranzo, e la cena per un'ora circa si ri-
creeranno i Fratelli, o poco più, con vicendevoli discorsi,
i quali però siano questi, seri e convenienti all'onomo religio-
so. Specialmente si guarderanno con somma diligenza dal
difendere nel parlare le parioni dei Re o dei Principi, dal
che vogliono spesso nascere dissensioni, gare, contese, anzi cri-
andio o di; ma riflettano che tutti sono membri di un sol corpo,
insieme uniti col legame della carità più strettamente che
con qualunque altro di sangue e di patria.

13° Si proibiscano i giuochi, ne quali essi consumano troppo tem-
po, e si cagionano qualche scandalo, e viene pregiudicata la

sanità.

14° Non si dia frequente permesso di pernottare nelle ville de' secolari, specialmente ai più giovani così Clericali, come Sacerdoti, ai quali si assegnerà un compagno grave di età, ed onesto nei costumi; ~~non~~ e lo stesso Superiore ben di rado prenderà per sé questa licenza.

15° Ma, siccome nel tempo delle vacanze autunnali concediamo tanto ai Professori di lettere, quanto ai studenti qualche riposo e sollievo dello spirito, però non vogliamo che sia lo stesso per tutti. I Filosofi e Teologi tralascieranno gli studi dal giorno della Natività di Maria Vergine, gli altri dal giorno di S. Francesco. E prescriviamo che si tenga questo metodo anche nelle altre ferie degli studi, di modo che ai Grammatici, Umanisti e Rettorici sieno assegnate più brevi che ai Filosofi e Teologi.

16° A nessuno si permetta che in quel tempo col pretesto della ricreazione vada vagando a capriccio per le nostre Case; e se alcuno avrà ottenuto dal Preposito Generale o dal Visitatore la facoltà di trasferirsi altrove, vada solamente in quel luogo, a cui ha domandato licenza di andare.

Capo XV

Dei Viaggiatori e degli Ospiti.

1° Nessuno mai tenti di partire dall'abitazione, che gli è stata designata dall'obbedienza, anche col pretesto di abbocarsi col Preposito Generale o col Visitatore, se da essi non avrà ottenuta la licenza in iscritto; e meno sia lecito a qualsivoglia Superiore di mandare alcun de' suoi sudditi ad esso Preposito Generale o Visitatore se prima non li ha fatti consapevoli della cosa, per cui ha destinato di mandarlo, e non ha impetrata la facoltà, eccettuata una gravissima ragione, la quale non tolleri indugio.

2° Subito che l'Ospite sarà giunto ad alcuna delle nostre case, si recherà alla Chiesa od Oratorio, e rese le grazie a Dio giusta il religioso costume, dirittamente si porterà al Superiore, o, se farà assente, al Vice Superiore, gli bacierà con riverenza la mano, gli consegnerà fedelmente le lettere, se ne avrà, o altrimenti bene dirette, esporrà la ragione del suo arrivo, quando non sia spedito dal Preposito Generale o dal Visitatore.

re, ed affrasi le lettere patenti della sua obbedienza, senza le quali strettamente proibiamo ai Superiori l'ammetterlo o ritenere alcuno dei Nostri.

3.^o Ogni qual volta alcuno dei Nostri dovrà mettersi in viaggio reciterà devotamente l'Itinerario, e si comodamente potrà, dica ed ascolterà la S. Messa.

4.^o Gli ospiti che arrivano si guardino dal riespire la casa di uno in rumori palesando con maggior libertà, che non conviene, i detti e i fatti degli altri; si guardino dal narrare a chi li interroga, ciò che altrove si opera, ciò che dai Superiori si manda, e si sospetta, ciò che sia accaduto di novità nelle altre famiglie; né tampoco ricerchino essi curiosamente di sapere le altrui azioni, o di farne ragionamento. Imperciocché simili discorsi e ricerche rompondo ogni legame della carità vicendevole, perturbano la tranquillità della casa religiosa, aprono la via alle detrazioni, ai sospetti, alla diffidenza, diminuiscono o tolgono del tutto la riverenza ed il rispetto dovuto ai Superiori; Epperò ^{assolutamente} vogliamo che codesti osservatori delle cose altrui, ed ascoltatori, se vi saranno, sieno severamente puniti, e se farerò al Superiore, sieno segregati dagli

altri, ed i loro nomi palesati al Definitorio ed al Capitolo Generale, acciò non vengano promossi a dignità in Congregazione, se prima non daranno prova di aver ripresa lo spirito della religione, di cui col parlare ed operar loro dimostrano apertamente d'esser privi.

5.^o Al contrario lodiamo ed esortiamo nel Signore che i Nostri ospiti parlino in presenza d'altri e facciano vicendevoli discorsi intorno alle altrui virtù e di quelle cose che possono accrescere il buon nome e la fama della Congregazione, e della carità e della prudenza dei Superiori.

6.^o Per togliere ogni occasione di proprietà, dal Superiore del luogo da cui partiranno, sieno somministrati a chi intraprende un viaggio, o va altrove, le cose necessarie, cioè il viatico e la suppellettile da viaggio, a norma della povertà e carità.

7.^o I pinnacci per cavalcare si concedono ai soli Sacerdoti, ed a nessun altro sia Clerico o Laico, salvoché non si fosse in altro luogo, trovandosi infermo o malaticcio o convalescente.

8.^o Nessuno senza permesso del Preposito Generale intraprenda un viaggio con lettiga a nole.

- 9° Nessuno porti arma in viaggio, tranne i coltelli che non oltrepassano la lunghezza del falino; e questi ancora, subito che sia arrivato alla sua abitazione, dovrà esporre, essendo assolutamente proibito il portarli dentro de' chiostri.
- 10° Se i Nostri porteranno in viaggio qualche suppellettile, con licenza del Superiore ciascuno porterà seco quella che converga al suo stato, e non sia d'impedimento a viaggiare; sia fatto però un elenco d'ogni cosa, che il Superiore sottoscriverà di propria mano, e segnerà col sigillo di casa; arrivato poi che sia al nuovo Superiore al quale è diretto, passerà sinceramente codesta suppellettile recata seco.
- 11° Durante il viaggio, chi è Superiore di professione lo sia anche di posto, quando la ragione d'ufficio non dimandasse altrimenti.
- 12° Il Superiore di qualsiasi casa potrà concedere facoltà di fare un viaggio di un solo giorno od in circa, quando però vi sia una giusta causa; ma oltre questo spazio di tempo è necessaria la facoltà del Preposito Generale o del Visitatore;

- ed allora lo stesso Superiore concederà al suddito le lettere patenti.
- 13° I Superiori non si assenteranno dal luogo della propria residenza per oltre lo spazio di cinque giorni senza licenza del Preposito Generale o del Visitatore.
- 14° Se alcuno, dedito alle lettere, alla predicazione od alle studii delle lettere, avrà bisogno di recar seco scritti o libri, ciò farà colla licenza ottenuta dal Preposito Generale, o dal Visitatore o dal Superiore locale.
- 15° I Laici per dieci anni dopo l'emissione dei voti si porteranno ai luoghi destinati, a piedi ed in barca, e così pure intraprendendo qualunque viaggio; tuttavia ed al Preposito Generale, ed ai Visitatori per un qualche grave motivo di età, o di salute, oppure per qualche altra ragione sembrerà di dover essere indulgenti, in questa cosa noi lasciamo libero alla loro prudenza di dispensare.
- 16° Gli Ospiti che arrivano, purché abbiano le lettere dimissorie, si ricevano con tutta amorevolezza e con affetto di carità.
- 17° Tutti i Superiori procureranno di avere un luogo particolare preparato a collocarvi gli Ospiti, secondo che lo

comporteranno le forze della nostra Congregazione, procureremo di somministrare a ciascuno le cose necessarie, in quisa che nulla manchi loro; ma sieno esigiti dai nostri ospiti non meno il troppo ristretto risparmio, che la troppo larga liberalità, le delizie ed il secolare apparato.

18.° Fisseranno al servizio degli ospiti uno dei Laici, il quale sia di specchiata carità, probità e modestia; costui laverà loro i piedi ed eseguirà con illare volto ed animo tutti gli affari dell'ospitalità.

19.° Quando essi dimanderanno licenza d'uscire dai Chiostri, i Superiori sempre assegneranno loro il compagno, né faranno mettersi di sceglierselo a loro arbitrio, né d'uscire da soli.

20.° Gli ospiti istessi si sottomettano in tutte le cose intieramente al Superiore; e diano agli altri esempio di taciturnità, di modestia e di osservanza delle nostre Costituzioni.

21.° Dove vi saranno case della nostra Congregazione, a quelle e non ad ^{altro} luogo si ricercheranno direttamente gli ospiti; né i Superiori di cui quelli si saranno presentati, potranno

in nessuna maniera conceder licenza di fermarsi fuori delle nostre Case, e neppure gli ospiti potranno arrogarsi tale licenza, sotto pena di colpa grave stabilita nelle Costituzioni.

22.° Se venuti da altro luogo per ragione d'affari, non escano di casa, non comprino cosa alcuna, né dovino, né ricevano a me tuo, senza il consenso del Superiore ivi residente, del quale, affinché possa ed anzi debba correggerli, ne diamo facoltà colla presente Costituzione nostra.

23.° Si guarderemo gli ospiti dall'esser di troppo gran peso a quelle case, a cui si ricercheranno, specialmente se siano Orfanotrofi; né facciam ivi più lunga dimora di quella che sia stata loro concessa dalle lettere dimissorie. Passato il primo giorno, si ricordino di trovarsi presenti al loro e specialmente all'orario, ne, e di celebrare le Messe, quando non li scusi la lunghezza del viaggio, od una evidente necessità di negozi.

~~Capitolo~~ XVI

Dello scrivere lettere e delle loro iscrizioni.

1.° Nessuno scriva o mandi lettere, o riceva quelle che sono a

lui spedite senza licenza del Superiore e senza che siano sigillate col sigillo del luogo in cui si trova. Il Preposito o Rettore tenga in sua camera il sigillo comune in cui sia scolpita l'effigie del Santo Protettore di quella Chiesa; non permetta ad alcuno altro sigillo particolare, e quando venisse a scoprire che uno se ne serve d'uno altro che non è il comune, e che spedisce lettere senza sigillo, lo punisca gravemente.

2.° Ciascuno comincerà le lettere in questo modo: se si scrive al Preposito Generale, dopo la prima salutarione, si aggiungerà Benedicite: si chiuderà poi con queste parole = della Paternità Vostra Molto Reverenda (in oggi si dirà Reverendissima), Servo e Figlio in Christo obbedientissimo. Se sarà scritta ad altri Padri o Fratelli, dopo la salutarione si aggiungerà questa preghiera: Benedictus Deus.

3.° Le soprascrizioni delle lettere abbiano questi e non altri titoli. Chi scriverà al Preposito Generale si servirà di questa formola: Al Molto Reverendo (ed ora al Reverendissimo) Padre nostro in Christo Colendissimo, al Padre Preposito Generale della Congregazione Samaritana, e della Dottrina Cristiana in Gallia; Ai Prepositi, Rettori o Vocati del Capitolo Generale: Al Revere-

rendo in Christo Padre Osservandissimo. Agli altri Sacerdoti: Al Reverendo Padre Don. Ai Clerici costituiti negli Ordini Sacri assegueremo soltanto il titolo di Reverendo Don. I Clerici che non sono in Sacris ed i Laici si nomineranno: Carissimi oppure Onorandi in Christo fratelli; tutti però sottoscriveranno il nome, cognome e titolo della Congregazione, e tanto i Sacerdoti, quanto i Clerici costituiti negli Ordini Sacri preferiranno al nome loro il titolo Don.

4.° A niuno sia lecito lo scrivere lettere giocose e facete, e quando non vi sia urgente bisogno, ciascuno si astenga dallo scrivere lettere.

5.° Chi scrive si astenga dall'investigare curiosamente ciò che appartiene ad altre famiglie, e quel che altrouo si opera, né si mandino qua e là ambasciate.

6.° E quando i Superiori scriveranno a primarie persone, si ricordino di concepire le lettere con espressioni di rispetto, di modestia e di civiltà convenienti a tali persone.

7.° Si guardino tutti nello scrivere, che non trascorra incantamente, e, ciò che non si può in nessun modo tollerare, disonore e con astuzia cosa alcuna, per cui si detragga in alcun modo la Con-

gregazione od altri, ossia che qualcuno venga deriso o caricato d'ingiurie.

9.° Chiunque, benché Superiore locale avrà ^{avuto} ardire o per se o per altri di ritenere, impedire, aprire, lacerare, o legger lettere indirizzate al Molto Reverendo Padre nostro Generale, al Vicario e Procuratore Generali, od al Visitatore della sua Provincia, e che da essi od altri si mandano, sappia di esser incorso nella scomunica latae sententiae riservata al Preposito Generale, e nella pena di sei mesi di carcerazione. E chi, come sopra, similmente tenerà le lettere dei Consiglieri, Definitori, o del Cancelliere, o dei Superiori locali, oltre la violazione del preetto in virtù di santa obbedienza, sia castigato con pena arbitraria dal Preposito Generale. Ai Superiori però, come si è detto in altro luogo, sarà lecito aprire le lettere de' loro sudditi e leggerle, quando quelle non fossero dirette al Preposito Generale, al Vicario e Procuratore Generali, od al Visitatore della sua Provincia.

g.° Quelle lettere, che si scrivano a qualsivoglia persona, che non sia il Preposito Generale, siano distese in un mezzo foglio, qualora la necessità e moltitudine dei negozii non obblighi a scriverle più lunghe e più diffuse.

10.° Nel tempo in cui si celebrerà il Definitorio, niuno ancorché Superiore ardisca di aprire o di trattener le lettere scritte a Padri di detto Definitorio.

11.° Quelle lettere che da Principi, Prelati, o da Uomini illustri per dignità ed autorità o da Università si mandano al Capitolo Generale od al Definitorio, od al Preposito Generale, od a chiunque altro de' Nostri, se saranno di ererioni di Collegi, o di altra materia che sia di lode alla nostra Congregazione, e ad alcun nostro Religioso, diligentemente e fedelmente si custodiscano nell'Archivio.

Capitolo XVII.

Dell'ozio da evitarsi.

1.° Scaturendo dall'ozio, come da fonte, quasi tutti i mali, e singolarmente le mormorazioni, l'aridità nell'orazione, la mancanza dell'obbedienza, e della mortificazione, la trasgressione delle costituzioni, la nausea delle cose spirituali, l'avversione dai Superiori e dall'istituto, una vile tiepidità in tutte le cose, le private amicizie, le ricercate occasioni d'uscire di spesso, la curiosità

nell'investigare e temerariamente condannare le azioni dei Superiori, la facilità nel biasimare i detti e i fatti altrui, i pericoli di violare la castità, e cose simili, che indeboliscono la religiosa disciplina e svelgono tutta la pietà dagli animi di coloro, nei quali si sono radicati; quindi ne segue, che chi è ozioso, lo stesso divenga ancora vizioso.

- 2° Si dee dunque fortemente insistere dai Superiori, che i sudditi siano sempre occupati in qualche buona azione, che non vadano mai per i chiostri vagando, o si adunino nelle altrui camere, e passino in altra guisa il tempo inutilmente. Per la qual cosa a tutti assegneranno i loro officij, e distribueranno le ore di operare in essi in tal modo, che ognuno sappia ciò che deve fare in ogni ora. Quei sacerdoti che sembreranno meno atti allo studio, alla contemplazione, all'amministrazione de' Sacramenti, e ad ammaestrare fanciulli, impareranno a tessere, a cucire le vesti, a far il pane, ad inamidare corporali e piegarli, e dal Superiore verranno impiegati in simili ministerii. Potranno etiam esser destinati a presiedere alla Sacristia, alla Biblioteca, alla cura degli infermi, ed a ricevere gli Ospiti, come formerà al Superiore, la di cui coscienza approviamo, acciò per niun conto egli

sopra, che i suoi Religiosi soggetti rimangano oziosi.

Capo XVIII°

Del Refettorio e della Mensa

- 1° In ogni Collegio e Casa della nostra Congregazione si costruisca un Tinello o Refettorio con cucina e dispensa, per quanto si potrà segregato dalla gente.
- 2° In esso anzitutto vi si rappresenti la Sacra Cena di Cristo singolarmente dipinta, e quindi e quindi si appendano le immagini devote, ed in luogoospino la effigie del nostro Beato Padre apparisca. S'innalzi in luogo elevato un pulpito per la lettura e per i discorsi.
- 3° La mensa comune, tanto a pranzo, come a cena, facciasi solamente due volte, l'una in seguito all'altra, acciò quelli che non potranno intervenire alla prima, si trovino alla seconda (desideriamo però che tutti assieme convengano alla stessa, quando la necessità non obblighi a fare altrimenti).
- 4° Avanti che s'incominci la prima mensa, siano tutti chiamati con un doppio segno d'un campanello metallico, e questa terminata,

con un solo segno sieno avvisati gli altri, che non intervengano al
la prima.

5° Quelli che legittimamente impediti non si saran levati alla prima
mensa, non entreranno in Refettorio dopo che si sarà incominciata la
lettura, ma aspetteranno la seconda.

6° Avanti la refezione del pranzo o della cena si reciti la benediz
zione secondo l'uso religioso e romano rito; non freddosamente, ma
con moderata tardanza, con voce mediocre, e con divozione, co
me si è detto delle Ore Canoniche. Dopo la refezione finimenti,
dato il segno dal Superiore di alzarsi, il Lettore dica: Tu au
tem Domine est., e tutti gli altri rispondano: Deo gratias; al
loro si farà il ringraziamento e terminato che sia, tutti escano dal
Refettorio; il minore dei Chierici preceda per il primo, gli altri
sequiranno per ordine di professione con silenzio ed a capo scoperto,
eritando lo stesso Superiore. Entrando il detto Superiore in refettorio,
tutti si alzano, ed entrando il Preposito Generale, oppure il Vicario
Generale ed il Visitatore, levandosi tutti in piedi, si scopriranno ans
che il capo.

7° Durante la refezione si osservi religiosamente il silenzio sia nella
prima come nella seconda mensa. La prima poi sia condotta

con una continua lezione, eritando ne' giorni di ricreazione;
si legga in sul principio qualche passo della Sacra Scrittura,
e mentre legge questa il lettore starà in piedi ed a capo sco
perta; foscia si prenda un pio e devoto libro, ad arbitrio del
Superiore, scritto in idioma volgare.

8° Il lettore pronunzi distintamente le parole con voce alta, chiara ed
intelligibile, e non con fretta, ma con comodo tanto per se co
me per gli altri.

9° Anche la seconda tavola non manchi affatto di lezione; ma
questa sia soltanto di un libro e di usuale idioma.

10° Il segno di alzarsi tanto nella prima come nella seconda mensa
si agiti dal Superiore o da chi ne farà le voci; né sia ad alcuno
lecito l'uscir prima di quello sarà una grave necessità.

11° Per la qual cosa il Portinajo non chiamerà alcuno della mensa,
quando non fosse per amministrar sacramenti ad infermi, o per l'ar
rivo di qualche persona Principale.

12° Nella festa sexta si pubblicheranno in Refettorio prima della let
tura le elemosine ricevute durante la settimana, le quali il
Portinajo registrerà diligentemente in apposito libro.

Capo XIX

Del governo dei Seminarj e dei Convitti.

1° I Rettori dei Seminarj, dei Convitti e dei luoghi, dove pubblicamente o privatamente si ammestrano i Giovani negli studi delle lettere, si adopreranno che sian bene istruiti nei primi principi della Dottrina Cristiana, che ogni giorno tutti s'invocino presenti al Sacrificio della Messa, che frequentino i Sacramenti nei tempi determinati dalle loro Regole; che in tutte le feste ferie nell'ultima mezz'ora ^{del mattino} delle scuole i nostri Maestri infiammino i propri scolari, con qualche sermone adattato alla capacita loro, all'amore della propria virtu, a fiamente e santamente vivere, alla modestia, purita ed onesta; che ogni giorno recitino l'ufficio della Beatissima Vergine devotamente con le consuete orazioni, che si affacciano all'orazione mentale quei che sono maggiori di eta e piu capaci; che osservino esattamente le loro Regole, le quali erandio leggeranno a mensa nella prima Domenica d'ogni mese; che il vestito loro sia modesto, e per quanto si potra, uniforme; desideriamo poi che sia di color nero; che portino di continuo tanto d'inverno, come

d'estate per casa una sopraveste, che chiamano mantello, allungata fino al tallone; che attendano seriamente e costantemente agli studi delle lettere, e ad imbevversi d'ottimi costumi; che parlino in latino anche giocando; che da tutti si evitino le liti, le bugie, l'uso o piuttosto l'abuso dei giuramenti, il parlare sioncio, le insubbita, il mettersi le mani addosso e l'immondizia tanto del corpo, quanto delle vesti; che, se conosceranno alcuno essere troppo audace, inclinato ai vizii, testardi e da non sopportarsi, non mai li tollerino dissimulando, ma li lascino convivere e conversar con gli altri; che una lampada risplenda di notte accesa in ogni dormitorio, e che in ciascun di essi vi sia il suo prefetto stabilito che i giovanetti guarderanno ed imiteranno siccome uomo perfetto; costui fara che da tutti sia osservata la verecondia, la quiete, il silenzio; che imparino dai Mestri gli esempi di probita, d'onesta e di religiosa modestia; che mai comparano in pubblico se non se bene composti, e che con decoro ed insieme con onore parlino coi Prefetti, coi Mestri, coi Superiori e coi Maggiore.

2° Visitino spesso i dormitorj, anche di notte tempo, non concedano mai una stanza privatamente ad alcuno, ne permettano

a ciascuno dei Conittori, s'ellu' farete e fratello di parente coi Nostri in una medesima camera?

4.^o Se alcuno dei Nostri vedrassi sospetto di troppa familiarità, in primo luogo paternamente lo ammoniranno, poi lo correggeranno alla presenza del Vicario, e non emendandosi, ueranno esso sia mandato altrove, e del tutto sarà espulso dal Deposito Generale, e dal Visitatore et primo Refettorio, acciò si provveda alla sua salute, ed alla stima della Congregazione; ma frattanto non si lasci impunito. Se la familiarità fori sarà tanto inoltrata che con il consiglio del Vicario debba assolutamente rimuoversi, se qui tagli di subito ogni occasione della sospetta familiarità, e con grandissima fondenza si provveda che non succeda alcun male.

5.^o Non si permetta con troppa facilità ai Maestri o Prefetti, di andare alle case dei Nostri Alunni, benché pregati dai loro Parenti e Consanguinei per desinare o mangiare, ancorché sia tempo di vacanza; e se per giuste ragioni si concederà tal licenza, ad esso verrà dal Superiore destinato il compagno e non eletto da lui a piacere.

6.^o Se uno dei Prefetti o Maestri accetterà donativi dai scolari o

dai Conittori nascostamente e senza obbedienza, benché cose piccole ed appartenenti alla divozione, sia sempre punito più gravemente che se le ricevesse da un altro.

6.^o Per soddisfare alla propria coscienza, i Rettori frequentino ogni dì le scuole, o essi stessi, o per mezzo del Vicario; spesso si trovino presenti all'esame privato dei scolari, ed alle dispute che si fanno nel sabato; ascoltino talvolta le lezioni che dalle cattedre si fan dai Maestri e le ripetizioni dei discepoli; indaghino se dagli uni, o dagli altri si faccia alcuna cosa con negligenza; assegnino alcuno dei Padri insigne per probità, fedeltà, ed erudizione a Prefetto degli studi, il quale esamini i giovani che si presenteranno, assegnando ai medesimi le scuole, e spesso per comando del Rettore faccia esperimento del profitto di ciascuno. Gioverà talvolta esaltare con pubblica lode i diligenti, ed eccitare i negligenti con la vergogna ed il timore, e provocare alla scolastica emulazione tutti, agli uni proponendo premi ed agli altri castighi. A tal cosa dediteranno i Rettori il loro animo, nulla ommettendo, affinché i giovani che vengono educati nei nostri luoghi divergano ottimi per un ottimo ammaestramento, e ben eruditi ^{nelle lettere} per continui stimoli ed esercizi.

7.° Quando dovessi castigare i figliuoli con percosse, il che dovrà accadere di rado e per un grande motivo, si abbia riguardo sempre alla modestia ed all'onestà.

8.° È necessaria anche una somma circospezione nei Mostri, affinché nel continuo trattor con giovani secolari, conservino soprattutto la religiosa gravità, e l'opinione della religione e della probità.

9.° Perciò con la presente Costituzione severamente proibiamo ai Mostri il divertirsi in qualsivoglia gioco con persone secolari di qualunque condizione; il mangiare con essi fuor di tempo, e fuor del refettorio, ed anche alla mensa, eccettuato il Superiore, esibire ad essi alcun cibo o bevanda; il parlare ad un estraneo il proprio interno, e molto meno i segreti della nostra Congregazione, o i difetti di qualche loro fratello, od il gongolo imposto al medesimo; il servirsi di un parlare troppo libero e d'una familiarità troppo aperta; ma in tal maniera, i Mostri si dovranno regolare, che ogni loro azione e discorso sia ai nostri alunni un ottimo insegnamento.

10.° Nell'addezzare i costumi dei Giovani si guardino i Superiori, i Mostri e Prefetti dal mostrare sdegno, o dare segnale an-

cor leggerissimo di avversione a colui che si dee correggere, né si lascino trasportare a diffamazioni e stranezze, ma mentre castigano i vizii, compassionino di fallar, né mai s'allontanino dalla mansuetudine e clemenza, che sono le virtù proprie dell'uomo Religioso.

11.° Dovendosi dare pubbliche penitente a chi ha mancato, queste sieno notate in una carta, sottoscritte dal Superiore, ed al principio della mensa si leggano dal Lettore a voce chiara.

12.° Se il Lettore leggendo alle nostre messe dica qualche errore, sia egli corretto dal Superiore, o da chi ne fa le voci, comandando allo stesso di rifetere. Ma la lettura si prolunghi sino al fine della refezione anche nelle Accademie, Seminari e luoghi d'Orfani, sicché il Lettore udendo il segno di levarsi, dica: Tu autem Domine miserere nobis.

13.° Per ciò che riguarda l'amministrazione dei Sacramenti ai Convittori e la sepultura dei cadaveri, il Superiore scorra con diligenza i privilegi accordati alla Nostra Congregazione, e stampati nel Ballario, e di quelli prudentemente se ne serva all'orquando l'occasione si presenterà. ✠

Paolo V. concesse che tutti i Sacerdoti professi della nostra Con-

gregazione fossano amministrare i Sacramenti della Eucaris-
ma. Unione ed anche della S. S. Eucarestia ^{anche} nel tempo Pa-
renale a tutte e singole le persone che vivono e soggiornano
negli Orfanotrofi, Seminarii, Accademie e Collegi di Con-
vittori che stanno sotto la nostra sorveglianza, reggenza ed am-
ministrazione. Alessandro VII.º poi concesse che gli Alun-
ni e Convittori de' Collegi che sono sotto la cura e reggenza
nostra fossano confessare sacramentalmente i loro peccati a
Sacerdoti anche secolari approvati dall' Ordinario, quando
non vogliano confessarsi a Sacerdoti della nostra Congrega-
zione negli Oratori, o Cappelle de' stessi Collegi, nei quali
coll'approvazione della Sede Apostolica si può celebrare la S.
Messa. Vedi Appendice N.º 30. - Dal nostro Bollario pag. 183.

Capo XX

Della cura e del governo degli Orfani.

1.º Essendo che la nostra Congregazione fu quella che anticamente
fe' getto le fondamenta della pia istituzione e cura degli Or-
fani, ragion vuole che i Posterì non la scordino e che noi
con ogni sforzo ed allegrezza una così pia opera ^{continuiamo} abbracciamo,
e con ogni sollecitudine e sommo affetto di pietà siamo eccitati
ad accrescerla e ad illustrarla; come che seguendo le pedate
del Nostro Beato Padre Girolamo Emiliani accendiamo
nei nostri petti l'eccessivo suo ardore di pietà, g'occhia con
queste pie azioni principalmente un la nostra milizia a
Gesù Cristo.

2.º Pertanto i Padri destineranno alla reggenza de' Orfani
Mejori ed Economì (che con voce comune chiamiamo Concessi)
che siano singolarmente infiammati di una tale carità, per
cui si possano faragonare a quei nostri Padri antichi, che
si continuo si occuparono in quest'opera di carità; e che non
solamente conservino in ciò quella gloria che hanno acqui-

- stata i nostri D^{ti} maggiori, ma, se si può, che l'accrescano e la illustino.
- 3^o Pertanto ogni sacerdote destinato alla cura degli Orfani si adoprerà che i primi insegnamenti sieno la cristiana educazione, la pietà, la tendenza ai buoni costumi; curerà che in ciascun mese tutti frequentino la sacramentale Confessione, ed ogni quindici di i maggiori d'età, e questi poi li chiamerà erando una volta al mese per accusar le lor colpe; che tutti ogni giorno ascoltino la S. Messa; che portino la devota corona foderata dal cingolo, la quale reciteranno ogni giorno tutti quelli che ^{non} sapranno leggere, mentre gli altri adempiranno prima il loro obbligo colla recita dell'Ufficio della Beata Vergine Maria.
 - 4^o Due volte al giorno saranno ammaestrati nel leggere, e due volte per settimana oltre tutti i giorni festivi nello scrivere.
 - 5^o Coloro che avran raggiunto l'anno decimoquarto di loro età non si astengano dalla Sacra Comunione dell'Altare e si ^{leue} istruiscano in quelle cose che possono soprattutto volentieri instillare ne' loro animi la pietà Cristiana; alla sera durante la cura, in luogo di lettura, reciteranno a memo-

- ria la Dottrina Cristiana, ed alla mattina poi durante il pranzo condurranno la superiore con la lettura.
- 6^o Mattina e sera per una mezz'ora in circa attenderanno all'orazione mentale.
 - 7^o Diligentemente s'ingegneranno i Rettori affinché ciascuno impari qualche arte, ma specialmente di cucitore, di tessitore e di calzolaio, acciocché abbiano poi la via aperta con che procurarsi il sostentamento della vita.
 - 8^o Niuno si condanni alle percosse indiscretamente e con troppa severità, ma con paterna benevolenza quale conviene ad un pio Istitutore, per condurre ciascuno sulla retta via ed a buoni costumi.
 - 9^o Avviseremo quelli che saranno destinati a raccogliere le offerte per colle cassette per le Chiese, che non si perdano in scherzi, che non si frammiscolino coi mendicanti, che non giuocano, e non corrano, insegnando loro come debbano divider la limosina e come modestamente farcela dare.
 - 10^o Destineremo alcuno dei maggiori di età, il quale osservi nelle Chiese le loro azioni, come vadino per le strade, e se facciano in alcuna cosa; a misura del delitto daranno al colpevole

anche il castigo, non lasciando infinito alcun mancamento
to benda leggero; e per ultimo prescriveranno ai medesimi
le ore per ritornare a casa.

13. I Rettori persuaderanno con molto calore i loro Protettori,
se ne avranno, che per quanto sia possibile, non vadano va-
gando per le ville a raccogliere limosine, e molto meno che
siano tanto occupati ad ammassar quotidiane limosine, che
trascurino d'imparare le lettere ed arti consuete.

12. Persuadano gli stessi Protettori che nell'acquistare i fanciulli
s'attengano alle regole dei nostri maggiori; i quali si guardava-
no dal ricever uno prima dei sette anni o dopo i quattordici,
o che avesse oscuri natali, o che veramente non fosse privo di
~~alcun~~ genitori. Quelli poi che non fossero sottoposti ad al-
cun Protettore, osserveranno irrefragabilmente queste cose, qual
legge inviolabile, e prima di tutto proveranno per quanto
è possibile di mandar assai di raro a limosinare.

15. Sarà incarico dell'economo radunare i fanciulli minori di
età ad accusare le colpe, lavar ad essi il capo ed i piedi,
tagliar le unghie delle mani e dei piedi, e, secondo il biso-
gno mutare le biancherie ed i calzoni. Provederanno di

ligentermente che sieno puliti decentemente, ed in casa ed in pub-
blico si mostrino nella stessa povertà degli abiti ben vestiti, non
mai sordidi, né con vesti lacere; che non mostrino la nu-
dità delle gambe o dei piedi, ~~ma~~ che si vedano ben cal-
zati.

14. Inoltre si darà tutta la premura che il loro dormitorio e tutti gli
altri luoghi, specialmente dove si esercita l'arte sieno mondi e
spazzati, che ogni giorno si accomodino i letti e in tempi sta-
bilisti si rinnovino le paglie e spesso sieno purgate dalle
strame. Ogni dì si dia loro l'^(colazione)antifasto o merenda. Per tutta
la notte stia sempre una lampada accesa in dormitorio; e sa-
ranno alba il suo letto: e con special carità si assista agli
infermi.

15. Il Rettore poi sarà in speciale modo sollecito per procurar
di conoscere se vi siano alcuni dei più grandi, che sian d'indole
cattiva ^o resistenti e contrarii alla disciplina ed all'istruzione
da non potersi domare e bene istruire, per cacciarli fuora
quanto prima.

16. I medesimi figliuoli quando saranno applicati al lavoro, can-
tino di spesso Inni, Litania o Salmi.

Entrando nell'officina qualche esterno, subito gli Orfani, osservando l'antico costume, ossequeranno la Beatissima Vergine con l'Angelica Salutarione; se poi chi entra sarà Prelato, o qualche grave personaggio, o costituito in dignità Ecclesiastica, genuflessi domanderanno la benedizione.

17.° Ma acciocché presso di noi sia nel suo vigore l'esatta osservanza di questa pia opera a noi lasciata come in credito dal nostro Beato Institutore Girolamo Emiliani di pia e gloriosa memoria, tutti i Rettori avranno quel particolare libro composto intorno alla reggenza degli Orfani, nel quale pienissimamente e diffusamente si descrivono tutte quelle cose che abbisognano per l'incremento e lunga durata di questo religioso istituto; ed i Rettori per nim conto si scosteranno da ciò che viene in quello prescritto.

18.° Come in tutte le nostre Case vogliamo ed in luoghi privati innalzata l'immagine dipinta del Venerabile nostro Institutore Girolamo Emiliani in posizioni eminenti per conservare in noi la memoria di Lui ed accrescerne la devozione; così vogliamo, ^{anziché} che gli Orfanotrofi, specialmente quelli che furono da lui eretti, conservino la memoria

del loro Padre, e perciò nel dormitorio, nelle officine, e nel Refettorio abbiano dipinta l'immagine del Summo Venerabile nostro Padre.

Capo XXI

Del governo delle Fanciulle Orfane.

1.° I confessori ordinari delle figliuole si eleggano non dal Superiore locale, ma dal Definitorio o dal Preposito Generale, come si è detto al Capitolo 44 dei Confessori; e siccome almeno d'anni trentacinque, e vecchi per probità, per pietà di costumi, e per prudenza.

2.° Ai grati dei confessionali e non altrove ascolteranno le confessioni; codesti grati poi siano muniti di una lamina di ferro forata, che non si possa rimuovere e coperta di un velo nero di maniera che non si possa vedere, né conoscere la faccia delle figliuole.

3.° Non entrino nella clausura, fuorché nei casi permessi dalla legge, e per amministrare Sacramenti; ed allora non andranno altrove, né gireranno la casa senza necessità.

- 4.º Da queste non riceveranno donativi, né danari per celebrazione di Messe, od altra cosa, anche per motivo di devozione o di pietà senza il permesso della Priora.
- 5.º Se per la troppa lontananza dei luoghi convenisse pernottare, dato il segno dell'Angelica Salutarione della sera, si ritireranno nella propria stanza.
- 6.º Il Confessore poi le anni tutte egualmente, e tutte del pari le ignori. Non sosterrà l'ufficio di Confessore nel medesimo luogo oltre il triennio, se altrimenti non stabilirà il Definitorio.

Genova 19 Maggio 1894.

Fine del Libro 3.º.

~~Libro quarto~~ ~~Capo I~~

Delle colpe e delle pene.

Essendo che le nostre Costituzioni non obbligano ad incorrere alcun reato di colpa, se non nei casi a suo luogo indicati, ella è cosa giusta che i trasgressori sieno almeno soggetti a qualche pena, acciò che, soddisfatti della istituzione delle leggi, poi non ne trascuriamo l'osservanza.

1.º Dobbiamo in primo luogo avvertire che se alcuno sarà convinto reo di qualche notevole colpa, a cui né dalle leggi, né dalle Costituzioni sia stata assegnata alcuna pena particolare, allora il Superiore del luogo, con il consiglio di due o tre seniori, imponga al fratello colpevole la pena che stimerà proporzionata al delitto. Ed in questo vi sarà la riflessione della quantità, qualità, malizia, abitudine, facilità di cadute, come altresì della protervia, ostinazione perversa, del mal esempio, dello scandalo e simili, così che s'imponga pena maggiore o minore secondo la diversità di queste circostanze; imperocché da queste la colpa alcuna volta

- per se stessa leggiera può diventare o mediocre, o grave ecc.
- 2° Quando poi nelle Costituzioni s'intima la pena di privazione dell'ufficio da incorrersi ancora ipso facto, in vista dei molti incomodi e pericoli che per lo più da ciò sogliono nascere, dichiariamo che i trasgressori non saranno soggetti a tal pena, e obblighi subito a purgarsi da tal pena, se non quando alla presenza del Superiore nei Conzìi Generali o nel Definitorio non saranno convinti, e da esso condannati con emanata sentenza.
 - 3° Ogni qualvolta alcuno sarà privato del luogo di professione e della voce, allora in nessuna elezione egli potrà votare, non otterrà alcun grado nella Congregazione, nel Capitolo Collegiale, accusarà le sue colpe l'ultimo dopo i Chierici professi, né si troverà presente quando si accuseranno gli altri professi, ed in qualunque luogo si trovi avrà l'ultimo posto dopo di essi. Il Laico privato del posto di professione, sarà egualmente dopo i Laici.
 - 4° Inoltre dichiariamo doversi punire, considerato le sopradette circostanze, colui, il quale, venuto il caso di dover accusare alcuno davanti al suo Prelato, e non avendolo fatto, maliziosamente poi con lettere, od in altro modo lo diffama; e simil-

mente quegli che rinfiaccia ad un altro il delitto di cui ha già fatta penitenza e si emendo.

- 5° Del resto distribuiamo in cinque differenti classi tutte le colpe e le pene, cioè: in Leggiera, Mediocre, Grave, Più Grave, Gravissima; però le pene si distribuiranno giù sotto in tal guisa, che ciò non ostante tutti sappiano, crescere la pena in tutte le colpe, quando queste notabilmente si aggravano.

Capo II

Della pena leggiera.

- 1° Alla colpa leggiera, colla quale alcuno in cosa da poco o leggermente trasgredì l'osservanza delle nostre Costituzioni, corrisponda la pena leggiera. Cioè s'imponga la recita di qualche salmo, od orazione, o il bacciar la terra, e simili, dopo di aver prima domandato perdono in ginocchio.
- 2° Con questa pena si punisca chi avrà letto o cantato male, mente senza scandalo; chi avrà riso smoderatamente; chi non avrà portato il berretto ben composto sul capo; chi non si avrà scoperto il capo innanzi a' suoi Superiori; chi si farà

messo a correre nei Chiostri, chi nel vestire avrà operato in cosa leggiera contro le Costituzioni; chi sarà radunato troppo tardi in Coro, in Refettorio, in Capitolo; chi sarà alquanto negligente nel visitare o aiutare gli infermi o gli anziani d'età, e cose simili. Colla stessa pena si puniranno i frumenti colui che, oltre alla prima mensa si fermò anche alla seconda, o forse ad un'altra cosa alcuna senza permesso, o ruppe il silenzio in Refettorio; quando il Superiore non giudicasse per qualche motivo doverli punire con pena mediocre quest'ultime colpe.

Capo III

Della pena mediocre.

1. Per una colpa mediocre, con la quale alcuno incerto modo diviene reo di trasgressione non grave, né leggiera, ma che partecipa dell'una e dell'altra, delle nostre Costituzioni, sia ingiunta, eziandio una pena mediocre, cioè, piegare i ginocchi e chiesto il perdono, gli sia imposto di mangiare sulla terra, di lasciare la terra dinanzi ai piedi di tutti quelli che stieno

no alla mensa; o, essendo Sacerdote, specialmente de' maggiori, gli si comandi di leggere alla mensa, e simili.

2. Con questa pena si punirà, chi si porterà disordinatamente nei divini Uffici; chi mostrerà nel viso o nel gesto leggerezza d'animo; chi presumerà di cantare o leggere cose contrarie all'uso comune del Coro; chi avrà l'abitudine di parlare sconciamente o vanamente; chi sarà negligente, tardo, poco pulito nell'adempire il dovere comandatogli; chi trascurerà le dovute genuflessioni e riverenze nel Coro, nella Chiesa e davanti a' suoi Superiori; chi introdurrà nel Chiostro e molto più nella camera alcun secolare contro le ordinazioni del Preposito Generale, del Visitatore e del Superiore locale; chi si adirerà o mormorerà fra denti alla mensa; chi non si terrà all'orazione mentale; chi mancherà mediocrementemente contro la Costituzione dell'abito; chi mercantamente sarà negligente nel visitare gli infermi, ed i Seniori, e nell'assistervi; chi non reciterà l'Itinerario, o nel suo arrivo non si porterà subito in chiesa a far orazione, e cose simili; così pure chi sarà solito recarsi al Coro più tardi, ed al Refettorio, o al Capitolo; chi violerà i digiuni prescritti dalle

nostre Costituzioni; e questi ospiti che saranno disubbidienti e meno osservanti, e quei Superiori che si mostreranno trascurati riguardo agli ospiti, quando non si giudicasse doverli punire con pena grave queste ultime colpe.

~~Capo~~ IV^o

Della pena grave.

- 1.^o Chi commette grave colpa o in cose gravi o gravemente contra le nostre Costituzioni abbia una pena esaudita grave, come disciplinarsi quando gli altri attendono all'orazione mentale, recitando frattanto i Padri il cinquantesimo Salmo, Reverere; osservare il silenzio per alcuni giorni; per alquanto di tener nel sedere l'ultimo posto, mangiar due volte sulla terra senza confanatico, e simili; quando il reo spontaneamente non si accusasse, poiché allora, procedendo con più di clemenza, mangierà in terra senza confanatico una sol volta.
- 2.^o Con questa pena si castigherà chi con arroganza lusingherà alla presenza di secolari; chi mancherà di

adempire il proprio officio, da cui ne nasca uno scandalo, o grande meraviglia nei secolari; chi caricato d'ingiuria, non volesse condonare l'offesa al reo che lo manda perdono; chi quistionerà coi secolari o col suo Superiore; chi sarà arrivato alla consuetudine di usare parole maliziose contro la pudicizia o la pace; chi avrà l'uso di giurare; chi romperà i digiuni stabiliti dalle nostre Costituzioni in modo che si possa interpretare il disprezzo; chi senza permesso cambierà con un altro la cella, una veste, un libro, e simili; chi senza la dovuta licenza deturcherà vesti, libri, od altra cosa che fu concessa ad altro individuo, o l'averà asportata dalle officine comuni; chi, dato il segno di andare al riposo si sarà fermato altrove senza permesso, sarà andato alla cella di un altro, o avrà introdotto alcuno nella propria con F. notabile dimora di tempo; chi sarà stato riprensibile per discorso poco modesto o giocoso tenuto con donne, da cui possa nascere alcuno sospetto; chi sarà solito non intervenire all'orazione mentale; chi avrà violato le Costituzioni intorno alla Confessione ed alla sacra Comunione; chi avrà trasgre-

dito la Costituzione che riguarda i Parroci ed i Confessori; i Superiori che non si cureranno di osservare ciò che fu stabilito per i Predicatori e Lettori; che non osserveranno le cose decretate circa il canto e la maniera di studiare; che non sarà intervenuto alla comune disciplina, o non si sarà mortificato; quel Superiore che non si sarà curato d'evitarci in questa corporale penitenza, ed avrà omessa l'estraneità prima di cominciarla, o non avrà comandato in luogo di questa una qualche brevissima lettura; e quello che almeno una volta per settimana non avrà visitato la cucina, esaminata le vivande, e girate le mense per riconoscere le porzioni; che senza permesso avrà preso una pezzatura di più oltre la comune; che, senza licenza, avrà mangiato con secolari; quelli che saranno trovati gravemente negligenti nella cura dei malati, e de' Seniori; quei Superiori che saranno più trascurati nel ricercare i sudditi e che non li avranno corretti vedgendoli perdere inutilmente il tempo col vagare per i chiostri; quelli che saranno convinti di starcene notabilmente oziosi e spacciati; quelli che non avranno osservato la Costituzione dello

scrivere lettere; che nel sedersi non si è mantenuto nel suo posto con pregiudizio di un altro; che nelle elezioni avrà manifestato ad uno per qual persona egli abbia votato; che avrà ardito disapprovare le cose stabilite nel Definitorio o nei Conizi; coloro che, essendo insorta una qualche discordia, entro lo spazio naturale d'un giorno non presteranno i dovuti uffici di carità, salutandosi o parlando assieme; quelli che saranno sospetti di familiarità con donne, o che avranno introdotti giovanetti nella propria stanza; quelli che si saranno comportati inconvenientemente nel capitolo Collegiale, ed essendo loro stato comandato il silenzio, non avranno obbedito; il Portinajo che avrà trasgredito la Costituzione intorno al consegnare le lettere (come al capo 5°, libro 3°, paragrafo = Meminerint... n. 2.); gli ospiti detrattori (come al capo 15 del libro 3° paragrafo Caveant n. 4.); gli Ospiti che saranno andati o avran fermato altrove e non nelle nostre case (come al capo 15° libro 3° n. 21. paragrafo Ubi fuerint); che avrà osato servirsi d'altro sigillo che del comune della Casa, e simili mancanze; così pure

chi avrà mosso una lite senza permesso; coloro che saranno negligenti intorno al culto e splendore della Chiesa, ed e della suppellettile della medesima; quei Superiori che saranno ad esser conosciuti negligenti per sé o per li altri riguardo all'orazione mentale; chi violerà il silenzio in Coro con cenni, o con riso o con parole; chi sarà mormoratore e molto più chi sarà detrattore; quelli che nell'ascoltare le confessioni delle donne inferme o delle matrone insigni, nelle loro private case non avranno osservata la nostra Costituzione; quei Superiori che saranno stati non curanti d'investigare i peccati di chi esce di casa, o che avran lasciata la casa senza un numero competente, o non avranno provveduto che il Parroco, od altri in suo luogo si fermasse in casa per evitare scandali e provvedere opportunamente alla salute delle anime; quando non si stimi doversi castigare con pena più grave, coloro, che mancaro in queste cose; il che parimenti stabiliamo di quelli che gravemente avran violata la Costituzione riguardante il vestire, a giudizio del Preposito Generale, o del Visitatore, o di qualsivoglia

Superiore coll'intervento di due dei Seniori.

Capo V

Della pena più grave.

1. La colpa più grave, colla quale uno mancando in più di più si avvicina alla gravissima, si punisca con pena erandio più grave, imponendo cioè ai delinquenti di stare in camera per alquanto giorni, e di radunarsi tutti separatamente in Coro per la recita delle Ore Canoniche, ed in Refettorio, e in Coro sederanno gli ultimi, o in Refettorio non si cibanno se non se di pane ed acqua. Nessuno parli loro mentre stanno spiando il loro delitto con questa pena, né usi delle loro conversazioni, eccettuato alguno dei più prudenti per sua spirituale consolazione, acciocché non cadino in disperazione.
2. Con questa pena si puniranno coloro, che ostinatamente avran trasgredito un precetto intimato dal Superiore in virtù di santa obbedienza; coloro che si saranno ubriacati; coloro che avran giocato ai dadi, o a giuochi di sorte;

quelli che avranno occultato alcuna cosa al loro Prelato, specialmente se si saranno trattenuto danaro, ovvero l'averno speso, non falsato al medesimo qualche cosa notabile da altri ricevuta; chi avrà manifestato a secolari cose gravi, che possono venire in pregiudizio della Congregazione o di alcuno dei Fratelli; chi avrà impresso il marchio dell'infanzia ad alcuno de' suoi fratelli; quelli che saran trovati colpevoli di toccamenti impudici, di baci e simili atti inonesti in casa e molto più fuori; chi avrà portato le armi, o con armi avrà minacciato qualcuno; chi avrà cagionato notabile scandalo in casa, o fuori; i Superiori che non si saran curati di far leggere le Costituzioni ed i Decreti dei Superiori, ad arbitrio però del Deposito Generale, o del Visitatore; chi avrà accettato un nuovo luogo contra il prescritto delle nostre Costituzioni (oltre che sarà nullo ciò che sarà stato fatto), chi avrà cominciata una fabbrica, o un'opera senza facoltà del Deposito Generale, per cui questo lavoro sia necessario, sarà castigato per tre giorni con questa pena; quelli che avranno alienati beni stabili, o commutati

senza la dovuta facoltà, oltre le pene prescritte dalle leggi; chi, giusta la costituzione della celebrazione delle Messe (Lib. 2^a, capo 4^o) avrà trascurato di fare in Coro ed in Chiesa le cose spettanti al suo ufficio, e ordine, tanto in particolare, che in generale, se ne sarà derivato scandalo ed ammirazione nei secolari; quelli che saranno stati convinti di non recitare l'Ufficio divino, o li rispettivi Pater noster, sieno finiti con pena più grave per tanti giorni, quanti furono in ciò negligenti; ed i Prepositi che non avranno insistito che si reciti l'Ufficio per intero e decentemente; quelli che saranno accostumati di trasgredire le Costituzioni circa la Confessione, e la Sacra Comunione, e parimenti circa i Confessori ed i Parrochi; quei Vocati del Capitolo Generale che avranno violato la Costituzione che riguarda l'Abito; quelli che, stimando di averne giusto motivo, avranno franti i digiuni di preetto della Chiesa, non avendo chiesta licenza al Superiore, il quale non ammetterà in ciò senza alcuna; quel Superiore che per lo più non avrà congregato il Capitolo per accusare le colpe giustate le Costituzioni (Lib. 2^a cap. 16^o); e che avrà fatto un

contratto senza il consentimento del Capitolo Collegiale; chi avrà intrapreso un viaggio, o permesso ad altri contro la Costituzione dei Viaggiatori (Lib. 3.º cap. 15.º); quel Superiore che non avrà somministrato le cose necessarie per il viaggio; chi senza permesso avrà trasportato altrove alcuna cosa, massime libri destinati a qualche Collegio; chi intrapreso un viaggio non si sarà restituito al proprio luogo nel tempo stabilito, quando non lo scusi un giusto motivo; chi nello scrivere lettere avrà detratto alla fama di alcuni, quei Superiori, che si saranno dimostrati un poco più negligenti nella carità, ^{che loro conviene} in accogliere gli ospiti; e gli stessi ospiti che saranno molto eccedenti circa l'obbedienza e l'osservanza delle Costituzioni saranno sottoposti a pena più grave a giudizio del Padre Generale, o del Visitatore, o del Superiore, però col consiglio dei Seniori; parimenti quei Superiori che, nel tempo dei Conizi Generali o del Definitorio saranno partiti dalla loro residenza, o avranno conceduto ai loro sudditi di recarsi altrove, come nel libro 3.º capo 1.º paragrafo = À propria residentia etc, n.º 59.

Capo VI.º

Della pena gravissima.

1.º Il re di colpa gravissima, cioè colui che in cose gravissime o gravissimamente avrà violato il diritto delle Costituzioni, attesa le circostanze come al Capo 1.º libro 4.º n.º 1.º, dovrà esser castigato con pena egualmente gravissima; come la prigione per qualche tempo, o la privazione delle voci attiva e passiva, o del luogo e della precedenza, o la proibizione per qualche tempo di usar vesti nuove, oppure sia condannato a molte di queste pene insieme unite, la qual pena durerà uno spazio maggiore o minore di tempo secondo la qualità del delitto, dello scandalo, della correggibilità, dell'occasione, e simili.

2.º Subirà questa pena chi è incorreggibile, cioè chi si sarà abituato nei delitti; chi si sarà sottratto dalle imposte penitente; chi sarà caduto in adulterio, o fornicazione (il che Dio allontani da tutti); chi avrà apostatato; chi avrà tenuto quantità di danaro presso di sé, o sarà trovato tenerlo presso

so altri in suo nome; chi avrà ferocesso qualcuno, caduto nella scomunica al solo Sommo Pontefice riservata; chi avrà infamata presso i Pretati, od i Principi tutta la Congregazione; chi avrà permesso che fosse violata la clausura; chi avrà introdotto una donna nella regolare clausura, per il qual delitto non solo rimarrà scomunicato, ma ancora sarà posto in prigione ad arbitrio del Padre Generale; chi si sarà appellato dalla regolare correzione; chi avrà accusato il Padre Generale di qualche delitto, e sarà trovato colpevole di impostura (stellionato); il Cancelliere ed il Preposito di S. Maurizio se avran violato la Costituzione riferita al libro 1.º capo 17.º paragrafo Duplicem .. ss. 8; chi avrà accusato o chiamato in giudizio qualcuno davanti ad altri, fuori dei nostri Superiori, come al libro 2.º capo 9.º paragrafo Aliquem, ss. 16; chi sarà dichiarato contumace all'obbedienza, oltre la scomunica da incorrersi ipso facto, come ivi paragrafo 31.º = Quicumque ...

3.º Dichiariamo poi doversi fare tutte queste cose senza intervento di secolari, eccettuata la necessità di implorare il

braccio secolare per mettere qualcuno in prigione; Sia in protesta del solo Padre Generale il punire le colpe gravissime, e per sua deputazione possano ciò fare anche il Vicario Generale, i Visitatori, o i Commissarij. Comandiamo che i processi e le sentenze sieno fedelmente custodite nell'Archivio di S. Maurizio di Pavia.

4.º Inoltre dichiariamo, che se alcuno avrà commesso qualche delitto, il quale meriti secondo le leggi pena gravissima, costui sia posto in prigione, nè possa uscire da quella se dai propri Conizi non avrà ottenuto la liberazione. Per niun conto si dovranno tollerare i ribelli, i protesti, i disobbedienti, i contumaci, ma gravemente dovranno punirsi dal Superiore locale con il consiglio di due o di tre Seniori, quando per la gravità della colpa non venga determinato altrimenti dal Preposito Generale.

Capo VII.º

Di alcune pene speciali.

1.º Poiché nelle cose morali dicono che allemano di più il

particolari, alle sopradette pene ne aggiungeremo alcune di particolari, affinché facilmente si possa dedurre quello che debba operare allorchando non si trovi nelle Costituzioni alcuna pena stabilita per qualche colpa particolare. Primariamente dunque decretiamo sotto pena di scomunica, che niuno congiuri contro il Superiore, sia questi Generale, o il particolare di una casa; né che ecciti qualche malvaggio e doloso partito; né vada macchinando qualche cosa contro l'onore e il diritto per cui si vengono a sollevare partiti furiosi nella nostra Congregazione in generale, o in qualche luogo particolare della medesima.

2.º La stessa censura di scomunica intenderemo a coloro che si obbligano con giuramento e promettano di aiutarsi vicendevolmente, e di stare nelle discussioni così strettamente attaccati ad un partito, che non venga mai a mancare la impegnata promessa.

3.º Chi nel salmeggiare in Coro avrà per distrazione di mente commesso un errore leggero, se sarà Chierico basterà la terra, se Sacerdote farà lo stesso colla mano. Se poi l'errore sarà notabile, terminato l'Ufficio, chiederà perdono in Coro,

o in Refettorio.

4.º Chi sia sarà confessato ad un Sacerdote che non sia dei Mostri e stabilito dal Superiore starà in silenzio per tre giorni, standosene per quel tempo sequestrato in camera, o se si imporrà altra pena arbitraria, e dovrà reiterare la Confessione; un Confessore poi non destinato che ascolterà la Confessione, mangerà per un giorno pane ed acqua soltanto.

5.º Se i nostri Studenti col pretesto degli studi andranno altrove fuori dei Chiostri, per la prima e la seconda volta mangeranno in terra pane ed acqua, per la terza volta si fermeranno in casa per un mese; e per ultimo se non si emenderanno saranno privati della comodità di studiare, ovvero puniti ad arbitrio del P. Generale o dei Visitatori.

6.º Coloro che esentati dal Coro o da qualunque altra osservanza della Congregazione, non impiegheranno quel tempo negli studi, sieno immediatamente privati di quelle esenzioni.

7.º Coloro che saranno sorpresi a modular canzoni foci convenienti ed oneste, per ogni volta domanderanno perdono in Refettorio.

refettorio, e veranno castigati ad arbitrio.

8.^o Chi sarà entrato in Coro senza l'abito della nostra Congregazione, o si sarà fatto vedere in un luogo pubblico del Chierico, massime da secolari, domandi perdono, e sia punito ad arbitrio.

9.^o Se alcuno avrà introdotto qualche femmina nei nostri Orfanostrofi, esaminata la causa e l'occasione, sia castigato ad arbitrio del Padre Generale.

10.^o Chi non si sarà acquietato alla volontà ragionevole del Superiore particolare, per la prima volta mangi in terra; per la seconda in mezzo del Refettorio, si cibi con solo pane e acqua; se poi persistera contumace, sia punito ad arbitrio del Superiore col consiglio di due dei Seniori.

11.^o Chiunque sarà trovato spendere o ritenere danaro, non avendo alcun carico d'amministrazione, per la prima volta, purché non abbia ecceduto la decima parte di una moneta d'oro, mangi sulla terra; nella seconda volta, tenendosi in cella, osservi per otto giorni il silenzio; se poi la quantità del danaro speso sarà notevole, o se spesso volte avrà ciò commesso, se il delinquente è Vocale, oltre la suddetta pena, incorra egualmente

quella che il Concilio di Trento ha stabilita contro i proficari; e gli si aggiunga ^{un} ~~biennio~~ ^{un} ~~biennio~~ ^{un} ~~biennio~~ di privazione; che se il Chierico non è Vocale sia privato del posto per un biennio; i Laici, mentre gli altri fanno la meditazione, si flagellino due volte per settimana per tutto un mese.

12.^o Se alcuno sarà convinto di un vizio enorme o non detto, si metta in carcere, e venga punito con altre pene ad arbitrio del Padre Generale.

13.^o Chi sarà uscito di casa senza compagno, o non avrà chiesta la benedizione, rimanga in casa per un mese, o sia punito con pene ad arbitrio.

14.^o Colui che sarà rimasto fuori di casa dopo l'Angelica Solutazione della sera senza licenza e necessità, per tre giorni, mentre i Padri siedono a mensa, domandi perdono.

15.^o Se per negligenza del Superiore alcuno sarà morto senza Sacramenti, detto Superiore originii a pane ed acqua ad arbitrio del Padre Generale.

16.^o Chi verrà scoperto di portare e ritenere fessio di 20 anni proibite, da cui ne venga il soggetto che voglia offendere qualcuno, si cacci subito in prigione per sei mesi, oppure

per un anno intero non metta piedi fuori di casa, ag-
giuntagli la pena di mangiar in terra ogni Venerdì.

17.^o Chi, incamminato a qualche casa della Religione, prima
di arrivare a tal luogo si porterà ad una casa di secolari
o anche di altri Religiosi, se ivi avrà pernottato, digiuni
per tre giorni a pane ed acqua; se poi avrà solamente
mangiato, una sola volta sopra il detto castigo.

18.^o Chiunque avrà con sé qualche cosa, che non
falsò al Superiore del luogo, da dove è partito, ovvero non avrà la nota
di tutte le cose, che seco porta, sottoscritto di mano del me-
desimo, e sigillato, non l'averà presentata al Superiore
del luogo, ove si sarà trasferito, perda l'uso di quel-
le cose.

19.^o Chi senza facoltà in iscritto del Padre Generale trasporti
libri da uno in un altro Collegio digiuni per tre gior-
ni a pane ed acqua.

20.^o Se taluno dopo fatti i voti solenni si ritirerà dalla no-
stra Congregazione per vestire l'abito di un'altra Reli-
gione, e poi pentito di questo suo passaggio vorrà ritorna-
re, si ricava come l'originario e gli si imponga da fare

vili officij.

21.^o Chi, dato il segnale del silenzio della sera, o del merco-
giorno in tempo d'estate, non l'averà osservato, oppure chi
senza licenza avrà notabilmente violato il silenzio in Coro
o d. in Refettorio, dormandi ferono in Refettorio e sia pun-
tito ad arbitrio.

22.^o Se alcuno nell'accusare le colpe avrà altercato con un suo fra-
tello, ossia avrà risposto con petulanza al Superiore, domandi sua
sua e sia punito ad arbitrio del Superiore.

23.^o Chiunque essendo consapevole di qualche cosa intorno al Superi-
ore, od intorno ad alcuni suoi fratelli, la qual cosa ridondi
a pregiudizio dell'anima di lui od a scandalo della Congrega-
zione, e non l'averà avvisato, e dopo l'ammonezione non
vedendolo corretto, non lo avrà manifestato, sia spozato a sog-
giacere a quella pena, cui i Superiori avellerò dato al delin-
quente, o in altro modo sia punito ad arbitrio.

24.^o Se alcuno avrà accusato un altro di qualche delitto, asserendo
di saperlo in quella guisa che potrebbe attestarlo un complice e
partecipe del delitto, e ciò affermi con suo giuramento, quando
l'accusatore sia stato insino a quel tempo di vita esemplare

e di lodevole conversazione, e l'accusato abbia commesso altre volte alcune di simile, e goda poca buona opinione di se prese gli uomini gravi della Congregazione, quando dunque non si debba procedere ad alcuna pena, tuttavia dovrà rimuoversi da quel luogo, dove dice che abbia commesso il delitto.

25. Chi senza licenza avrà scritte o ricevute lettere, non potrà per sei mesi scrivere né ricevere alcuna, o gli s'imporrà la disciplina per una volta, o con altra pena verrà castigato ad arbitrio del Superiore.

26. Quelli che saranno stati convinti di ambizione, o di aver fatto fra loro tanto per se come per altri in qualsiasi voglia elezione, incorreranno le pene intimate nel libro 1.º capo 5.º paragrafo Caviant n.º 4.º.

27. I Superiori troppo severi, che nel correggere andranno oltre misura, siano puniti dai Padri nei Conizi Generali o dai Visitatori assolutamente.

28. Chi con animo irato avrà minacciato qualcuno e quindi ne sarà nato notabile scandalo, digiuni tre giorni in pane ed acqua, e se non vi sarà stato scandalo, un giorno solo.

29. Chiunque avrà alienato, dato in pegno, o d. obbligato un Colico, una Croce di argento, o cose simili, le quali eccedano il prezzo di due monete d'oro, senza licenza del Padre Generale, o del Capitolo Collegiale e senza una pressante necessità, sia privato dell'ufficio per un biennio. Se poi avrà alienati o permutati beni stabili, ed il danno sia grande, venga punito come prescrivono le leggi, e con altre pene ad arbitrio del Padre Generale.

30. Chi notabilmente avrà negletti i beni della Congregazione, essendone amministratore; o non avrà curato che fossero adempite le obbligazioni spirituali di Messe ed Anniversari, sia deposto dall'ufficio. Chi poi avrà alienati libri di qualche valore, secondo la qualità del delitto sia punito colla privazione della voce, o del luogo.

31. Quei Superiori che avranno pronunziata sentenza di scomunica, non però in iscritto, incorrano nella pena della colpa più grave.

32. Chiunque avrà ricevuto in deposito presso di se alcuna di notabile, o alcun dono; né lo avrà manifestato al Superiore dentro lo spazio di ventiquattro ore, o lo contol-

la ^{di lui} ~~di~~ volontà ritenuto, perderà per un anno qualunque diritto voto. Qualunque Superiore particolare, il quale con notabile negligenza in quel che riguarda la propria persona o quella de' Sudditi, non avrà osservate le Costituzioni, o sia privato della dignità di Superiore, o punito con altro castigo, come richiederà la mancanza. Lo stesso se non avverrà che siano lette le Costituzioni nei tempi determinati, quando ammonito e corretto sia perseverato nella sua negligenza.

53.° Lo stesso a chi incomincia o riavvia una fabbrica senza il permesso del P. Generale, qualora la medesima riesca inutile o molto dannosa.

54.° Sia punito severamente dai Padri del Definitorio quel Superiore che sarà assai trascurato in ciò che riguarda la pulizia ed il decoro della Chiesa e delle sue suffraganee.

55.° Chi riuscirà di recarsi al domicilio destinato, o rifinisterà pertinacemente l'ufficio impostogli, e ardirà opporsi all'obbedienza, costui, se sarà Vocale del Capitolo Generale, sia punito ad arbitrio; se poi non sarà un tal Vocale, venga privato di qualunque diritto di voto nel luogo, ove dimora.

56.° I violatori della Costituzione intorno alla Povertà, oltre la pena intimata dal Concilio Tridentino ~~ist~~ ai proprietari, ~~si~~ ^{non} ancora puniti severamente, o prorogando la pena d'esso Concilio, o privandoli del luogo, o vietando ai medesimi le vestimene, o puniti in carcere a giudizio del Preposito Generale, o del Visitatore, o del deputato Comissario. E quel Superiore che insimil cosa darà il motivo, non somministrando le cose necessarie, soggiaccia alla stessa pena al giudizio del P. Generale o del Visitatore. A ninno si rimetta la pena in materia di povertà, se non se dal Padre Generale o nei Conzii o nel Definitorio. Nel l'imporre poi la pena si considerino le circostanze, come al libro 4.° capo 1.° paragrafo 1.° parlando delle pene in comune. Ninnas simil colpa però vada senza castigo, ancorché sia minima. Incorreranno eziaudio ipso facto la pena di proprietà i Padri che nei Conzii Generali avranno violata la Costituzione al libro 1.° capo 2.° paragrafo Quilibet, no. 4.°

57.° Quando alcuno darà sospetto in materia di castità, si agisca conforme al paragrafo Non solum, no. 4, capo 10 del libro 2.°

ed al paragrafo = Cum mulieribus, n.º 13.º, capo 12 del me-
desimo libro.

38.º Chi senza un speciale permesso si reccherà alle case di
femmine, od in altro luogo, da quello ~~per~~ cui avrà otte-
nuto licenza di recarsi, specialmente contro il volere del Su-
periore, si sequestrato in casa per quindici giorni per cia-
scuna volta.

39.º Chi sarà entrato nei Chierici di donne, o di figliuole, fur-
che per l'amministrazione dei Sacramenti, sia privato della
voce attiva e passiva ad arbitrio dei Definitori, e del S.
Generale; chi poi sarà entrato nella clausura delle Mo-
nache, oltre le pene prescritte dalle leggi, abbia lo stesso
castigo; se poi avrà ascoltato le loro confessioni senza la
finestrella ordinata dalle nostre Costituzioni, sia privato
della voce, e rispettivamente del luogo per un anno.

40.º Il Procuratore Generale, che senza espresso mandato avrà
procurete lettere Apostoliche, ^{si punisce} come al libro 1.º capo 16.º,
paragrafo 21.º = In virtute autem ..., o che avrà levata qual-
che scrittura dall'Archivio, come in paragrafo 22.º = Eundem,
sia castigato.

41.º Il Cancelliere che maliziosamente muta qualche parola
negli Atti del Capitolo Generale, soggiaccia alla pena di
scomunicazione, come al libro 1.º capo 17.º paragrafo 7.
Duplicem ...

42.º I Chierici professi, che non avran recitato l'Ufficio, in-
corrano la pena di peccato mortale, come al libro 2.º capo 3.º
paragrafo 1.º = Clericos.

43.º Quelli che avran ardito di togliere sacre reliquie, incorra-
no la scomunica latae sententiae, come al libro 2.º, capo 5.º
paragrafo 4.º = Proecipimus ...

44.º Quelli che senza licenza avran osato scongiurare Exorcismu-
ni, incorrano la pena di sospensione, come al libro 2.º, capo
9.º, paragrafo 11.º = Item.

45.º Chi ostinati e contumaci verso il Superiore, non siano dec-
rati d'alcun impiego onorifico, ed inoltre siano umiliati
con altre pene, come nel libro 2.º, capo 9.º, paragrafo 21.
In animo ...

46.º Quello che riferirà le cose dette e operate nel Capitolo
Collegiale, rimanga privato della voce, e castigato con al-
tre pene, come al libro 2.º, capo 16.º, paragrafo 7.º = In in.

Capitolo ...

- 47.^o I Superiori che avranno gravata la cura di debiti, siano deposti, come al libro 3.^o capo 1.^o paragrafo 34 = *Nullum*.
- 48.^o Quei Laici, che contro la Costituzione avranno tentato di farsi promuovere agli Ordini Sacri, oltre la scomunica latae sententiae che incorreranno, siano ancora posti in carcere, come al libro 3.^o cap. 8.^o paragrafo 5 = *Novint autem* ...
- I Superiori che li avranno promossi siano privati di voce attiva e passiva, come nel medesimo libro, cap. 9.^o paragrafo 5 = *Superiores* ..
- 49.^o Chi non ottempera la facoltà avrà fatto stampare libri, soggiaccia alla pena della privazione di qualunque suffragio, come al libro 3.^o cap. 10.^o paragrafo 12 = *Prohibemus*.
- 50.^o Con gli studenti che si mostreranno contumaci e negligenti negli studi, si proceda come nelle costituzioni al libro 3.^o cap. 10.^o paragrafo 14 = *Et si quis* ...
- 51.^o Chi avrà intercettato lettere del P. Generale, del Vicario Generale, del Visitatore, o del Procuratore Generale, soggiaccia alla pena di scomunica latae sententiae, e di carcere per sei mesi; chi poi avrà intercettato quelle

dei Consiglieri e Definitori sia punito come nel libro 3.^o capo 16.^o paragrafo 8 = *Quinque* ...

- 52.^o Con gli Apostati e con coloro che cacciarsi si debbono dalla Congregazione si proceda a norma dei Decreti della Sacra Congregazione del Concilio sotto la Santità di Nostro Signore Urbano Papa Ottavo, pubblicati nell'anno 1624. Quelli poi che si cacciarono, si giudichino privati di ogni privilegio della Nostri Congregazione, si spogliino del nostro abito, non si accostino ai nostri luoghi, né abbiano coi Nostri alcuna società o commercio; anzi interamente si spuggano, quai putridi membri recisi dal restante corpo.

— Fine del quarto ed ultimo libro —

Genova 2 Giugno 1894

S. M. Maddalena .

Bolla Pontificia

(Vedi la prima parte di questa Bolla in principio delle regole)

Desiderando poi ardentemente, come soggiungeva la stessa narrazione, il detto Giovanni Antonio Procuratore Generale, coi nomi predetti, che colla nostra Apostolica forza, si aggiungessero per nostro mezzo la immutabilità alle Costituzioni, avanti inserite, per la loro perpetua sussistenza ed inviolabile osservanza, ed avendoci a tal fine fatto unitamente supplicare perché ci degnassimo di provvedere opportunamente con Apostolica grazia alle già spedite; Noi per prenderci pensiero della inviolabile osservanza delle medesime Costituzioni per quanto ci è concesso dall'alto, e volendo grazia e favorire in modo speciale il detto Procuratore Generale e tutta la predetta Congregazione; se esistesse qualche persona in qualunque maniera legata da qualsivoglia scomunica, sospensione ed interdetto, e da altre sentenze Ecclesiastiche, censure, e pene emanate a jure, o ab homine in qualunque occasione o causa, assolvendole daddovero, ciascuna e

ritenendo che restino assolute, soltanto perché possano conseguire l'effetto delle presenti, aderendo alle immutate suppliche, coll'accento delle presenti e coll'Apostolica Autorità approviamo e confermiamo in perpetuo le Costituzioni già inserite per consiglio degli stessi fratelli, ed aggiungiamo ad esse la forza dell'inviolabile Apostolica fermezza e suppliamo ad ogni qualunque difetto, fosse anche sostanziale tanto di diritto che di fatto che in esse fosse accaduto; Decretando che sempre ed in perpetuo esistano le medesime Costituzioni e le presenti lettere e siano valide, ferme ed efficaci; come pure che nella detta Congregazione si devono esse osservare ed adempire inviolabilmente, sotto le pene minacciate negli stessi statuti, da tutti e da coloro ai quali spetta, e in qualunque maniera potrà spettare in futuro, e con tutti i mezzi di diritto e di fatto si possa obbligare e costringere alla perfetta osservanza delle stesse qualunque Superiore, sacerdote e persona della stessa Congregazione, e così dev'essere sentenziato e stabilito da qualunque

giudice ordinario e delegato, ed anche dagli stessi Auditori delle cause del Palazzo Apostolico, e se alcuno scientemente od ignorantemente tentasse altrimenti sopra di ciò, di qualunque autorità egli sia si ritenga nullo e senza effetto: Non ostante le Costituzioni, e le Ordinazioni Apostoliche, e qualsiasi altra cosa della sopradetta Congregazione, anche con giuramento, conferma Apostolica, o statuti, consuetudini, privilegi, indulti, lettere Apostoliche, in qualunque modo confermati e convalidati a qualunque Superiore, Sacerdote e persona della stessa Congregazione, in qualunque maniera e forma, anche con qualunque derogatorio dei derogatorii ed altri più efficaci, e con insolite clausole e annullanti, ed altri decreti in genere o speciali in qualunque maniera altra volta concessi, confermati e rinnovati in contrario dei premessi. Le quali cose tutte e ciascuna di esse ritenendo di averle pienamente e sufficientemente

te manifestante, e che in altra circostanza resterebbero nel loro vigore, per questa volta soltanto in forza delle presenti lettere vogliamo specialmente ed efficacemente derogare, e qualunque altra cosa sia in contrario.

Dato a Roma in S. Maria Maggiore sotto l'anello Piscatorio, il giorno cinque Maggio 1626. Terzo anno del Nostro Pontificato.

Luogo  del Sigillo

V. Theatin.

Seguono

le orazioni, lasciate al Capo XVI, da dirsi prima del Capitolo Collegiale e dopo, poste al n.º 1.º e 11.º di detto Capo del libro _____ secondo.

1.º Veni sancte ^{Prima del Capitolo.} Spiritus, reple tuorum corda Fidelium, et tui amoris in eis ignem accende.

Kyrie eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Pater noster. Credo. Clara voce.

V. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur.

R. Et renovabis faciem terrae.

V. Domine exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Oremus — Dissimulatus sempiternus Deus, qui facis mirabilia magna solus, preterende super famulos tuos,

et super Congregationes illis commissas spiritum gratiae salutaris, et, ut in veritate tibi complacant, perpetuum eis rorem tuae benedictionis infunde.

Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Mentes nostras, quaesumus, Domine, lumine tuae claritatis illustra, ut videre possimus, quae agenda sunt, et quae recta sunt, agere valeamus.

Defende, quaesumus, Domine, Beata Maria semper Virgine intercedente, istam ab omni adversitate familiarum, et toto corde tibi prostratam ab hostium propitius cernere clementer insidias.

Deus largitor pacis, et amator charitatis, da famulis tuis veram cum tua voluntate concordiam, ut ab omnibus, quae nos fulsant, tentationibus liberemur.

Per Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

Vi si aggiunge l'Oremus del Titolare, o Patrono della Chiesa.

— Dopo il Capitolo —

11°

Kyrie eleison.

Christo eleison.

Kyrie eleison.

Pater noster, et Salve Regina, clara voce.

R. Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.

R. A templo sancto tuo, quod est in Hierusalem.

R. Domine exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

R. Dominus & vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Oramus — Praesta nobis, quaesumus, Domine,
auxilium gratiae tuae, ut quae te auctore facienda
cogovimus, te operante impleamus.

Per Christum Dominum nostrum.

Oramus — Protector noster aspice Deus, et ab ini-
micorum nos defende periculis, ut, omni perturbations
senstra, libere tibi mentibus serviamus.

Deus, qui illuminas omnem hominem venientem
in hunc mundum, illumina, quaesumus, corda no-

stra gratiae tuae splendore, ut digne majestati tuae
ministrare, teque in aeterna claritate diligere valea-
mus.

Per Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

Requiescere dignare Domine benefactoribus nostris vi-
vis, atque defunctis vitam aeternam.

R. Amen.

Giuramenti

da farsi dai Chierici in Sacristia innanzi
al Superiore ed a Testimoni prima della
Professione.

In nomine S^gae Trinitatis
Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen

Die Mense Anno

Ego emissurus vota sim-
plicia in Congregatione Somaschensi iuxta Decre-
tum S^gi Papae N^oni « Neminem latet »
anni MDCCLVII constitutus coram Admodum
Reverendo Patri Domino

hujus Collegii Praefposito, in Collegio
in Diocesi

injurando affirmo:

1^o. Me nullum corporis vitium aut pravam
valitudinem esse, aut eare ex quo ad observan-
tiam Constitutionum Congregationis impotens red-
di aut disponi possim.

2^o. Palam contestor me eiusdem Congregatio-
nis Somaschae varia instituta, vivendi rationem,
obedientiam, et Constitutiones didicisse, sed illam
praecipue, qua Clerici ad horas Canonicas recitan-
das statim post professionem procepto Sanctae Obe-
dientiae et poena peccati lethalis obligantur et
aliam qua per triennium integrum ab emissis
professione et a Subdiaconatu suscepto, utroque suff-
ragio activo et passivo privantur.

3^o. Affirmo me totum integrum probationis an-
num explevisse non interruptum sub Novitio-
rum Magistro a Patribus mihi constituto.

4^o. Jurjurando affirmo me nullius Religionis alia-
rum sub obedientia etiam sine probatione unquam
induisse (S^gae B^g)

5^o. Guro me sponte ac libere, nulla adactum

metu, nec necessitate ulla compulsurum simplicibus
votis obstringere.

6°. Juro me scire ac nosse in idonea aeta-
te, a Concilio Tridentino praescripta ad emitenda
vota Religionis, esse constitutum.

7°. Juro me nullo modo, sive directe, sive indire-
cte procuraturum Breve Pontificium ad obti-
nendum Vocalatum; tenore Constitutionis Cle-
mentis XII^{ae} die decima octava Februarii 1733
emanatae et Constitutionis Clementis X^{ae} die decima
quinta Februarii MDCLXXV.

8°. Si unquam Congregatio nostra disperderetur
vel supprimeretur, (quod Deus avertat), sed postea
reconstituatur et iuxta leges canonicas reviviscat,
profiteor me ad Congregationem rediturum, tan-
quam filium matri suae fideliter obsequentem.

In quorum fidem haec scripti e propria
manu subscripsi hac die _____ mense
anno _____

Testis

Testis

Praepositus.

Ita J^o = Se alium fosse stato in altra Congrega-
zione, si modifica secondo il bisogno:

= Così pure alle parole: Admodum Reverendo
Domino huius Collegii
Praeposito, se non lo sarà, si dica = Rectori.

Formola

Sella Professione da emettersi all' Altare.

In nomine SS^{ae} Trinitatis
Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Die Mense Anno
In Ecclesia in Diocesi
Ego in saeculo,
in religione,

filius, emissurus vota simplicia, voveo,
profiteor, et promitto Deo Omnipotenti, Beatæ
Mariæ semper Virgini, Beato Augustino Patri
Nostræ, Beato Hieronimo Remitano Congregatio-
nis Nostræ Fundatori, totique Curiaæ celestis et
tibi admodum Reverendo Patri Domino

in præsentiarum Praeposito (Rectori)
huius Collegii et in hac parte specialiter delegato

Reverendo Patri Nostræ Domino
Praeposito Generali Congregationis Bonaschæ, tituli
Sancti Marcelli Papiae, et successoribus illius canonice
electis, Obedientiam, Castitatem, et Paupe-
ritatem hoc est, in communi vivere secundum regu-
lam Sancti Augustini Patris Nostræ iuxta Constitutio-
nes dictæ Congregationis factas seu faciendas.

Sic me Deus adiuvet et hæc sancta Dei Evangelia

Ego in saeculo,
in religione scripsi et propria manu subscripsi et ore
proprio pronunciavi.

Die Mense Anno

Testis

Testis

Praepositus

It^a. B^e. = Dei voti solenni alle parole: emissurus vota
simplicia, si substitutione < emissurus vota solennia
emissis simplicibus iuxta decretum etc. >>

Indice

Libro primo.

| | |
|---|----------|
| Lettera di Stefano Cosmo Preposito Generale della Congregazione | Pag. 1 * |
| Bolla Pontificia di Urbano VIII. | " 10 * |
| Capo I = Del fine della Congregazione, degli istituti, e della varietà delle persone | " 12 * |
| II = Della legittima radunanza del Capitolo Generale e del modo della celebrazione del medesimo | " 16 * |
| III = Quali esser debbano i Vocali del Capitolo Generale, e quali debbono a quello portarsi | " 31 * |
| IV = Del tempo e del luogo del Capitolo Generale, e delle preghiere da farsi per esso | " 48 * |
| V = Delle elezioni in genere e della maniera di votare | " 51 * |
| VI = Della maniera di eleggere il Preposito | |

| | |
|--|-----------|
| sito Generale | Pag. 61 * |
| VII = Della elezione degli Officiali Maggiori | " 75 * |
| VIII = Quale debba essere il Preposito Generale | " 82 * |
| IX = Dell'offio e autorità del Preposito Generale | " 84 * |
| X = Dell'autorità e maniera di procedere della Congregazione verso il Preposito Generale | " 93 * |
| XI = Dell'officio e autorità del Vicario Generale | " 97 * |
| XII = Della qualità ed officio dei Consiglieri | " 101 * |
| XIII = Della qualità ed officio dei Visitatori | " 105 * |
| XIV = Dell'officio ed autorità del Provinciale della Francia | " 121 * |
| XV = Delle qualità dei Definitori e del loro officio | " 125 * |
| XVI = Delle qualità del Procuratore Generale e del suo officio | " 127 * |

XVII = Della qualità e dell'ufficio del Can-
celliere Pag. 134*

XVIII = Dell'ordine e della maniera di
proporre le cose in Capitolo " 139*

XIX = Dei gradi delle dignità e dell'ordi-
ne del sedere " 147*

XX = Del Definitorio e del suo ufficio " 151*

XXI = Delle nuove Case da riuersi " 163*

XXII = Di quelli che si devono aggregare
alla Religione " 165*

Libro secondo

Capo I = Avvisi riguardanti il culto interiore
ed il profitto spirituale Pag. 1

II = Delle Costituzioni in genere " 9

III = Delle Ore Canoniche " 14

IV = Della celebrazione delle Messe e delle
esequie dei Defunti " 18

V = Intorno alle Chiese e alle loro suffel-
labili " 27

VI = Intorno al canto e del suo uso Pag. 31

VII = Dell'Orazione mentale " 34

VIII = Della Confessione e S. Comunione " 37

IX = Dell'Obbedienza e riverenza verso i Su-
feriori ed Anziani " 42

X = Della Castità " 51

XI = Della Povertà " 54

XII = Dell'ascoltar le Confessioni e dell'esercizio
della cura d'anime " 61

XIII = Dei Predicatori e Lettori " 69

XIV = Della mortificazione del Corpo per
mezzo del digiuno e disciplina; e della
qualità e quantità dei cibi " 76

XV = Del Silenzio e della Modestia " 81

XVI = Del congregare il Capitolo Collegiale
e del dire le colpe " 87

Vedi orazioni da dirsi prima e do-
po detto Capitolo " 244

Libro terzo

Di quelle cose che risguardano il governo delle
persone e delle case

- Capo I = Quali esser debbano i nostri Superiori
e del loro ufficio ed autorità Pag. 93
- II = Dei Viceprepositi, Prorettori e del Promu-
tore della casa " 114
- III = Degli altri Officiali o Ministri e primie-
ramente del Sacrista " 120
- IV = Del Bibliotecario " 124
- V = Del Portinaio ed altri Ministri " 127
- VI = Di quelli che sono da ammettere al
nostro abito " 131
- VII = Dell'ammaestramento dei Novizi " 137
- VIII = Dei Novizi da ammettersi alla Profes-
sione " 147
- IX = Di quelli che sono da promuoversi agli
Ordini " 156
- X = Del metodo degli studi - di quelli
che sono da ammettersi agli studi -

e dei Precettori Pag. = 158

- XI = Dell' abito dei Chierici e dei Laici " 164
- XII = Delle Fabbriche da erigersi " 169
- XIII = Della cura degli Infermi " 170
- XIV = Di quelli che escono di casa e dell'onesto
sollevamento dell'animo " 173
- XV = Dei Viaggiatori e degli Ospiti " 179
- XVI = Dello scrivere lettere e delle loro iscri-
zioni " 185
- XVII = Dell'ozio da evitarsi " 189
- XVIII = Del Refettorio e della Mensa " 191
- XIX = Del governo dei Seminari e Convitti " 194
- XX = Della cura e del governo degli Orfani " 201
- XXI = Del governo delle Fanciulle Orfane " 207

Libro quarto

- Capo I = Delle colpe e delle pene Pag. = 209
- II = Della pena leggiera " 211
- III = Della pena mediocre " 212

| | |
|--|------------|
| Capo IV = Della pena grave | Pag. = 214 |
| " V = Della pena più grave | " 219 |
| " VI = Della pena gravissima | " 223 |
| " VII = Di alcune pene speciali | " 225 |
| = Parte della Bolla Pontificia | " 239 |
| = Orazioni da dirsi prima e dopo il Capitolo Collegiale che vanno unite al Capo XVI. del libro secondo | " 244 |
| = Giuramenti da farsi dai Clerici prima della Professione | " 248 |
| = Formula della Professione | " 252 |
| = Indice | " 254 |



historicum
Res
Dantonia
K. a Somascha